

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (I e II)	»	5
COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)	»	26
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)	»	38
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	41
GIUSTIZIA (II)	»	48
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	65
DIFESA (IV)	»	84
FINANZE (VI)	»	89
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	106
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	115
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	119
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	132

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Scelta Civica per l'Italia: (SCpI); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: SI-SEL; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Per l'Italia-Centro Democratico (PI-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Alleanza Liberalpopolare Autonomie ALA-MAIE-Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-ALA-MAIE; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera-Possibile: Misto-AL-P; Misto-Conservatori e Riformisti: Misto-CR; Misto-USEI (Unione Sudamericana Emigrati Italiani): Misto-USEI.

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	<i>Pag.</i>	153
AFFARI SOCIALI (XII)	»	175
AGRICOLTURA (XIII)	»	177
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	179
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE	»	198
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	203
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA	»	223
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	»	224
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DEL- L'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE	»	225
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRI- BUTARIA	»	248
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ IL- LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI	»	249
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	250
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	275

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

AUTORIZZAZIONI AD ACTA:

Domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni nei confronti di Marco Pugliese, deputato all'epoca dei fatti, e del senatore Antonio Milo (doc. IV, n. 15) (Seguito dell'esame e rinvio)	3
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	4

AUTORIZZAZIONI AD ACTA

Mercoledì 16 dicembre 2015. — Presidenza del Presidente Ignazio LA RUSSA.

La seduta comincia alle 15.05.

Domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni nei confronti di Marco Pugliese, deputato all'epoca dei fatti, e del senatore Antonio Milo (doc. IV, n. 15).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 2 dicembre 2015.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, ricorda che la Giunta, su proposta della relatrice, ha deliberato di richiedere all'Autorità giudiziaria l'invio di ulteriore documentazione.

La documentazione è stata prontamente trasmessa ed è stata visionata dalla relatrice, alla quale dà la parola.

Paola CARINELLI (M5S), *relatrice*, fa presente che il giudice richiedente ha trasmesso la documentazione oggetto della richiesta di integrazione istruttoria della

Giunta e, segnatamente, un'ordinanza di custodia cautelare che risulta depositata in cancelleria il 25 febbraio 2015 (corrispondente a quella richiamata dall'ordinanza in esame quale sua « parte integrante ») e i decreti di proroga delle operazioni di captazione corredati dalle relative note di polizia giudiziaria.

Quanto alla citata ordinanza cautelare, osserva come essa consenta di avere un quadro più preciso e dettagliato della vicenda giudiziaria in esame e del complessivo materiale probatorio acquisito.

Più in generale, da una prima lettura della copiosa documentazione trasmessa emerge come, nel corso di indagini svolte nel 2012 in relazione a vicende che riguardavano l'ex deputato Alfonso Papa, siano emersi indizi di reato a carico di Ali Rashed Mohmoud Rashid Al Omleh, le cui utenze sono state sottoposte ad intercettazione. Ha quindi iniziato a delinearsi, parallelamente al principale filone di indagine, anche la vicenda relativa alla società *Fisiodomus*, che ha dato origine nel 2013 ad un diverso procedimento penale.

Ha quindi sommariamente esaminato i documenti che dovrebbero essere di maggiore interesse per la Giunta, prestando particolare attenzione al periodo nel quale sono state captate le intercettazioni e le comunicazioni oggetto della domanda di

autorizzazione (dal mese di dicembre 2012 al mese di marzo 2013), per verificare se allora fosse già emerso un quadro indiziario a carico dell'interessato.

A suo giudizio si può ragionevolmente ritenere che Marco Pugliese sia stato intercettato occasionalmente, in quanto interlocutore di Alì Rashed, non avendo rilevato elementi che possano fare ritenere l'emersione di un quadro indiziario o comunque di un'ipotesi investigativa a carico dell'interessato nel periodo preso in considerazione.

Si riserva comunque di approfondire la lettura della documentazione acquisita dalla Giunta, invitando i colleghi a fare altrettanto. In particolare, ritiene opportuno riesaminare il contenuto dei *file* tra-

smessi dopo la loro conversione in un formato elettronico che ne consenta una più agevole consultazione, anche tramite ricerche testuali.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 15.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.20.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali. Modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricusazione dei giudici. Testo base C. 2188, approvata dal Senato, C. 1442 Dambruoso e C. 2770 Colletti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	5
ALLEGATO (<i>Emendamenti</i>)	7

SEDE REFERENTE

Mercoledì 16 dicembre 2015. — Presidenza del presidente della I Commissione Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il viceministro per la giustizia, Enrico Costa.

La seduta comincia alle 14.20.

Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali. Modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricusazione dei giudici.

Testo base C. 2188, approvata dal Senato, C. 1442 Dambruoso e C. 2770 Colletti.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 marzo 2015.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, ricorda che il termine per la pre-

sentazione di emendamenti al testo base C. 2188 è scaduto l'11 dicembre 2014. Tale termine è stato quindi riaperto, con scadenze fissate successivamente il 28 settembre, il 19 novembre e da ultimo il 9 dicembre scorso, alle ore 14. Comunica che sono stati presentati emendamenti (*vedi allegato*). Invita i relatori ed il rappresentante del Governo ad esprimere i propri pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Walter VERINI (PD), *relatore per la II Commissione*, esprimendo i pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 1, invita al ritiro dell'emendamento Dadone 1.18, precisando che altrimenti il parere sarebbe contrario. Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Ermini 1.50 e Vargiu 1.51 nonché sugli identici emendamenti Vazio 1.13 e Dambruoso 1.19, subordinatamente ad una loro riformulazione che si riserva di presentare nel prosieguo dell'esame. Esprime parere contrario sugli emendamenti Mucci 1.55, Chiarrelli 1.22 e Marotta 1.101, invitando al ritiro dell'emendamento Vazio 1.14, precisando che altrimenti il parere sarebbe contrario.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Dambruoso 1.20, esprimendo parere contrario sull'emendamento Molteni 1.12. Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Chiarelli 1.23 e Marotta 1.102, a condizione che siano riformulati in maniera identica all'emendamento Sannicandro 1.6, sul quale il parere è favorevole. Esprime parere contrario sugli identici emendamenti Vazio 1.15 e Dambruoso 1.21, nonché sugli emendamenti Molteni 1.11, Dadone 1.17, Quaranta 1.8, Molteni 1.10, Mucci 1.56 e 1.54, Costantino 1.5, Agostinelli 1.1 e 1.2, Colletti 1.100, sugli identici emendamenti Colletti 1.3 e Molteni 1.9, sull'emendamento Costantino 1.7 e sugli identici emendamenti Dadone 1.16 e Colletti 1.4. Infine, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Ermini 1.52 e Vargiu 1.53.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL), *relatore per la I Commissione*, giudica opportuno svolgere un approfondimento sugli identici emendamenti Ermini 1.50 e Vargiu 1.51, sugli emendamenti Mucci 1.55, Chiarelli 1.22, Marotta 1.101, Dambruoso 1.20, Vazio 1.14, Costantino 1.5 e sugli identici emendamenti Ermini 1.52 e Vargiu 1.53.

Walter VERINI (PD), *relatore per la II Commissione*, condivide l'esigenza di approfondimento proposta dal relatore per la I Commissione.

Il viceministro Enrico Costa esprime parere favorevole sull'emendamento Dadone 1.18, sugli identici emendamenti Ermini 1.50 e Vargiu 1.51, nonché sugli identici emendamenti Vazio 1.13 e Dambruoso 1.19, a condizione che siano riformulati nei seguenti termini:

Al comma 1, dopo le parole: ruolo organico, inserire le seguenti: e fatta eccezione per quelli che ricoprono incarichi in uffici giudiziari con competenza sull'intero territorio nazionale. Conseguentemente, al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per i magistrati che ricoprono incarichi in uffici giudiziari con competenza sull'intero territorio nazionale le

disposizioni del presente comma si applicano nei limiti del divieto di essere candidati nelle circoscrizioni elettorali nel cui ambito è ricompreso, in tutto o in parte, il territorio in cui è competente la sede o l'ufficio giudiziario presso cui hanno prestatato servizio nei cinque anni precedenti l'assunzione dell'incarico nell'ufficio giudiziario con competenza sull'intero territorio nazionale.

Esprime quindi parere conforme a quello espresso dal relatore Verini sulle restanti proposte emendative, fatta eccezione per l'emendamento Vazio 1.14, sul quale il parere è contrario, e per l'emendamento Costantino 1.5, sul quale esprime parere favorevole. Rileva che l'emendamento Mucci 1.55, su quale il parere è contrario, pone comunque un tema che ritiene importante affrontare nel prosieguo dell'*iter*.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL), *relatore per la I Commissione*, anche a nome del relatore per la II Commissione, concorda con la riformulazione proposta dal rappresentante del Governo sull'emendamento Dadone 1.18, sugli identici emendamenti Ermini 1.50 e Vargiu 1.51, nonché sugli identici emendamenti Vazio 1.13 e Dambruoso 1.19.

David ERMINI (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, fa presente che a causa della concomitanza dei lavori della Giunta per le autorizzazioni, alla cui seduta, prevista alle ore 15, taluni deputati sono chiamati a partecipare, sarebbe opportuno rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

Emanuele Fiano (PD) si associa alla considerazioni svolte dal deputato Ermini.

Daniele Farina (SI-SEL) concorda sulla richiesta di rinvio dell'esame.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, non essendovi obiezioni alla proposta formulata dal deputato Ermini, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

ALLEGATO

Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali. Modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricusazione dei giudici (Testo base C. 2188, approvata dal Senato, C. 1442 Dambruso e C. 2770 Colletti).

EMENDAMENTI

ART. 1.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: collocati fuori dal ruolo organico inserire le seguenti: esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori, anche in caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati e di elezioni suppletive.

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere il terzo periodo.

1. 18. Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Toninelli, Lombardi, Nuti.

Al comma 1, dopo le parole: ruolo organico, inserire le seguenti: e fatta eccezione per quelli che ricoprono incarichi in uffici giudiziari con competenza sull'intero territorio nazionale da almeno due anni,.

***1. 50.** Ermini.

Al comma 1, dopo le parole: ruolo organico, inserire le seguenti: e fatta eccezione per quelli che ricoprono incarichi in uffici giudiziari con competenza sull'intero territorio nazionale da almeno due anni,.

***1. 51.** Vargiu.

Al comma 1, dopo le parole: ruolo organico, inserire le seguenti: e fatta eccezione per quelli che ricoprono incarichi in uffici giudiziari con competenza sull'intero territorio nazionale,.

****1. 13.** Vazio.

Al comma 1, dopo le parole: ruolo organico, inserire le seguenti: e fatta eccezione per quelli che ricoprono incarichi in uffici giudiziari con competenza sull'intero territorio nazionale,.

****1. 19.** Dambruso.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: non possono essere candidati per l'elezione alla carica di membro del Parlamento europeo, senatore o deputato aggiungere le seguenti: o a quella di consigliere regionale e di consigliere provinciale nelle Province autonome di Trento e Bolzano.

1. 55. Mucci, Artini, Barbanti, Bechis.

Al comma 1, sostituire, ovunque ricorra, la parola: cinque con la parola: sette.

1. 22. Chiarelli, Centemero, D'Alessandro, Parisi.

Al comma 1, sostituire, ovunque ricorra, la parola: cinque con la parola: sei.

1. 101. Marotta.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: in tutto o in parte, nel territorio della regione.

1. 14. Vazio.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: nel territorio della regione compresa, in tutto o in parte.

1. 20. Dambruoso.

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: elettorale *aggiungere:* e nel territorio delle regioni limitrofe.

1. 12. Molteni, Caparini.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: cariche di *aggiungere le parole:* sindaco e consigliere metropolitano,.

Conseguentemente, al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: territorio *aggiungere le parole:* della città metropolitana, e *al comma 2, secondo periodo, dopo la parola:* consiglio *aggiungere la parola:* metropolitano,.

***1. 23.** Chiarelli, Centemero, D'Alessandro, Parisi.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: cariche di *aggiungere le parole:* sindaco e consigliere metropolitano,.

Conseguentemente, al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: territorio *aggiungere le parole:* della città metropolitana, e *al comma 2, secondo periodo, dopo la parola:* consiglio *aggiungere la parola:* metropolitano,.

***1. 102.** Marotta.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: consigliere provinciale *inserire le seguenti:* , nonché di sindaco metropolitano e consigliere metropolitano.

Conseguentemente, al comma 2, prima delle parole: provinciale o, *inserire le seguenti:* metropolitano,.

1. 6. Sannicandro, Costantino, Daniele Farina, Quaranta.

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: della medesima regione.

***1. 15.** Vazio.

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: della medesima regione.

***1. 21.** Dambruoso.

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: quelle limitrofe *aggiungere:* e ricadenti in tutto o in parte nel distretto della Corte di Appello o nei distretti limitrofi.

1. 11. Molteni, Caparini.

Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.

1. 17. Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Toninelli, Lombardi, Nuti.

Al comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole: e di consigliere circoscrizionale.

1. 8. Quaranta, Daniele Farina, Costantino, Sannicandro.

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: il comune *aggiungere:* e ricadenti in tutto o in parte nel distretto della Corte di Appello.

1. 10. Molteni, Caparini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I magistrati in servizio presso la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, la

Corte dei conti centrale e la Corte militare d'appello, non possono candidarsi per l'elezione alla carica di membro del Parlamento europeo, senatore o deputato, di consigliere regionale e di consigliere provinciale, nei collegi ricadenti nei confini della Regione Lazio. Per la candidatura alla carica di membro del parlamento europeo il divieto di candidatura è esteso all'intera circoscrizione centrale, comprendente le Regioni Lazio, Toscana, Marche e Umbria.

1. 56. Mucci, Artini, Barbanti, Bechis.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Nei casi in cui non sussistano cause di ineleggibilità o incompatibilità ovvero nei casi in cui il magistrato sia eletto o nominato assessore, nell'ambito di circoscrizione o di giunta locale, situate fuori dal territorio ove esercita funzioni giurisdizionali, è necessaria una sua comunicazione al CSM.

1. 54. Mucci, Artini, Barbanti, Bechis.

Al comma 2, dopo le parole: i magistrati inserire le seguenti: , esclusi quelli onorari.

1. 5. Costantino, Quaranta, Daniele Farina, Sannicandro.

Al comma 2 sostituire le parole: all'atto della accettazione con le seguenti: da almeno un anno dall'atto di accettazione.

1. 1. Agostinelli, Colletti, Ferraresi, Bonafede, Businarolo, Sarti, Turco.

Al comma 2 sostituire le parole: all'atto della accettazione con le seguenti: da almeno sei mesi dall'atto di accettazione.

1. 2. Agostinelli, Colletti, Ferraresi, Bonafede, Businarolo, Sarti, Turco.

Al comma 2, secondo periodo dopo le parole: in attesa di aggiungere le seguenti: da almeno sei mesi.

1. 100. Colletti, Bonafede.

Al comma 2, le parole: sei mesi sono sostituite dalle seguenti: un anno.

***1. 3.** Colletti, Agostinelli, Ferraresi, Bonafede, Businarolo, Sarti, Turco.

Al comma 2, le parole: sei mesi sono sostituite dalle seguenti: un anno.

***1. 9.** Molteni, Caparini.

Al comma 2, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: tre mesi.

1. 7. Costantino, Sannicandro, Quaranta, Daniele Farina.

Al comma 2 sopprimere il secondo periodo.

***1. 16.** Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Toninelli, Lombardi, Nuti.

Al comma 2 sopprimere il secondo periodo.

***1. 4.** Colletti, Agostinelli, Ferraresi, Bonafede, Businarolo, Sarti, Turco.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: da almeno due anni.

****1. 52.** Ermini.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: da almeno due anni.

****1. 53.** Vargiu.

ART. 3.

Al comma 1, dopo le parole: della candidatura *inserire le seguenti:* alle elezioni politiche ed europee, nonché.

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo dopo le parole: di incandidabilità *inserire le seguenti:* per le elezioni politiche ed europee, nonché.

3. 1. Quaranta, Sannicandro, Costantino, Daniele Farina.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: La dichiarazione costituisce assunzione di responsabilità civile e penale ai sensi di legge.

3. 2. Molteni, Caparini.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
3. La dichiarazione di cui al comma 1 deve essere presentata anche in occasione delle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica nonché delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia. Per l'accertamento e l'operatività dell'incandidabilità si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 5 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

3. 3. Chiarelli, Centemero, D'Alessandro, Parisi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
3. La dichiarazione di cui al comma 1 deve essere presentata anche in occasione delle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica nonché delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

3. 100. Marotta.

ART. 4.

Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: possibilità *inserire la parola:* alcuna.

4. 3. Molteni, Caparini.

Al quarto periodo, la parola: e è *sostituita dalle seguenti:* ma non ai fini.

4. 1. Colletti, Agostinelli, Ferraresi, Bonafede, Businarolo, Sarti, Turco.

Aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il periodo trascorso in aspettativa non può comunque superare i 10 anni.

4. 2. Colletti, Agostinelli, Ferraresi, Bonafede, Businarolo, Sarti, Turco.

ART. 5.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5.

(Ricollocamento dei magistrati candidati e non eletti).

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori, candidati e non eletti al Parlamento europeo, al Senato della Repubblica o alla Camera dei deputati, non possono esercitare per un periodo di dodici mesi le loro funzioni né recepire alcuna retribuzione relativa.

2. I magistrati di cui al comma 1, concluso il periodo di dodici mesi:

a) se già in servizio presso i collegi giudicanti della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti centrale e della Corte militare d'appello possono essere ricollocati presso l'ufficio di provenienza soltanto alle condizioni di cui al comma 4;

b) se già in servizio presso le Procure generali presso gli organi di cui alla lettera a), nonché presso la Procura nazionale antimafia sono ricollocati presso uno degli organi collegiali di cui alla lettera a) per almeno cinque anni e non possono ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di cinque anni.

3. I magistrati di cui al primo comma candidati e non eletti alla carica di sindaco, di consigliere comunale o circoscrizionale sono ricollocati nel ruolo di provenienza e non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni nel distretto di corte di appello con competenza ricadente nel territorio della provincia o del comune per i quali hanno presentato la candidatura.

4. Il ricollocamento in ruolo ai sensi dei commi precedenti è disposto nella funzione giudicante con vincolo dell'esercizio delle funzioni collegiali per un periodo di cinque anni.

5. Una volta ricollocati in ruolo, i magistrati non possono, in ogni caso, ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di cinque anni.

5. 1. Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Toninelli, Lombardi, Nuti.

Al comma 1, sostituire la parola cinque con la seguente: dieci.

5. 60. Parisi.

Al comma 1 e ovunque ricorra, sostituire la parola: cinque con la parola: sette.

5. 2. Chiarelli, Centemero, D'Alessandro, Parisi.

Al comma 1 e ovunque ricorra, sostituire la parola: cinque con la parola: sei.

5. 100. Marotta.

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: nel territorio della regione compresa,.

5. 3. Dambruoso.

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: regione compresa, in tutto o in parte, nella.

5. 4. Vazio.

Al comma 1 dopo la parola: candidatura aggiungere le seguenti: ovvero della regione in cui è ubicato l'ufficio presso cui prestavano servizio al momento della presentazione della candidatura.

***5. 5.** Chiarelli, Centemero, D'Alessandro, Parisi.

Al comma 1 dopo la parola: candidatura aggiungere le seguenti: ovvero della regione in cui è ubicato l'ufficio presso cui prestavano servizio al momento della presentazione della candidatura.

***5. 101.** Marotta.

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: candidatura aggiungere le seguenti: e di quelle limitrofe.

5. 6. Molteni, Caparini.

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: Corte militare d'appello sono aggiunte le seguenti: nonché presso le rispettive Procure generali.

Conseguentemente, al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

b) se già in servizio presso la Procura nazionale antimafia ove in possesso dei requisiti per le funzioni di legittimità possono essere ricollocati presso gli uffici della Procura generale della Corte di Cassazione.

***5. 50.** Vargiu.

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: Corte militare d'appello sono aggiunte le seguenti: nonché presso le rispettive Procure generali.

Conseguentemente, al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

b) se già in servizio presso la Procura nazionale antimafia ove in possesso dei requisiti per le funzioni di legittimità possono essere ricollocati presso gli uffici della Procura generale della Corte di Cassazione.

***5. 53.** Ermini.

Al comma 2, lettera a), le parole: soltanto alle condizioni di cui al comma 4 sono soppresse.

****5. 51.** Vargiu.

Al comma 2, lettera a), le parole: soltanto alle condizioni di cui al comma 4 sono soppresse.

****5. 54.** Ermini.

Al comma 2, lettera b), dopo la parola: antimafia inserire le seguenti: ove in possesso dei requisiti per le funzioni di legittimità.

***5. 7.** Vazio.

Al comma 2, lettera b), dopo la parola: antimafia inserire le seguenti: ove in possesso dei requisiti per le funzioni di legittimità.

***5. 8.** Dambruoso.

Al comma 2, lettera b) dopo la parola: ricollocati aggiungere le seguenti: nel ruolo di provenienza e assegnati.

****5. 9.** Chiarelli, Centemero, D'Alessandro, Parisi.

Al comma 2, lettera b) dopo la parola: ricollocati aggiungere le seguenti: nel ruolo di provenienza e assegnati.

****5. 102.** Marotta.

Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: cinque con la seguente: due.

Conseguentemente:

al comma 4, sostituire la parola: cinque con la seguente: due;

al comma 5, sostituire la parola: cinque con la seguente: due.

***5. 10.** Vazio.

Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: cinque con la seguente: due.

Conseguentemente:

al comma 4, sostituire la parola: cinque con la seguente: due;

al comma 5, sostituire la parola: cinque con la seguente: due.

***5. 11.** Dambruoso.

Al comma 3 dopo le parole: I magistrati candidati e non eletti alla carica di aggiungere le seguenti: presidente della regione, sindaco metropolitano,.

****5. 12.** Chiarelli, Centemero, D'Alessandro, Parisi.

Al comma 3 dopo le parole: I magistrati candidati e non eletti alla carica di aggiungere le seguenti: presidente della regione, sindaco metropolitano,.

****5. 103.** Marotta.

Al comma 3 dopo la parola: sindaco aggiungere le seguenti: consigliere regionale, di consigliere metropolitano,.

***5. 13.** Chiarelli, Centemero, D'Alessandro, Parisi.

Al comma 3 dopo la parola: sindaco aggiungere le seguenti: consigliere regionale, di consigliere metropolitano,.

***5. 104.** Marotta.

Al comma 3, sostituire la parola: cinque con la seguente: dieci.

5. 61. Parisi.

Al comma 3, dopo le parole: distretto di corte di appello aggiungere le seguenti: e nei distretti limitrofi.

5. 14. Molteni, Caparini.

Al comma 3 dopo la parola: territorio aggiungere le seguenti: della regione, della città metropolitana,.

***5. 15.** Chiarelli, Centemero, D'Alessandro, Parisi.

Al comma 3 dopo la parola: territorio aggiungere le seguenti: della regione, della città metropolitana,.

***5. 105.** Marotta.

Al comma 3 dopo la parola: candidatura aggiungere le seguenti: ovvero della regione, della città metropolitana, della provincia o del comune in cui è ubicato l'ufficio presso cui prestavano servizio al momento della presentazione della candidatura.

****5. 16.** Chiarelli, Centemero, D'Alessandro, Parisi.

Al comma 3 dopo la parola: candidatura aggiungere le seguenti: ovvero della regione, della città metropolitana, della provincia o del comune in cui è ubicato l'ufficio presso cui prestavano servizio al momento della presentazione della candidatura.

****5. 106.** Marotta.

Al comma 4 le parole: ai sensi dei commi precedenti sono sostituite dalle seguenti: ai sensi dei commi 1 e 3 e la parola: cinque è sostituita dalla seguente: due.

Conseguentemente:

al comma 1, dopo le parole: Camera dei deputati sono aggiunte le seguenti: salvo quanto previsto al comma 2,;

al comma 5 le parole: per un periodo di cinque anni sono sostituite dalle seguenti: per un periodo di due anni.

***5. 52.** Vargiu.

Al comma 4 le parole: ai sensi dei commi precedenti sono sostituite dalle seguenti: ai sensi dei commi 1 e 3 e la parola: cinque è sostituita dalla seguente: due.

Conseguentemente:

al comma 1, dopo le parole: Camera dei deputati sono aggiunte le seguenti: salvo quanto previsto al comma 2,;

al comma 5 le parole: per un periodo di cinque anni sono sostituite dalle seguenti: per un periodo di due anni.

***5. 55.** Ermini.

Al comma 4, sostituire la parola: cinque con la seguente: dieci.

5. 62. Parisi.

Sopprimere il comma 5.

5. 17. Daniele Farina, Quaranta, Sannicandro, Costantino.

Al comma 5, sostituire la parola: cinque con la seguente: dieci.

5. 63. Parisi.

ART. 6.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6

(Ricollocamento dei magistrati eletti al Parlamento europeo o al Senato della Repubblica o alla Camera dei deputati)

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori, eletti al Parlamento europeo, al Senato della Repubblica o alla Camera dei deputati, alla cessazione del mandato parlamentare non possono esercitare le loro funzioni né recepire alcuna retribuzione relativa, per un periodo di cinque anni.

2. I soggetti di cui al comma 1, alla cessazione del periodo di cinque anni e su loro richiesta, qualora non abbiano già maturato l'età per il pensionamento obbligatorio sono tenuti ad optare per una delle seguenti ipotesi:

a) essere ricollocati in ruolo in un distretto di corte di appello diverso da quello in cui è compresa, in tutto o in parte, la circoscrizione elettorale nella quale sono stati eletti e diverso da quello in cui prestavano servizio all'atto del collocamento in aspettativa, con il vincolo dell'esercizio delle funzioni collegiali per un periodo di cinque anni e con il divieto di ricoprire, in tale periodo di tempo, incarichi direttivi o semidirettivi. Essi non possono, comunque, esercitare successivamente le funzioni nel distretto di corte di appello in cui è compresa la circoscrizione elettorale nella quale sono stati eletti. I magistrati già in servizio presso la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti centrale e la Corte militare d'appello possono essere ricollocati presso l'ufficio di provenienza, con il divieto di ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di due anni, I magistrati già in servizio presso le relative Procure generali nonché presso la Procura nazionale antimafia sono ricollocati presso un organo collegiale per almeno cinque anni e non possono ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per lo stesso periodo;

b) essere inquadrati in un ruolo autonomo del Ministero della giustizia, con divieto di ricoprire incarichi e funzioni corrispondenti ad incarichi direttivi e semidirettivi per almeno cinque anni, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 8, comma 2;

c) essere collocati a riposo, con contribuzione volontaria, comprensiva anche degli oneri a carico dell'amministrazione, a totale carico del richiedente e senza oneri per il bilancio dello Stato, fino ad un massimo di anni cinque di servizio, in aggiunta ai periodi già riscattati e salvo in ogni caso il limite degli anni di contribuzione per il trattamento pensionistico di anzianità.

3. Le richieste di cui al comma 2, a pena di decadenza dall'impiego, devono essere presentate dai soggetti di cui al comma 1 novanta giorni prima della cessazione del periodo di cui allo stesso comma.

4. Il magistrato decaduto dall'impiego ai sensi del comma 3 si considera cessato dall'ordine giudiziario a seguito di dimissioni.

6. 10. Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Toninelli, Lombardi, Nuti.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6

(Ricollocamento dei magistrati eletti al Parlamento europeo o al Senato della Repubblica o alla Camera dei deputati)

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari eletti al Parlamento europeo o al Senato della Repubblica o alla Camera dei deputati, alla cessazione del mandato parlamentare, cessano di far parte dell'ordine giudiziario.

Conseguentemente:

all'articolo 8, comma 1 sopprimere le parole: 6, comma 2, lettera b), al comma 2, le parole: 6 comma, 2, lettera c);

all'articolo 11, comma 1, dopo le parole: presente legge, inserire le seguenti: , ad esclusione dell'articolo 9,.

6. 105. Ferraresi, Agostinelli, Sarti, Businarolo.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Per il ricollocamento dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, eletti al Parlamento europeo o al Senato della Repubblica o alla Camera dei deputati, si applicano le disposizioni previste dal presente articolo e dai regolamenti di cui all'articolo 8.

***6. 5.** Vazio.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Per il ricollocamento dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, eletti al Parlamento europeo o al Senato della Repubblica o alla Camera dei deputati, si applicano le disposizioni previste dal presente articolo e dai regolamenti di cui all'articolo 8.

***6. 17.** Dambroso.

Al comma 1, al primo periodo, inserire, in fine, le seguenti parole: e, in ogni caso, non possono esercitare funzioni relative alla giurisdizione penale.

6. 101. Agostinelli, Ferraresi, Sarti, Businarolo.

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: essere ricollocati in ruolo *inserire le seguenti:* presso gli uffici della Corte di cassazione e della Procura generale della Corte di cassazione, avendone i requisiti a seguito di concorso, anche virtuale, o.

Conseguentemente all'articolo 12, comma 1, lettera a), dopo le parole: funzioni collegiali *inserire le seguenti:* o, avendone i requisiti a seguito di concorso, anche virtuale, presso gli uffici della Corte di cassazione e della Procura generale della Corte di cassazione,.

6. 107. Marotta.

Al comma 2, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: distretto di corte di appello *con le parole:* nella regione e nelle regioni limitrofe.

6. 4. Molteni, Caparini.

Al comma 2 lettera a), primo periodo, sostituire le parole: diverso da quello *con le parole:* ubicato in una regione diversa da quella *e di seguito sostituire le parole:*

diverso da quello *con le parole:* diversa da quella.

6. 12. Chiarelli, Centemero, D'Alessandro, Parisi.

Al comma 2, lettera a), primo periodo, sostituire la parola cinque con la seguente: dieci.

6. 108. Parisi.

Al comma 2 lettera a), primo periodo, sostituire la parola: cinque con la parola: sette.

6. 13. Chiarelli, Centemero, D'Alessandro, Parisi.

Al comma 2 lettera a), primo periodo, sostituire la parola: cinque con la parola: sei.

6. 102. Marotta.

Al comma 2 lettera a), primo periodo, le parole: con il divieto di ricoprire in tale periodo, incarichi direttivi e semidirettivi *sono sostituite dalle seguenti:* con divieto di ricoprire per un periodo di tre anni incarichi direttivi e semidirettivi, *e al secondo periodo dopo le parole:* Corte militare d'appello, *sono aggiunte le seguenti:* nonché presso le rispettive Procure generali.

Conseguentemente le parole: I magistrati già in servizio presso le relative Procure generali nonché presso la Procura nazionale antimafia sono ricollocati presso un organo collegiale *sono sostituite dalle seguenti:* I magistrati già in servizio presso la Procura nazionale antimafia ove in pos-

sesso dei requisiti per le funzioni di legittimità possono essere ricollocati presso gli uffici della Procura generale della Corte di Cassazione.

***6. 50.** Vargiu.

Al comma 2 lettera a), primo periodo, le parole: con il divieto di ricoprire in tale periodo, incarichi direttivi e semidirettivi *sono sostituite dalle seguenti:* con divieto di ricoprire per un periodo di tre anni incarichi direttivi e semidirettivi, *e al secondo periodo dopo le parole:* Corte militare d'appello, *sono aggiunte le seguenti:* nonché presso le rispettive Procure generali.

Conseguentemente le parole: I magistrati già in servizio presso le relative Procure generali nonché presso la Procura nazionale antimafia sono ricollocati presso un organo collegiale *sono sostituite dalle seguenti:* I magistrati già in servizio presso la Procura nazionale antimafia ove in possesso dei requisiti per le funzioni di legittimità possono essere ricollocati presso gli uffici della Procura generale della Corte di Cassazione.

***6. 57.** Ermini.

Al comma 2 lettera a), le parole: il divieto di ricoprire, in tale periodo di tempo, incarichi direttivi e semidirettivi *sono sostituite dalle seguenti:* il divieto di ricoprire incarichi direttivi e semidirettivi per un periodo di tre anni, *le parole:* con divieto di ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di cinque anni, *sono sostituite dalle seguenti:* il divieto di ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di tre anni; *e le parole:* semidirettivi per lo stesso periodo, *sono sostituite dalle seguenti:* semidirettivi per un periodo di tre anni.

****6. 51.** Vargiu.

Al comma 2 lettera a), le parole: il divieto di ricoprire, in tale periodo di tempo, incarichi direttivi e semidirettivi

sono sostituite dalle seguenti: il divieto di ricoprire incarichi direttivi e semidirettivi per un periodo di tre anni, *le parole:* con divieto di ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di cinque anni, *sono sostituite dalle seguenti:* il divieto di ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di tre anni; *e le parole:* semidirettivi per lo stesso periodo, *sono sostituite dalle seguenti:* semidirettivi per un periodo di tre anni.

****6. 56.** Ermini.

Al comma 2 lettera a), secondo periodo, dopo la parola: eletti *aggiungere le parole:* ovvero nella quale prestavano servizio al momento della presentazione della candidatura.

6. 14. Chiarelli, Centemero, D'Alessandro, Parisi.

Al comma 2, lettera a), sopprimere il secondo periodo.

***6. 18.** Dambruoso.

Al comma 2, lettera a), sopprimere il secondo periodo.

***6. 6.** Vazio.

Al comma 2, lettera a), sopprimere il secondo periodo.

***6. 3.** Molteni, Caparini.

Al comma 2, lettera a), secondo periodo, dopo la parola: eletti, *aggiungere le parole:* ovvero nella quale prestavano servizio al momento della presentazione della candidatura.

6. 100. Marotta.

Al comma 2 lettera a), terzo periodo, sostituire la parola: due *con la parola:* sette.

6. 15. Chiarelli, Centemero, D'Alessandro, Parisi.

Al comma 2, lettera a), terzo periodo, sostituire la parola: due con la seguente: sei.

6. 103. Marotta.

Al comma 2, lettera a), terzo periodo, sostituire la parola: due con la seguente: cinque.

***6. 7.** Vazio.

Al comma 2, lettera a), terzo periodo, sostituire la parola: due con la seguente: cinque.

***6. 19.** Dambruoso.

Al comma 2, lettera a), terzo periodo, sostituire le parole: due anni con le seguenti: cinque anni.

***6. 2.** Molteni, Caparini.

Al comma 2, lettera a), terzo periodo, sostituire la parola due con la seguente: cinque.

***6. 109.** Parisi.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: due anni con le seguenti: cinque anni.

6. 55. Mucci, Barbanti, Bechis.

Al comma 2, lettera a), quarto periodo, sostituire la parola cinque con la seguente: dieci.

6. 110. Parisi.

Al comma 2 lettera a), quarto periodo, sostituire la parola: cinque con la parola: sette.

6. 16. Chiarelli, Centemero, D'Alessandro, Parisi.

Al comma 2 lettera a), quarto periodo, sostituire la parola: cinque con la parola: sei.

6. 104. Marotta.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

6. 11. Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Toninelli, Lombardi, Nuti.

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) accedere ai posti che si rendono vacanti nella qualifica di consigliere di Stato ai sensi dell'articolo 19, comma 1, punto 2), della legge 27 aprile 1982, n. 186, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 8, comma 1.

Conseguentemente all'articolo 8, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Presidente del Consiglio dei ministri provvede a disciplinare l'inquadramento dei magistrati di cui agli articoli 6, comma 2, lettera b), 7 e 12, comma 1, lettera b), all'interno del Consiglio di Stato e alla conseguente ricostruzione delle carriere.

Conseguentemente all'articolo 12, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) accedere ai posti che si rendono vacanti nella qualifica di consigliere di Stato ai sensi dell'articolo 19, comma 1, punto 2), della legge 27 aprile 1982, n. 186, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 8, comma 1.

6. 106. Dambruoso, Vargiu.

Al comma 2, lettera b) sopprimere le seguenti parole: in un ruolo autonomo.

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, lettera b) sopprimere le seguenti parole: in un ruolo autonomo.

6. 8. Vazio.

Al comma 2, lettera b) sopprimere la seguente parola: autonomo.

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, lettera b) e c) sopprimere la seguente parola: autonomo.

6. 20. Dambruoso.

Al comma 2, lettera b) le parole: in un ruolo autonomo dell'Avvocatura, con le seguenti: nell'Avvocatura.

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, lettera b) sostituire le parole: in un ruolo autonomo dell'Avvocatura, con le seguenti: nell'Avvocatura.

***6. 52.** Vargiu.

Al comma 2, lettera b) le parole: in un ruolo autonomo dell'Avvocatura, con le seguenti: nell'Avvocatura.

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, lettera b) sostituire le parole: in un ruolo autonomo dell'Avvocatura, con le seguenti: nell'Avvocatura.

***6. 58.** Ermini.

Al comma 2, lettera b), dopo la parola: Stato aggiungere: con divieto di ricoprire incarichi e funzioni corrispondenti ad incarichi direttivi e semidirettivi per almeno cinque anni.

6. 1. Molteni, Caparini.

Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole da: con divieto fino a: cinque anni.

***6. 9.** Vazio.

Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole da: con divieto fino a: cinque anni.

***6. 111.** Parisi.

Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: con divieto di ricoprire incarichi e funzioni corrispondenti ad incarichi direttivi e semidirettivi per almeno cinque anni.

***6. 53.** Vargiu.

Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: con divieto di ricoprire incarichi e funzioni corrispondenti ad incarichi direttivi e semidirettivi per almeno cinque anni.

***6. 59.** Ermini.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

4. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, candidati e eletti al Parlamento europeo o al Senato della Repubblica, alla Camera dei deputati di consigliere regionale e di consigliere provinciale sono ricollocati nel ruolo di provenienza ma, nei cinque anni successivi alla data delle elezioni, non possono esercitare le funzioni, né essere a qualsiasi titolo assegnati ad un ufficio con competenza ricadente nel territorio della regione compresa, in tutto o in parte, nella circoscrizione elettorale in cui hanno presentato la candidatura.

6. 54. Mucci, Artini, Barbanti, Bechis.

ART. 7.

Al comma 1, dopo le parole: sottosegretario di Stato inserire le seguenti: Capo degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, coloro che ricoprono gli incarichi di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, il presidente o il componente di Autorità, Agenzie o Com-

missioni di vigilanza, nominati su iniziativa governativa o parlamentare.

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 7, dopo le parole: nazionale o locale *inserire le seguenti:* nonché di Capo degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, di presidente o di componente di Autorità, Agenzie o Commissioni di vigilanza, nominati su iniziativa governativa o parlamentare.

Conseguentemente all'articolo 12, comma 1, dopo le parole: regionale o locale *inserire le seguenti:* nonché di Capo degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, di presidente o di componente di Autorità, Agenzie o Commissioni di vigilanza, nominati su iniziativa governativa o parlamentare.

* 7. 101. Ermini.

Al comma 1, dopo le parole: sottosegretario di Stato *inserire le seguenti:* Capo degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, coloro che ricoprono gli incarichi di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, il presidente o il componente di Autorità, Agenzie o Commissioni di vigilanza, nominati su iniziativa governativa o parlamentare.

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 7, dopo le parole: nazionale o locale *inserire le seguenti:* nonché di Capo degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, di presidente o di componente di Autorità, Agenzie o Commissioni di vigilanza, nominati su iniziativa governativa o parlamentare.

Conseguentemente all'articolo 12, comma 1, dopo le parole: regionale o locale *inserire le seguenti:* nonché di Capo degli

uffici di diretta collaborazione dei Ministri, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, di presidente o di componente di Autorità, Agenzie o Commissioni di vigilanza, nominati su iniziativa governativa o parlamentare.

* 7. 102. Marotta.

Al comma 1, dopo le parole: sottosegretario di Stato *aggiungere le seguenti:* i Capi degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, il Presidente o il Componente di autorità, agenzie o commissioni di vigilanza, nominati su iniziativa governativa o parlamentare,.

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 7, dopo le parole: Ricollocamento di magistrati con incarichi di Governo nazionale o locale *aggiungere* nonché capi degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, il Presidente o il Componente di autorità, agenzie o commissioni di vigilanza, nominati su iniziativa governativa o parlamentare).

**7. 50. Vargiu.

Al comma 1, dopo le parole: sottosegretario di Stato *aggiungere le seguenti:* i Capi degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, il Presidente o il Componente di autorità, agenzie o commissioni di vigilanza, nominati su iniziativa governativa o parlamentare,.

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 7, dopo le parole: Ricollocamento di magistrati con incarichi di Governo nazionale o locale *aggiungere* nonché capi degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, il Presidente o il Componente di autorità, agenzie o commissioni di vigilanza, nominati su iniziativa governativa o parlamentare).

**7. 51. Ermini.

Al comma 1, dopo le parole: sottosegretario di Stato aggiungere le seguenti: i magistrati degli Uffici di diretta collaborazione dei Ministri, il Presidente o il Componente di Autorità, Agenzie o Commissioni di Vigilanza, nominati su iniziativa governativa o parlamentare.

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: nazionale o locale aggiungere le seguenti: nonché i magistrati degli Uffici di diretta collaborazione dei Ministri, di Presidente o Componente di Autorità, Agenzie o Commissioni di Vigilanza nominati su iniziativa governativa o parlamentare.

7. 103. Marotta.

Al comma 1, sostituire le parole: all'articolo 6 con le seguenti: agli articoli 4 e 6.

7. 2. Colletti, Agostinelli, Ferraresi, Bonafede, Businarolo, Sarti, Turco.

Al comma 1, dopo le parole: articolo 6 aggiungere: comma 2, lettera a) e d).

7. 3. Molteni, Caparini.

Al comma 2 dopo la parola: assessore inserire la seguente: regionale,.

*** 7. 1.** Chiarelli, Centemero, D'Alessandro, Parisi.

Al comma 2 dopo la parola: assessore inserire la seguente: regionale,.

***7. 100.** Marotta.

ART. 8.

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: e per la destinazione alle candidature presso enti od organismi internazionali, in cui si richieda la presenza di magistrati italiani.

8. 1. Colletti, Agostinelli, Ferraresi, Bonafede, Businarolo, Sarti, Turco.

ART. 9.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: carica di aggiungere le seguenti: presidente della regione, sindaco metropolitano,.

***9. 2.** Chiarelli, Centemero, D'Alessandro, Parisi.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: carica di aggiungere le seguenti: presidente della regione, sindaco metropolitano,.

***9. 100.** Marotta.

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: consigliere aggiungere le seguenti: regionale, metropolitano,.

****9. 3.** Chiarelli, Centemero, D'Alessandro, Parisi.

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: consigliere aggiungere le seguenti: regionale, metropolitano,.

****9. 101.** Marotta.

Al comma 1, ovunque ricorra, sostituire la parola cinque con la seguente: dieci.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire la parola: cinque, con la seguente: dieci.

9. 106. Parisi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: cinque con la seguente: sette.

9. 4. Chiarelli, Centemero, D'Alessandro, Parisi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: cinque con la seguente: sei.

9. 102. Marotta.

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: servizio aggiungere le seguenti: nella regione nella quale hanno espletato il mandato ovvero.

***9. 5.** Chiarelli, Centemero, D'Alessandro, Parisi.

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: servizio aggiungere le seguenti: nella regione nella quale hanno espletato il mandato ovvero.

***9. 103.** Marotta.

Al comma 1, dopo la parola: regione aggiungere: o in quelle limitrofe.

9. 1. Molteni, Caparini.

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: ricade aggiungere le seguenti: la città metropolitana.

***9. 6.** Chiarelli, Centemero, D'Alessandro, Parisi.

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: ricade aggiungere le seguenti: la città metropolitana.

***9. 104.** Marotta.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: cinque con la seguente: sette.

9. 7. Chiarelli, Centemero, D'Alessandro, Parisi.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: cinque con la seguente: sei.

9. 105. Marotta.

ART. 10.

Al comma 1 dopo la parola: deputato aggiungere le seguenti: sindaco e consigliere metropolitano.

***10. 7.** Chiarelli, Centemero, D'Alessandro, Parisi.

Al comma 1 dopo la parola: deputato aggiungere le seguenti: sindaco e consigliere metropolitano.

***10. 100.** Marotta.

Al comma 1, dopo la parola: sindaco inserire le seguenti: , nonché sindaco metropolitano, consigliere metropolitano.

10. 1. Costantino, Quaranta, Daniele Farina, Sannicandro.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: o circoscrizionale.

10. 2. Sannicandro, Quaranta, Costantino, Daniele Farina.

Al comma 1 sostituire la parola: dodici con la seguente: ventiquattro.

***10. 6.** Chiarelli, Centemero, D'Alessandro, Parisi.

Al comma 1 sostituire la parola: dodici con la seguente: ventiquattro.

***10. 101.** Marotta.

Al comma 2 dopo le parole: sottosegretario di Stato ovvero aggiungere le seguenti: di presidente della regione e di consigliere regionale ovvero.

****10. 5.** Chiarelli, Centemero, D'Alessandro, Parisi.

Al comma 2 dopo le parole: sottosegretario di Stato ovvero aggiungere le seguenti: di presidente della regione e di consigliere regionale ovvero.

****10. 102.** Marotta.

Al comma 2 dopo la parola: assessore aggiungere la parola: regionale,.

***10. 4.** Chiarelli, Centemero, D'Alessandro, Parisi.

Al comma 2 dopo la parola: assessore aggiungere la parola: regionale,.

***10. 103.** Marotta.

Al comma 2, sostituire la parola: cinque con la seguente: sette.

10. 3. Chiarelli, Centemero, D'Alessandro, Parisi.

Al comma 2, sostituire la parola: cinque con la seguente: sei.

10. 104. Marotta.

ART. 11.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. Restano salvi i principi e le disposizioni di cui alla legge 2 luglio 2004, n. 165.

11. 1. Chiarelli, Centemero, D'Alessandro, Parisi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. L'articolo 2, primo comma, n. 6) della legge 23 aprile 1981, n. 154 è così sostituito 6) I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, inclusi quelli collocati fuori dal ruolo organico, non possono essere candidati per l'elezione alle cariche di presidente della regione e di consigliere regionale o assumere l'incarico di assessore regionale se prestano servizio,

o lo hanno prestato nei sette anni precedenti la data di accettazione della candidatura o di assunzione dell'incarico, presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente, in tutto o in parte, nel territorio della regione stessa.

11. 2. Chiarelli, Centemero, D'Alessandro, Parisi.

ART. 12.

Al comma 1, dopo la parola: deputato aggiungere le seguenti: di presidente della regione, di consigliere regionale, di sindaco e di consigliere metropolitano, di presidente della provincia.

***12. 6.** Chiarelli, Centemero, D'Alessandro, Parisi.

Al comma 1, dopo la parola: deputato aggiungere le seguenti: di presidente della regione, di consigliere regionale, di sindaco e di consigliere metropolitano, di presidente della provincia.

***12. 100.** Marotta.

Al comma 1 dopo la parola: consigliere aggiungere la seguente: regionale.

****12. 7.** Chiarelli, Centemero, D'Alessandro, Parisi.

Al comma 1 dopo la parola: consigliere aggiungere la seguente: regionale.

****12. 101.** Marotta.

Al comma 1, dopo le parole: regionale o locale, aggiungere le seguenti: nonché i magistrati degli Uffici di diretta collaborazione dei Ministri, di Presidente o Componente di autorità, agenzie o commissioni di vigilanza, nominati su iniziativa governativa o parlamentare.

12. 103. Marotta.

Al comma 1, dopo le parole: di parlamentare europeo, di senatore, di deputato o di consigliere provinciale, comunale o circoscrizionale *aggiungere le seguenti:* o a quella di consigliere regionale e di consigliere provinciale nelle Province autonome di Trento e Bolzano.

12. 53. Mucci, Artini, Barbanti, Bechis.

Al comma 1, dopo le parole: regionale o locale *sono aggiunte le seguenti:* nonché di capo degli Uffici di diretta collaborazione dei Ministri, di Presidente o Componente di autorità, agenzie o commissioni di vigilanza, nominati su iniziativa governativa o parlamentare.

***12. 50.** Vargiu.

Al comma 1, dopo le parole: regionale o locale *sono aggiunte le seguenti:* nonché di capo degli Uffici di diretta collaborazione dei Ministri, di Presidente o Componente di autorità, agenzie o commissioni di vigilanza, nominati su iniziativa governativa o parlamentare.

***12. 54.** Ermini.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: ruolo *aggiungere le seguenti:* , in un distretto di corte di appello diverso da quello in cui è compresa, in tutto o in parte, la circoscrizione elettorale nella quale sono stati eletti e diverso da quello in cui prestavano servizio all'atto del collocamento in aspettativa,.

12. 104. Parisi.

Al comma 1, lettera a), aggiungere dopo le parole: funzioni collegiali, *le seguenti:* o, avendone i requisiti, presso gli uffici della Corte di Cassazione e della Procura generale della Corte di Cassazione, ovvero delle procure nazionali,.

12. 51. Vargiu.

Al comma 1, lettera a), aggiungere dopo le parole: funzioni collegiali, *le seguenti:* o, avendone i requisiti, presso gli uffici della Corte di Cassazione e della Procura generale della Corte di Cassazione,.

12. 55. Ermini.

Al comma 1 lettera a), dopo la parola: collegiali *aggiungere le seguenti:* , o presso uffici con funzioni di legittimità, avendone i requisiti.

***12. 3.** Vazio.

Al comma 1 lettera a), dopo la parola: collegiali *aggiungere le seguenti:* , o presso uffici con funzioni di legittimità, avendone i requisiti.

***12. 5.** Dambruoso.

Al comma 1, lettera a), ovunque ricorra, la parola tre *è sostituita dalla seguente:* cinque.

12. 105. Parisi.

Al comma 1 la lettera a), sostituire la parola: tre *con la seguente:* cinque.

12. 8. Chiarelli, Centemero, D'Alessandro, Parisi.

Al comma 1, la lettera a), sostituire la parola: tre *con la parola:* quattro.

12. 102. Marotta.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: tre *con la seguente:* due.

*** 12. 56.** Ermini.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: tre *con la seguente:* due.

*** 12. 52.** Vargiu.

Al comma 1 la lettera b) è soppressa.

- 12. 4.** Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Toninelli, Lombardi, Nuti.

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: Stato aggiungere le seguenti: con divieto di ricoprire incarichi e funzioni corrispondenti ad incarichi direttivi e semidirettivi per almeno tre anni.

- 12. 2.** Molteni, Caparini.

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: giustizia aggiungere le seguenti: con divieto di ricoprire incarichi e funzioni corrispondenti ad incarichi direttivi e semidirettivi per almeno tre anni.

- 12. 1.** Molteni, Caparini.

ART. 13.

Sopprimerlo.

- 13. 2.** Vazio.

Al comma 1, capoverso lettera « g-bis », sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: nei cinque anni precedenti.

Conseguentemente al comma 3, capoverso 5-bis sopprimere, ovunque ricorrano le parole: nei cinque anni precedenti.

- 13. 101.** Chiarelli, Centemero.

Al comma 1, lettera g-bis), sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: nei cinque anni precedenti.

- 13. 105.** Parisi.

Al comma 1, capoverso lettera « g-bis », sostituire, ovunque ricorrano, le parole: cinque anni con le seguenti: dieci anni.

Conseguentemente, al comma 3, capoverso 5-bis sostituire, ovunque ricorrano, le parole: cinque anni con le seguenti: dieci anni.

- 13. 100.** Chiarelli, Centemero.

Al comma 1 sostituire, ovunque ricorra, la parola: cinque con la seguente: sette.

- 13. 3.** Chiarelli, Centemero, D'Alessandro, Parisi.

Al comma 1 sostituire, ovunque ricorra, la parola: cinque con la seguente: sei.

- 13. 103.** Marotta.

Al comma 3, capoverso 5-bis), sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: nei cinque anni precedenti.

- 13. 106.** Parisi.

Al comma 3, sostituire, ovunque ricorra, la parola: cinque con la seguente: sette.

- 13. 4.** Chiarelli, Centemero, D'Alessandro, Parisi.

Al comma 3, sostituire, ovunque ricorra, la parola: cinque con la seguente: sei.

- 13. 104.** Marotta.

Al comma 4, sopprimere la parola: non.

- 13. 102.** Chiarelli, Centemero.

Al comma 4, sostituire le parole: procedimenti in corso con le seguenti: procedimenti pendenti in quel grado di giudizio.

- 13. 1.** Molteni, Caparini.

ART. 14.

Sopprimerlo.

14. 3. Vazio.

Al comma 1, capoverso comma 2-bis, sostituire le parole: anni due con le seguenti: anni quattro.

***14. 1.** Colletti, Agostinelli, Ferraresi, Bonafede, Businarolo, Sarti, Turco.

All'articolo 14, comma 1, capoverso comma 2-bis, sostituire le parole: anni due con le seguenti: anni quattro.

***14. 2.** Molteni, Caparini.

ART. 15.

Sopprimerlo.

15. 1. Vazio.

ART. 16.

Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

ART. 16-bis.

La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

16. 01. Colletti, Agostinelli, Ferraresi, Bonafede, Businarolo, Sarti, Turco.

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00844 Arlotti: Misure di sostegno del turismo nautico (<i>Discussione e rinvio</i>)	26
<i>ALLEGATO 1 (Testo riformulato della risoluzione)</i>	33
7-00851 Taranto: Iniziative per il mantenimento dello strumento del fattore di supporto delle piccole e medie imprese (<i>SME Supporting factor</i>) in materia di requisiti patrimoniali degli enti creditizi (<i>Discussione e rinvio</i>)	28
7-00391 Alberti: Revisione della disciplina concernente l'obbligo di accettare pagamenti mediante carte di debito e misure a sostegno del commercio elettronico.	
7-00433 Causi: Revisione della disciplina concernente l'obbligo di accettare pagamenti mediante carte di debito e misure a sostegno del commercio elettronico.	
7-00465 Capezzone: Revisione della disciplina concernente l'obbligo di accettare pagamenti mediante carte di debito e misure a sostegno del commercio elettronico (<i>Discussione congiunta e rinvio</i>)	30
<i>ALLEGATO 2 (Testo riformulato della risoluzione)</i>	35

RISOLUZIONI

Mercoledì 16 dicembre 2015. — Presidenza del presidente della X Commissione Guglielmo EPIFANI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 13.40.

7-00844 Arlotti: Misure di sostegno del turismo nautico.

(Discussione e rinvio).

Le Commissioni riunite iniziano la discussione della risoluzione.

Tiziano ARLOTTI (PD) avverte di aver riformulato la sua risoluzione (*vedi allegato 1*) in quanto con la legge di stabilità 2016, in corso di esame presso la Camera, si è provveduto a stabilizzare l'IVA al 10 per cento per i cosiddetti « *Marina resort* »; in secondo luogo, sottolinea che, grazie all'approvazione del proprio emendamento 15.12 alla legge di stabilità 2016 è stata abrogata la tassa su tutte le unità da diporto. Ricorda che dal 2014 la tassa è stata eliminata per le imbarcazioni al di sotto dei 14 metri e che dal prossimo anno sarà abrogata per tutte le imbarcazioni. Sottolinea che la nautica rappresenta uno dei più importanti settori del *made in Italy*, con un fatturato che arriva a 4 miliardi di euro all'anno. L'eccessiva tassazione degli ultimi anni ha fortemente penalizzato il settore che, a fronte delle

modifiche approvate prima richiamate, dovrebbe di nuovo aumentare produttività e fatturato.

Osserva che il progetto « *Signa maris* » ha l'obiettivo di fare rete con i sistemi portuali delle darsene e coinvolge quattro regioni (Campania, Puglia, Sicilia e Calabria) e 38 porti, promuovendo il territorio e un turismo ad elevata capacità di spesa. Sottolinea infine che la parte dispositiva della risoluzione, come riformulata, impegna il Governo a individuare risorse aggiuntive che permettano di completare il progetto cosiddetto « *Signa Maris* » ed estenderlo a tutto il territorio nazionale.

Marco DA VILLA (M5S) sottolinea che, nella precedente legge di stabilità, la riduzione dell'IVA al 10 per cento sui « *Marina resort* » è stata decisa in seguito alla presentazione di un emendamento da parte del gruppo M5S e dichiara, pertanto, di essere sicuramente favorevole alla stabilizzazione della misura. Manifesta invece contrarietà all'abrogazione *tout court* della tassa su tutte le unità da diporto, introdotta dal Governo Monti, che agevola una parte sicuramente privilegiata della popolazione italiana.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL), nel condividere l'obiettivo, sotteso alla risoluzione in discussione, di non penalizzare con un eccessivo carico fiscale il settore della nautica, esprime tuttavia il suo giudizio fortemente contrario sull'emendamento, approvato nel corso dell'esame in Commissione Bilancio del disegno di legge di stabilità 2016, con la quale è stata abolita la tassa di stazionamento per le imbarcazioni sopra i 14 metri.

Al riguardo, evidenzia come anche tale intervento confermi l'indirizzo di politica fiscale seguito dal Governo, in base al quale risulta sempre difficoltoso aumentare la tassazione dei grandi patrimoni e dei beni di lusso, mentre si assumono sempre con facilità provvedimenti che aumentano l'imposizione fiscale sui redditi da lavoro dipendente e beni come le case di proprietà. Rileva infatti come tale orientamento finisca per penalizzare sem-

pre il lavoro, giustificando tale scelta con il fatto che gli altri fattori sono più mobili e si sottrarrebbero al prelievo laddove fossero tassati in modo più incisivo.

In tale quadro, nel giudicare favorevolmente il progetto « *Signa Maris* », che mira a creare un collegamento tra il patrimonio culturale del Paese e il mondo diportistico, accoglie con favore l'impegno contenuto nella risoluzione, la quale chiede al Governo l'individuazione di risorse idonee a completare il citato progetto « *Signa Maris* » e ad estenderlo a tutto il territorio italiano, mentre invita il relatore a espungere, dalle premesse della risoluzione, le valutazioni positive in esse contenute circa la predetta norma della legge di stabilità 2016 sulla tassa di stazionamento.

Si dichiara quindi disponibile e esprimere il voto favorevole del suo gruppo sulla risoluzione in discussione, a condizione che venga riformulata in tal senso.

Sandra SAVINO (FI-PdL) ritiene innanzitutto positiva l'applicazione dell'IVA ridotta al 10 per cento sul comparto dei *Marina resort*, sottolineando come la nautica costituisca un settore produttivo dotato di eccellenze, il quale ha anche importanti ricadute a livello occupazionale su tutto il territorio italiano. In particolare rileva come le misure di aumento della tassazione assunte negli scorsi anni in tale comparto abbiano determinato effetti fortemente negativi dal punto di vista economico, causando la « fuga » di diportisti esteri a favore di altri Paesi, a svantaggio soprattutto di alcune regioni italiane di confine, quali ad esempio il Friuli Venezia Giulia, che ha visto molte imbarcazioni trasferirsi in Slovenia o in Croazia.

In tale contesto, nel giudicare utile e opportuna la conferma del progetto « *Signa Maris* » per le regioni del Sud, auspica che sia possibile estenderlo a tutto il territorio del Paese e, segnatamente alle regioni italiane di confine.

Michele PELILLO (PD) esprime, a nome del gruppo del PD, apprezzamento nei confronti della risoluzione in discussione e sottolinea come, in controtendenza

rispetto al passato, essa contenga un impegno importante a sostegno del settore nautico, il quale risulta essere tra i più rilevanti nel sistema produttivo del Paese.

Nel valutare positivamente il fatto che le premesse della risoluzione sottolineino opportunamente l'importanza delle misure adottate a favore di tale comparto nell'ambito dell'esame del disegno di legge di stabilità in corso di approvazione, auspica che sulla risoluzione n. 7-00844 possa convergere il consenso di tutte le forze politiche e che essa possa, quindi, essere votata quanto prima.

Giulio Cesare SOTTANELLI (SCpI) esprime il sostegno del suo gruppo alla risoluzione in discussione, la quale muta il segno delle scelte del Governo rispetto a un settore, quello della nautica, che genera effetti positivi in termini di occupazione nonché in termini di indotto a favore delle PMI del Paese. Considera quindi importante prestare attenzione per tale comparto, assicurando le risorse necessarie per la realizzazione del progetto «*Signa Maris*».

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad una seduta da convocare nel corso della prossima settimana, alla luce dell'andamento delle votazioni in Assemblea.

7-00851 Taranto: Iniziative per il mantenimento dello strumento del fattore di supporto delle piccole e medie imprese (SME Supporting factor) in materia di requisiti patrimoniali degli enti creditizi.

(Discussione e rinvio).

Le Commissioni riunite iniziano la discussione della risoluzione.

Luigi TARANTO (PD) osserva che il testo della proposta di risoluzione congiunta delle Commissioni VI e X muove dal regolamento del Parlamento e del Consiglio europeo n. 575 del 26 giugno 2013 in materia di requisiti prudenziali

per enti creditizi ed imprese di investimento, rammentando quanto in particolare annotato al considerando (44) circa la necessità di garantire un adeguato flusso di finanziamenti bancari alle piccole e medie imprese e traendone la seguente conclusione: «Le coperture patrimoniali verso le esposizioni verso le PMI dovrebbero essere ridotte mediante l'applicazione di un fattore di sostegno pari allo 0,7619 in modo da consentire agli enti creditizi di aumentare i prestiti alle PMI. Per conseguire tale obiettivo, gli enti creditizi dovrebbero utilizzare efficacemente l'alleggerimento dei requisiti patrimoniali derivante dall'applicazione del fattore di sostegno, allo scopo esclusivo di assicurare un adeguato flusso di crediti alle PMI stabilite nell'Unione. Le autorità competenti – così conclude il considerando (44) – dovrebbero monitorare periodicamente l'importo totale delle esposizioni degli enti creditizi verso le PMI e l'importo totale della detrazione di capitale».

Sottolinea che l'introduzione, nell'ambito del regolamento n. 575, del richiamato fattore di sostegno in favore delle PMI è stata il risultato di approfondimenti richiesti, nel 2012, dalla Commissione all'Autorità bancaria europea, anche sulla scorta delle sollecitazioni congiuntamente formulate dall'Associazione bancaria italiana e dalle principali associazioni imprenditoriali. Attraverso l'adozione del fattore di supporto, è stato così sostanzialmente confermato – per i crediti fino ad 1,5 milioni di euro in favore di MPPI con fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro – il coefficiente patrimoniale dell'8 per cento già previsto dal sistema di Basilea 2 anziché il coefficiente del 10,5 per cento del sistema Basilea.

Osserva che alla stregua delle previsioni del regolamento 575, la Commissione, previo rapporto dell'Autorità bancaria, dovrà trasmettere, entro il 2 gennaio 2017, un rapporto al Parlamento ed al Consiglio sull'impatto del fattore di supporto focalizzato su: «a) l'analisi dell'evoluzione delle tendenze e delle condizioni relative ai prestiti per le PMI...; b) l'analisi dell'effettiva rischiosità delle PMI dell'Unione

nel corso di un intero ciclo economico; c) la coerenza dei requisiti in materia di fondi propri stabiliti nel presente regolamento per il rischio di credito sulle esposizioni verso le PMI, con i risultati dell'analisi di cui alle lettere a) e b)».

Ricorda che a luglio 2015, l'Autorità bancaria europea ha aperto una procedura di consultazione in vista della predisposizione di un rapporto da presentare alla Commissione nel prossimo mese di febbraio. Ad ottobre 2015, l'ABI – nel *position paper* predisposto nell'ambito della richiamata procedura di consultazione – ha così sintetizzato le proprie conclusioni: « nel loro insieme, le evidenze analitiche supportano: a) la richiesta di mantenimento dello SMEs SF; b) la conferma del fatto che la misura non ha impedito la desiderata crescita degli indici di capitalizzazione ed ha invece determinato un impatto di 20 *basis points* in termini di minore assorbimento di capitale regolamentare di migliore qualità (circa 10,5 miliardi di euro a vantaggio di maggiori finanziamenti potenziali per oltre 150 miliardi di euro con benefici più rilevanti in Italia, Francia e Spagna); c) l'evidenziazione, in un ancor breve periodo di applicazione della misura, di effetti positivi che hanno mitigato le conseguenze di una recessione profonda e prolungata; d) la registrazione della convergenza, a supporto della misura, di ragioni macroeconomiche e di ragioni strutturali, poiché la minore rischiosità dei portafogli di prestiti alle piccole e medie imprese rispetto ai portafogli di prestiti alle grandi imprese è dovuta ad un effetto di diversificazione che rende il tasso di default dei primi meno volatile ».

Rileva che tali conclusioni sono state unitariamente condivise da tutte le principali associazioni imprenditoriali, che hanno così annotato: « Le evidenze fornite dall'ABI sottolineano l'importanza dello SME SF nel compensare – senza accrescere il rischio dei portafogli bancari – l'incremento quantitativo dei requisiti minimi di capitale, evitando così il rischio di un'ulteriore riduzione nella fornitura di prestiti alle piccole e medie imprese. In

considerazione di queste evidenze e delle persistenti restrizioni nell'erogazione del credito alle PMI, le associazioni imprenditoriali italiane supportano la richiesta di ABI per il mantenimento dello SME SF ».

Sottolinea che, fronte dell'emergere di una posizione dubitativa da parte di EBA circa la possibilità di mantenere il fattore di supporto oltre la fase temporanea, che si concluderà nel 2016 e tenendo presente che ciò metterebbe in discussione nel nostro Paese – in termini di volumi e condizioni – un ammontare di prestiti pari a circa 20 miliardi di euro e ciò in uno scenario in cui – come sottolinea il Rapporto di Banca d'Italia sulla stabilità finanziaria del mese di novembre – « in Italia, l'uscita dalla recessione favorisce un graduale ritorno alla crescita del credito al settore privato », ma « se valutato in rapporto al prodotto, tale credito rimane tuttavia assai inferiore ai valori medi di lungo periodo », si richiede al Governo l'impegno « a sviluppare ogni iniziativa utile all'avanzamento – in sede di Commissione europea e di Consiglio – del confronto e dell'approfondimento sulle ragioni del mantenimento dello strumento del fattore di supporto delle piccole e medie imprese, sulla scorta di quanto delineato all'articolo 501 del regolamento 575/2013 e nell'ambito della valutazione d'impatto di cui al paragrafo 4 dello stesso articolo ».

Riterrebbe infine opportuno svolgere un rapido ciclo di audizioni per approfondire la materia oggetto del suo atto di indirizzo.

Daniele PESCO (M5S) rileva come la questione affrontata dalla risoluzione appaia molto delicata, anche alla luce delle decisioni recentemente assunte dal Governo con riferimento a Banca Marche, alla Banca popolare dell'Etruria e del Lazio, alla Cassa di Risparmio di Ferrara e alla Cassa di Risparmio della provincia di Chieti, le quali hanno sostanzialmente azzerato le predette banche. Tornando alla questione specifica affrontata dalla risoluzione, evidenzia come modifiche nei requisiti patrimoniali di cui devono disporre

le banche possano avere effetti dirompenti, in particolare sulle banche piccole e medie, fino al punto di espropriarle della loro indipendenza. Ritiene, pertanto, che la proposta contenuta nella risoluzione, sebbene possa essere considerata plausibile, debba essere declinata in un contesto di piena trasparenza, compiendo ogni sforzo a livello europeo onde evitare che modifiche repentine dei predetti requisiti patrimoniali possa comportare un'ulteriore concentrazione nel settore bancario, consegnando ogni potere nelle mani di ristretti gruppi finanziari.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta, riservandosi inoltre di definire, d'intesa con il Presidente della VI Commissione e sulla base delle proposte che saranno avanzate dai gruppi, un breve ciclo di audizioni sulle tematiche affrontate dalla risoluzione.

7-00391 Alberti: Revisione della disciplina concernente l'obbligo di accettare pagamenti mediante carte di debito e misure a sostegno del commercio elettronico.

7-00433 Causi: Revisione della disciplina concernente l'obbligo di accettare pagamenti mediante carte di debito e misure a sostegno del commercio elettronico.

7-00465 Capezzone: Revisione della disciplina concernente l'obbligo di accettare pagamenti mediante carte di debito e misure a sostegno del commercio elettronico.

(Discussione congiunta e rinvio).

Le Commissioni riunite iniziano la discussione congiunta delle risoluzioni.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, ricorda che le Commissioni riunite hanno già svolto un ampio ciclo di audizioni sulle risoluzioni, senza peraltro averne ancora iniziato la discussione congiunta.

Daniele PESCO (M5S), illustra la risoluzione, di cui è cofirmatario, la quale è stata riformulata dal presentatore, al fine di tener conto del tempo intercorso dalla sua presentazione (*vedi allegato 2*).

In primo luogo evidenzia come l'atto di indirizzo sottoponga al Governo la questione relativa alla revisione della disciplina concernente l'obbligo di accettare pagamenti mediante carte di debito e misure a sostegno del commercio elettronico.

In tale ambito, ricorda innanzitutto che l'articolo 15, comma 4, del decreto-legge n. 179 del 2012 ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito. Rammenta inoltre come, al fine di consentire alla platea degli interessati di adeguarsi all'obbligo di dotarsi di strumenti per i pagamenti mediante carta di debito (POS), con l'articolo 9, comma 15-*bis* del decreto-legge n. 150 del 2013 è stata prorogata la decorrenza dell'obbligo al 30 giugno 2014 e che, successivamente, con decreto del Ministero dello sviluppo economico 24 gennaio 2014, sono stati definiti gli ambiti di applicazione prevedendo l'obbligo di accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito per tutti i pagamenti di importo superiore a trenta euro.

Sottolinea quindi come l'obbligo di accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito imponga costi organizzativi ed economici connessi al doversi dotare di un POS (tecnologia di accettazione multipla di strumenti di pagamento) e come questa imposizione risulti vessatoria per tutti i professionisti e le imprese italiane ai quali vengono imposte spese obbligatorie facilmente evitabili attraverso altri strumenti quali, ad esempio, il bonifico elettronico e gli assegni bancari, i quali garantiscono gli stessi livelli di tracciabilità e di trasparenza per qualsiasi movimento di denaro.

Si introduce inoltre, obbligatoriamente e ingiustamente, un intermediario, la

banca, alla quale viene garantito un introito aggiuntivo a discapito degli esercenti, nonostante essa non svolga alcun ruolo reale e concreto nel rapporto tra lo stesso e l'utente.

Rileva quindi come l'obbligo di dotazione di un POS generi un'ulteriore spesa fissa aggiuntiva anche per le nuove piccole e medie imprese (*start-up*) e come l'obbligo di accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito non sia legato al reddito dell'impresa o del professionista e risulti quindi particolarmente vessatorio per piccole e micro imprese.

Considera pertanto chiaro che la normativa appena descritta abbia provocato lo scontento tra i professionisti e le imprese, obbligate a dotarsi di POS e ad accettare i pagamenti effettuati con bancomat. In tale quadro, premessa l'importanza della diffusione della moneta elettronica, anche sotto l'aspetto del mercato *e-commerce* in Italia il quale, secondo le stime attese, nel 2013, ha raggiunto gli 11 miliardi di euro, ritiene sia più che mai importante e urgente concedere l'opportunità di effettuare la connessione a internet mediante l'infrastruttura telematica a « banda larga », anche al fine di poter usufruire, in modo conveniente e rapido, nonché attraverso un prodotto di qualità, di tutti i servizi che si sono sviluppati in rete (dall'*e-government*, all'*e-business*, all'*e-commerce*, all'*e-learning* e all'*e-health*).

Al riguardo, nel rammentare come gli operatori italiani, nonostante gli elevati livelli raggiunti in termini di attrattività e di qualità dei prodotti, presentino ancora molte difficoltà nell'approcciare mercati europei ed internazionali a causa della mancanza del *know-how* specifico relativamente a sistemi di pagamento, logistica, distributiva, abitudini/comportamenti di acquisto, comunicazione *online*, la risoluzione impegna il Governo ad assumere ogni iniziativa normativa necessaria al fine di:

a) predisporre misure di monitoraggio preposte ad accertare le eventuali violazioni delle disposizioni nazionali ed europee a tutela dei consumatori da parte delle aziende nell'uso e nella gestione dei servizi relativi all'*e-commerce*;

b) rafforzare lo sviluppo del commercio elettronico promuovendo: la nascita di distretti industriali dotati di banda larga adeguati ai diversi livelli di *business*; la formazione delle imprese, anche mediante sinergie tra università ed associazioni di categoria; le certificazioni Netcomm (Consorzio del commercio elettronico che garantisce l'affidabilità del sito *e-commerce*, cosiddetto « bollino blu »);

c) promuovere la realizzazione delle misure previste dall'Agenda digitale europea preposte al contrasto del *digital divide* che di fatto frena la diffusione dell'*e-commerce*;

d) escludere dall'obbligo di dotazione di strumenti di pagamento mediante POS tutte le nuove attività per un periodo non inferiore a due anni;

e) prevedere che, per i professionisti, le ditte individuali, le micro e piccole imprese, ogni genere di costo o commissione derivanti dall'obbligo di accettare pagamenti mediante POS sia a carico delle banche;

f) ridurre il costo delle commissioni per le transazioni effettuate mediante l'utilizzo del POS introducendo un limite massimo pari a 7 millesimi nell'ipotesi di transazioni effettuate con carte di debito e a 1 centesimo nell'ipotesi di transazioni effettuate con carte di credito.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI ritiene indispensabile svolgere un approfondimento sul contenuto delle risoluzioni discusse congiuntamente, prima di poter esprimere su di esse una compiuta valutazione. In tale contesto ricorda come, con riferimento a tali questioni, nel corso dell'esame in sede referente del disegno di legge di stabilità sia stato approvato l'emendamento Boccadutri 46.28, il quale prevede l'emanazione di un decreto ministeriale volto a definire le commissioni interbancarie per le operazioni di pagamento effettuate tramite carta di debito, in conformità alla disciplina recata dal regolamento UE in materia, stabilendo inoltre un meccanismo sanzionatorio in merito

alla violazione dell'obbligo di accettare pagamenti mediante carte di debito. Evidenza quindi come le norme contenute nella predetta proposta emendativa si pongano nella medesima direzione delle risoluzioni in discussione.

Girolamo PISANO (M5S), con riferimento alla risoluzione 7-00433 Causi, rileva come gli impegni in essa contenuti risultino forse eccessivamente ampi, estendendosi anche a questioni che a suo giudizio esulano dalla tematica specifica affrontata dagli atti di indirizzo. Rileva, inoltre, come alcune delle proposte in essa contenute, quali l'incentivazione della possibilità per gli utenti di effettuare i pagamenti *on line*, nonché la realizzazione di una campagna di comunicazione istituzionale sui benefici sociali dell'utilizzo della moneta elettronica, rischiano di attribuire, attraverso l'uso di risorse pubbliche, un vantaggio improprio alle banche, che si avvarranno delle commissioni sui pagamenti attraverso gli strumenti di moneta elettronica. Sottolinea inoltre come l'incentivazione degli acquisti *on line* possa finire per incrementare il giro d'affari di

soggetti operanti all'estero, spesso in paradisi fiscali, a scapito dunque degli interessi dell'Erario.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, propone di rinviare il seguito della discussione congiunta delle risoluzioni ad una seduta da convocare alla ripresa dei lavori parlamentari dopo l'aggiornamento per le festività di fine anno, nella prospettiva di concluderne la discussione in tempi ragionevolmente brevi.

Maurizio BERNARDO, *presidente della VI Commissione*, concorda con la proposta del Presidente Epifani, ritenendo necessario approfondire il contenuto, molto articolato, delle risoluzioni in discussione, le quali presentano molti profili a suo giudizio condivisibili.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione congiunta ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

ALLEGATO 1

Risoluzione n. 7-00844 Arlotti: Misure di sostegno del turismo nautico.**TESTO RIFORMULATO DELLA RISOLUZIONE**

Le Commissioni VI e X,

premessi che:

l'industria nautica è una componente importante dell'economia del Paese. Il *surplus* commerciale colloca la produzione di imbarcazioni ai vertici del « *made in Italy* », al 13° posto su oltre 5.000 prodotti censiti, con un valore superiore a quello di produzioni quali l'occhialeria, la pasta, i mobili in legno;

è anche un simbolo dell'Italia, che detiene un terzo della produzione mondiale surclassando USA, Germania e Regno Unito, e trova nelle regioni Lombardia, Piemonte, Liguria, Toscana, Emilia Romagna, Campania, Sicilia, Marche, Veneto e Friuli Venezia Giulia i suoi massimi centri di eccellenza;

l'indotto derivante dall'uso turistico della barca generava un contributo al prodotto interno lordo che, sempre secondo il Censis, nel 2009 si aggirava sui 4,55 miliardi di euro e che oggi a causa della crisi, ma anche di politiche recessive, vale 1,5 miliardi di euro (Osservatorio nautico nazionale);

il turismo nautico dà lavoro a circa 85.000 persone (ufficio studi UCINA Confindustria nautica);

la spesa media del diportista sul territorio è circa il doppio di quella effettuata dal turista cittadino (Osservatorio nautico nazionale);

secondo il Censis ogni 3,8 imbarcazioni si genera un posto di lavoro in attività turistiche e nei servizi. Una marina turistica genera complessivamente novanta

posti di lavoro, di cui 12 direttamente alle dipendenze del porto, 55 occupati in attività inserite nell'area portuale e 23 occupati nel territorio (Osservatorio nautico nazionale);

basti pensare alla posizione centrale del nostro Paese nel bacino mediterraneo, gli oltre 7.500 chilometri di coste marine, la bellezza dei mari e l'unicità dell'offerta turistica, culturale e naturalistica per comprendere che il nostro Paese può esercitare un ruolo di assoluto protagonista per uno sviluppo ulteriore della nautica da diporto. Ciò però non è avvenuto sia per un erroneo approccio culturale, che ha portato a considerare la nautica questione di una ristretta *élite*, sia, da ultimo, per interventi legislativi di precedenti Governi che hanno provocato la fuoriuscita dal nostro Paese di circa 40.000 barche, ma, soprattutto, hanno scoraggiato l'arrivo di diportisti esteri, facendo la « fortuna » dei diretti *competitor* quali Francia, Croazia, Grecia e Turchia;

è necessario intervenire per invertire questo *trend* anche in considerazione del significativo impatto che ha la nautica da diporto nell'economia del Paese;

un segnale in controtendenza rispetto al passato è arrivato con la legge di stabilità 2015 che ha riconosciuto i cosiddetti « *Marina resort* » (le porzioni dei porti turistici destinate all'ormeggio a breve per il pernottamento a bordo) equiparandoli alle strutture turistiche all'aria aperta, rendendo applicabile l'iva turistica al 10 per cento (gli ormeggi a medio e lungo termine e tutte le attività connesse, manutenzione, *refitting*, ricovero, alaggio e

varo, ecc. continuano invece a scontare l'aliquota ordinaria) e che con la Legge di Stabilità 2016 verrà resa strutturale;

un ulteriore segnale importante è arrivato con il progetto cosiddetto « *Signa Maris* » promosso dall'Organismo intermedio POIn Turismo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo attraverso i fondi del programma « Attrattori culturali, naturali e turismo » Linea II.2.1 risorse FESR 2007/2013;

il progetto, partendo dall'assunto che ogni porto è « porta d'accesso al territorio », mira a creare interconnessione tra patrimonio culturale italiano e mondo diportistico, andando a valorizzare e promuovere le bellezze uniche del territorio come *plus* dell'offerta di turismo nautico che il nostro Paese può mettere in campo. Questo in quanto la promozione del sistema turistico integrato « mare-terra » e la rete della portualità da diporto, sono elementi che, per la loro unicità, possono rendere vincenti i territori italiani sui mercati internazionali;

Signa Maris, in questo primo *step*, ha coinvolto 38 porti delle quattro regioni convergenza (Campania, Calabria, Puglia e Sicilia) rappresentando una *best practice* che dal Sud Italia può essere sviluppata sull'intero territorio nazionale;

il progetto seppur operativo da solo 5 mesi ha ottenuto grande attenzione sia dal mondo della nautica e del turismo che dai media nazionali ed internazionali, ma,

soprattutto, è stato apprezzato da diportisti internazionali per la facilità di approcci all'offerta turistica italiana che offre anche grazie alla declinazione del sito in 5 lingue e alla presenza costantemente aggiornata nei contenuti sui principali *social*. La relativa « APP » è stata concepita offline proprio per consentirne l'uso anche in mare in assenza di campo. Successivamente il progetto è stato implementato con la declinazione di nuovi itinerari che vedono come porta di accesso 4 aeroporti regionali minori;

i fondi del programma « attrattori culturali, naturali e turismo » linea II.2.1 risorse FESR 2007/2013 con i quali è stato realizzato il progetto scadono nel mese di dicembre 2015;

appare fondamentale non interrompere il progetto, pena il vanificarsi delle attività e delle risorse sin qui impegnate e la perdita totale degli effetti positivi dell'azione di *marketing* e di promozione sviluppati,

impegnano il Governo

a individuare risorse aggiuntive che permettano di completare il progetto cosiddetto « *Signa Maris* » ed estenderlo a tutto il territorio nazionale.

(7-00844) « Arlotti, Fragomeli, Benamati, Tullo, Montroni, Camani, Vico, Cani, Martella, Impegno, Basso, Donati, Bargerò, Senaldi, Bini, Crivellari ».

ALLEGATO 2

Risoluzione n. 7-00391 Alberti: Revisione della disciplina concernente l'obbligo di accettare pagamenti mediante carte di debito e misure a sostegno del commercio elettronico.

TESTO RIFORMULATO DELLA RISOLUZIONE

Le Commissioni VI e X,
premessi che:

l'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ha stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 2014, i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito;

al fine di consentire alla platea degli interessati di adeguarsi all'obbligo di dotarsi di strumenti per i pagamenti mediante carta di debito (POS), con l'articolo 9, comma 15-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, è stata prorogata la decorrenza dell'obbligo al 30 giugno 2014;

successivamente, con decreto del Ministero dello sviluppo economico 24 gennaio 2014, sono stati definiti gli ambiti di applicazione prevedendo l'obbligo di accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito per tutti i pagamenti di importo superiore a trenta euro;

il comma 2 dell'articolo 2 dello stesso decreto, visti gli effetti della norma e dato il numero dei soggetti destinatari delle disposizioni, ritenuto di dover individuare dei criteri di gradualità e sostenibilità per l'applicazione di questa imposizione, prevede che in sede di prima applicazione, e fino al 30 giugno 2014, l'obbligo si applichi limitatamente ai pagamenti effettuati a favore dei soggetti esercenti il cui fatturato dell'anno prece-

dente a quello nel corso del quale è effettuato il pagamento sia superiore a duecentomila euro;

la data del 30 giugno 2014 indicata nel predetto comma 2 dell'articolo 2 coincide con quella per cui l'obbligo di dotazione è già previsto per tutte le categorie, dal decreto-legge a cui lo stesso fa riferimento (decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179);

la finalità dello stesso comma 2 è prevedere una agevolazione che rimandi temporalmente l'obbligo di dotazione per una determinata fascia di reddito e per questo motivo si deve intervenire posticipando il termine di almeno sei mesi;

l'obbligo di accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito impone costi organizzativi ed economici connessi al doversi dotare di un POS (tecnologia di accettazione multipla di strumenti di pagamento);

questa imposizione risulta vessatoria per tutti i professionisti e le imprese italiane, ai quali vengono imposte spese obbligatorie facilmente evitabili attraverso altri strumenti, quali ad esempio il bonifico elettronico e assegni bancari, strumenti che garantiscono gli stessi livelli di tracciabilità e di trasparenza per qualsiasi movimento di denaro;

si introduce obbligatoriamente e ingiustamente un intermediario, la banca, alla quale viene garantito un introito aggiuntivo a discapito degli esercenti, pur non svolgendo alcun ruolo reale e concreto nel rapporto tra lo stesso e l'utente;

l'obbligo di dotazione di un POS genera un'ulteriore spesa fissa aggiuntiva anche per le nuove piccole e medie imprese (*start-up*);

l'obbligo di accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito non è legato al reddito dell'impresa o del professionista e quindi risulta particolarmente vessatorio per piccole e micro imprese;

è considerata scorretta la pratica commerciale che richieda un sovrapprezzo dei costi per il completamento di una transazione elettronica con un fornitore di beni o servizi, ai sensi dell'articolo 21, comma 4-*bis*, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, come modificato dall'articolo 15, comma 5-*quater*, del sopracitato decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179;

il comma 5 dell'articolo 15 dello stesso decreto-legge n. 179 del 2012 prevede che, con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, vengano disciplinati gli eventuali importi minimi, le modalità e i termini, anche in relazione ai soggetti interessati, di attuazione della disposizione di cui sopra;

è chiaro che la normativa su descritta ha provocato lo scontento tra i professionisti e le imprese cui toccherà, dal 30 giugno, dotarsi di POS e accettare i pagamenti effettuati con bancomat;

la diffusione della moneta elettronica è importante anche sotto l'aspetto del mercato *e-commerce* in Italia, secondo le stime attese, nel 2013, ha raggiunto gli 11 miliardi di euro, determinando un aumento di competitività sui prezzi dei prodotti a vantaggio dei clienti;

mai come oggi appare importante ed urgente concedere l'opportunità di effettuare la connessione ad internet mediante l'infrastruttura telematica a « banda larga », e ciò al fine di poter usufruire, in modo conveniente e rapido, ma anche attraverso un prodotto di qualità, di tutti i servizi che si sono sviluppati in rete

(dall'*e-government*, all'*e-business*, all'*e-commerce*, all'*e-learning* e all'*e-health*);

gli operatori italiani, nonostante gli elevati livelli raggiunti in termini di attrattività e di qualità dei prodotti, presentano ancora molte difficoltà nell'approcciare mercati europei ed internazionali a causa della mancanza del *know-how* specifico relativamente a sistemi di pagamento, logistica, distributiva, abitudini/comportamenti di acquisto, comunicazione *online*,

impegnano il Governo:

ad assumere ogni iniziativa normativa necessaria al fine di:

a) predisporre misure di monitoraggio preposte ad accertare le eventuali violazioni delle disposizioni nazionali ed europee a tutela dei consumatori da parte delle aziende nell'uso e nella gestione dei servizi relativi all'*e-commerce*;

b) rafforzare lo sviluppo del commercio elettronico promuovendo:

1) la nascita di distretti industriali dotati di banda larga adeguati ai diversi livelli di *business*;

2) la formazione delle imprese, anche mediante sinergie tra università ed associazioni di categoria;

3) le certificazioni Netcomm (Consorzio del commercio elettronico che garantisce l'affidabilità del sito *e-commerce*, cosiddetto « bollino blu »);

c) promuovere la realizzazione delle misure previste dall'Agenda digitale europea preposte al contrasto del *digital divide* che di fatto frena la diffusione dell'*e-commerce*;

d) escludere dall'obbligo di dotazione di strumenti di pagamento mediante POS tutte le nuove attività per un periodo non inferiore a due anni;

e) prevedere che, per i professionisti, le ditte individuali, le micro e piccole imprese, ogni genere di costo o commissione derivanti dall'obbligo di accettare pagamenti mediante POS sia a carico delle banche;

f) ridurre il costo delle commissioni per le transazioni effettuate mediante l'utilizzo del POS introducendo un limite massimo pari a:

1) 7 millesimi nell'ipotesi di transazioni effettuate con carte di debito;

2) 1 centesimo nell'ipotesi di transazioni effettuate con carte di credito.

(7-00391) « Alberti, Barbanti, Villarosa, Cancelleri, Ruocco, Pisano, Pesco, Crippa, Da Villa, Val-lascas, Della Valle, Fantinati, Mucci, Petraroli, Prodani ».

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

D.L. 191/2015: Disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA (esame C. 3481 Governo). C. 3481 Governo (*Seguito esame e rinvio*) 38

SEDE REFERENTE

Mercoledì 16 dicembre 2015. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per lo sviluppo economico, Simona Vicari.

La seduta comincia alle 15.15.

D.L. 191/2015: Disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA (esame C. 3481 Governo).

C. 3481 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 dicembre 2015.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che, come convenuto dagli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite, nella seduta odierna e nella seduta prevista per domani avrà luogo la discussione generale e che il termine per la presentazione di proposte emendative sarà fissato alle ore 12 di martedì 22 dicembre.

Ludovico VICO (PD) osserva preliminarmente che le disposizioni recate dal provvedimento in esame presentano un'evidente connessione con le decisioni assunte nello scorso mese di novembre dalla Corte dei reclusi penali del Tribunale federale di Bellinzona. Al riguardo, evidenzia come il termine indicato nel provvedimento in esame per la cessione del Gruppo Ilva era stata già annunciata nello scorso mese di settembre. Osserva che la copertura dei parchi minerari rappresenta una delle più importanti prescrizioni ambientali che dovrebbe essere completata prima della cessione dei complessi aziendali del gruppo.

Per quanto riguarda la questione delle risorse necessarie al risanamento ambientale, ricorda che nella legge di stabilità 2016 sono previsti 800 milioni di euro, sottoposti a garanzia dello Stato, mentre nel decreto-legge in esame si prevede la somma di 300 milioni che verrà erogata in favore dell'amministrazione straordinaria e che il futuro aggiudicatario dei beni aziendali provvederà a restituire allo Stato. Le due cifre sommate arrivano quasi a raggiungere l'importo di 1,2 miliardi di euro ancora sequestrati alla famiglia Riva con i quali si sarebbe dovuto provvedere al risanamento ambientale.

Sottolineato che gli stabilimenti di Taranto, Genova e Novi Ligure sono in una situazione di produzione abbastanza regolare, osserva che se nel 2016 non si porterà a completamento il processo ambientale – che comprende anche il *revamping* e il rifacimento dell'altoforno 5 vincolato non da prescrizioni ambientali, ma da altre disposizioni di legge – già dal prossimo mese di marzo 2016 vi saranno tra i 4 mila e i 6 mila esuberi.

Rocco PALESE (Misto-CR), dopo aver posto l'accento sulla delicatezza della vicenda relativa ai complessi aziendali del gruppo ILVA, stigmatizza l'ennesima presentazione da parte del Governo di un provvedimento d'urgenza sul trasferimento del complesso dei beni aziendali dell'azienda, in merito al quale ritiene necessaria una seria assunzione di responsabilità. Sottolinea, quindi, l'esigenza di procedere all'audizione di soggetti interessati dalla vicenda, sia a livello nazionale che territoriale, nonché di rappresentanti di Confindustria, anche per la particolare risonanza della vicenda presso l'opinione pubblica. Auspica, altresì, che sia presto delineato un programma di interventi decisivi e controllabili e siano definite le priorità degli interventi, a tutela della continuità della produzione e della salute dei cittadini. Si dichiara, infine, profondamente deluso per la mancata individuazione di una strategia di prevenzione adeguata, attraverso la definizione di un piano industriale che assicuri il risanamento ambientale del territorio e misure di strutturazione dei meccanismi di controllo preventivo e di monitoraggio, anche alla luce dei gravi danni sanitari subiti dai cittadini.

Ermete REALACCI, *presidente*, ricorda che il precedente provvedimento d'urgenza sull'ILVA aveva previsto lo stanziamento di risorse per consentire lo *screening* gratuito e il monitoraggio delle condizioni di salute dei residenti nelle aree inquinate.

Alessandro BRATTI (PD), nel sottolineare la necessità di tenere distinti gli

aspetti relativi all'impatto sanitario del provvedimento da quelli relativi ai controlli preventivi necessari, evidenzia l'opportunità di prevedere un potenziamento dell'attività di monitoraggio e di controllo preventivo.

Gianfranco Giovanni CHIARELLI (Misto-CR) ricorda che negli ultimi tre anni siano stati emanati ben nove decreti-legge sulla questione Ilva di Taranto auspicando che il provvedimento in esame possa definitivamente risolvere i gravi problemi degli stabilimenti produttivi del gruppo. Sottolinea come, nonostante la grande mobilitazione generale sia delle forze politiche sia degli enti territoriali, non sia stata ancora trovata una soluzione a quella che fin dall'inizio è apparsa la questione centrale: le somme sequestrate alla famiglia Riva non avrebbero mai potuto essere dissequestrate dal tribunale svizzero per essere rese disponibili ai fini del risanamento ambientale dello stabilimento e dell'area di Taranto. Ricorda che, durante l'esame della legge di stabilità 2016 al Senato è stato presentato un emendamento del PD che affrontava, in parte, la questione dei creditori, che tuttavia il Governo non ha ritenuto di accogliere. Lamentato che non è stato ancora completato il risanamento ambientale dell'area e che non sono state rispettate le prescrizioni ambientali previste dall'AIA, insistendo colpevolmente in scelte dannose per la salute dei cittadini e per la produttività del sito, sollecita l'audizione di rappresentanti della regione Puglia, degli enti locali e delle associazioni interessate, al fine di individuare al più presto le soluzioni non più differibili.

Diego DE LORENZIS (M5S), nello stigmatizzare la presentazione, da parte del Governo, dell'ennesimo provvedimento d'urgenza sull'ILVA, evidenzia la necessità che, attraverso un confronto proficuo con le categorie interessate, sia individuata una seria strategia di politica industriale di lungo respiro, che consenta di salvaguardare il territorio e la salute dei cittadini.

Ermete REALACCI, *presidente*, ricorda che, come convenuto dagli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, le Commissioni riunite VIII e X avvieranno nel mese di gennaio, anche prescindendo dall'esame del decreto-legge, un ciclo di audizioni sulla vicenda del-

l'ILVA al fine di un compiuto monitoraggio sulla stessa.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.55.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. Testo unificato C. 259 Fucci ed abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione e un'osservazione</i>)	41
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	46

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 16 dicembre 2015. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 14.55.

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario.

Testo unificato C. 259 Fucci ed abb.
(Parere alla XII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione e un'osservazione*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Marilena FABBRI (PD), *relatrice*, ricorda che la Commissione è tenuta ad esprimere il parere sui profili di competenza alla XII Commissione della Camera sul testo unificato delle proposte di legge C. 259 ed abb., recante « Disposizioni in tema di responsabilità professionale del personale sanitario », come modificato dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.

Il provvedimento affronta e disciplina i temi della sicurezza delle cure e del rischio sanitario, della responsabilità dell'esercente della professione sanitaria e della struttura sanitaria pubblica o privata, le modalità e caratteristiche dei procedimenti giudiziari aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, l'obbligo di assicurazione e l'istituzione del Fondo di garanzia per i soggetti danneggiati da responsabilità sanitaria. Il testo si compone di 14 articoli.

L'articolo 1 qualifica la sicurezza delle cure come parte costitutiva del diritto alla salute e precisa che essa si realizza anche mediante l'insieme di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e gestione del rischio connesso all'erogazione di prestazioni sanitarie e mediante l'utilizzo appropriato delle risorse strutturali, tecnologiche ed organizzative.

L'articolo 2 disciplina le attività di prevenzione e gestione del rischio sanitario disponendo che a tale scopo, ai fini di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge n. 158 del 2012, le regioni e le province autonome dispongono che tutte le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni sanitarie attivino una adeguata funzione di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio sanitario per lo svol-

gimento di una serie di compiti tra i quali l'attivazione di percorsi di audit o altre metodologie per lo studio dei processi interni e delle criticità più frequenti (cosiddetti eventi sentinella), la rilevazione del rischio di inappropriata nei percorsi diagnostici e terapeutici, la predisposizione e attuazione di attività di formazione continua del personale e l'assistenza tecnica verso gli uffici legali della struttura per il contenzioso e la stipula di coperture assicurative o gestione delle coperture auto-assicurative. Il richiamo all'articolo 220 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale è volto a sancire l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in sede di audit dagli operatori sanitari coinvolti nell'evento « avverso ». Il coordinamento delle attività citate viene rimesso al personale medico dotato delle specializzazioni in Igiene, epidemiologia e sanità pubblica o equipollenti o a quello con comprovata esperienza almeno triennale nel settore.

Fa presente che, in sede di esame referente del disegno di legge di stabilità 2016 (C. 3444), è stato approvato un emendamento di contenuto in gran parte analogo a quello degli articoli 1 e 2 del testo in esame.

L'articolo 3 prevede che le Regioni e le province autonome attribuiscono all'Ufficio del difensore civico la funzione di Garante del diritto alla salute, disciplinandone la struttura organizzativa che in ogni caso prevede la rappresentanza delle associazioni dei pazienti ed il supporto tecnico. In tale sua funzione il Difensore civico può essere adito gratuitamente dai destinatari di prestazioni sanitarie per la segnalazione, anche anonima, di disfunzioni nel sistema assistenziale. Il difensore acquisisce gli atti e nel caso di fondatezza della segnalazione agisce a tutela del diritto leso. Viene poi contemplata l'istituzione in ogni Regione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, del Centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, che raccoglie i dati regionali sul contenzioso e sugli errori

sanitari e li trasmette all'Osservatorio nazionale sulla sicurezza in sanità disciplinato dall'articolo 4.

L'articolo 4 rimette ad un decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, l'istituzione presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) dell'Osservatorio nazionale per la sicurezza in sanità. Spetta all'Osservatorio il compito di acquisire dai Centri per la gestione del rischio sanitario di cui all'articolo 3, i dati regionali relativi agli errori sanitari nonché alle caratteristiche del contenzioso e di individuare idonee misure, anche attraverso la predisposizione di linee di indirizzo, per la prevenzione e gestione del rischio sanitario nonché per la formazione e aggiornamento del personale. L'Osservatorio, nell'esercizio delle sue funzioni, si avvale del Sistema informativo per il monitoraggio degli errori in sanità (SIMES).

L'articolo 5 disciplina la trasparenza dei dati, assoggettando all'obbligo di trasparenza le prestazioni sanitarie erogate dalle strutture pubbliche e private nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. La direzione sanitaria della struttura entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta fornisce la documentazione clinica relativa al paziente. Viene poi previsto che le strutture sanitarie pubbliche e private rendono altresì disponibili mediante la pubblicazione sul proprio sito Internet, i dati relativi ai risarcimenti erogati nell'ultimo quinquennio. L'articolo 6 disciplina la responsabilità penale dell'esercente la professione sanitaria. Viene in primo luogo posto un principio di carattere generale diretto a stabilire che le prestazioni sanitarie erogate con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche e riabilitative eseguite da esercenti le professioni sanitarie con il consenso informato del paziente – salvo i casi previsti dalla legge – tenuto conto delle buone pratiche clinico-assistenziali e delle raccomandazioni previste dalle linee guida adottate dalle società scientifiche iscritte in un apposito

elenco, non costituiscono offesa all'integrità psico-fisica. Viene poi inserito un nuovo articolo 590-ter nel codice penale disciplinante la responsabilità colposa per morte o per lesioni personali in ambito sanitario. Si stabilisce, in particolare che l'esercente la professione sanitaria che, nello svolgimento della propria attività cagiona a causa di imperizia la morte o la lesione personale della persona assistita risponde dei reati di omicidio colposo (articolo 589 del codice penale) o di lesioni personali colpose (articolo 590 del codice penale) solo in caso di colpa grave. La colpa grave è in ogni caso esclusa quando, salve le rilevanti specificità del caso concreto, sono rispettate le raccomandazioni delle linee guida e delle buone pratiche clinico-assistenziali. Viene poi dettata una norma transitoria diretta a stabilire che l'articolo 3 del decreto-legge n. 158 del 2012 continua ad applicarsi per ciascun settore di specializzazione medico-chirurgica sino alla pubblicazione delle linee guida relative al medesimo settore.

L'articolo 7 pone poi alcuni principi relativi alla responsabilità per inadempimento della prestazione sanitaria – responsabilità civile – della struttura sanitaria e dell'esercente la professione sanitaria. Si prevede che la struttura sanitaria pubblica o privata che nell'adempimento della propria obbligazione si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e anche se non dipendenti dalla struttura, risponde delle loro condotte dolose e colpose ai sensi degli articoli 1218 (Responsabilità del debitore) e 1228 (Responsabilità per fatto degli ausiliari) del codice civile. Tale disposizione si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria nonché attraverso la telemedicina. Viene poi prescritto che l'esercente la professione sanitaria nello svolgimento della propria attività si attiene, salve le specificità del caso concreto, alle raccomandazioni delle linee guida e delle buone pratiche clinico-assistenziali. In ogni caso l'esercente la professione sanitaria risponde ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile. Viene quindi

previsto un regime di doppia responsabilità civile, che si qualifica come responsabilità contrattuale per la struttura – con onere della prova a carico della struttura stessa e termine di prescrizione di dieci anni – ed extra-contrattuale per l'esercente la professione sanitaria, con onere della prova a carico del soggetto che si ritiene leso e termine di prescrizione di cinque anni.

L'articolo 8 prevede, invece, un meccanismo finalizzato a ridurre il contenzioso, attraverso l'espletamento obbligatorio del tentativo di conciliazione, ai sensi dell'articolo 696-bis del codice di procedura civile da parte di chi intende esercitare in giudizio un'azione tesa ad ottenere il risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria. Sono previsti meccanismi procedurali volti a rendere improcedibile la domanda ove non sia stata esperito il tentativo di conciliazione. La domanda diviene, pertanto, procedibile, ove la conciliazione non riesca o il procedimento non si concluda entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso. Viene sancita l'obbligatorietà della partecipazione al tentativo di conciliazione per tutte le parti, con la conseguenza che la mancata partecipazione obbliga il giudice a condannare, con il provvedimento che definisce il giudizio, le parti che non hanno partecipato al pagamento delle spese di consulenza e di lite, a prescindere dall'esito del giudizio, oltre che ad una pena pecuniaria, determinata equitativamente, in favore della parte che è comparsa alla conciliazione.

L'articolo 9 reca un'ulteriore disposizione, a completamento del nuovo regime della responsabilità sanitaria, disciplinando l'azione di rivalsa della struttura sanitaria nei confronti dell'esercente la professione sanitaria, in caso di dolo o colpa grave di quest'ultimo, successivamente all'avvenuto risarcimento (sulla base di titolo giudiziale o stragiudiziale). Si prevedono, in particolare, l'obbligo per la struttura sanitaria di dare comunicazione all'esercente la professione sanitaria dell'instaurazione del giudizio e le conseguenze in caso di omissione ovvero di

incompletezza di tale comunicazione. Viene fissato un limite all'azione di rivalsa, che non può eccedere un quinto della retribuzione mensile dell'esercente la professione sanitaria il quale, per i tre anni successivi al passaggio in giudizio della decisione pronunciata nel giudizio di rivalsa, non può ottenere l'assegnazione di incarichi professionali superiori rispetto a quelli ricoperti né può partecipare a pubblici concorsi per incarichi superiori. L'esercizio dell'azione erariale da parte della procura presso la Corte dei conti rende improcedibile la domanda di rivalsa in sede civile della struttura sanitaria pubblica.

L'articolo 10 pone l'obbligo di assicurazione a carico delle aziende, delle strutture e degli enti che erogano prestazioni sanitarie a favore di terzi per danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso l'azienda, la struttura o l'ente (compresi, per analogia con il suddetto articolo 7, in materia di responsabilità civile, coloro che svolgano attività sanitaria in regime intramurario ovvero attraverso la telemedicina). Dalla formulazione della norma si evince che sono comprese anche forme dette di auto-assicurazione. L'obbligo di assicurazione è altresì contemplato per i liberi professionisti in ambito sanitario nonché per coloro che operano a qualunque titolo presso strutture pubbliche o private, al fine di rendere effettiva l'azione di rivalsa di cui al predetto articolo 9. Sono contemplate misure di garanzia del funzionamento del sistema assicurativo, prevedendo, rispettivamente, che: le strutture sanitarie rendano note, mediante pubblicazione sul proprio sito internet, informazioni analitiche concernenti la copertura assicurativa prescelta; con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi di concerto con il Ministro della salute, siano definiti i criteri e le modalità di vigilanza e controllo che l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) è tenuto ad effettuare sulle compagnie assicuratrici che intendano contrarre polizze con le strutture e con gli esercenti la professione sanitaria.

L'articolo 11 introduce un'importante novità, costituita dall'azione diretta, da parte del soggetto danneggiato, nei confronti dell'assicurazione della struttura sanitaria ovvero del libero professionista, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione. L'esercizio dell'azione è subordinato al verificarsi della condizione per cui il tentativo di conciliazione non abbia prodotto esiti. Si prevede che l'impresa di assicurazione abbia diritto di rivalsa verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione. Nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione, è litisconsorte necessario anche l'azienda sanitaria, la struttura o l'ente assicurato ovvero l'esercente la professione sanitaria. L'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione è soggetta al termine di prescrizione pari a quello dell'azione verso l'azienda sanitaria, la struttura o l'ente assicurato. Un'ulteriore disposizione volta a tutelare i soggetti danneggiati è l'articolo 12, che prevede l'istituzione di un Fondo di garanzia per i soggetti danneggiati da responsabilità sanitaria, costituito presso la Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A. (CONSAP), per fare fronte ai casi in cui: *a*) il danno sia di importo eccedente rispetto ai massimali previsti dai contratti stipulati dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria; *b*) la struttura sanitaria ovvero l'esercente la professione sanitaria risultino assicurati presso un'impresa che al momento del sinistro si trovi in stato di insolvenza o di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente. Il Fondo si alimenta con contributi a carico delle imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati da responsabilità sanitaria, con le modalità stabilite con regolamento del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza permanente stato regioni, che disciplina, altresì, il funzionamento, le modalità di intervento ed il regresso del Fondo di garanzia per i

soggetti danneggiati da responsabilità sanitaria nei confronti del responsabile del sinistro. La misura del contributo è determinata e aggiornata con cadenza annuale.

L'articolo 13 concerne le modalità con cui avviene la nomina dei consulenti tecnici d'ufficio, dei consulenti tecnici di parte e dei periti nei giudizi di responsabilità sanitaria civili e penali. Si prevede, in particolare, l'aggiornamento degli albi dei consulenti dei periti per quanto riguarda sia il processo civile sia quello penale.

L'articolo 14, infine, contiene una clausola di salvaguardia in base alla quale le disposizioni del provvedimento in oggetto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale n. 3 del 2001.

Rileva, infine, che i temi della sicurezza delle cure e della responsabilità professionale appaiono riconducibili a due diversi ambiti di competenza: «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale», oggetto di potestà legislativa esclusiva ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione, e «tutela della salute», oggetto di potestà

legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Per alcuni profili il testo attiene altresì alla materia «ordinamento e organizzazione amministrativa delle Regioni», spettante alla competenza delle Regioni (articolo 117, quarto comma, della Costituzione).

Con riguardo all'articolo 3, comma 1, nella parte in cui impone alle Regioni e alle province autonome di affidare la funzione di Garante per il diritto alla salute all'ufficio del Difensore civico, la norma sembra intervenire su profili rientranti nella materia dell'organizzazione dell'amministrazione regionale; il Difensore civico è poi una figura non disciplinata dalla legge dello Stato ma solo a livello di legislazione regionale. Appare quindi opportuno valutare una riformulazione di tale previsione come una facoltà anziché come un obbligo posto in capo alle Regioni.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con una condizione e un'osservazione (*vedi allegato*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 15.

ALLEGATO

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario (Testo unificato C. 259 Fucci ed abb.).**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 259 Fucci e abbinate, recante « Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario »;

considerato che il contenuto del testo unificato è riconducibile alle materie « tutela della salute », ascritta alla competenza concorrente tra Stato e Regioni (articolo 117, terzo comma, della Costituzione), « giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale », attribuita alla competenza esclusiva statale (articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione) e « ordinamento e organizzazione amministrativa delle Regioni », spettante alla competenza delle Regioni (articolo 117, quarto comma, della Costituzione);

preso atto del contenuto dell'articolo 1, che qualifica la sicurezza delle cure come parte costitutiva del diritto alla salute e precisa che essa si realizza anche mediante l'insieme di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e gestione del rischio connesso all'erogazione di prestazioni sanitarie e mediante l'utilizzo appropriato delle risorse strutturali, tecnologiche ed organizzative, nonché dell'articolo 2, che disciplina le attività di prevenzione e gestione del rischio sanitario;

rilevato che, in sede di esame referente del disegno di legge di stabilità 2016 (C. 3444), è stato approvato un emendamento che comprende tra l'altro un testo di contenuto in gran parte analogo a quello dei richiamati articoli 1 e 2 del testo in esame;

ravvisata quindi l'esigenza di un coordinamento tra le due disposizioni nel prosieguo dell'iter parlamentare;

rilevato che l'articolo 3, comma 1, impone alle Regioni e alle province autonome di affidare la funzione di Garante per il diritto alla salute all'ufficio del Difensore civico, intervenendo così in materia di organizzazione dell'amministrazione regionale, materia rimessa alla competenza regionale;

rilevato altresì che il Difensore civico è figura non disciplinata dalla legge dello Stato ma solo a livello di legislazione regionale;

preso atto che l'articolo 6 introduce un nuovo articolo 590-ter, dalla rubrica « Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario », che prevede che l'esercente la professione sanitaria che, nello svolgimento della propria attività, cagiona a causa di imperizia la morte o la lesione personale della persona assistita risponde dei reati di cui agli articoli 589 (omicidio colposo) e 590 (lesioni personali colpose) del codice penale solo in caso di colpa grave, e che, agli effetti di tale previsione, è esclusa la colpa grave quando, salve le rilevanti specificità del caso concreto, sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida e le buone pratiche clinico-assistenziali;

considerato che la formulazione di tale articolo 6, richiamando le rilevanti specificità del caso concreto, appare coerente con i principi costituzionali;

osservato che l'articolo 8, comma 4, prevede che la partecipazione al procedi-

mento di accertamento tecnico preventivo prevista dal medesimo articolo 8 abbia carattere obbligatorio per tutte le parti, comprese le compagnie assicuratrici e che la mancata partecipazione « obbliga il giudice » a condannare, con il provvedimento che definisce il giudizio, le parti che non hanno partecipato al pagamento delle spese di consulenza e di lite, a prescindere dall'esito del giudizio, oltre che ad una pena pecuniaria, determinata equitativamente, in favore della parte che è comparsa alla conciliazione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 3, comma 1, si preveda l'attribuzione della funzione di Garante per il diritto alla salute all'ufficio del Difensore civico come facoltà e non come obbligo per le Regioni;

e con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di approfondire i contenuti delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 4, anche tenuto conto del fatto che nell'ordinamento non sembrano rinvenirsi fattispecie di « partecipazione obbligatoria » analoghe.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. Testo unificato C. 259 Fucci ed abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	48
ALLEGATO 1 (<i>Ulteriore nuova proposta di parere</i>)	51
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	57

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante norme di attuazione della decisione quadro 2002/465/GAI relativa alle squadre investigative comuni. Atto n. 228 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	49
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	63
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2008/947/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive. Atto n. 231 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole</i>)	50
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/829/GAI sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare. Atto n. 233 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole</i>)	50
AVVERTENZA	50

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 16 dicembre 2015. — *Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.*

La seduta comincia alle 13.40.

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario.

Testo unificato C. 259 Fucci ed abb.

(Parere alla XII Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni.*)

Franco VAZIO (PD), *relatore*, nell'illustrare una nuova proposta di parere (*vedi allegato 1*), che recepisce molti dei rilievi espressi dai colleghi dei diversi gruppi parlamentari nel corso del dibattito, sottolinea che le condizioni ivi previste sono relative a materie di stretta competenza della Commissione Giustizia, sebbene, nella premessa, siano esplicitate alcune considerazioni, con particolare riferimento alla materia assicurativa, delle quali la Commissione di merito potrà comunque tenere conto nel prosieguo dell'esame.

Mario MAROTTA (AP), nel ringraziare il relatore per il proficuo lavoro svolto, preannuncia il voto favorevole dei deputati del suo gruppo sulla proposta di parere testé illustrata.

Giuditta PINI (PD), nel manifestare apprezzamento per la proposta di parere del relatore, suggerisce che, alla condizione numero 1, capoverso Art. 6, comma 2, sia soppressa la parola « medico-chirurgica », in quanto limita ingiustificatamente la portata applicativa della disposizione, considerato che le linee guida si riferiscono anche ad a settori di specializzazione diversi da quelli relativi alla chirurgia medica.

Franco VAZIO (PD), *relatore*, nel concordare con l'osservazione della collega Pini, presenta un'ulteriore nuova proposta di parere (*vedi allegato 2*).

Andrea COLLETTI (M5S) chiede di avere il tempo per poter esaminare la ulteriore nuova proposta del relatore.

Donatella FERRANTI, *presidente*, accogliendo la richiesta del deputato Colletti, avverte che la seduta sarà brevemente sospesa per consentire a tutti i componenti della Commissione di valutare i contenuti della ulteriore nuova proposta di parere testé presentata dal relatore. Sospende quindi la seduta per 5 minuti.

La seduta, sospesa alle 13.45, riprende alle 13.50.

Andrea COLLETTI (M5S), nel prendere atto della ulteriore nuova proposta di parere del relatore, richiama integralmente le considerazioni svolte nella seduta precedente, sottolineando come il provvedimento all'esame della Commissione presenti gravi profili di criticità, che denotano un approccio, a suo avviso, dilettantesco nella soluzione di questioni giuridiche, quali quelle connesse alla responsabilità professionale del personale sanitario, di rilevante complessità. Ciò premesso, preannuncia il voto contrario dei deputati

del suo gruppo sull'ulteriore nuova proposta di parere del relatore.

Daniele FARINA (SI-SEL), nel riservarsi di svolgere più approfondite considerazioni nel corso dell'esame in Assemblea, osserva come la ulteriore nuova proposta di parere del relatore imponga un'imponente rivisitazione dei contenuti del testo unificato in discussione, senza, tuttavia, risolverne le problematiche di fondo. Per tali ragioni, preannuncia il voto contrario dei deputati del suo gruppo sulla predetta proposta.

Andrea MAESTRI (Misto – ALP), nell'annunciare il suo voto contrario sulla proposta di parere del relatore, osserva come il testo in discussione finisca, di fatto, con il penalizzare i pazienti, per i quali sarà più difficile accedere al risarcimento del danno, e a circoscrivere, invece, la responsabilità professionale del personale sanitario.

La Commissione approva la ulteriore nuova proposta di parere del relatore come modificata nel corso della seduta (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 14.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 16 dicembre 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 14.

Schema di decreto legislativo recante norme di attuazione della decisione quadro 2002/465/GAI relativa alle squadre investigative comuni.

Atto n. 228.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 15 dicembre 2015.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che il relatore ha presentato una proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato 3*).

Daniele FARINA (SI-SEL) sottolinea che il provvedimento in discussione trae origine da una decisione quadro che risale all'anno 2002, a seguito della grave emergenza terroristica determinatasi in ragione degli avvenimenti dell'11 settembre dell'anno precedente. Osserva, quindi, che il provvedimento in discussione si colloca, attualmente, in un contesto radicalmente differente, che imporrebbe, a suo avviso, l'adozione di misure di diversa natura. Per tali ragioni, preannuncia l'astensione dei deputati del suo gruppo in merito alla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2008/947/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive.

Atto n. 231.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 15 dicembre 2015.

David ERMINI (PD), *relatore*, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento in titolo.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/829/GAI sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare.

Atto n. 233.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 15 dicembre 2015.

Anna ROSSOMANDO (PD), *relatore*, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento in titolo.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 14.10.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. Testo unificato C. 259 Fucci ed abb.**ULTERIORE NUOVA PROPOSTA DI PARERE**

La Commissione Giustizia,

esaminato il testo unificato in oggetto,

osservato che il provvedimento affronta il tema del diritto alla salute sotto i profili della sicurezza delle cure, del rischio sanitario, della responsabilità dell'esercente della professione sanitaria e della struttura sanitaria pubblica o privata, delle caratteristiche dei procedimenti giudiziari aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, dell'obbligo di assicurazione e l'istituzione di un fondo di garanzia per i soggetti danneggiati da responsabilità sanitaria;

rilevato che le disposizioni del testo, da un lato, sono volte alla realizzazione di un adeguato sistema di prevenzione e gestione del rischio sanitario sia a livello delle singole strutture (articolo 2) che a livello regionale (articolo 3) e statale (articolo 4), dall'altro lato, sono volte a ridefinire le regole della responsabilità penale e civile, delle strutture e degli esercenti la professione sanitaria, nel solco delineato dalla legge Balduzzi;

ritenuto che il testo in esame sembra realizzare e temperare un serie di principi sicuramente condivisibili, quali: la tutela del principio l'autonomia terapeutica del medico, anche rispetto alle linee guida e ai protocolli, al fine di garantire la tutela della salute del paziente e di consentire al medico di discostarsi da tali parametri quando essi siano inconferenti; l'esigenza di assicurare una tutela effettiva della salute del paziente nello specifico ambito del processo civile, attraverso re-

gole che rendano possibile al paziente provare che il danno è derivato da negligenza, imprudenza, imperizia del medico, quali quelle sull'onere della prova proprie della responsabilità di natura contrattuale; la garanzia, per il paziente, di ottenere il risarcimento dovutogli in base a una sentenza, attraverso la previsione del sistema di assicurazione obbligatoria accompagnato dall'azione diretta nei confronti della compagnia assicuratrice, che consente, al contempo, di ripartire sull'intera collettività il costo di un danno grave, quale quello alla salute, che non può essere lasciato a carico del singolo danneggiato; l'esigenza di contenere la responsabilità medica entro limiti che consentano di evitare le pratiche di medicina difensiva, che comportano costi inutili, e possono essere addirittura dannose per la salute del paziente;

sottolineata peraltro l'esigenza di apportare al testo alcune modifiche, che, senza alterarne la struttura, garantiscono maggiore effettività ed efficacia al diritto alla salute ed anche al diritto al risarcimento al danno subito.

Seguendo l'ordine degli articoli del testo potrebbero essere apportate le seguenti modifiche:

1) all'articolo 6, la cui rubrica è intitolata « Responsabilità penale dell'esercente la professione sanitaria », per ragioni di sistematicità potrebbe prevedersi, in primo luogo, una separazione dei commi 1 e 3, che prevedono rispettivamente una scriminante nel caso di rispetto delle buone pratiche clinico-assistenziali e delle

raccomandazioni previste dalle linee guida adottate dalle società scientifiche iscritte in apposito elenco ed una norma transitoria sempre relativa alle linee guida, dal comma 2, diretto ad introdurre nel codice penale l'articolo 590-ter sulla responsabilità colposa per morte o per lesioni personali in ambito sanitario, dedicando l'articolo 6 esclusivamente alle buone pratiche clinico-assistenziali e raccomandazioni previste dalle linee guida e, quindi, conseguentemente inserendo nel testo l'articolo 6-bis avente ad oggetto la responsabilità penale dell'esercente la professione sanitaria;

2) sempre in relazione all'articolo 6, ma con riferimento al merito dei commi che lo compongono, appare opportuno riformulare il comma 1, disciplinando il procedimento di individuazione delle linee guida. A tale proposito si sottolinea l'esigenza di prevedere, entro un anno dall'entrata in vigore della legge, l'istituzione, attraverso un decreto ministeriale, dell'elenco ove iscrivere le società scientifiche e gli istituti di ricerca che sono legittimati ad indicare le linee guida. Le linee guida dovrebbero essere pubblicate contestualmente per i singoli settori di specializzazione medico-chirurgica entro due anni dall'entrata in vigore della legge, dal Ministro della Salute con aggiornamento ed eventuale integrazione a cadenza annuale. Per ragioni di certezza giuridica sarebbe opportuno prevedere che la pubblicazione delle linee guida è attestata con decreto non regolamentare del Ministro della Salute, pubblicato sul sito del Ministero e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Dalla ristrutturazione del comma 1 dell'articolo 6 dovrebbe derivare come conseguenza la soppressione del comma 3 dell'articolo 7, che si riferisce anch'esso alla disciplina delle linee guida. La disciplina transitoria, di cui al comma 3, dovrebbe essere riformulata di conseguenza, in modo tale che la norma penale più favorevole introdotta dal comma 2 entri in vigore nello stesso momento per tutti gli esercenti le professioni sanitarie. L'articolo 3 del decreto legge n. 158 del 2012 continuerebbe ad applicarsi sino alla pubbli-

cazione delle linee guida e per quei settori di specializzazione medico-chirurgica per i quali non esistono linee guida pubblicate ai sensi del comma 1;

3) all'articolo 8, avente da oggetto il tentativo obbligatorio di conciliazione, si segnala in primo luogo l'esigenza di mutare la terminologia prevista dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 28 del 2010 in materia di mediazione e, quindi di sostituire le parole « un'azione tesa ad ottenere il risarcimento » con le seguenti: « un'azione relativa a una controversia di risarcimento ». Inoltre, al comma 4, che sancisce l'obbligatorietà della partecipazione al tentativo di conciliazione per tutte le parti, « comprese le compagnie assicuratrici », appare opportuno sostituire la pena pecuniaria per la mancata partecipazione della compagnia assicuratrice con l'obbligo per la stessa di formulare offerta nell'ambito del tentativo di conciliazione, alla cui inosservanza e con il conseguente obbligo di segnalazione all'IVASS da parte del giudice, anche al fine dell'applicazione di una sanzione amministrativa;

4) l'articolo 9, che disciplina l'azione di rivalsa della struttura sanitaria nei confronti dell'esercente la professione sanitaria, in caso di dolo o colpa grave di quest'ultimo, successivamente all'avvenuto risarcimento, sulla base di titolo giudiziale o stragiudiziale (commi 1 e 2), non appare condivisibile in alcuni suoi punti. In primo luogo, al comma 3 si prevede la comunicazione, da parte della struttura sanitaria, convenuta in giudizio dal paziente danneggiato, all'esercente la professione sanitaria, mediante notifica dell'atto di citazione ricevuto, al fine di rendere opponibile al medico il giudicato civile, in sede di giudizio di rivalsa. Si tratta di istituto sconosciuto all'ordinamento processuale civile ed in contrasto con la giurisprudenza della Corte dei Conti, in base alla quale, avendo il giudizio civile e quello relativo alla responsabilità amministrativa, oggetti e presupposti diversi, il giudicato civile non ha efficacia nel giudizio contabile, neppure nel caso in cui al giudizio

civile abbia partecipato anche il medico. Inoltre la disposizione appare in contrasto con il diritto di difesa del medico, non essendo assicurati termini minimi a comparire pari a quelli previsti per la chiamata in causa. Non è condivisibile altresì il comma 4, nella parte in cui prevede che la struttura sanitaria può essere chiamata a rispondere per danno erariale. Al comma 8, al fine di escludere il rischio che l'esercente la professione sanitaria dipendente di una struttura pubblica possa essere coinvolto in due giudizi di rivalsa in sede civile e innanzi alla Corte dei Conti da parte della struttura e dell'assicurazione, ai sensi dell'articolo 1916 comma 1 del codice civile, si potrebbe scegliere di privilegiare la giurisdizione ordinaria, e di consentire in tale sede la rivalsa, tanto alla struttura sanitaria pubblica quanto eventualmente alla compagnia assicuratrice in via di surrogazione, atteso che, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale l'attribuzione della giurisdizione alla Corte dei Conti in relazione alle diverse fattispecie di responsabilità amministrativa non opera automaticamente in base al disposto costituzionale, ma è rimessa alla discrezionalità del legislatore ordinario;

5) l'articolo 11, avente ad oggetto l'azione diretta del soggetto danneggiato, non appare formulato correttamente sotto il profilo tecnico-giuridico in relazione ai primi quattro commi;

6) al fine di consentire all'esercente la professione sanitaria di avere notizia del giudizio instaurato dal danneggiato nei confronti della struttura sanitaria o della compagnia assicuratrice di quest'ultima, ovvero nei confronti della propria compagnia assicuratrice, appare opportuno inserire un articolo volto a prevedere l'obbligo di comunicazione al professionista del giudizio basato sulla sua responsabilità da parte delle strutture sanitarie e delle compagnie di assicurazione, considerato che, nei casi previsti dalla legge, al fine di consentirgli di esercitare il proprio diritto di difesa in vista di una eventuale azione di rivalsa nei suoi confronti;

considerato, in fine, che appare opportuno, anche per favorire un approfondimento ed una discussione per il prosieguo dell'esame parlamentare, evidenziare altresì i seguenti profili finalizzati ad una integrazione del testo:

a) all'articolo 3 potrebbe essere valorizzata ulteriormente l'attività di raccolta dati, prevista dal comma 4, che viene realizzata dal Centro regionale per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, e dall'Osservatorio nazionale sulla sicurezza in sanità al fine di consentire una più ampia rilevazione statistica, che comprenda tutti i sinistri denunciati e risarciti nell'ambito della responsabilità sanitaria, nonché tutte le polizze assicurative e le altre « analoghe misure », adottate da strutture pubbliche e private e dagli esercenti la professione sanitaria, in modo da rendere più agevole lo studio dell'andamento tecnico del settore da parte delle compagnie assicuratrici. La mancata comunicazione di dati al Centro dovrebbe essere sanzionata come illecito amministrativo. Inoltre la modifica dell'articolo 3 nel senso sopra indicato determinerebbe la necessità di ampliare i compiti dell'Osservatorio nazionale sulla sicurezza in sanità descritti dall'articolo 4. In particolare, si potrebbe prevedere che l'Osservatorio acquisisca altresì, in via telematica, dai Centri per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente i dati di cui all'articolo 3, comma 5;

b) l'articolo 10, che ha per oggetto l'obbligo di assicurazione da parte delle aziende del Servizio sanitario nazionale, delle strutture e degli enti privati operanti in regime autonomo o accreditato con il Servizio sanitario nazionale che erogano prestazioni sanitarie a favore di terzi, presenta alcuni aspetti critici. Ad esempio, il comma 1 sembra non prevedere l'obbligo di assicurazione delle strutture sanitarie anche per i danni non riconducibili a colpa degli esercenti le professioni sanitarie, ma comunque riconducibili a responsabilità della struttura in quanto rientranti nelle prestazioni dovute in base al contratto di ospitalità: infatti è limitata la

previsione dell'obbligo di assicurazione di cui all'articolo 27, comma 1-*bis*, del decreto legge n. 90 del 2014 ai « danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso l'azienda, la struttura o l'ente ». Inoltre, mancano una definizione e la disciplina delle « altre analoghe misure » previste in alternativa alla copertura assicurativa obbligatoria per le strutture sanitarie pubbliche o private, per cui si potrebbe prevedere di inserire tale definizione e disciplina nel testo. Potrebbe essere utile sostituire il comma 5, eliminando, in primo luogo, il riferimento alla definizione dei criteri e delle modalità di vigilanza e controllo che l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) è tenuto ad effettuare sulle compagnie assicuratrici che intendano contrarre polizze con le strutture sanitarie e con gli esercenti la professione sanitaria, in quanto il codice delle assicurazioni già prevede poteri di vigilanza e controllo dell'IVASS; sarebbe opportuno prevedere che il decreto ministeriale da emanare stabilisca i requisiti minimi di garanzia e le condizioni generali di operatività delle altre analoghe misure previste dal comma 1 dell'articolo 10 disciplinando le regole per il trasferimento del rischio nel caso di subentro contrattuale di una compagnia di assicurazione. Potrebbe essere valutata l'opportunità di porre un limite temporale alla possibilità del ricorso a tali altre analoghe misure previste dall'articolo 27, comma 1-*bis*, del decreto legge n. 90 del 2014, salvo i casi in cui risulti l'impossibilità di dotarsi di copertura assicurativa adeguata sotto il profilo economico. Potrebbe essere opportuno prevedere delle sanzioni nel caso di inosservanza dell'obbligo di assicurazione, al fine di assicurare effettività a tale obbligo. In ultimo, al fine di dare una risposta all'esigenza di protezione sociale delle vittime di « malpractice » potrebbe essere opportuno prevedere un sistema di raccolta dati che consenta di porre le basi per una determinazione del quadro tecnico nell'ambito del quale le imprese di assicurazione calcolino i loro premi, nel rispetto del principio comunitario della libertà tariffaria, e in

armonia con le regole tecniche di elaborazione ed i principi attuariali seguiti nel settore assicurativo;

c) al fine di consentire ai soggetti obbligati di ottemperare all'obbligo di munirsi di copertura assicurativa parrebbe opportuno, sul modello francese, istituire presso l'IVASS, un organismo al quale i soggetti sottoposti all'obbligo di assicurazione possano rivolgersi quando le imprese di assicurazione autorizzate nel ramo rifiutino la stipula della polizza. A tale organismo verrebbe affidato il compito di determinare l'ammontare del premio della polizza. Nel caso in cui l'impresa di assicurazione persistesse nel rifiuto di coprire un rischio il cui premio è stato fissato, si potrebbe considerare ex lege tale condotta come un grave inadempimento alle disposizioni legislative vigenti dal quale far derivare idonee conseguenze,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) l'articolo 6 sia sostituito dai seguenti:

« ART. 6. – (*Buone pratiche clinico-assistenziali e raccomandazioni previste dalle linee guida*). – 1. Gli esercenti le professioni sanitarie nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche e riabilitative, si attengono, salve le specificità del caso concreto, alle buone pratiche clinico-assistenziali e alle raccomandazioni previste dalle linee guida indicate dalle società scientifiche e dagli istituti di ricerca iscritti in apposito elenco, istituito, con decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Le linee guida sono pubblicate contestualmente, per i singoli settori di specializzazione medico-chirurgica, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, dal Ministro della Salute secondo modalità stabilite nel medesimo decreto, e sono aggiornate ed eventual-

mente integrate con cadenza annuale. La pubblicazione delle linee guida è attestata con decreto non regolamentare del Ministro della Salute, pubblicato sul sito del Ministero e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

2. L'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, continua ad applicarsi sino alla pubblicazione delle linee guida di cui al comma 1, e per quei settori di specializzazione medico-chirurgica per i quali non esistono linee guida pubblicate ai sensi del medesimo comma 1.

ART. 6-bis. — (*Responsabilità penale dell'esercente la professione sanitaria*). — 1. Dopo l'articolo 590-bis del codice penale è inserito il seguente: «ART. 590-ter. — (*Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario*). — L'esercente la professione sanitaria che, nello svolgimento della propria attività, cagiona a causa di imperizia, la morte o la lesione personale della persona assistita risponde dei reati di cui agli articoli 589 e 590 solo in caso di colpa grave.

2. Agli effetti di quanto previsto dal primo comma, è esclusa la colpa grave quando, salve le rilevanti specificità del caso concreto, sono rispettate le buone pratiche clinico-assistenziali e alle raccomandazioni previste dalle linee guida così come definite e pubblicate ai sensi di legge. «. »;

2) all'articolo 7 sia soppresso il comma 3;

3) all'articolo 8, comma 1, le parole «un'azione tesa ad ottenere il risarcimento» siano sostituite dalle seguenti: «un'azione relativa a una controversia di risarcimento»;

4) all'articolo 8, il comma 4 sia sostituito dai seguenti:

«4. Le compagnie assicuratrici di cui all'articolo 10, ove convenute, hanno l'obbligo di formulare offerta di risarcimento del danno ovvero comunicare i motivi per cui ritengono di non formulare offerta.

5. In caso di sentenza a favore del danneggiato, quando la compagnia assicuratrice non ha formulato l'offerta di risarcimento nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo di cui ai commi precedenti, ovvero la somma offerta sia inferiore della metà di quella liquidata dal giudice, il giudice trasmette copia della sentenza all'IVASS per gli accertamenti relativi all'osservanza del comma 4, e per l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 315 comma 1 lett. d) d.lgs 7 settembre 2005, n. 209, aumentata fino al doppio.»;

5) l'articolo 9 sia sostituito dal seguente:

«ART. 9 (*Azione di rivalsa*). 1. L'azione di rivalsa nei confronti dell'esercente la professione sanitaria può essere esercitata solo in caso di dolo o colpa grave.

2. Se il danneggiato, nel giudizio di risarcimento del danno, non ha convenuto anche l'esercente la professione sanitaria, l'azione di rivalsa nei confronti di quest'ultimo può essere esercitata soltanto successivamente al risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale o stragiudiziale, ed è esercitata, a pena di decadenza, entro un anno:

a) dal passaggio in giudicato del titolo sulla base del quale è avvenuto il pagamento;

b) dal pagamento in caso di risarcimento avvenuto sulla base di un titolo stragiudiziale.

3. La decisione pronunciata nel giudizio promosso contro la struttura sanitaria o contro la compagnia assicuratrice non fa stato nel giudizio di rivalsa se l'esercente la professione sanitaria non è stato parte del giudizio.

4. In nessun caso la transazione è opponibile all'esercente la professione sanitaria nel giudizio di rivalsa.

5. In caso di accoglimento della domanda proposta dal danneggiato nei confronti della struttura sanitaria pubblica, l'azione di rivalsa nei confronti del-

l'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7, deve essere esercitata innanzi al giudice ordinario, e la misura della rivalsa, in caso di colpa grave, non può superare una somma pari al triplo della retribuzione lorda annua. Per i tre anni successivi al passaggio in giudicato della decisione di accoglimento della domanda di rivalsa, il professionista, nell'ambito delle strutture sanitarie pubbliche, non può avere assegnazione di incarichi professionali superiori rispetto a quelli ricoperti, né può partecipare a pubblici concorsi per incarichi superiori.

6. In caso di accoglimento della domanda proposta dal danneggiato nei confronti della struttura sanitaria privata, la misura della rivalsa, in caso di colpa grave, non può superare una somma pari al triplo della retribuzione lorda annua.

7. Nel giudizio di rivalsa il giudice può desumere argomenti di prova dalle prove assunte nel giudizio instaurato dal paziente nei confronti della struttura sanitaria. »;

6) all'articolo 11 sia sostituito il comma 1 dal seguente: « 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 8 della presente legge, il soggetto danneggiato ha diritto di agire direttamente, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicura-

zione, nei confronti dell'impresa di assicurazione delle strutture di cui al comma 1 e dell'esercente la professione sanitaria di cui al comma 2 dell'articolo 10 della presente legge. »;

7) all'articolo 11, comma 4, il primo periodo sia sostituito dal seguente: « Nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione della struttura a norma del comma 1 è litisconsorte necessario anche l'azienda sanitaria, la struttura o l'ente assicurato e, nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione dell'esercente la professione sanitaria a norma del comma 1, è litisconsorte necessario anche l'esercente la professione sanitaria. »;

8) dopo l'articolo 11 sia inserito il seguente: ART. 11-*quater*. — (*Obbligo di comunicazione al professionista del giudizio basato sulla sua responsabilità*). — 1. Le strutture sanitarie di cui all'articolo 7 comma 1, e le compagnie di assicurazione di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, comunicano all'esercente la professione sanitaria l'instaurazione del giudizio promosso nei loro confronti dal danneggiato, entro dieci giorni dalla ricezione della notifica dell'atto introduttivo, mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente copia dell'atto introduttivo del giudizio.

ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. Testo unificato C. 259 Fucci ed abb.**PARERE APPROVATO**

La Commissione Giustizia,

esaminato il testo unificato in oggetto,

osservato che il provvedimento affronta il tema del diritto alla salute sotto i profili della sicurezza delle cure, del rischio sanitario, della responsabilità dell'esercente della professione sanitaria e della struttura sanitaria pubblica o privata, delle caratteristiche dei procedimenti giudiziari aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, dell'obbligo di assicurazione e l'istituzione di un fondo di garanzia per i soggetti danneggiati da responsabilità sanitaria;

rilevato che le disposizioni del testo, da un lato, sono volte alla realizzazione di un adeguato sistema di prevenzione e gestione del rischio sanitario sia a livello delle singole strutture (articolo 2) che a livello regionale (articolo 3) e statale (articolo 4), dall'altro lato, sono volte a ridefinire le regole della responsabilità penale e civile, delle strutture e degli esercenti la professione sanitaria, nel solco delineato dalla legge Balduzzi;

ritenuto che il testo in esame sembra realizzare e contemperare un serie di principi sicuramente condivisibili, quali: la tutela del principio l'autonomia terapeutica del medico, anche rispetto alle linee guida e ai protocolli, al fine di garantire la tutela della salute del paziente e di consentire al medico di discostarsi da tali parametri quando essi siano inconferenti; l'esigenza di assicurare una tutela effettiva della salute del paziente nello specifico ambito del processo civile, attraverso re-

gole che rendano possibile al paziente provare che il danno è derivato da negligenza, imprudenza, imperizia del medico, quali quelle sull'onere della prova proprie della responsabilità di natura contrattuale; la garanzia, per il paziente, di ottenere il risarcimento dovutogli in base a una sentenza, attraverso la previsione del sistema di assicurazione obbligatoria accompagnato dall'azione diretta nei confronti della compagnia assicuratrice, che consente, al contempo, di ripartire sull'intera collettività il costo di un danno grave, quale quello alla salute, che non può essere lasciato a carico del singolo danneggiato; l'esigenza di contenere la responsabilità medica entro limiti che consentano di evitare le pratiche di medicina difensiva, che comportano costi inutili, e possono essere addirittura dannose per la salute del paziente;

sottolineata peraltro l'esigenza di apportare al testo alcune modifiche, che, senza alterarne la struttura, garantiscono maggiore effettività ed efficacia al diritto alla salute ed anche al diritto al risarcimento al danno subito.

Seguendo l'ordine degli articoli del testo potrebbero essere apportate le seguenti modifiche:

7) all'articolo 6, la cui rubrica è intitolata « Responsabilità penale dell'esercente la professione sanitaria », per ragioni di sistematicità potrebbe prevedersi, in primo luogo, una separazione dei commi 1 e 3, che prevedono rispettivamente una scriminante nel caso di rispetto delle buone pratiche clinico-assistenziali e delle raccomandazioni previste dalle linee guida

adottate dalle società scientifiche iscritte in apposito elenco ed una norma transitoria sempre relativa alle linee guida, dal comma 2, diretto ad introdurre nel codice penale l'articolo 590-ter sulla responsabilità colposa per morte o per lesioni personali in ambito sanitario, dedicando l'articolo 6 esclusivamente alle buone pratiche clinico-assistenziali e raccomandazioni previste dalle linee guida e, quindi, conseguentemente inserendo nel testo l'articolo 6-bis avente ad oggetto la responsabilità penale dell'esercente la professione sanitaria;

8) sempre in relazione all'articolo 6, ma con riferimento al merito dei commi che lo compongono, appare opportuno riformulare il comma 1, disciplinando il procedimento di individuazione delle linee guida. A tale proposito si sottolinea l'esigenza di prevedere, entro un anno dall'entrata in vigore della legge, l'istituzione, attraverso un decreto ministeriale, dell'elenco ove iscrivere le società scientifiche e gli istituti di ricerca che sono legittimati ad indicare le linee guida. Le linee guida dovrebbero essere pubblicate contestualmente per i singoli settori di specializzazione entro due anni dall'entrata in vigore della legge, dal Ministro della Salute con aggiornamento ed eventuale integrazione a cadenza annuale. Per ragioni di certezza giuridica sarebbe opportuno prevedere che la pubblicazione delle linee guida è attestata con decreto non regolamentare del Ministro della Salute, pubblicato sul sito del Ministero e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Dalla ristrutturazione del comma 1 dell'articolo 6 dovrebbe derivare come conseguenza la soppressione del comma 3 dell'articolo 7, che si riferisce anch'esso alla disciplina delle linee guida. La disciplina transitoria, di cui al comma 3, dovrebbe essere riformulata di conseguenza, in modo tale che la norma penale più favorevole introdotta dal comma 2 entri in vigore nello stesso momento per tutti gli esercenti le professioni sanitarie. L'articolo 3 del decreto legge n. 158 del 2012 continuerebbe ad applicarsi sino alla pubblicazione delle linee guida e per quei settori di specializzazione medico-chirurgica per i

quali non esistono linee guida pubblicate ai sensi del comma 1;

9) all'articolo 8, avente da oggetto il tentativo obbligatorio di conciliazione, si segnala in primo luogo l'esigenza di mutare la terminologia prevista dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 28 del 2010 in materia di mediazione e, quindi di sostituire le parole « un'azione tesa ad ottenere il risarcimento » con le seguenti: « un'azione relativa a una controversia di risarcimento ». Inoltre, al comma 4, che sancisce l'obbligatorietà della partecipazione al tentativo di conciliazione per tutte le parti, « comprese le compagnie assicuratrici », appare opportuno sostituire la pena pecuniaria per la mancata partecipazione della compagnia assicuratrice con l'obbligo per la stessa di formulare offerta nell'ambito del tentativo di conciliazione, alla cui inosservanza e con il conseguente obbligo di segnalazione all'IVASS da parte del giudice, anche al fine dell'applicazione di una sanzione amministrativa;

10) l'articolo 9, che disciplina l'azione di rivalsa della struttura sanitaria nei confronti dell'esercente la professione sanitaria, in caso di dolo o colpa grave di quest'ultimo, successivamente all'avvenuto risarcimento, sulla base di titolo giudiziale o stragiudiziale (commi 1 e 2), non appare condivisibili in alcuni suoi punti. In primo luogo, al comma 3 si prevede la comunicazione, da parte della struttura sanitaria, convenuta in giudizio dal paziente danneggiato, all'esercente la professione sanitaria, mediante notifica dell'atto di citazione ricevuto, al fine di rendere opponibile al medico il giudicato civile, in sede di giudizio di rivalsa. Si tratta di istituto sconosciuto all'ordinamento processuale civile ed in contrasto con la giurisprudenza della Corte dei Conti, in base alla quale, avendo il giudizio civile e quello relativo alla responsabilità amministrativa, oggetti e presupposti diversi, il giudicato civile non ha efficacia nel giudizio contabile, neppure nel caso in cui al giudizio civile abbia partecipato anche il medico.

Inoltre la disposizione appare in contrasto con il diritto di difesa del medico, non essendo assicurati termini minimi a comparire pari a quelli previsti per la chiamata in causa. Non è condivisibile altresì il comma 4, nella parte in cui prevede che la struttura sanitaria può essere chiamata a rispondere per danno erariale. Al comma 8, al fine di escludere il rischio che l'esercente la professione sanitaria dipendente di una struttura pubblica possa essere coinvolto in due giudizi di rivalsa in sede civile e innanzi alla Corte dei Conti da parte della struttura e dell'assicurazione, ai sensi dell'articolo 1916 comma 1 del codice civile, si potrebbe scegliere di privilegiare la giurisdizione ordinaria, e di consentire in tale sede la rivalsa, tanto alla struttura sanitaria pubblica quanto eventualmente alla compagnia assicuratrice in via di surrogazione, atteso che, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale l'attribuzione della giurisdizione alla Corte dei Conti in relazione alle diverse fattispecie di responsabilità amministrativa non opera automaticamente in base al disposto costituzionale, ma è rimessa alla discrezionalità del legislatore ordinario;

11) l'articolo 11, avente ad oggetto l'azione diretta del soggetto danneggiato, non appare formulato correttamente sotto il profilo tecnico-giuridico in relazione ai primi quattro commi;

12) al fine di consentire all'esercente la professione sanitaria di avere notizia del giudizio instaurato dal danneggiato nei confronti della struttura sanitaria o della compagnia assicuratrice di quest'ultima, ovvero nei confronti della propria compagnia assicuratrice, appare opportuno inserire un articolo volto a prevedere l'obbligo di comunicazione al professionista del giudizio basato sulla sua responsabilità da parte delle strutture sanitarie e delle compagnie di assicurazione, considerato che, nei casi previsti dalla legge, al fine di consentirgli di esercitare il proprio diritto di difesa in vista di una eventuale azione di rivalsa nei suoi confronti;

considerato, in fine, che appare opportuno, anche per favorire un approfondi-

mento ed una discussione per il prosieguo dell'esame parlamentare, evidenziare altresì i seguenti profili finalizzati ad una integrazione del testo:

d) all'articolo 3 potrebbe essere valorizzata ulteriormente l'attività di raccolta dati, prevista dal comma 4, che viene realizzata dal Centro regionale per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, e dall'Osservatorio nazionale sulla sicurezza in sanità al fine di consentire una più ampia rilevazione statistica, che comprenda tutti i sinistri denunciati e risarciti nell'ambito della responsabilità sanitaria, nonché tutte le polizze assicurative e le altre « analoghe misure », adottate da strutture pubbliche e private e dagli esercenti la professione sanitaria, in modo da rendere più agevole lo studio dell'andamento tecnico del settore da parte delle compagnie assicuratrici. La mancata comunicazione di dati al Centro dovrebbe essere sanzionata come illecito amministrativo. Inoltre la modifica dell'articolo 3 nel senso sopra indicato determinerebbe la necessità di ampliare i compiti dell'Osservatorio nazionale sulla sicurezza in sanità descritti dall'articolo 4. In particolare, si potrebbe prevedere che l'Osservatorio acquisisca altresì, in via telematica, dai Centri per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente i dati di cui all'articolo 3, comma 5;

e) l'articolo 10, che ha per oggetto l'obbligo di assicurazione da parte delle aziende del Servizio sanitario nazionale, delle strutture e degli enti privati operanti in regime autonomo o accreditato con il Servizio sanitario nazionale che erogano prestazioni sanitarie a favore di terzi, presenta alcuni aspetti critici. Ad esempio, il comma 1 sembra non prevedere l'obbligo di assicurazione delle strutture sanitarie anche per i danni non riconducibili a colpa degli esercenti le professioni sanitarie, ma comunque riconducibili a responsabilità della struttura in quanto rientranti nelle prestazioni dovute in base al contratto di ospitalità: infatti è limitata la previsione dell'obbligo di assicurazione di cui all'articolo 27, comma 1-bis, del de-

creto legge n. 90 del 2014 ai « danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso l'azienda, la struttura o l'ente ». Inoltre, mancano una definizione e la disciplina delle « altre analoghe misure » previste in alternativa alla copertura assicurativa obbligatoria per le strutture sanitarie pubbliche o private, per cui si potrebbe prevedere di inserire tale definizione e disciplina nel testo. Potrebbe essere utile sostituire il comma 5, eliminando, in primo luogo, il riferimento alla definizione dei criteri e delle modalità di vigilanza e controllo che l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) è tenuto ad effettuare sulle compagnie assicuratrici che intendano contrarre polizze con le strutture sanitarie e con gli esercenti la professione sanitaria, in quanto il codice delle assicurazioni già prevede poteri di vigilanza e controllo dell'IVASS; sarebbe opportuno prevedere che il decreto ministeriale da emanare stabilisca i requisiti minimi di garanzia e le condizioni generali di operatività delle altre analoghe misure previste dal comma 1 dell'articolo 10 disciplinando le regole per il trasferimento del rischio nel caso di subentro contrattuale di una compagnia di assicurazione. Potrebbe essere valutata l'opportunità di porre un limite temporale alla possibilità del ricorso a tali altre analoghe misure previste dall'articolo 27, comma 1-bis, del decreto legge n. 90 del 2014, salvo i casi in cui risulti l'impossibilità di dotarsi di copertura assicurativa adeguata sotto il profilo economico. Potrebbe essere opportuno prevedere delle sanzioni nel caso di inosservanza dell'obbligo di assicurazione, al fine di assicurare effettività a tale obbligo. In ultimo, al fine di dare una risposta all'esigenza di protezione sociale delle vittime di « malpractice » potrebbe essere opportuno prevedere un sistema di raccolta dati che consenta di porre le basi per una determinazione del quadro tecnico nell'ambito del quale le imprese di assicurazione calcolino i loro premi, nel rispetto del principio comunitario della libertà tariffaria, e in

armonia con le regole tecniche di elaborazione ed i principi attuariali seguiti nel settore assicurativo;

f) al fine di consentire ai soggetti obbligati di ottemperare all'obbligo di munirsi di copertura assicurativa parrebbe opportuno, sul modello francese, istituire presso l'IVASS, un organismo al quale i soggetti sottoposti all'obbligo di assicurazione possano rivolgersi quando le imprese di assicurazione autorizzate nel ramo rifiutino la stipula della polizza. A tale organismo verrebbe affidato il compito di determinare l'ammontare del premio della polizza. Nel caso in cui l'impresa di assicurazione persistesse nel rifiuto di coprire un rischio il cui premio è stato fissato, si potrebbe considerare ex lege tale condotta come un grave inadempimento alle disposizioni legislative vigenti dal quale far derivare idonee conseguenze,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

2) l'articolo 6 sia sostituito dai seguenti:

« ART. 6. — (Buone pratiche clinico-assistenziali e raccomandazioni previste dalle linee guida). — 1. Gli esercenti le professioni sanitarie nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche e riabilitative, si attengono, salve le specificità del caso concreto, alle buone pratiche clinico-assistenziali e alle raccomandazioni previste dalle linee guida indicate dalle società scientifiche e dagli istituti di ricerca iscritti in apposito elenco, istituito, con decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Le linee guida sono pubblicate contestualmente, per i singoli settori di specializzazione, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, dal Ministro della Salute secondo modalità stabilite nel medesimo decreto, e sono aggiornate ed eventualmente integrate con

cadenza annuale. La pubblicazione delle linee guida è attestata con decreto non regolamentare del Ministro della Salute, pubblicato sul sito del Ministero e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

2. L'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, continua ad applicarsi sino alla pubblicazione delle linee guida di cui al comma 1, e per quei settori di specializzazione medico-chirurgica per i quali non esistono linee guida pubblicate ai sensi del medesimo comma 1.

ART. 6-bis. – (Responsabilità penale dell'esercente la professione sanitaria). – 1. Dopo l'articolo 590-bis del codice penale è inserito il seguente: « *ART. 590-ter. – (Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario). – L'esercente la professione sanitaria che, nello svolgimento della propria attività, cagiona a causa di imperizia, la morte o la lesione personale della persona assistita risponde dei reati di cui agli articoli 589 e 590 solo in caso di colpa grave.*

2. Agli effetti di quanto previsto dal primo comma, è esclusa la colpa grave quando, salve le rilevanti specificità del caso concreto, sono rispettate le buone pratiche clinico-assistenziali e alle raccomandazioni previste dalle linee guida così come definite e pubblicate ai sensi di legge. »;

2) all'articolo 7 sia soppresso il comma 3;

3) all'articolo 8, comma 1, le parole « un'azione tesa ad ottenere il risarcimento » siano sostituite dalle seguenti: « un'azione relativa a una controversia di risarcimento »;

4) all'articolo 8, il comma 4 sia sostituito dai seguenti:

« 4. Le compagnie assicuratrici di cui all'articolo 10, ove convenute, hanno l'obbligo di formulare offerta di risarci-

mento del danno ovvero comunicare i motivi per cui ritengono di non formulare offerta.

5. In caso di sentenza a favore del danneggiato, quando la compagnia assicuratrice non ha formulato l'offerta di risarcimento nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo di cui ai commi precedenti, ovvero la somma offerta sia inferiore della metà di quella liquidata dal giudice, il giudice trasmette copia della sentenza all'IVASS per gli accertamenti relativi all'osservanza del comma 4, e per l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 315 comma 1 lett. d) d.lgs 7 settembre 2005, n. 209, aumentata fino al doppio. »;

5) l'articolo 9 sia sostituito dal seguente:

« *ART. 9. – (Azione di rivalsa). – 1.* L'azione di rivalsa nei confronti dell'esercente la professione sanitaria può essere esercitata solo in caso di dolo o colpa grave.

2. Se il danneggiato, nel giudizio di risarcimento del danno, non ha convenuto anche l'esercente la professione sanitaria, l'azione di rivalsa nei confronti di quest'ultimo può essere esercitata soltanto successivamente al risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale o stragiudiziale, ed è esercitata, a pena di decadenza, entro un anno:

a) dal passaggio in giudicato del titolo sulla base del quale è avvenuto il pagamento;

b) dal pagamento in caso di risarcimento avvenuto sulla base di un titolo stragiudiziale

3. La decisione pronunciata nel giudizio promosso contro la struttura sanitaria o contro la compagnia assicuratrice non fa stato nel giudizio di rivalsa se l'esercente la professione sanitaria non è stato parte del giudizio.

4. In nessun caso la transazione è opponibile all'esercente la professione sanitaria nel giudizio di rivalsa.

5. In caso di accoglimento della domanda proposta dal danneggiato nei confronti della struttura sanitaria pubblica, l'azione di rivalsa nei confronti dell'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7, deve essere esercitata innanzi al giudice ordinario, e la misura della rivalsa, in caso di colpa grave, non può superare una somma pari al triplo della retribuzione lorda annua. Per i tre anni successivi al passaggio in giudicato della decisione di accoglimento della domanda di rivalsa, il professionista, nell'ambito delle strutture sanitarie pubbliche, non può avere assegnazione di incarichi professionali superiori rispetto a quelli ricoperti, né può partecipare a pubblici concorsi per incarichi superiori.

6. In caso di accoglimento della domanda proposta dal danneggiato nei confronti della struttura sanitaria privata, la misura della rivalsa, in caso di colpa grave, non può superare una somma pari al triplo della retribuzione lorda annua.

7. Nel giudizio di rivalsa il giudice può desumere argomenti di prova dalle prove assunte nel giudizio instaurato dal paziente nei confronti della struttura sanitaria. »;

9) all'articolo 11 sia sostituito il comma 1 dal seguente: « 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 8 della presente legge, il soggetto danneggiato ha diritto di agire

direttamente, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione, nei confronti dell'impresa di assicurazione delle strutture di cui al comma 1 e dell'esercente la professione sanitaria di cui al comma 2 dell'articolo 10 della presente legge. »;

10) all'articolo 11, comma 4, il primo periodo sia sostituito dal seguente: « Nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione della struttura a norma del comma 1 è litisconsorte necessario anche l'azienda sanitaria, la struttura o l'ente assicurato e, nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione dell'esercente la professione sanitaria a norma del comma 1, è litisconsorte necessario anche l'esercente la professione sanitaria. »;

11) dopo l'articolo 11 sia inserito il seguente: ART. 11-*quater*. — (*Obbligo di comunicazione al professionista del giudizio basato sulla sua responsabilità*). — 1. Le strutture sanitarie di cui all'articolo 7 comma 1, e le compagnie di assicurazione di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, comunicano all'esercente la professione sanitaria l'instaurazione del giudizio promosso nei loro confronti dal danneggiato, entro dieci giorni dalla ricezione della notifica dell'atto introduttivo, mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente copia dell'atto introduttivo del giudizio.

ALLEGATO 3

**Schema di decreto legislativo recante norme di attuazione della
decisione quadro 2002/465/GAI relativa alle squadre investigative
comuni. Atto n. 228.**

PARERE APPROVATO

La Commissione Giustizia,
esaminato il provvedimento in oggetto,

premessi che:

l'articolo 4, comma 2, lettera a), dello schema di decreto legislativo, prevede che l'atto istitutivo della squadra investigativa comune debba indicare i componenti della squadra investigativa comune, ossia i membri nazionali, individuati fra gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, e quelli distaccati da altri Stati membri, designati in base alla normativa nazionale;

la lettera b) del medesimo comma dispone che il direttore della squadra investigativa comune sia scelto tra i suoi componenti;

il comma 6 del predetto articolo prevede, inoltre, che la squadra investigativa comune che opera sul territorio dello Stato è sottoposto alla direzione del pubblico ministero;

rilevato che:

tali disposizioni escludono, pertanto, che possano prendere parte alla Squadra Investigativa Comune anche un membro dell'ufficio del Pubblico Ministero che, a norma dell'articolo 4, comma 1, provvede alla sottoscrizione dell'atto costitutivo della Squadra stessa;

se tale omissione può apparire giustificata in relazione ad attività di indagine circoscritte e di natura puramente materiale, lo stesso non può dirsi in relazione

ad attività investigative più complesse, che richiedono la necessaria presenza del pubblico ministero, chiamato a compiere in prima persona attività che il codice di procedura penale riserva espressamente a tale organo giudiziario, quali ad esempio, l'escussione di persone informate sui fatti o l'interrogatorio di indagati in procedimenti connessi;

le disposizioni in questione, peraltro, si pongono in contrasto con le finalità che sottendono all'emanazione della decisione quadro 2002/465/GAI (alla cui attuazione è volto lo schema di decreto legislativo in discussione), tra le quali, in particolare, la possibilità di richiedere misure investigative direttamente tra i membri della squadra, senza bisogno di rogatorie, di presenziare a perquisizioni domiciliari, di coordinare iniziative in loco, nonché di promuovere e sviluppare una fiducia reciproca tra operatori di giurisdizioni appartenenti a Stati diversi;

trattasi, in tutta evidenza, di obiettivi perseguibili esclusivamente attraverso il coinvolgimento nelle Squadre Investigative Comuni dell'autorità giudiziaria italiana, il cui ruolo non dovrebbe essere limitato alla direzione esterna della Squadra stessa, tanto più quando essa operi sul territorio italiano;

alla luce delle predette considerazioni, appare necessario che il direttore della Squadra investigativa comune,

quando alla stessa partecipino le autorità giudiziarie, sia scelto tra queste ultime;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 4, comma 2, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: « polizia giudiziaria » inserire le seguenti: « e i com-

ponenti dell'Ufficio del pubblico ministero che ha sottoscritto l'atto costitutivo »;

conseguentemente, alla lettera b) del medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Quando alla squadra investigativa comune partecipano le autorità giudiziarie, il direttore deve essere scelto tra queste ultime »;

2) all'articolo 5, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Il pubblico ministero esercita le proprie funzioni di indagine ».

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SULLA RIFORMA DELLE STRUTTURE ISTITUZIONALI DELLA POLITICA ESTERA DELL'ITALIA:	
Comunicazioni del Presidente	65
SEDE REFERENTE:	
Variazione nella composizione della Commissione	71
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012. C. 3261 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	71
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo, fatto a Roma il 26 agosto 2014. C. 3302 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	74
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla tutela dei diritti delle minoranze per il mantenimento della pace e della sicurezza a livello internazionale (<i>Deliberazione di una proroga del termine</i>)	74
Sulle priorità strategiche regionali e di sicurezza della politica estera dell'Italia, anche in vista della nuova strategia di sicurezza dell'Unione europea (<i>Deliberazione di una proroga del termine</i>)	75
Sulle problematiche emergenti, le sfide e le nuove prospettive di sviluppo dell'Africa sub-sahariana (<i>Deliberazione di una proroga del termine</i>)	75
COMITATO PERMANENTE SULL'ATTUAZIONE DELL'AGENDA 2030 E GLI OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE	
COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE:	
Sul programma dei lavori del Comitato	75
Sulla missione svolta a Bruxelles in occasione della Riunione interparlamentare presso il Parlamento europeo sul tema « <i>Unfulfilled Millennium Development Goals and the implementation of the newly-agreed Sustainable Development Goals</i> » (13 ottobre 2015) .	78
ALLEGATO 1 (<i>Comunicazioni della Presidente</i>)	79
Sulla missione svolta a Lussemburgo in occasione della Riunione dei presidenti delle Commissioni competenti in materia di cooperazione allo sviluppo (11 dicembre 2015) .	78
ALLEGATO 2 (<i>Comunicazioni della Presidente</i>)	82

COMITATO PERMANENTE SULLA RIFORMA DELLE STRUTTURE ISTITUZIONALI DELLA POLITICA ESTERA DELL'ITALIA

Mercoledì 16 dicembre 2015. — Presidenza del presidente Mariano RABINO.

La seduta comincia alle 8.45.

Comunicazioni del Presidente.

Mariano RABINO, *presidente*, introducendo la seduta ricorda che le comunicazioni odierne sono finalizzate ad un ulteriore sviluppo delle tematiche emerse nel corso della precedente seduta, svolta il 3 dicembre scorso.

Aprire quindi i lavori del Comitato con una esposizione con cui descrive sommarariamente l'assetto attuale del Ministero degli Affari esteri, anche alla luce della normativa vigente e delle più importanti riforme approvate, riferendosi ad un ramo della Pubblica Amministrazione importante, costituito da un'Amministrazione centrale e da uffici all'estero: 125 ambasciate, 8 rappresentanze permanenti e delegazioni diplomatiche speciali, 79 uffici consolari ed 85 istituti di cultura, per un totale di 298 sedi al 31 dicembre 2014, con una diminuzione rispetto al 2013 (313 sedi) e al 2012 (319 sedi). Segnala che l'Amministrazione centrale è direttamente responsabile delle 147 scuole italiane all'estero e delle unità tecniche locali della Cooperazione italiana allo sviluppo. Rappresenta che la contrazione della consistenza della rete, attuata in base al decreto legge n. 95 del 2012, ha implicato nel 2014 la soppressione di due Ambasciate (Nouakchott e Reykjavik, già non operative), l'accorpamento delle Rappresentanze permanenti presso l'UNESCO e presso l'OCSE a Parigi, la chiusura di 7 uffici consolari (3 nell'area europea, 2 nelle Americhe e 2 nella regione del Mediterraneo e Medio oriente) e la diminuzione di 5 istituti italiani di cultura. Ricorda che nel 2015 si registreranno le chiusure delle Ambasciate a Santo Domingo e Tegucigalpa, nonché dell'Istituto italiano di cultura di Lussemburgo. È stata parallelamente ampliata la rete consolare onoraria (529 uffici), che nel 2014 ha registrato un incremento di 5 uffici nell'area europea, anche nella finalità di bilanciare gli effetti della suddetta ristrutturazione attraverso altre modalità di presenza istituzionale.

Osserva che non è irrilevante segnalare che delle 125 Ambasciate all'estero 27 sono situate nell'Unione europea, 23 in Asia e Oceania, 21 nelle Americhe, 20 nell'Africa Sub-sahariana, 18 nella regione Mediterraneo e Medio oriente e 16 nella restante area europea (extra Ue). Per quanto riguarda i 79 uffici consolari, 29 sono situati nelle Americhe, 19 in Unione europea, 14 in Asia e Oceania, 9 in Europa extra Ue, 5 nel Mediterraneo e Medio

oriente e 3 nell'Africa sub-sahariana. La distribuzione degli istituti italiani di cultura consiste in 34 sedi in Unione europea e 8 sedi in Europa extra Ue; seguono le Americhe con 18 istituti, l'Asia e Oceania con 12, il Mediterraneo e Medio oriente con 10 ed infine l'Africa sub-sahariana con 3 istituti.

Rileva quindi che sul piano normativo, le coordinate del lavoro del Comitato si rinviengono nell'ordinamento dell'Amministrazione degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, che esordisce assegnando all'Amministrazione degli Affari esteri il compito di attendere « ai rapporti dell'Italia con gli altri Stati e con gli Enti e le Organizzazioni internazionali, ai negoziati relativi alla stipulazione di trattati e convenzioni, alla tutela dei diritti e degli interessi pubblici e privati in campo internazionale, allo sviluppo delle attività nazionali all'estero. In relazione a tali fini, l'Amministrazione degli Affari esteri, avuto riguardo alle esigenze della politica internazionale, provvede altresì al coordinamento, ferme le competenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri e delle singole Amministrazioni, di attività delle altre Amministrazioni statali e degli Enti pubblici, suscettibili di avere riflessi internazionali ».

Pone altresì in rilievo che sul terreno normativo non può essere non ricordata la riforma Bassanini, di cui al decreto legislativo n. 300 del 1999, che ha, tra l'altro, attribuito alla Farnesina le funzioni ed i compiti spettanti allo Stato in materia di: rapporti politici, economici, sociali e culturali con l'estero; la rappresentanza e tutela degli interessi italiani in sede internazionale; la definizione e attuazione dell'azione italiana in materia di politica internazionale; la cura dei processi negoziali riguardanti l'Unione Europea; la rappresentanza della posizione italiana nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune dell'Unione Europea; la tutela delle collettività italiane all'estero; la cooperazione allo sviluppo.

Integra i due maggiori riferimenti testé citati un poderoso *corpus* normativo che disciplina in modo più dettagliato specifici aspetti di tale enorme gamma di competenze e di funzioni.

Ricorda quindi che al vertice della struttura amministrativa è, come noto, collocato il Segretario Generale della Farnesina, che sovrintende all'azione dell'Amministrazione e ne assicura la continuità delle funzioni, coordinandone gli uffici e le attività, comunicando, a tal proposito, la disponibilità dell'Ambasciatore Michele Valensise a partecipare ai lavori del Comitato a gennaio 2016.

Evidenzia, poi, che, secondo quanto previsto dal riassetto dettato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 95 del 2010, in attuazione della legge n. 133 del 2008 sulla riduzione degli assetti organizzativi delle Amministrazioni centrali dello Stato e in linea con i modelli organizzativi di altri Paesi comparabili al nostro, la struttura centrale del Ministero consta di 8 direzioni generali (e non più 13) articolate per macro-aree tematiche coincidenti con le grandi priorità della nostra politica estera: Affari Politici e Sicurezza, Mondializzazione e Questioni Globali; Promozione del Sistema Paese; Unione Europea; Cooperazione allo Sviluppo; Italiani all'Estero; Risorse e Innovazione; Amministrazione, Informatica e Comunicazione. Nel nuovo assetto la centralità dell'approccio tematico è stato bilanciato dalla sopravvivenza della dimensione geografica/bilaterale/settoriale affidata ai Vice Direttori Generali/Direttori centrali, considerati vero e proprio punto di forza dell'attività ministeriale. Nella riforma del 2010 sicurezza, dimensione europea e Sistema Paese sono state individuate come questioni politiche cardine, affidate ad un Corpo diplomatico investito di compiti più manageriali rispetto al passato.

Rileva che il riassetto del 2010 ha, in generale, razionalizzato l'amministrazione del Dicastero, cercando di potenziare la sua capacità di « fare sistema » e per moltiplicare le sinergie. Resta un tema da approfondire la capacità di questa struttura complessa di operare in raccordo con

le numerose istanze private e pubbliche nel processo decisionale in materia di politica estera e di indirizzare questa pluralità di soggetti verso uno sforzo comune a servizio degli interessi nazionali.

Nota inoltre che pur in un quadro di politica estera complesso, aggravato da crisi internazionali, anche economiche, nella ricerca di efficaci misure comuni per affrontare questioni di prioritaria importanza, quali l'immigrazione e la connessa emergenza umanitaria, l'Amministrazione ha dovuto dar corso nel 2014 ad alcune prioritarie linee di intervento, correlate alla *spending review* ed al processo di riduzione delle dotazioni organiche, ricordando che, in particolare, nella finalità di contenimento delle spese delle sedi estere, essa ha proseguito nel processo di razionalizzazione geografica ed organizzativa della rete diplomatica e consolare, con un risparmio complessivo dal 2006 al 2014 di 11,3 milioni non solo attraverso la chiusura di alcune sedi, ma anche ricorrendo in modo più diffuso alla modalità di utilizzo dei consolati onorari ed a modalità organizzative di accorpamento ed accentramento innovative, quali la centralizzazione di servizi in strutture più grandi come Ambasciate e Consolati cosiddetti « hub ». Osserva, tuttavia, che solo nel 2015, secondo il disposto di cui alla legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015), il Ministero ha avviato, sempre ai fini del contenimento della spesa, una duplice rivisitazione, già da tempo auspicata, sul fronte della riduzione dei contributi ad organismi internazionali e sul versante, ancora più delicato, della riforma del trattamento economico del personale in servizio all'estero e degli assegni di sede del personale insegnante.

Rammenta, altresì, che nel corso degli ultimi anni l'Amministrazione ha provveduto ad introdurre un percorso di valutazione delle *performances* del proprio personale, a partire dal personale delle qualifiche apicali (979 persone tra diplomatici e dirigenti, con un'età media di 44 anni), cercando di introdurre uno stretto collegamento fra gli obiettivi attribuiti a

tale persone e gli obiettivi strategici individuati dal vertice politico-amministrativo.

Quanto al personale, osserva che è opportuno ricordare che al 31 dicembre 2014 il personale di ruolo del MAECI constava di 4.043 unità, in diminuzione rispetto all'anno precedente, quando constava di 4.103 unità. Ricorda inoltre che il personale non di ruolo è composto da 2.556 impiegati a contratto (2.472 dei quali in servizio presso sedi all'estero e istituti di cultura e 84 presso le unità tecniche locali della cooperazione allo sviluppo) e che sono inoltre impiegate presso l'Amministrazione centrale e le sedi all'estero 692 unità appartenenti ai ruoli di altre amministrazioni, in posizione di distacco o di comando. Evidenzia dunque l'andamento decrescente della presenza di personale di ruolo nel periodo 2005-2014, che registra una diminuzione complessiva del 22 per cento.

Osserva, quanto alla distribuzione del complessivo personale del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale tra servizio all'estero e sede centrale, che la stessa è nel rapporto di 1 a 2 (2.500 circa in sede centrale e 5.100 circa all'estero), evidenziando che si tratta di un tema di riflessione, sia in chiave positiva sia in chiave critica.

Ritiene anche opportuno segnalare che il 46 per cento del personale di ruolo è femminile e il 54 per cento maschile e che la presenza femminile si attesta al 21 per cento nella carriera diplomatica, osservando al proposito come occorra fare di più. Evidenzia quindi che nei gradi apicali della diplomazia italiana, pur rilevando nel 2015 il numero di 3 donne ambasciatrici, è confermata la prevalente presenza maschile, storicamente riconducibile alla data di ingresso nella carriera diplomatica delle donne, che hanno avuto accesso a tale concorso solo a partire dal 1967. Ricorda che ciò nonostante, l'anno in corso registra un incremento assai significativo di donne con ruoli di funzionario diplomatico anche ai più alti livelli istituzionali.

Pone in rilievo altresì che, nella prospettiva di una marcata riduzione di ri-

sorse umane e finanziarie, il Ministero ha proseguito l'attuazione di processi di innovazione e di ricerca di nuovi modelli gestionali per ottenere gli obiettivi della riduzione dei costi di funzionamento dell'apparato, di incremento di efficienza, di semplificazione normativa e amministrativa, nonché l'adeguamento tecnologico, aspetto quest'ultimo imprescindibile per ogni Amministrazione che intenda operare in modo tempestivo ed efficace nel quadro globale.

Osserva poi che per quanto attiene alle dotazioni ed alle risorse strumentali, come riportato nel Rapporto di *performance* 2014, sono stati rigidamente fissati i limiti in vigore per convegni, mostre, manutenzioni, autovetture, mobili ed arredi e sono stati puntualmente adempiuti tutti gli obblighi legati alle rilevazioni di legge previste dall'Agenzia del demanio, dal Ministero dell'economia – Ragioneria generale dello Stato, dalla Corte dei Conti.

Ricorda ancora che per gli uffici all'estero, nel corso del 2014, le spese di funzionamento sono state pari a circa 19 milioni di euro, mentre le spese per la locazione di immobili in cui hanno sede gli uffici hanno pesato per circa 30 milioni di euro, e che ciò costituisce un ulteriore elemento di riflessione.

Evidenzia, quindi, che, in coordinamento con l'Ispettorato generale del Ministero, è stata inoltre effettuata un'accurata ricognizione delle esigenze di *security* degli uffici all'estero, destinando la somma di circa 2 milioni di euro all'accrescimento dei livelli di sicurezza attiva e passiva delle sedi maggiormente bisognose.

Pone ancora in rilievo che sul piano della trasparenza e dell'integrità delle condotte amministrative, il Dicastero si è fatto promotore di un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI) 2014-2016, tramite la promozione della cultura della legalità presso tutti i dipendenti e la pubblicazione di dati e informazioni che agevolino forme di controllo diffuso da parte di tutti gli utenti, interni ed esterni, con riferimento ai processi organizzativi, all'uso delle risorse pubbliche e ai risultati conseguiti.

Sottolinea che tra le principali novità introdotte, oltre a quelle già indicate nel PTTI 2014-2016, si segnalano le ulteriori seguenti pubblicazioni: codice di comportamento del MAECI; attestazioni dell'Organismo interno di vigilanza sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione; tipologie procedimenti – procedimenti ad istanza di parte; dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati; dati sugli enti controllati (enti pubblici vigilati, enti di diritto privato controllati); informazioni sulle singole procedure contrattuali; informazioni sugli immobili posseduti e sui canoni di locazione o di affitto versati o percepiti; bilanci preventivi e consuntivi delle sedi estere.

Rileva inoltre che la pubblicazione sul sito telematico del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, uno dei più bei siti ministeriali, dei dati concernenti il funzionamento dell'Amministrazione, nonché il loro regolare aggiornamento, continua a rappresentare la principale modalità operativa per la realizzazione dell'obiettivo « trasparenza » del Programma.

Segnala che l'attuazione del PTTI continua a costituire un obiettivo strategico anche del Piano della Performance 2014-2016, nell'ambito dell'area strategica « Riforma dell'azione amministrativa » e ricorda che, sempre nell'ottica di un'Amministrazione trasparente ed attenta alle esigenze dei cittadini, nel 2013 sono stati allargati i servizi erogati dal Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale relativi a *standard* di qualità.

Osserva che le predette annotazioni si inquadrano in un contesto finanziario che nella corrente manovra per il 2016 registra previsioni aggiuntive pari a 120, 240 e 360 milioni di euro rispettivamente per gli anni 2016, 2017 e 2018 poste sul capitolo della cooperazione, alle quali corrisponde una riduzione di spesa, in linea con gli impegni della *spending review*, su altre spese aggredibili. Il dato sulla cooperazione è un segnale importante, permettendo comunque di rimanere sotto il vincolo di impegno dello 0,7 per cento del PIL

assunto in sede europea, che consente però un passo in avanti molto significativo nel settore della cooperazione.

Evidenzia poi che anche in sede di esame del disegno di legge di stabilità per il 2016 è emerso l'incremento di risorse destinate agli italiani all'estero – tema di grande attualità – attraverso una rimodulazione, prospettata dal disegno di legge, degli oneri per i servizi consolari, che allinea il nostro Paese agli *standard* dei principali Paesi europei, al pari dell'incremento del personale consolare.

Dopo aver svolto tali premesse – anche alla luce dei recenti accadimenti internazionali e del conclamato rafforzato ruolo internazionale dell'Italia, soprattutto nell'area del Mediterraneo, sancito dalla Conferenza sul Mediterraneo indetta di recente dalla Farnesina in preparazione della Conferenza sulla Libia, svolta su iniziativa del Ministro Gentiloni e del Segretario di Stato americano John Kerry – è ormai condivisa la necessità di un serio investimento qualitativo, oltre che quantitativo, sullo strumento diplomatico, osservando come si tratti di una sfida che attiene anche alla cruciale partita della candidatura italiana per il seggio non permanente presso il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per il biennio 2017-2019 e che vede il nostro Paese competere con importanti interlocutori internazionali i quali destinano alla politica estera percentuali del proprio bilancio interno di gran lunga superiori all'Italia.

Ricorda quindi che nel 2016 avrà luogo un nuovo concorso per l'assunzione di diplomatici e non possono essere taciute le ulteriori cifre che attestano l'incremento di ruolo della nostra diplomazia e la necessità di un investimento serio sul settore, connesso ad una verifica di adeguatezza della struttura istituzionale al contesto generale: l'aumento di volume registrato nel 2014 di visti di ingresso (con un incremento del 4 per cento), le entrate erariali in crescita derivanti da percezioni per passaporti e per altri servizi consolari (con un incremento di 140 milioni di euro) e un numero in crescita di iscritti ai corsi

di lingua organizzati dagli istituti di cultura (con un incremento del 3 per cento).

Integra la relazione, ma anche la riflessione già avviata nella precedente seduta, menzionando i funzionari italiani presso le organizzazioni internazionali (ONU, IFI, UE e altre), di cui la maggior parte in servizio presso la Commissione europea (1.322) seguita dalle Nazioni Unite (413) e dall'Agencia Spaziale europea (400), osservando che tali funzionari, soprattutto se distribuiti nei livelli dirigenziali degli organismi multilaterali costituiscono un veicolo e un sintomo di presenza e rilevanza internazionale, anche alla luce dell'importante investimento finanziario che il Paese affronta tradizionalmente in tali dimensioni.

Ricorda poi il comparto della diplomazia economica, culturale e scientifica, che rappresenta un capitolo a sé e che potrà costituire, come già rilevato nella precedente seduta, oggetto di approfondimento in ulteriori sedute del Comitato.

Svolte tali osservazioni, chiede ai colleghi di intervenire anche in merito al proposito di sottoporre alla Commissione una proposta di programma di indagine conoscitiva su questioni che il Comitato è chiamato a selezionare come prioritarie per l'azione internazionale del nostro Paese e per il suo stesso futuro.

Valentino VALENTINI (FI-PdL), nel ringraziare il presidente per l'articolata relazione, si riserva di presentare nel prosieguo proposte sui lavori del Comitato condividendo la opportunità di coordinare lo sforzo conoscitivo nell'ambito di un'indagine conoscitiva. Osservando in primo luogo come l'attività del Comitato debba svolgersi senza interferire con le competenze proprie del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, reputa degna di nota la parte della relazione che riguarda la rete consolare onoraria, di cui ritiene opportuno verificare le modalità di selezione e i criteri di valutazione, anche nel raffronto con esperienze estere.

Quanto allo squilibrio registrato nel personale diplomatico in termini di ge-

nere, ritiene che il riequilibrio sia inesorabile e sia una mera questione di tempo, connessa al ritardato ingresso delle donne nel Corpo diplomatico.

In merito al richiamo operato alla riforma del 2010, ritiene che in chiave di ricostruzione storica il Comitato potrebbe procedere ad audire le figure apicali della Farnesina che gestiscono quel passaggio. Ricorda i criteri cui era ispirata tale riforma, con particolare riferimento alla valorizzazione dell'impatto economico dell'azione diplomatica e alla piena accettazione della centralità del tema dell'internazionalizzazione. Ribadendo la necessità di una valutazione sull'interazione con altri rami amministrativi rilevanti, Ministero dello sviluppo economico e Istituto per il Commercio Estero *in primis*, ritiene che una riflessione sulla riforma del 2010 debba servire a scongiurare che l'impianto orizzontale per tematiche, allora concepito, non si traduca oggi in una cristallizzazione e in una perdita di dinamismo della struttura, rispetto ad un contesto in evoluzione continua, laddove invece potrebbe essere consigliabile attualizzare l'impianto tematico, ad esempio tematizzando l'attualità del binomio tra sicurezza e sviluppo, soprattutto in riferimento ad aree geografiche strategiche quali i Paesi MENA o l'Africa.

Ritiene, inoltre, opportuno approfondire la tematica del raffronto tra il personale di ruolo e non di ruolo, anche in riferimento al personale docente delle scuole di lingua italiana all'estero.

Nel ricordare le rimodulazioni di spesa nel settore per effetto della *spending review*, ribadisce, infine, il ruolo del Comitato rispetto alle competenze del Ministero e degli altri enti interessati e propone che il Comitato possa svolgere una visita presso l'Unità di crisi della Farnesina anche in quanto realtà di eccellenza amministrativa.

Mariano RABINO, *presidente*, nel ritenere utili e condivisibili le sollecitazioni del collega Valentini, dichiara concluse le comunicazioni in titolo.

La seduta termina alle 9.30.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 16 dicembre 2015. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Mario Giro.

La seduta comincia alle 14.**Variazione nella composizione della Commissione.**

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, comunica che a far data dal 1° dicembre scorso, è entrato a far parte della Commissione l'onorevole Antonio DISTASO (Misto-CR), a cui formula i migliori auguri di buon lavoro.

La Commissione si associa.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012.

C. 3261 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Fabio PORTA (PD), *relatore*, introducendo il provvedimento, ricorda che esso reca l'autorizzazione alla ratifica e l'esecuzione dell'Accordo di associazione fra l'Unione europea e i sei Stati centroamericani (Costarica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama), considerati come un'entità regionale integrata – requisito questo che l'Unione europea privilegia proprio per la stipula di accordi di associazione con l'esterno.

Ricorda altresì come l'integrazione regionale dell'America centrale sia iniziata sin dal 1960 con la creazione del Mercato comune centroamericano, mentre nel 1991

nacque il Sistema d'integrazione centroamericana, con obiettivi non più solo economici ma anche politici.

Sottolinea che, in ragione dell'elevata integrazione economica della regione centroamericana con il Messico, il nostro Paese – che proprio in Messico opera con numerose aziende – dovrebbe indirettamente beneficiare di più anche dai risultati dell'Accordo in esame che comunque comporterà la liberalizzazione doganale nei confronti del 91 per cento delle esportazioni centroamericane nel territorio dell'Unione, e per converso la liberalizzazione graduale dei dazi nei confronti del 69 per cento delle esportazioni europee di prodotti industriali in Centroamerica.

Rileva come l'Accordo in esame non rappresenti peraltro un assoluto esordio di relazioni commerciali e istituzionali qualificate dell'Unione europea con la regione centroamericana: va infatti ricordato l'Accordo di dialogo politico e di cooperazione stipulato con gli stessi sei paesi il 15 dicembre 2003, e autorizzato alla ratifica in Italia con la legge 6 marzo 2006, n. 137.

Osserva quindi che, sempre in area caraibica, le relazioni dell'Unione europea con la parte insulare della regione sono state fissate il 15 ottobre 2008 con l'Accordo di partenariato economico con gli Stati del CARIFORUM – Accordo la cui ratifica l'Italia ha autorizzato con la legge 24 agosto 2011, n. 154.

Evidenzia che dal punto di vista della struttura, l'Accordo in titolo presenta un'ampiezza notevole, contando oltre al preambolo 363 articoli, e inoltre 21 Allegati, alcune Dichiarazioni e un Protocollo relativo alla cooperazione culturale. Si rileva in particolare la mole dell'Allegato I, dedicato alla soppressione dei dazi doganali, che da solo occupa quasi 1.700 pagine.

Pone in rilievo che i 363 articoli dell'Accordo sono raggruppati in cinque parti: la parte prima è dedicata alle disposizioni generali e istituzionali, e comprende gli articoli da 1 a 11, nei quali si definisce tra l'altro la natura dell'Accordo, fondato sul rispetto dei principi democra-

tici e di diritti umani fondamentali, nonché sulla promozione dello sviluppo sostenibile nel quadro degli Obiettivi di sviluppo del Millennio delle Nazioni Unite e sui principi del buon governo e dello Stato di diritto, inclusa la gestione corretta e trasparente degli affari pubblici a tutti i livelli istituzionali, con un particolare sforzo contro la corruzione. Viene comunque salvaguardata (articolo 3) la sovranità di ciascuna delle sei Repubbliche centroamericane nei confronti di qualsiasi disposizione dell'Accordo in esame.

Nota quindi che sempre nella parte prima è previsto il quadro istituzionale per la gestione dell'Accordo, anzitutto con l'istituzione (articolo 4) del Consiglio di associazione, con il compito di vigilare sul conseguimento degli obiettivi dell'Accordo e sovrintendere all'attuazione di esso.

Evidenzia poi che la parte seconda (articoli 12-23) riguarda i profili del dialogo politico tra Unione europea e America centrale e (articolo 12) pone fra gli obiettivi di esso l'istituzione di un partenariato politico privilegiato fondato sul rispetto e la promozione della democrazia, della pace, dei diritti umani, nonché sul rafforzamento dell'ONU quale fulcro del sistema multilaterale e la cooperazione nell'ambito della politica estera e di sicurezza, in vista anche di iniziative congiunte di comune interesse nelle sedi internazionali appropriate.

Osserva che vengono poi analiticamente enunciati settori in cui dovrà strutturarsi il dialogo politico, che concernono il disarmo e la non proliferazione delle armi di distruzione di massa (articoli 14-15), la lotta al terrorismo (articolo 16), i gravi crimini di portata internazionale (articolo 17), i finanziamenti allo sviluppo e le migrazioni (articoli 18-19), la cooperazione in materia ambientale e, nel settore economico-finanziario, il buon governo in ambito fiscale e soprattutto la decisione di negoziare l'istituzione di un meccanismo comune aperto ad interventi della Banca europea degli investimenti e del Fondo

investimenti dell'America Latina, per contribuire allo sviluppo e alla riduzione della povertà in America centrale.

Rileva quindi che la parte terza riguarda i molteplici risvolti della cooperazione tra l'Unione Europea e l'America centrale, e comprende gli articoli 24-76. Oltre a ribadire l'obiettivo del rafforzamento dello Stato di diritto, del buon governo e del rispetto dei diritti umani, nel settore della giustizia e della sicurezza si dà rilievo alla cooperazione per elevare il livello di protezione dei dati personali ai più rigorosi standard internazionali (articolo 34), favorendo altresì tuttavia la libera circolazione dei dati stessi tra le Parti dell'Accordo.

Sottolinea altresì che specifici articoli sono dedicati alla lotta al narcotraffico, al riciclaggio di denaro – ivi compreso il possibile sbocco del finanziamento di attività terroristiche –, al contrasto alla criminalità organizzata transnazionale, alla lotta alla corruzione, al contrasto al traffico illecito di armi leggere e alla lotta al terrorismo, da condurre nel pieno rispetto della sovranità degli Stati, delle pertinenti risoluzioni dell'ONU, del principio del giusto processo e delle libertà fondamentali.

Evidenzia ancora che per quanto concerne lo sviluppo e la coesione sociale si afferma la necessità che si accompagnino in parallelo allo sviluppo economico, e a tale scopo particolare rilievo assume l'azione per la riduzione della povertà e dell'esclusione sociale, nonché le azioni positive nel campo dell'occupazione, della protezione sociale, dell'istruzione, della sanità, delle pari opportunità e, di particolare rilievo per la zona centroamericana, a favore dei diritti e delle libertà fondamentali dei popoli indigeni (articolo 45).

Per quanto invece riguarda le migrazioni, pone in evidenza che l'articolo 49 prevede la cooperazione delle Parti su tutti i risvolti del problema, inclusi quelli criminali come la tratta di esseri umani, e anche sulle misure per agevolare il trasferimento delle rimesse degli emigrati e per ostacolare la fuga dei cervelli dai paesi

sulla via dello sviluppo. In particolare, sono previsti sforzi per conformare le legislazioni delle Parti dell'Accordo alla Convenzione di Ginevra del 1951 sullo status dei rifugiati e al successivo Protocollo del 1967.

Nota che in campo ambientale si enunciano i settori oggetto della cooperazione tra le Parti, tra i quali la lotta all'inquinamento, la prevenzione della riduzione dello strato di ozono atmosferico, il contrasto alla desertificazione e alla deforestazione, la mitigazione dei cambiamenti climatici, la conservazione della biodiversità, l'introduzione di incentivi e tecnologie compatibili con la tutela ambientale, la gestione delle calamità naturali (articolo 51), allo scopo di ridurre la vulnerabilità della regione centroamericana nei confronti di esse, rafforzando la capacità delle comunità locali nella gestione del territorio a scopo preventivo e nelle attività di ripristino e ricostruzione successive ad una calamità.

Rileva ancora che la parte quarta dell'Accordo, di gran lunga la più estesa, è dedicata al commercio: l'articolo 77 riguarda l'istituzione, su cui che le Parti concordano, di una zona di libero scambio in conformità alle normative dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), assumendone i relativi diritti e obblighi. Evidenzia altresì che il successivo articolo 78 enuncia gli obiettivi commerciali dell'Accordo in esame, a partire dall'espansione degli scambi di merci tra le Parti mediante la riduzione o addirittura l'eliminazione degli ostacoli tariffari e non tariffari al commercio. In secondo ordine le Parti perseguiranno anche la facilitazione degli scambi di merci attraverso la semplificazione di procedure doganali e meccanismi di valutazione della conformità, nonché nel campo delle misure sanitarie e fitosanitarie.

Sottolinea quindi che anche gli scambi di servizi verranno favoriti, conformemente all'articolo V dell'Accordo generale (GATS) sul commercio di servizi dell'OMC. Verrà inoltre dato impulso all'integrazione economica regionale attraverso analoghi meccanismi di riduzione e semplificazione

tariffaria e doganale. Verrà anche curato l'allestimento di un ambiente favorevole a un aumento dei flussi di investimento e facilitate le condizioni di stabilimento di imprese e persone tra i territori delle Parti contraenti. Si darà corso a una effettiva apertura reciproca dei mercati degli appalti pubblici. Verrà perseguita una efficace tutela dei diritti di proprietà intellettuale, tenendo tuttavia conto delle differenze tra le Parti e della necessità del trasferimento di tecnologie tra le diverse regioni Parti dell'Accordo. Vi saranno infine meccanismi di risoluzione delle controversie equi ed efficaci.

Nota ancora che i numerosi altri articoli della parte quarta riguardano tra l'altro alcune questioni chiave, come le misure antidumping e compensative, da adottare conformemente alle regole dell'OMC; le misure di salvaguardia multilaterali e bilaterali, miranti ad impedire danni all'economia o all'assetto sociale delle Parti dell'Accordo in conseguenza dei processi di liberalizzazione degli scambi; l'individuazione e l'eliminazione di ostacoli tecnici al commercio, quali regolamenti specifici, norme e procedure di valutazione, ecc.; i servizi di telecomunicazione, finanziari e del trasporto marittimo internazionale; le indicazioni geografiche – di particolare interesse per il nostro Paese –, contemplate agli articoli 242-250; le procedure di risoluzione delle controversie.

Evidenzia, in conclusione, che l'Accordo ha sollevato non poche polemiche in taluni settori dell'opinione pubblica centro-americana e non vi è dubbio che occorrerà attendere qualche anno per vedere quali frutti cresceranno grazie alle prospettive aperte dall'Accordo stesso, anche se già da oggi è possibile cogliere la forte volontà delle classi democratiche di questi paesi di raggiungere una coesione ed un'integrazione che, fino ad alcuni decenni fa, non era immaginabile, una coesione raggiunta attraverso la mediazione del Parlamento centro-americano (ParlaCen), il cui ruolo sottolinea come i Paesi centroamericani abbiano, di fatto, raggiunto una nuova fase del loro pro-

cesso di integrazione, rilevando che si tratta di un processo che ha di fronte a sé ancora molta strada, ma che sicuramente potrà ora avvalersi di questo nuovo quadro giuridico-internazionale di collaborazione e di scambio.

Il sottosegretario Mario GIRO, associandosi alle considerazioni svolte dal relatore, rileva l'importanza dell'Accordo in titolo, ratificato da tutti i Paesi dell'America Centrale e da dodici Paesi dell'Unione europea. Sottolinea, in particolare, l'importanza che l'Accordo riveste per l'Italia in ragione della nostra cooperazione per la strategia di sicurezza nella regione, soprattutto in riferimento alla lotta narcotraffico, e anche degli indubbi vantaggi per le esportazioni, in virtù dell'abbattimento delle tariffe doganali. Auspica, pertanto, una rapida approvazione del provvedimento, che promuoverebbe ulteriormente il dialogo politico e la cooperazione in una regione di grande interesse per l'Italia.

Marta GRANDE (M5S) richiede chiarimenti in merito alla tempistica dell'approvazione del disegno di legge di ratifica in titolo.

Fabio PORTA (PD), *relatore*, in risposta alla deputata Grande, osserva che il contenuto assai articolato dell'Accordo impone un adeguato approfondimento in sede parlamentare, non sussistendo particolari ragioni di urgenza rispetto alla sua approvazione. Concorda con l'auspicio espresso dal sottosegretario Giro circa l'opportunità di un *iter* di esame celere, avuto riguardo alla richiamata importanza delle materie su cui va ad incidere.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo, fatto a Roma il 26 agosto 2014.

C. 3302 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 ottobre scorso.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Bilancio e Lavoro. Avverte altresì che la Commissione Attività produttive ha invece comunicato di non procedere all'espressione del previsto parere.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera, quindi, di conferire il mandato al relatore, onorevole Porta, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 14.20.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 16 dicembre 2015. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO.

La seduta comincia alle 14.20.

Sulla tutela dei diritti delle minoranze per il mantenimento della pace e della sicurezza a livello internazionale.

(Deliberazione di una proroga del termine).

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, ricorda che nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti

dei gruppi, della Commissione svolta il 2 dicembre scorso, si è convenuto sull'opportunità di prorogare al 30 giugno 2016 il termine per la conclusione dell'indagine conoscitiva in titolo, deliberata lo scorso 4 marzo e il cui termine di scadenza è attualmente fissato al 31 dicembre 2015. Essendo stata acquisita l'intesa con la Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, propone di deliberare la proroga del termine dell'indagine conoscitiva in titolo a tale data.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva.

Sulle priorità strategiche regionali e di sicurezza della politica estera dell'Italia, anche in vista della nuova strategia di sicurezza dell'Unione europea.

(Deliberazione di una proroga del termine).

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, ricorda che nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione svolta il 2 dicembre scorso, si è convenuto sull'opportunità di prorogare al 30 giugno 2016 il termine per la conclusione dell'indagine conoscitiva in titolo, deliberata lo scorso 4 marzo e il cui termine di scadenza è attualmente fissato al 31 dicembre 2015. Essendo stata acquisita l'intesa con la Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, propone di deliberare la proroga del termine dell'indagine conoscitiva in titolo a tale data.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva.

Sulle problematiche emergenti, le sfide e le nuove prospettive di sviluppo dell'Africa sub-sahariana.

(Deliberazione di una proroga del termine).

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, ricorda che nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione svolta il 2 dicembre scorso, si è convenuto sull'op-

portunità di prorogare al 30 giugno 2016 il termine per la conclusione dell'indagine conoscitiva in titolo, deliberata lo scorso 4 marzo e il cui termine di scadenza è attualmente fissato al 31 dicembre 2015. Essendo stata acquisita l'intesa con la Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, propone di deliberare la proroga del termine dell'indagine conoscitiva in titolo a tale data.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva.

La seduta termina alle 14.25.

COMITATO PERMANENTE SULL'ATTUAZIONE DELL'AGENDA 2030 E GLI OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

Mercoledì 16 dicembre 2015. — Presidenza della presidente Maria Edera SPADONI.

La seduta comincia alle 14.25.

Sul programma dei lavori del Comitato.

Maria Edera SPADONI, *presidente*, nel dare avvio ai lavori del Comitato, che si onora di presiedere, segnala che la seduta odierna è finalizzata ad una riflessione condivisa sul programma di lavori del Comitato permanente, delegato ad un'azione di monitoraggio sull'attuazione dell'Agenda 2030 e dei nuovi Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG).

Rammenta che ad esito del vertice ONU sullo sviluppo sostenibile, svolto a New York nel mese di settembre di quest'anno, più di 150 capi di Stato e di governo hanno approvato l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, che delinea un quadro globale per l'eliminazione della povertà e il conseguimento dello sviluppo sostenibile entro il 2030. Si tratta di un programma d'azione universale, costituito

da un insieme ambizioso di 17 obiettivi di sviluppo sostenibile e 169 obiettivi associati, per i quali è richiesta la mobilitazione di tutti i Paesi, i cosiddetti donatori e beneficiari, e di tutte le parti interessate. L'Agenda comprende anche il programma d'azione delle Nazioni Unite, adottato a luglio in occasione della Conferenza di Addis Abeba e che indica gli strumenti necessari all'attuazione dell'Agenda, comprese le risorse interne, i finanziamenti privati e gli aiuti pubblici allo sviluppo.

Sottolinea, altresì, che l'Agenda 2030 contribuirà al nuovo accordo globale sui cambiamenti climatici, da poco raggiunto a Parigi a conclusione della 21a COP21 e che, nel segno dell'auspicio espresso dal Segretario Generale delle Nazioni Unite, Ban Ki-moon, dovrà essere duraturo, dinamico, solidale e credibile.

Rileva dunque che la nuova Agenda 2030 ridefinisce le modalità di lavoro della comunità internazionale e, a differenza degli MDG, rappresenta in assoluto il primo accordo globale che definisce un programma d'azione universale con un impatto su tutti i Paesi e sulle loro politiche nazionali. I nuovi obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) e i 169 obiettivi associati realizzano un equilibrio fra le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile – economia, ambiente e società – in particolare in settori come la povertà, la disuguaglianza, la sicurezza alimentare, la sanità, il consumo e la produzione sostenibili, la crescita e l'occupazione, le infrastrutture, la gestione sostenibile delle risorse naturali, i cambiamenti climatici, nonché la parità di genere, le società pacifiche e inclusive, l'accesso alla giustizia e istituzioni responsabili.

Al riguardo, sottolinea come il più recente Rapporto sullo Sviluppo Umano compilato in sede ONU documenti un quadro allarmante sulla diffusione della povertà anche in Europa, soprattutto tra i più giovani e con cifre pari a 123 cittadini europei a rischio povertà, di cui 23 milioni sarebbero bambini. Come ha avuto modo di affermare anche in occasione di missioni svolte in sede europea, l'Agenda 2030 coinvolge anche i tradizionali Paesi dona-

tori in quanto colpiti da una crisi economica senza precedenti causata da politiche di austerità adottate in sede di Unione europea e che ha compromesso il principio della solidarietà tra gli Stati membri.

Con riferimento ai richiamati obiettivi, per quanto riguarda l'ambito di competenza del Comitato e in particolare riguardo all'attività conoscitiva, osserva inoltre che essa dovrebbe essere indirizzata a fare anzitutto chiarezza in ordine ad una maggiore trasparenza sulla destinazione e l'effettivo utilizzo dei fondi previsti per il raggiungimento degli SDG, a livello sia internazionale sia nazionale. Osserva poi che, pur riconoscendo al Governo di aver predisposto strumenti informatici idonei ad accrescere il grado di trasparenza sui progetti di cooperazione, è ancora insufficiente il loro grado di implementazione ed aggiornamento.

Sottolinea che le tematiche richiamate si connettono al processo di attuazione della riforma della cooperazione allo sviluppo, in vista dell'avvio dei lavori della Agenzia, evidenziando pertanto che il Comitato dovrà proseguire in un'azione di monitoraggio sulla questione, anche al fine di valutare l'adeguatezza del nuovo impianto istituzionale rispetto all'articolato quadro di obiettivi definiti in sede internazionale.

In relazione a ciò, e nel solco di quanto già fatto dal precedente Comitato permanente sull'Agenda globale post-2015, cooperazione allo sviluppo e partenariato pubblico e privato, ritiene opportuno procedere ad alcune audizioni, a cominciare da rappresentanti di organizzazioni non governative anche al fine di valutare una proposta di indagine conoscitiva da sottoporre all'Ufficio di presidenza della Commissione.

Conclude ringraziando i colleghi intervenuti, con particolare riguardo alla vicepresidente Carrozza e al segretario Valentini.

Maria Chiara CARROZZA (PD), nel richiedere chiarimenti in merito al programma dei lavori del Comitato, ritiene che il tema della trasparenza debba essere

trattato contestualmente a quello dell'efficacia delle politiche di cooperazione. Reputa, altresì, importante operare una ricostruzione sull'impiego in passato dei fondi destinati alla cooperazione per individuare linee guida per il futuro. Osservando inoltre che gli obiettivi del documento sono di portata molto generale, giudica opportuno richiedere al Governo cosa si prefigga di fare in relazione alla definizione di un'agenda nazionale sugli SDG.

Pia Elda LOCATELLI (Misto-PSI-PLI), nel valutare positivamente il programma di azione universale della nuova Agenda 2030, osserva come opportunamente, a differenza di quanto previsto dall'Agenda *post-2015*, si siano posti gli obiettivi da raggiungere non come una sorta di « elargizione » dei Paesi ricchi a favore dei Paesi in via di sviluppo, ma come traguardi cui tutto il mondo deve pervenire, non potendo alcun Paese insegnare ad altri modelli di sviluppo, come d'altra parte è stato messo in drammatica evidenza dalla crisi in atto anche nel mondo sviluppato. Esprime soddisfazione per il fatto che il tema relativo alla parità di genere rappresenta uno *stand alone goal*, affrontato in un'ottica di trasversalità rispetto agli altri obiettivi. Auspica che l'attuazione della nuova Agenzia per la cooperazione possa combinarsi in modo positivo con l'adozione di un'agenda nazionale sugli SDG e coglie l'opportunità per rinnovare il proprio compiacimento per la scelta di Laura Frigenti, anche in quanto donna, alla guida dell'Agenzia.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), nel ringraziare la presidente Spadoni per l'approccio condiviso rispetto al programma di attività del Comitato, osserva come la sua attività possa avere un ruolo propulsivo a livello nazionale per individuare le *best practices* dal punto di vista dei Paesi beneficiari e per focalizzare le aree di specializzazione su cui il nostro Paese può aspirare ad un *lead*. Ciò porrebbe il Comitato all'avanguardia nel confronto con analoghi organi dei Parlamenti

di altri Paesi europei, come del resto già avvenuto con riferimento all'esperienza del precedente Comitato sull'attuazione dell'Agenda *post-2015*. L'attività del Comitato potrebbe infatti dare un forte impulso all'attività governativa attraverso una serie di iniziative in cui l'Italia, come rilevato, può porsi in posizione di *leadership*. Propone a tal proposito un confronto con Enrico Giovannini, esponente di spicco del gruppo indipendente incaricato dalla comunità internazionale della definizione degli indicatori per i nuovi SDG. Richiama a tal proposito la proposta di legge C. 2897 di iniziativa del collega Marcon finalizzata ad introdurre gli indicatori di benessere, di sostenibilità ambientale, di qualità sociale e di parità tra i sessi quali strumenti previsti dalla normativa nazionale nell'elaborazione, nell'adozione e nella valutazione delle politiche pubbliche nazionali. Richiama la scadenza di marzo 2016 per la definizione delle nuove linee della cooperazione italiana, alla quale questo Comitato deve contribuire. Ricorda che nel 2017 il nostro Paese presiederà il G7 e in quel contesto sarà opportuno portare messaggi credibili ed esperienze positive soprattutto sui temi della salute globale, considerata l'esigenza di *replenishment* dei maggiori fondi internazionali.

Ritiene altresì necessario coordinare l'attività del Comitato con quella dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, con cui auspica le opportune iniziative di raccordo, anche nella considerazione delle maggiori campagne internazionali sui vari temi. Ricorda che il 9 dicembre scorso si è tenuta la seconda riunione del Consiglio nazionale per la cooperazione allo sviluppo, previsto dalla legge n. 125 del 2014, che prevede la costituzione di un gruppo di lavoro sull'Agenda 2030, con cui questo Comitato dovrà sviluppare un rapporto e un coordinamento. Nell'osservare, infine, che il Comitato può elaborare una visione politica di ampio respiro grazie al contributo unitario di maggioranza e opposizione, dichiara la propria soddisfazione in merito all'attribuzione della sua presidenza ad un'esponente della stessa opposizione alla

luce della prospettiva di lungo periodo nella quale il Comitato è chiamato ad operare nell'interesse del Paese.

Maria Edera SPADONI, *presidente*, replicando alle proposte ed alle osservazioni dei colleghi, pur chiarendo che ognuno ha le proprie sensibilità riguardo ai problemi trattati, come ad esempio in tema di trasparenza, osserva che è necessario delineare un programma di lavori quanto più possibile condiviso per l'efficacia dei lavori stessi del Comitato. Nel manifestare quindi piena condivisione rispetto alla proposta di audizione di Enrico Giovannini, reputa al momento prematura l'audizione di Laura Frigenti, con cui questo Comitato dovrà il prima possibile instaurare un'interlocuzione. Riguardo agli altri temi sollevati dalla collega Quartapelle, finalizzati alla definizione di un'agenda nazionale, ritiene che se ne possa trattare, in particolare sia con riferimento al confronto con gli altri Paesi sia riguardo alla *leadership* italiana in determinati ambiti.

Francesco MONACO (PD) avverte l'esigenza di operare una selezione delle priorità rispetto ai molteplici obiettivi fissati nell'Agenda 2030, avuto riguardo al tempo a disposizione del Comitato, al fine di concentrare l'attività di monitoraggio su quei punti che hanno maggiori possibilità di essere perseguiti in concreto.

Maria Edera SPADONI, *presidente*, nel replicare alle osservazioni del collega Monaco, concorda circa lo spettro amplissimo degli obiettivi dell'Agenda 2030 e rileva, tuttavia, che anche nella genericità degli obiettivi perseguiti dalla precedente Agenda post-2015 si sono potuti ottenere risultati assai significativi, con particolare riferimento alla lotta alla povertà, mentre in altri settori quali la parità di genere i passi da compiere sono ancora molto rilevanti. Considera, comunque, necessario non trascurare aspetti essenziali dell'Agenda 2030, come ad esempio il tema ambientale, nella considerazione delle pro-

spettive richiamate da più parti di futuri flussi di migranti ambientali.

Nessun altro chiedendo di intervenire dichiara concluse le proprie comunicazioni sul programma di attività del Comitato.

Sulla missione svolta a Bruxelles in occasione della Riunione interparlamentare presso il Parlamento europeo sul tema « Unfulfilled Millennium Development Goals and the implementation of the newly agreed Sustainable Development Goals » (13 ottobre 2015).

Maria Edera SPADONI, *presidente*, rende comunicazioni sulla missione in titolo nei termini di cui in allegato (*vedi allegato 1*).

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD) svolge un intervento richiamando taluni aspetti salienti dell'azione europea in tema di cooperazione allo sviluppo e la questione non ancora del tutto chiarita in ordine ad un impegno dell'Unione europea al monitoraggio sulle politiche degli Stati membri e sull'efficacia degli interventi soprattutto nei teatri di crisi.

Maria Edera SPADONI, *presidente*, nessuna altro chiedendo di intervenire dichiara concluse le comunicazioni sulla missione in titolo.

Sulla missione svolta a Lussemburgo in occasione della Riunione dei presidenti delle Commissioni competenti in materia di cooperazione allo sviluppo (11 dicembre 2015).

Maria Edera SPADONI, *presidente*, rende comunicazioni sulla missione in titolo nei termini di cui in allegato (*vedi allegato 2*). Nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluse le comunicazioni sulla missione in titolo.

La seduta termina alle 14.55.

ALLEGATO 1

Sulla missione svolta a Bruxelles in occasione della Riunione inter-parlamentare presso il Parlamento europeo sul tema *Unfulfilled Millennium Development Goals and the implementation of the newly-agreed Sustainable Development Goals* (13 ottobre 2015).

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

Il 13 ottobre 2015 le deputate Maria Edera Spadoni e Lia Quartapelle hanno preso parte, in rappresentanza della III Commissione, alla Riunione interparlamentare, promossa e ospitata dalla Commissione sviluppo (DEVE) del Parlamento europeo, sul tema del mancato raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio (MDG) e sull'attuazione dei nuovi Obiettivi di Sviluppo Sostenibili (SDG), adottati nel settembre 2015 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

La riunione è stata introdotta dalla Presidente della Commissione Sviluppo del Parlamento europeo, Linda McAvan, PSE, che ha ricordato che, nell'anno europeo dello sviluppo, l'Unione europea si conferma come il maggiore donatore a livello mondiale, chiamato più che nel passato a garantire che i fondi stanziati abbiano il più alto impatto possibile *in loco*. Ha quindi messo a fuoco i due temi al centro della riunione: la programmazione del prossimo quindicennio di lavoro e la riflessione sui nuovi SDG, i quali combinano in modo innovativo il processo avviato a livello ONU con i singoli processi nazionali. Conseguentemente, tutti gli Stati dovranno adottare un proprio piano, ivi compresa l'Unione europea, a tal fine rappresentata dalla Commissione e dal SEAE.

Il Vicesegretario generale del SEAE, Christian Leffler, alla luce del mancato conseguimento degli MDG, ha indicato come priorità la concertazione tra i diversi attori ai vari livelli, compresi i Parlamenti nazionali e l'opinione pubblica. La mag-

giore causa di insuccesso degli MDG è, a suo avviso, derivata dal deteriorato quadro internazionale, per cui il presupposto di successo di ogni politica per lo sviluppo è rappresentato da stabilità e sicurezza, oltre che da diritti umani, *rule of law* e buon governo. Un'ulteriore lezione derivante dall'esperienza degli MDG è consistita nella necessità di definire gli obiettivi in modo puntuale, così da concentrare gli sforzi nella giusta direzione. In tal senso, i nuovi SDG rappresentano un'agenda onnicomprensiva, ben definita e che coinvolge anche i Paesi riceventi.

L'ulteriore intervento introduttivo del responsabile europeo per il negoziato sugli SDG, Klaus Rudischhauser, Vice Direttore Generale per lo Sviluppo e la Cooperazione della Commissione europea, ha evidenziato la difficoltà di individuare in sede europea una posizione comune da portare in sede Nazioni Unite. Ciononostante, l'obiettivo è stato conseguito e senza l'Unione europea non sarebbe stato possibile pervenire ad un accordo a livello globale. Ha infatti segnalato che ad Addis Abeba gli Stati Uniti e la Russia hanno chiesto all'Unione europea di farsi carico di un ruolo guida nel negoziato. In tal senso è stato prezioso il dibattito maturato negli Stati membri e a livello europeo, essendo così emersa una specifica *expertise* europea. Oltre a creare condizioni di pace e sicurezza, occorre mobilitare flussi e strumenti finanziari innovativi, in aggiunta alle consuete forme del finanziamento pubblico allo sviluppo, e sviluppare politiche più articolate e mirate rispetto al

passato. L'auspicio è che i governi e i parlamenti nazionali facciano proprio un approccio onnicomprensivo e che si sviluppino una collaborazione tra le diverse famiglie politiche europee, in alleanza con la società civile e con il settore privato. Un ruolo importante è ricoperto dalle politiche commerciali, considerata la rilevanza delle scelte operate dai consumatori a favore di prodotti realizzati in modo sostenibile. L'Unione europea ha guadagnato il ruolo *leader* in campo internazionale anche in quanto unico attore impegnato nel mantenimento della percentuale dello 0,7 per cento del proprio bilancio a favore della APS e che destina a tale comparto il 55 per cento degli aiuti mondiali. In tal senso Rudischhauser ha rivolto un appello agli Stati membri, in vista della revisione dell'Agenda 2020 su crescita e occupazione. Ha anche sollevato il tema della crisi dei rifugiati e del nuovo fondo europeo di 1,8 miliardi di euro, istituito per affrontare le cause profonde dell'immigrazione e di cui il rappresentante dell'Unione europea ha dato conto a New York ponendo la questione in connessione con gli SDG.

Ad introduzione del primo panel, dedicato ad un bilancio sul livello di adempimento degli MDG, l'on. Ivo Stier, componente della Commissione DEVE e relatore del rapporto del PE sull'UE e il quadro di sviluppo globale dopo il 2015, ha operato un richiamo al record conseguito dall'UE nell'aiuto allo sviluppo in connessione con i precedenti MDG, oltre che ai 60 milioni di rifugiati oggi registrati in tutto il mondo, mai cifra raggiunta dopo il secondo conflitto mondiale.

Il presidente della Commissione sviluppo del Lussemburgo, Marc Angel, titolare della presidenza di turno nel secondo semestre del 2015, ha poi descritto le linee guida della politica nazionale in tema di aiuti allo sviluppo, a partire dal dato dell'1,05 per cento del RNL (pari a 25 milioni di euro) e dalla priorità del tema sanità (lotta all'Aids, salute materno-infantile). Ha segnalato come *best practice* la commissione interministeriale sullo sviluppo che ogni mese pubblica una rela-

zione sui temi dello sviluppo sostenibile e in cui sono valutati i modelli e gli indicatori a disposizione delle ong, che ricevono un « barometro della coerenza », vale a dire un'analisi sulla adeguatezza delle politiche rispetto agli obiettivi.

Il dibattito che ne è seguito ha registrato l'intervento della presidente Spadoni che ha auspicato un monitoraggio sull'attuazione degli SDG anche all'interno degli Stati membri dell'UE, con particolare riferimento a quelli colpiti dalle politiche di austerità economica e alla luce del numero crescente di cittadini europei al di sotto della soglia di povertà (9 milioni per quanto riguarda l'Italia, con una prevalenza di giovani disoccupati). Ha, infatti, osservato che su questo aspetto si fonda la ricostruzione della fiducia da parte dei cittadini e dei popoli europei nelle istituzioni di Bruxelles. Occorre tornare all'Europa solidale delle origini e ridare dignità ai cittadini europei. Quanto al fondo per i rifugiati, la deputata Spadoni ha auspicato una politica estera meno contraddittoria, alla luce delle responsabilità dell'Occidente e dell'Europa nello sfruttamento delle risorse del pianeta e nella destabilizzazione di quelle regioni da cui oggi i profughi scappano. Le politiche di sviluppo senza una coerente strategia internazionale mirata alla pace e alla stabilità non possono conseguire risultati ma rischiano di tradursi in sprechi e sforzo vano. La deputata Spadoni ha annunciato il sostegno del suo gruppo di opposizione all'impegno dell'Italia sugli SDG in un'ottica di integrazione coerente con lo sforzo europeo.

Nel dibattito si è distinto anche l'onorevole Guerrero, PSE, vicepresidente della Commissione DEVE e relatore permanente per l'aiuto umanitario, che ha evidenziato l'assenza della dimensione sociale nella Strategia 2020 su crescita e occupazione. Il deputato europeo Schleimm ha manifestato delusione per gli esiti di Addis Abeba quanto alla quantificazione degli impegni finanziari della comunità internazionale e ha evidenziato la universalità come autentico elemento innovativo degli SDG. Ha anche individuato nella questione degli indicatori, in corso di definizione in sede

ONU, un nodo centrale che i Parlamenti nazionali sono chiamati ad approfondire prima di procedere alla propria naturale azione di monitoraggio e di controllo politico.

L'intervento dell'altra delegata italiana, l'onorevole Quartapelle, ha consentito di portare il caso italiano all'attenzione delle altre Commissioni parlamentari europee competenti sul tema dello sviluppo. L'on. Quartapelle ha indicato tre linee direttrici della strategia italiana: l'attuazione della riforma per conseguire l'obiettivo dell'efficienza; l'incremento degli stanziamenti con un impegno al raddoppiamento degli stanziamenti per il 2017; il coinvolgimento della società civile. Ha quindi offerto come spunto di riflessione per i 28 Paesi membri la questione dei costi connessi alle rimesse e alle transazioni finanziarie.

Il presidente Angel ha quindi approfondito la riflessione sul rapporto tra politica per lo sviluppo e politica per la sicurezza, cui ha positivamente contribuito l'Alto Rappresentante Mogherini, come pure sulla necessità che l'Ecofin lavori in connessione con le altre istanze delle politiche sociali europee, e ciò anche per scongiurare un antagonismo tra rifugiati e nuovi poveri europei.

In sede di replica il Vice segretario generale del SEAE Loeffler ha stimato non del tutto deludente il risultato di Addis Abeba e ha richiamato la necessità di mantenere un dialogo politico forte con i Paesi riceventi anche la fine di sollecitarli a maggiori investimenti interni sulle politiche di sviluppo, colmando il *gap* valoriale che le loro politiche a volte tradiscono. Occorre inoltre operare sul buongoverno in quanto la disponibilità dei cittadini al pagamento delle tasse si fonda sulla fiducia nelle istituzioni, sull'inclusione e sulla sostenibilità dei consumi, questione su cui l'Unione europea può svolgere un ruolo chiave. In risposta alla deputata Spadoni ha ammesso le responsabilità europee nel passato ma ha rivendicato i programmi europei di riforestazione, le misure di trasparenza introdotte nel settore estrat-

tivo, le politiche di conservazione e riuso dell'energia. Oltre a sottolineare a sua volta l'importanza di una gamma di indicatori il più possibile obiettivi e « depoliticizzati », ha incoraggiato in particolare i Paesi dell'Europa orientale a mettere a frutto la loro esperienza di Paesi riceventi per meglio indirizzare le politiche europee in tema di sviluppo.

Il Vice Direttore Rudischhauser ha ricordato che tra le conclusioni di Addis Abeba figura l'aumento del gettito fiscale destinato alle politiche di sviluppo e che l'Unione europea ha adottato un Piano in 12 punti tra cui figura l'impegno affinché le imprese del settore estrattivo versino tributi specifici agli Stati ai cui territori devono i propri profitti.

Sul tema dei rifugiati l'onorevole Lydeka (ALDE), presidente della Commissione esteri della Lituania, ha lamentato l'assenza di ogni previsione, pur possibile, sullo straordinario flusso in corso ed ha auspicato una maggiore capacità europea nel fare simulazioni e nel coordinare le proprie azioni. Sullo stesso tema la delegazione della Repubblica Ceca, guidata dal presidente della Commissione esteri Schwarzenberg, ha difeso le scelte del suo Paese sulla questione delle quote, ritenendo che l'imposizione di vincoli su simili questioni sia complessa in Paesi democratici. Quanto agli SDG ha posto la problematica relativa al controllo sul loro andamento, attesa l'assenza di obblighi stringenti in ambito internazionale, e ha giudicato l'esperienza degli MDG un successo parziale, almeno per quanto concerne le politiche sanitarie.

Infine, la deputata europea di nazionalità italiana Elly Schlein (PSE) ha svolto un articolato intervento sul piano europeo di implementazione degli SDG insistendo sull'impegno al monitoraggio sia da parte europea che a livello nazionale.

La riunione si è conclusa con l'invito della presidente Mc Avan ad una prossima riunione di bilancio sul percorso intrapreso a due anni dall'adozione della nuova Agenda 2030.

ALLEGATO 2

Sulla missione svolta a Lussemburgo in occasione della Riunione dei Presidenti delle Commissioni per la cooperazione allo sviluppo (Lussemburgo 11 dicembre 2015).**COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE**

La deputata Maria Edera Spadoni, nella sua qualità di presidente del Comitato permanente per l'Agenda 2030 e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibili, ha preso parte in rappresentanza della Camera dei deputati e della III Commissione alla riunione in titolo, cui hanno partecipato 20 delegazioni di 15 Paesi membri, del Parlamento europeo, oltre a tre Paesi candidati all'adesione all'Unione europea (Albania, Montenegro e Turchia).

La riunione, promossa dalla Presidenza della Camera dei deputati lussemburghese, è stata organizzata e presieduta dal Presidente lussemburghese della Commissione per gli Affari esteri ed europei, della difesa, gli aiuti esteri e immigrazione, Marc Angel.

Nell'intervento introduttivo della Presidente della Camera lussemburghese, Mars Di Bartolomeo, è stato ricordato che la Riunione, convocata alla fine dell'Anno europeo per lo sviluppo, ha inteso marcare il passaggio dai *Millennium Development Goals* ai nuovi obiettivi di sviluppo sostenibile, caratterizzati da universalità e globalità e da cui ci si attende la eliminazione della povertà, non la sua riduzione, e l'ulteriore incremento della aspettativa di vita a livello globale: si tratta di un salto di qualità che deve rappresentare una fonte di ispirazione per tutti coloro che credono nei benefici della cooperazione allo sviluppo e che deve indurre i governanti e i Parlamenti a coordinare le proprie politiche.

Il controllo parlamentare sulla politica di sviluppo e degli aiuti umanitari è stato il tema all'ordine del giorno della prima

sessione della Riunione, in cui sono intervenuti Linda McAvan, Presidente della Commissione per lo sviluppo del Parlamento europeo, e Danièle Lamarque, componente della Corte dei conti europea.

Linda McAvan ha valorizzato la *leadership* dimostrata dal Lussemburgo sui temi della cooperazione allo sviluppo, soprattutto alla luce del dato relativo al superamento dell'obiettivo del 0,7 per cento del PIL destinato ad aiuti pubblici allo sviluppo. La Presidente della Commissione DEVE ha sottolineato che il vero banco di prova è rappresentato dal modo in cui l'UE e i suoi Stati membri sapranno attuare gli obiettivi dell'Agenda 2030: in questa sfida risiede il compito dei Parlamenti di vigilare e assolvere fino in fondo alla propria funzione di *scrutiny*. Ha menzionato la crisi dei rifugiati che ha messo duramente alla prova il principio della solidarietà europea e ha, pertanto, rilanciato lo slogan dell'Agenda 2030, vale a dire il fatto che nessuno deve essere lasciato indietro.

Danièle Lamarque ha presentato brevemente il funzionamento della Corte dei conti europea, chiamata a monitorare e controllare il bilancio dell'Unione europea. Sulla grande sfida rappresentata dagli SDGs ha sottolineato la necessità di agire immediatamente, soprattutto in stretta collaborazione con i Paesi in via di sviluppo al fine di costruire società pacifiche e prospere.

La seconda sessione della Riunione si è incentrata sul tema del coordinamento dell'azione europea in materia di sviluppo dopo il 2015, cui hanno contribuito il

Commissario europeo per la cooperazione internazionale e lo sviluppo, il croato Neven Mimica, e il Ministro lussemburghese per la cooperazione e dell'azione umanitaria, Romain Schneider.

Il Commissario Mimica ha sottolineato che l'UE ha svolto una funzione chiave nel guidare i negoziati internazionali in tema di cooperazione allo sviluppo (Conferenza di Addis Abeba e Summit Onu nel settembre 2015) e che i Parlamenti nazionali hanno giocato un ruolo importante e di sostegno in questo contesto. Occorre adesso che i Parlamenti giochino un ruolo attivo nel monitoraggio sugli SDG, con il coinvolgimento della società civile e del settore privato, a presidio della coerenza della strategia dell'UE.

Il Ministro lussemburghese per la cooperazione e dell'azione umanitaria, Romain Schneider, ha dato risalto alla priorità della Presidenza lussemburghese relativa alla coerenza, al coordinamento delle politiche e all'integrazione del segmento sviluppo nelle varie sedi del Consiglio europeo. Ha ricordato la scadenza del marzo 2016 per la conclusione del lavoro a livello tecnico sugli indicatori. In questo contesto ha sollecitato l'UE e i suoi Stati membri a sviluppare un metodo e ad individuare risorse adeguate al proprio livello di ambizione. Nell'ottica lussemburghese, il coordinamento interministeriale, la consultazione con la società civile e la Commissione parlamentare competente hanno rappresentato i pilastri della strategia nazionale.

Sulla lezione da trarre dalla gestione della crisi umanitaria, che è stato un ulteriore tema della Riunione, sono intervenuti il lussemburghese Charles Goerens, componente della Commissione per lo sviluppo del Parlamento europeo per il gruppo ALDE, il cipriota Christos Stylianides, Commissario europeo responsabile degli aiuti umanitari e la gestione delle crisi, Hamadou Konaté, Ministro responsabile della solidarietà e dell'azione umanitaria del Mali, e Paul Delaunois, direttore generale di « *Medici senza frontiere* ».

Goerens, che ha svolto il ruolo di relatore sulla crisi per il virus *Ebola*, ha

criticato la risposta carente, incoerente e tardiva dell'UE alla crisi, controbilanciata da una società civile straordinaria anche nel lavoro di sensibilizzazione dell'opinione pubblica. La crisi ha messo in evidenza le carenze anche in termini di malgoverno e di malasanità dei Paesi colpiti, suggerendo un approccio più strutturale e più mirato ai risultati. Infine, Goerens ha criticato il permanere del metodo intergovernativo, soprattutto per quanto riguarda la crisi dei rifugiati.

Il Commissario Stylianides ha definito la crisi dei rifugiati come una crisi globale con implicazioni internazionali e bisognosa di una risposta globale. Inoltre, ha aggiunto che questa crisi è stato un test di stress per l'UE e i suoi Stati membri e che la cooperazione e il coordinamento tra tutti gli attori sono la risposta chiave. Stylianides ha anche aggiunto che il conflitto in Siria è la causa principale della crisi dei rifugiati e, pertanto, la soluzione è innanzitutto di tipo politico. Per quanto riguarda la crisi di Ebola, il Commissario ha dichiarato che l'Unione europea è stata purtroppo colta di sorpresa. Alla fine del suo intervento, il Commissario ha sottolineato che un impegno forte e politico è imprescindibile in vista del Vertice Mondiale Umanitario, indetto per la prima volta dal Segretario generale delle Nazioni Unite (ONU) e che sarà convocato a Istanbul dal 23 al 24 maggio 2016.

Alla fine della sessione il presidente Angel ha informato i delegati che la Commissione europea, il Parlamento europeo e il Consiglio europeo hanno firmato una dichiarazione interistituzionale in cui riconoscevano l'eredità di questo anno importante.

Sempre a chiusura della Riunione Ben Fayot, ambasciatore straordinario dell'Unione europea per lo sviluppo, in chiave di sintesi e di consegna di testimone alla presidenza olandese di turno dell'UE nel primo semestre del 2016, ha accentuato la necessità di rafforzare la dimensione parlamentare della politica di sviluppo, approfondendo la cooperazione tra i Parlamenti nazionali e il Parlamento europeo.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Generale Ispettore Francesco Noto, Direttore della Struttura di progetto Energia costituita presso il Ministero della difesa, nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00652 Bolognesi, in materia di riqualificazione energetica degli impianti e delle strutture in uso alla difesa 84

SEDE CONSULTIVA:

Norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica ed esecuzione: a) della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; b) della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005; c) del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; d) della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005. Nuovo testo C. 3303 Governo (Parere alle Commissioni riunite II e III) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) ... 84

ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione) 88

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di rappresentanza militare. C. 1963 Scanu, C. 1993 Duranti, C. 2097 D'Arienzo, C. 2591 Corda, C. 2609 Cirielli, C. 2679-novies Governo, C. 2748 Petrenga e C. 2776 Palmizio 87

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 16 dicembre 2015.

Audizione del Generale Ispettore Francesco Noto, Direttore della Struttura di progetto Energia costituita presso il Ministero della difesa, nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00652 Bolognesi, in materia di riqualificazione energetica degli impianti e delle strutture in uso alla difesa.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 14.55.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 16 dicembre 2015. — Presidenza del presidente Francesco Saverio GAROFANI.

La seduta comincia alle 14.55.

Norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica ed esecuzione: a) della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; b) della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre

2005; c) del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; d) della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005.

Nuovo testo C. 3303 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite II e III).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gianluca FUSILLI (PD), *relatore*, introducendo l'esame, ricorda che il disegno di legge C. 3303 autorizza la ratifica e dà esecuzione alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, alla Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005, al Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003, alla Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonché, a seguito dell'approvazione in sede referente da parte delle Commissioni riunite di un apposito emendamento governativo, al Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2015.

Ricorda che la Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo è stata adottata al fine di accrescere l'efficacia degli strumenti internazionali esistenti in materia di lotta contro il terrorismo. Essa, infatti, mira a favorire gli sforzi degli Stati membri nella prevenzione del terrorismo indicando due modi per raggiungere tale obiettivo: anzitutto, definendo come reati quegli atti che possono portare alla commissione di reati di terrorismo e, in secondo luogo, rafforzando la cooperazione in materia di prevenzione sia a livello interno, sia internazionale.

Il testo della Convenzione comprende un preambolo di 32 articoli ed un allegato. In sintesi, nel preambolo è chiarito che i reati di terrorismo non sono in alcun modo giustificabili sulla base di considerazioni di alcun genere e che tutte le misure adottate per la prevenzione e repressione del terrorismo dovranno rispettare lo stato di diritto, i valori democratici, i diritti umani e le libertà fondamentali, il diritto internazionale umanitario, senza pregiudizio della libertà di espressione e di associazione e che ai fini della Convenzione è reato di terrorismo uno qualsiasi dei reati definiti nei dieci trattati universali delle Nazioni Unite contro il terrorismo. La Convenzione è applicabile ai soli reati di natura transnazionale (articolo 16), con esclusione dei casi di interesse esclusivo di un singolo Stato, ai quali, tuttavia, vi sarà la facoltà di applicare le disposizioni di cooperazione giudiziaria previste dalla Convenzione stessa (articoli 17, 20 e 22). L'obiettivo della Convenzione, come già detto, è quello di migliorare la prevenzione del terrorismo e dei suoi effetti negativi sul pieno godimento dei diritti umani (articolo 2); pertanto vengono indicate ipotesi di politiche nazionali di prevenzione del terrorismo, comprensive anche della promozione del dialogo interreligioso e interculturale (articolo 3) e viene inoltre prevista la reciproca assistenza tra le Parti attraverso lo scambio di informazioni, l'addestramento e altre iniziative congiunte (articolo 4).

Inoltre il testo individua i profili di nuove figure di reato collegate alla commissione di atti di terrorismo e fa riferimento alla pubblica provocazione (istigazione) alla commissione di un reato terroristico (articolo 5), al reclutamento (articolo 6) ed all'addestramento ad attività terroristiche che si concretizza nella fornitura di istruzioni per la fabbricazione e l'uso di esplosivi, armi da fuoco, sostanze nocive e pericolose, nonché di metodologie specifiche volte alla commissione di atti terroristici (articolo 7).

Particolare importanza assumono poi gli articoli 18-21 riguardanti l'obbligo dello Stato sul cui territorio si trova il sospetto

terrorista di estradarlo verso lo Stato richiedente o, altrimenti, di esercitare l'azione penale nei suoi confronti, anche in rapporto al meccanismo per l'apposizione di riserve.

Quanto alla Convenzione internazionale per la soppressione degli atti di terrorismo nucleare, questa si compone, invece, di 28 articoli e di un preambolo, dove si sottolinea che l'atto pattizio è lo strumento attraverso cui la Comunità Internazionale intende darsi regole certe e mezzi adeguati al fine di perseguire i reati connessi ad atti di terrorismo nucleare, ferma restando l'attività più generale di adozione di misure volte all'eliminazione del terrorismo internazionale.

Le fattispecie considerate reato nella detenzione di materie radioattive, nella fabbricazione di ordigni o nel danneggiamento di impianto sono individuate all'articolo 2, dove si precisa che anche la sola minaccia di commettere un reato, nonché la complicità, è considerata un reato. L'articolo 5, invece, prescrive l'obbligo per gli Stati di adeguare i propri ordinamenti interni per la perseguibilità dei reati definiti all'articolo 2, mentre l'articolo 6 dispone tale adeguamento di modo che tali reati non possano in alcun caso essere giustificati da considerazioni di natura politica, filosofica, ideologica, razziale, etnica, religiosa o da altri motivi analoghi.

Particolare rilievo – in considerazione della competenza della nostra Commissione – assume l'articolo 4 che esenta dall'applicazione delle norme del Trattato l'attività svolta dalle forze armate nel corso di un conflitto o nell'esercizio dei propri doveri, in ragione del fatto che la Convenzione non affronta la questione della legalità dell'uso, o della minaccia dell'uso, di armi nucleari da parte degli Stati.

Quanto poi al Protocollo di emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, ricorda che questo, al fine di rafforzare la lotta contro il terrorismo nel rispetto dei diritti umani, modifica il testo di tale Convenzione nel senso di ampliare l'elenco dei reati che le parti si impegnano a non considerare

come reati politici sino a ricomprendere tutti i reati descritti nelle convenzioni e protocolli pertinenti delle Nazioni Unite contro il terrorismo. Inoltre, esso introduce una procedura semplificata di emendamento alla Convenzione medesima che consentirà di ulteriormente allargare la platea di tali reati. L'atto pattizio, ai sensi dell'articolo 18, entrerà in vigore dopo tre mesi dall'espressione del consenso ad essere vincolati dal Protocollo da parte di tutti i Paesi parte della Convenzione europea per la repressione del terrorismo.

Quanto, ancora, alla Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, questa aggiorna ed amplia le previsioni della Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato dell'8 novembre 1990. Tale ampliamento è finalizzato a prendere in considerazione non soltanto il finanziamento del terrorismo attraverso il riciclaggio di denaro, ma anche attraverso attività lecite precisando, altresì, che la Convenzione del 2005 rappresenta il primo strumento internazionale per la prevenzione e il controllo del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo. Il testo mette in evidenza che il veloce accesso alle informazioni relative ai finanziamenti od alle risorse delle organizzazioni criminali, compresi i gruppi terroristici, è fondamentale per il successo delle misure preventive e repressive e, in ultima analisi, rappresenta il modo migliore per destabilizzare le attività di queste organizzazioni.

Infine, il Protocollo alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2015, trasformerà in reato penale una serie di atti, tra cui la partecipazione intenzionale a un gruppo terroristico, la ricezione di un addestramento per il terrorismo, il fatto di recarsi all'estero per scopi terroristici e il finanziamento o l'organizzazione di tali viaggi. Il Protocollo fornisce inoltre una rete di punti di con-

tatto a livello nazionale, disponibili 24 ore su 24, per un rapido scambio di informazioni.

Passando al disegno di legge, rileva che questo si compone di 9 articoli. I primi due, come di consueto, recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e la clausola di esecuzione.

L'articolo 3, invece, contiene le definizioni di « materia radioattiva », di « materie nucleari » – più specificamente riguardanti il plutonio e l'uranio (anche nella versione arricchita) – di « impianto nucleare » e di « ordigno nucleare ».

L'articolo 4 modifica il codice penale inserendovi, tra i delitti contro la personalità internazionale dello Stato, nuove fattispecie di terrorismo internazionale e, tra i delitti contro la personalità interna dello Stato, la fattispecie di terrorismo nucleare.

L'articolo 5 individua nel Ministero della giustizia il punto di contatto ai fini della Convenzione di New York per la soppressione di atti di terrorismo del 2005.

L'articolo 6 disciplina la sorte dei materiali radioattivi (come pure degli impianti nucleari o degli ordigni nucleari) sequestrati nell'ambito di un procedimento penale per atti di terrorismo nucleare, prevedendo che l'autorità giudiziaria debba informare del sequestro il prefetto (e il Ministero della giustizia, come previsto dall'articolo 5, comma 4), che il prefetto debba a sua volta informare i Ministri dell'interno, dell'ambiente e della salute, oltre al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio, nonché adottare i provvedimenti necessari alla messa in sicurezza dei materiali radioattivi.

L'articolo 7 introduce nel decreto legislativo n. 230 del 1995, di attuazione di una serie di direttive Euratom in materia di sicurezza nucleare, l'articolo 156-*bis* che demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'ambiente, della salute, delle infrastrutture e previo parere dell'ISIN, da emanare entro 180 giorni

dall'entrata in vigore della legge, l'individuazione di un elenco di sostanze radioattive e delle modalità di loro gestione e impiego, sulla base delle raccomandazioni dell'Agenzia internazionale per l'energia.

L'articolo 8 designa l'UIF (Unità di informazione finanziaria) istituita dal decreto legislativo n. 231 del 2007, sul riciclaggio, come autorità di *intelligence* finanziaria in base alla Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato (Varsavia – 2005). L'autorità centrale prevista dalla medesima convenzione è individuata invece nel Ministero dell'economia e delle finanze. Infine, l'articolo 9 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

In conclusione, poiché né negli strumenti pattizi né nel disegno di legge figurano disposizioni che interessino in maniera significativa le competenze della Commissione, propone di esprimere un parere favorevole (*vedi allegato*), sottolineando come il provvedimento costituisca un significativo passo in avanti nella direzione di una pronta risposta alla minaccia terroristica e per una sempre più efficace cooperazione multilaterale nella lotta al terrorismo.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.05.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 16 dicembre 2015.

Disposizioni in materia di rappresentanza militare. C. 1963 Scanu, C. 1993 Duranti, C. 2097 D'Arienzo, C. 2591 Corda, C. 2609 Cirielli, C. 2679-novies Governo, C. 2748 Petrenga e C. 2776 Palmizio.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.05 alle 15.10.

ALLEGATO

Norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica ed esecuzione: a) della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; b) della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005; c) del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; d) della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005 (Nuovo testo C. 3303 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione (Difesa),

esaminato, per le parti di propria competenza, il nuovo testo del disegno di legge C. 3303, recante norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005, del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003 e della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei pro-

venti di reato, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005;

rilevato che nei testi degli Accordi citati non figurano disposizioni di contenuto rilevante negli ambiti di competenza della Commissione;

sottolineato come il provvedimento costituisca un ulteriore significativo passo in avanti sul piano dell'adeguamento legislativo nella direzione di una pronta risposta alla minaccia terroristica e per una sempre più efficace cooperazione multilaterale nella lotta al terrorismo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

ELEZIONE DI UN VICEPRESIDENTE	89
SEDE CONSULTIVA:	
Norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica ed esecuzione: a) della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo; b) della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare; c) del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo; d) della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato. C. 3303 Governo (Parere alle Commissioni riunite II e III) (<i>Esame e rinvio</i>)	90
Disposizioni per la concessione di una promozione a titolo onorifico agli ufficiali provenienti dai corsi allievi ufficiali di complemento. C. 679 Palmizio (Parere alla IV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	101
ALLEGATO (<i>Proposta di parere del Relatore</i>)	105
Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. Testo unificato C. 259 e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, e rinvio</i>)	103
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	104
AVVERTENZA	104

ELEZIONE DI UN VICEPRESIDENTE

Mercoledì 16 dicembre 2015. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO.

La seduta comincia alle 14.25.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che la Commissione è oggi convocata per l'elezione di un Vicepresidente, in seguito al passaggio ad altra Commissione del deputato Alberto Giorgetti, il quale rivestiva la carica di Vicepresidente. Ricorda che risulterà eletto Vicepresidente il deputato che avrà ottenuto il maggior numero di voti.

Indice quindi la votazione per l'elezione di un Vicepresidente.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti e votanti	34
Hanno riportato voti:	
Giacomoni	22
Villarosa	3
Schede bianche	9

Proclama eletto Vicepresidente il deputato Giacomoni.

Hanno preso parte alla votazione per l'elezione del Vicepresidente i deputati: Angelucci, Barbanti, Bernardo, Busin, Capozzolo, Carbone, Causi, Colaninno, Currò, De Maria, Marco Di Maio, Fontana Cinzia Maria, Fragomeli, Fregolent, Gebhard, Giacomoni, Ginato, Gutgeld, Laffranco, Lodolini, Moretto, Pagano, Paglia, Pelillo, Pesco, Petrini, Pisano, Ribaudò, Romano Francesco Saverio, Sanga, Savino Sandra, Sottanelli, Villarosa e Zoggia.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, porge le proprie congratulazioni e i migliori auguri di buon lavoro al deputato Giacomoni.

Sestino GIACOMONI (FI-PdL) ringrazia i colleghi per l'accoglienza nella Commissione, di cui è entrato a fare parte da poco tempo, e formula a tutti gli auguri di buon lavoro, nell'auspicio di contribuire al bene del Paese.

La seduta termina alle 14.40.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 16 dicembre 2015. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 14.40.

Norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica ed esecuzione: a) della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo; b) della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare; c) del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo; d) della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato.

C. 3303 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite II e III).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marco CAUSI (PD), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini del parere alle Commissioni riunite II (Giustizia) e III (Affari esteri), il disegno di legge C. 3303, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente, recante norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica ed esecuzione:

a) della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005;

b) della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005;

c) del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003;

d) della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005.

Sempre nell'ambito delle Convenzioni di cui si propone la ratifica, fa presente che, nel corso dell'esame presso le Commissioni di merito, inserendo una nuova lettera e) nel comma 1 dell'articolo 1 del disegno di legge, è stata inserita la ratifica del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2015.

Con riferimento al contenuto degli atti internazionali di cui si propone la ratifica, segnala, per quanto concerne i profili di interesse della Commissione Finanze, la Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo.

Al riguardo rammenta che la Convenzione è in vigore, sul piano internazionale, dal 1° maggio 2008; essa è stata firmata da 39 Parti (38 Paesi membri del Consiglio d'Europa più l'Unione Europea), 26 dei quali hanno completato le procedure di ratifica o adesione mentre 13, tra i quali l'UE, hanno firmato ma non ratificato. Quanto alla ratifica da parte dell'Italia ricorda che, oltre al disegno di legge in esame, il 5 novembre 2014 è stato presentato al Senato la proposta di legge A. S. 1662 Orellana, assegnata alla Commissione Affari esteri di Palazzo Madama, che non ne ha ancora avviato l'esame.

Passando agli obiettivi della Convenzione, essa intende aggiornare e ampliare la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato firmata a Strasburgo l'8 novembre 1990, in vigore sul piano internazionale dal 1° novembre 1993 e in Italia dal 1° maggio 1994.

Tale ampliamento è finalizzato al mettere in conto non soltanto il finanziamento del terrorismo attraverso il riciclaggio di denaro, ma anche attraverso attività lecite. La Convenzione di cui si propone la ratifica rappresenta il primo strumento internazionale per la prevenzione e il controllo del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, nella consapevolezza di come il veloce accesso alle informazioni relative ai finanziamenti o alle risorse delle organizzazioni criminali, compresi i gruppi terroristici, è fondamentale per il successo delle misure preventive e repressive e, in ultima analisi, rappresenta il modo migliore per destabilizzare le attività di queste organizzazioni.

Passando al contenuto specifico della Convenzione che si compone di 56 articoli, suddivisi in 7 capitoli, il capitolo I, composto del solo articolo 1, reca le definizioni utilizzate, mentre il capitolo II, composto del solo articolo 2, impegna ciascuna Parte contraente a garantire di essere nelle condizioni di rintracciare, identificare, congelare, sequestrare e sottoporre a confisca i beni usati per il finanziamento del terrorismo o i proventi di tale reato, fornendo a tal fine la più ampia cooperazione possibile.

Il capitolo III composto dagli articoli da 3 a 14, disciplina gli impegni delle parti ad adottare le misure legislative o di altra natura necessarie per:

sottoporre a confisca gli strumenti e i proventi dei reati indicati nell'appendice della Convenzione, nonché i beni riciclati (articolo 3);

identificare, rintracciare, congelare o sequestrare i beni confiscabili ai sensi dell'articolo 3 (articolo 4);

garantire che i provvedimenti di congelamento, sequestro e confisca riguardino

anche i beni nei quali tali proventi sono stati trasformati o convertiti ovvero dei relativi redditi (articolo 5);

garantire una gestione adeguata dei beni congelati o sequestrati (articolo 6);

conferire alle proprie autorità la facoltà di ordinare che i documenti bancari, finanziari o commerciali siano messi a disposizione o sottoposti a sequestro ai fini della confisca, congelamento o sequestro, senza la possibilità di opporre il segreto bancario (articolo 7);

prevedere come reato il riciclaggio dei proventi dei predetti reati (articolo 9);

prevedere adeguati meccanismi di responsabilità in capo alle persone giuridiche (articolo 10);

istituire unità di *intelligence* finanziaria (FIU) e di prevenzione (articolo 12);

istituire un sistema normativo e di sorveglianza o monitoraggio nazionale per prevenire il riciclaggio, sulla base degli standard nazionali e delle raccomandazioni adottate dal Gruppo di azione finanziaria sul riciclaggio (GAFI) (articolo 13);

consentire alla FIU o ad altre autorità competenti di intraprendere azioni urgenti per sospendere o negare il consenso ad una transazione che si sospetta legata al riciclaggio (articolo 14).

Il capitolo IV, composto dagli articoli da 15 a 45, disciplina la cooperazione tra le Parti ai fini delle indagini e delle procedure per la confisca degli strumenti e dei proventi dei reati. In tale ambito l'articolo 16 stabilisce l'obbligo delle parti di prestarsi la più ampia assistenza possibile per rintracciare gli strumenti e gli altri valori patrimoniali suscettibili di confisca.

Gli articoli 17 e 18 disciplinano le richieste di informazione sui conti bancari e sulle transazioni bancarie, al fine di fornire dati circa il controllo di conti da parte di una persona fisica o giuridica, nonché i dettagli di specifici conti e operazioni.

L'articolo 19 prevede la possibilità di monitorare, durante un determinato periodo, operazioni bancarie effettuate tramite uno o più conti bancari specifici.

Gli articoli 21 e 22 disciplinano la possibilità di adottare misure provvisorie, quali il congelamento o il sequestro, al fine di prevenire il trasferimento o l'alienazione di valori patrimoniali che potrebbero formare oggetto di confisca.

Gli articoli da 23 a 26 disciplinano la confisca di strumenti o proventi derivanti dai reati, prevedendo, per ciascuna Parte, di eseguire la confisca su richiesta dell'altra Parte, nei limiti di quanto stabilito in una sentenza di condanna o in una decisione giudiziaria della Parte richiedente.

L'articolo 28 specifica i casi nei quali la Parte richiesta può rifiutare la cooperazione, qualora:

a) la misura richiesta sia contraria ai principi fondamentali del sistema giuridico;

b) l'esecuzione della richiesta possa pregiudicare la sovranità, la sicurezza, l'ordine pubblico o altri interessi essenziali;

c) l'importanza del caso non giustifica il compimento della misura;

d) il reato cui si riferisce la richiesta ha natura fiscale ad eccezione del finanziamento del terrorismo;

e) il reato cui si riferisce la richiesta ha natura politica ad eccezione del finanziamento del terrorismo;

f) la misura richiesta sarebbe contraria al principio del *ne bis in idem*;

g) il reato cui si riferisce la richiesta non costituisce reato nell'ordinamento della Parte richiesta.

Gli articoli 29 e 30 disciplinano l'ipotesi di rinvio ovvero accoglimento parziale o condizionato della richiesta di cooperazione.

L'articolo 31 prevede l'assistenza tra le Parti nella notificazione di documenti giudiziari alle persone interessate da misure provvisorie o di confisca;

L'articolo 32 prevede che la Parte richiesta debba riconoscere qualsiasi decisione giudiziaria presa presso la Parte richiedente per quanto riguarda i diritti dei terzi, salvo alcune specifiche eccezioni.

Gli articoli da 33 a 45 recano norme a contenuto per lo più procedurale. In tale ambito l'articolo 33 prevede la designazione dell'Autorità centrale competente, presso ciascuna Parte, a trasmettere o a rispondere alle richieste; gli articoli 35 e 37 regolano la forma e il contenuto delle richieste; l'articolo 40 stabilisce l'obbligo di fornire i motivi per cui una Parte decide di negare, rinviare o sottoporre a condizione le richieste di cooperazione mentre l'articolo 41 sancisce l'obbligo di fornire immediatamente alla Parte richiedente le informazioni circa l'attività avviata a seguito della richiesta; il risultato finale; la decisione di negare, rinviare o condizionare la cooperazione; le circostanze che rendano impossibile o ritardino gli atti richiesti. L'articolo 42 consente di subordinare l'esecuzione di una richiesta alla condizione che le informazioni ottenute non siano usate per indagini o procedimenti diversi da quelli specificati nella richiesta, mentre l'articolo 43 consente alla Parte richiedente di esigere che la Parte richiesta mantenga riservati i fatti e la sostanza della richiesta.

L'articolo 44 disciplina la ripartizione delle spese per l'esecuzione della richiesta, che rimangono ordinariamente a carico della Parte richiesta, rinviando invece all'accordo tra le Parti per le spese straordinarie.

Il capitolo V, composto dagli articoli 46 e 47, regola la cooperazione tra le FIU, le quali sono tenute a cooperare ai fini della lotta al riciclaggio per raccogliere, analizzare o ricercare le informazioni del caso; inoltre è previsto che ciascuna Parte si doti delle misure necessarie per consentire l'avvio di azioni urgenti da parte di una FIU, su richiesta di una FIU straniera, per

sospendere o negare il consenso all'avanzamento di una transazione riguardante il riciclaggio o sospetta di riciclaggio.

Il capitolo VI, composto del solo articolo 48, disciplina i meccanismi di controllo e di composizione delle controversie relativamente all'attuazione della Convenzione, attribuendo la relativa responsabilità alla Conferenza delle Parti. Per quanto riguarda le controversie è prevista inoltre la possibilità di ricorrere ad un tribunale arbitrale ovvero alla Corte internazionale di giustizia.

Il capitolo VII, composto dagli articoli da 49 a 56, reca le disposizioni finali. In tale ambito l'articolo 49 regola l'entrata in vigore della Convenzione, prevista il primo giorno del mese successivo trascorsi tre mesi dopo la data alla quale sei firmatari abbiano firmato e ratificato la Convenzione.

L'articolo 50 disciplina l'adesione alla Convenzione di altri Stati; l'articolo 51 consente alle Parti di designare il territorio cui si applica la Convenzione, mentre l'articolo 52 chiarisce che la Convenzione non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti da Convenzioni internazionali multilaterali su materie specifiche, consentendo inoltre alle Parti di concludere tra di loro accordi sulle materie oggetto della Convenzione, al fine di integrarne o rafforzare le disposizioni.

L'articolo 53 consente alle Parti di avvalersi di riserve in sede di firma o di deposito della ratifica della Convenzione; l'articolo 54 disciplina le eventuali modifiche alla Convenzione stessa; l'articolo 55 consente alle Parti di denunciare la Convenzione; l'articolo 56 attribuisce al Segretario Generale del Consiglio d'Europa il compito di comunicare agli Stati membri e alle Parti ogni atto relativo alla Convenzione stessa.

L'Appendice alla Convenzione elenca i reati cui fa riferimento la Convenzione stessa: partecipazione di gruppi di criminalità organizzata; terrorismo; traffico di esseri umani; sfruttamento sessuale; traffico illecito di sostanze stupefacenti; traffico illecito di armi; traffico illecito di beni rubati; corruzione; truffa; contraffazione

di valuta; contraffazione di prodotti; reati contro l'ambiente; omicidio e lesioni personali gravi; rapimento; rapina e furto; contrabbando; estorsione; contraffazione; riproduzione abusiva; *insider trading* e manipolazione del mercato.

Per quanto attiene agli altri atti di cui si propone la ratifica, segnala come la Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo sia attualmente in vigore per 34 Paesi (tutti membri del Consiglio d'Europa), mentre 10 Stati hanno finora solo firmato la Convenzione (Armenia, Belgio, Georgia, Grecia, Islanda, Irlanda, Italia, San Marino, Svizzera e Regno Unito), così come ha fatto il 22 ottobre 2015 l'Unione europea. L'Italia ha firmato la Convenzione l'8 giugno 2005.

La Convenzione è stata adottata al fine di accrescere l'efficacia degli strumenti internazionali esistenti in materia di lotta contro il terrorismo. La Convenzione mira a favorire gli sforzi degli Stati membri nella prevenzione del terrorismo indicando due modi per raggiungere tale obiettivo: anzitutto, definendo come reati quegli atti che possono portare alla commissione di reati di terrorismo – quali la pubblica istigazione, il reclutamento e l'addestramento e, in secondo luogo, rafforzando la cooperazione in materia di prevenzione sia a livello interno (politiche nazionali di prevenzione), sia internazionale (modifica degli accordi esistenti in materia di estradizione e mutua assistenza giudiziaria, e predisposizione di ulteriori strumenti supplementari).

Il testo della Convenzione comprende un preambolo, 32 articoli ed un allegato. Nel preambolo viene chiarito, tra l'altro, che i reati di terrorismo non sono in alcun modo giustificabili sulla base di considerazioni di alcun genere e che tutte le misure adottate per la prevenzione e repressione del terrorismo dovranno rispettare lo stato di diritto, i valori democratici, i diritti umani e le libertà fondamentali, il diritto internazionale umanitario, senza pregiudizio della libertà di espressione e di associazione. Ai fini della Convenzione è reato di terrorismo uno qualsiasi dei reati definiti nei dieci trattati universali delle

Nazioni Unite contro il terrorismo; agli Stati che non siano ancora Parte di alcuni di tali Trattati è riconosciuta la facoltà, da esplicitare, di non tenere conto dei reati in essi contemplati.

In tale ambito l'articolo 16 della Convenzione dispone che essa è applicabile ai soli reati di natura transnazionale, con esclusione dei casi di interesse esclusivo di un singolo Stato, ai quali, tuttavia, vi sarà la facoltà di applicare le disposizioni di cooperazione giudiziaria previste dalla Convenzione stessa.

L'articolo 2 dispone che obiettivo della Convenzione è migliorare la prevenzione del terrorismo e dei suoi effetti negativi sul pieno godimento dei diritti umani; gli articoli 3 e 4 indicano ipotesi di politiche nazionali di prevenzione del terrorismo, comprensive anche della promozione del dialogo interreligioso e interculturale e prevedono la reciproca assistenza tra le Parti attraverso lo scambio di informazioni, l'addestramento e altre iniziative congiunte.

Il testo individua i profili di nuove figure di reato collegate al compimento di atti di terrorismo e fa riferimento, all'articolo 5, alla pubblica provocazione (istigazione) alla commissione di un reato terroristico, all'articolo 6 al reclutamento e all'addestramento ad attività terroristiche che si concretizza nella fornitura di istruzioni per la fabbricazione e l'uso di esplosivi, armi da fuoco, sostanze nocive e pericolose, nonché, secondo l'articolo 7, alle metodologie specifiche volte alla commissione di atti terroristici. Ciascuna delle Parti deve fare in modo di penalizzare nel diritto interno le tre figure di reato, se commesse illecitamente e intenzionalmente.

La penalizzazione dei comportamenti di cui agli articoli da 5 a 7 è subordinata all'effettivo giudizio di pericolosità di essi, in modo da evitare il perseguimento di parole o atti non finalizzati ad alcuna condotta criminosa; tale prudenza è controbilanciata tuttavia dall'articolo 8, per il quale un atto costituisce reato (ai sensi dei citati articoli da 5 a 7) anche se non sia stato effettivamente commesso.

L'articolo 9 della Convenzione contiene anche disposizioni relative ai reati accessori, prevedendo che ciascuna delle Parti provveda alla penalizzazione, nel proprio ordinamento, anche della complicità, ovvero dell'organizzazione o direzione, in relazione ai reati previsti dagli articoli da 5 a 7; ciascuna delle Parti, inoltre, si impegna a penalizzare nel proprio diritto interno anche il semplice tentativo di commissione di uno dei reati in precedenza richiamati, ad eccezione di quello di istigazione.

In base all'articolo 10 ciascuna delle Parti adotta misure che prevedano la responsabilità – penale, civile o amministrativa – degli enti giuridici (quali comitati di sostegno o associazioni varie) che partecipino quale copertura degli autori dei reati previsti dagli articoli da 5 a 7 e 9 della Convenzione, ferma restando, naturalmente, la responsabilità penale degli effettivi autori dei reati terroristici.

Gli articoli 11 e 12 dispongono che le incriminazioni sono soggette a un principio di proporzionalità, tenendo conto della legittimità del perseguimento di alcuni principi in una società democratica, e devono essere formulate nel rispetto della libertà di espressione, di associazione e di religione, come sancite dai principali strumenti internazionali per la salvaguardia dei diritti umani. L'articolo 13 prevede che ciascuna delle Parti metta in atto misure di protezione e sostegno alle vittime di atti terroristici commessi sul proprio territorio, inclusi l'assistenza economica e il risarcimento alle vittime e ai parenti più stretti.

La materia della giurisdizione sui reati previsti dalla Convenzione è regolata dall'articolo 14, mentre l'articolo 15 sancisce per ciascuna delle Parti l'obbligo di indagine nei casi in cui venga informata che l'autore o presunto autore di un reato di cui alla presente Convenzione potrebbe trovarsi sul suo territorio.

L'articolo 17 prevede l'impegno delle Parti alla reciproca assistenza in ordine a indagini, procedimenti penali o estradizione.

Gli articoli da 18 a 21 riguardano l'applicazione del principio *aut dedere, aut judicare* (ossia l'obbligo dello Stato sul cui territorio si trova il sospetto terrorista di estradarlo verso lo Stato richiedente o, altrimenti, di esercitare l'azione penale nei suoi confronti), anche in rapporto al meccanismo per l'apposizione di riserve.

L'articolo 22 prevede che le autorità competenti di una Parte, senza preventiva richiesta, possono trasmettere alle omologhe autorità di un'altra Parte informazioni ottenute nell'ambito di loro indagini, qualora ritengano ciò utile per iniziative investigative o giudiziarie dell'altra Parte.

L'articolo 26 stabilisce che la Convenzione integra i trattati e gli accordi multilaterali o bilaterali applicabili esistenti fra le Parti.

Gli articoli da 27 a 32 regolano la materia degli emendamenti alla Convenzione, della soluzione delle controversie eventualmente derivanti dalla sua applicazione, della Consultazione delle parti — una periodica concertazione finalizzata a garantire l'efficace attuazione della Convenzione —, e della denuncia della Convenzione.

La Convenzione internazionale per la soppressione degli atti di terrorismo nucleare è stata firmata finora da 115 Paesi, risulta essere stata ratificata da 100 Parti. A livello internazionale, la Convenzione è in vigore dal 7 luglio 2007.

Quanto al contenuto, la Convenzione si compone di 28 articoli e di un preambolo, dove viene sottolineato che l'atto pattizio è lo strumento attraverso cui la Comunità Internazionale intende darsi regole certe e mezzi adeguati al fine di perseguire i reati connessi ad atti di terrorismo nucleare, inserendosi nell'attività più generale di misure volte all'eliminazione del terrorismo internazionale.

Dopo le definizioni cui è dedicato l'articolo 1, le fattispecie considerate reato sono descritte dall'articolo 2, che le individua nella detenzione di materie radioattive, nella fabbricazione di ordigni o nel danneggiamento di impianto, precisando altresì che anche la sola minaccia di

commettere un reato così definito è considerata un reato, come pure lo è la complicità.

L'articolo 3 circoscrive il campo di applicazione della Convenzione e l'articolo 4, lasciando impregiudicati gli obblighi in capo agli Stati in virtù del diritto internazionale, esenta dall'applicazione di tali norme l'attività svolta dalle forze armate nel corso di un conflitto o nell'esercizio dei propri doveri, in ragione del fatto che la Convenzione non affronta la questione della legalità dell'uso (o della minaccia dell'uso) di armi nucleari da parte degli Stati.

L'articolo 5 prescrive l'obbligo per gli Stati di adeguare i propri ordinamenti interni per la perseguibilità dei reati definiti all'articolo 2 e l'articolo 6 dispone tale adeguamento di modo che tali reati non possano in alcun caso essere giustificati da considerazioni di natura politica, filosofica, ideologica, razziale, etnica, religiosa o da altri motivi analoghi.

L'articolo 7 disciplina l'attività di collaborazione tra gli Stati parte, al fine di prevenire o contrastare operazioni preparatorie sui rispettivi territori, tramite lo scambio di informazioni e il coordinamento di misure amministrative, salve comunque le informazioni riservate in base alla legislazione interna. L'articolo 8 prescrive l'adozione di misure opportune volte a proteggere materiale radioattivo e l'articolo 9 elenca i casi in cui la competenza di un reato ricade (o può essere richiesto che ricada) in capo ad uno Stato parte.

L'articolo 10 disciplina la fase del recepimento delle informazioni, mentre l'articolo 11 dispone che, qualora lo Stato non conceda l'estradizione del colpevole, ha l'obbligo di attivare tempestivamente le autorità competenti interne al fine dell'esercizio dell'azione penale così come prevista dal suo ordinamento.

L'articolo 12 garantisce un equo trattamento e la salvaguardia dei diritti fondamentali a colui che viene preso in custodia.

L'articolo 13 obbliga a comprendere i reati di cui all'articolo 2 tra quelli che

danno luogo ad estradizione in qualsiasi trattato di estradizione già esistente e, qualora non esista alcun trattato di estradizione tra due Stati parti coinvolti, la Convenzione può essere usata quale base giuridica per l'estradizione di un colpevole da uno Stato parte ad un altro.

L'articolo 14 impone la massima assistenza tra Stati parte durante la fase delle indagini o dei procedimenti penali aventi ad oggetto i reati di cui all'articolo 2, mentre l'articolo 15 prevede che, ai fini dell'estradizione o dell'assistenza giudiziaria tra Stati Parte, nessuno dei reati di cui al precedente articolo 2, possa essere considerato come reato politico o ispirato da moventi politici e che, pertanto, la domanda di estradizione non possa essere respinta adducendo tale motivazione.

Gli articoli 16, 17 e 18 dettano ulteriori disposizioni in tema di estradizione o di assistenza giudiziaria, di individuazione delle condizioni per il trasferimento di una persona detenuta ai fini di testimonianza, identificazione o accertamento dei fatti nell'ambito di indagini pertinenti la Convenzione in esame, di obblighi degli Stati parte e di procedure da adottare dopo il sequestro di materiale o congegno radioattivo o di strutture nucleari.

L'articolo 19 stabilisce l'obbligo dello Stato parte in cui sono stati avviati perseguitamenti penali, di comunicare al Segretario Generale dell'ONU, l'esito finale del procedimento e l'articolo 20 prevede modalità di consultazione tra gli Stati parte, direttamente o per il tramite del Segretario generale dell'ONU, all'occorrenza con l'assistenza di organizzazioni internazionali, ai fini della corretta applicazione della Convenzione.

L'articolo 21 vincola gli Stati Parte ad adempiere gli obblighi derivanti dalla Convenzione nel rispetto dei principi dell'uguaglianza sovrana e dell'integrità territoriale degli Stati, nonché della non ingerenza negli affari interni degli altri Stati. L'articolo 22 dispone che nessuna disposizione della presente Convenzione autorizza uno Stato Parte a esercitare nel

territorio di un altro Stato Parte competenze o funzioni esclusive riservate a quest'ultimo.

L'articolo 23 è dedicato alle eventuali procedure di arbitrato e l'articolo 24 dispone l'apertura della Convenzione alla firma di tutti gli Stati nel periodo 14 settembre 2005 – 31 dicembre 2006, presso la Sede dell'ONU a New York.

L'articolo 25 dispone l'entrata in vigore della Convenzione, mentre l'articolo 26 regola l'emendabilità della Convenzione e l'articolo 27 consente a ciascuno Stato Parte di denunciare la Convenzione, in forma scritta con effetto un anno dopo la data di ricezione della notifica. L'articolo 28, infine, prevede che l'originale della Convenzione (di cui è prevista la traduzione ufficiale in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola) sia depositato presso il Segretario Generale dell'ONU.

Con riferimento al Protocollo di emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003, rileva preliminarmente come esso si fondi sull'urgenza di contrastare il terrorismo internazionale derivante dagli eventi dell'11 settembre 2001. Al fine di rafforzare la lotta contro il terrorismo nel rispetto dei diritti umani, il Protocollo modifica il testo della Convenzione nel senso di ampliare l'elenco dei reati da «depoliticizzare», sino a ricomprendere tutti i reati descritti nelle Convenzioni e Protocolli pertinenti delle Nazioni Unite contro il terrorismo; introduce una procedura semplificata di emendamento alla Convenzione medesima, che consentirà di ulteriormente allargare la platea di tali reati; apre la Convenzione all'adesione degli Stati osservatori (Canada, Giappone, Israele, Messico, Santa Sede, Stati Uniti) presso il Consiglio d'Europa, dando facoltà al Comitato dei Ministri di decidere caso per caso di invitare ad aderirvi anche altri Stati; include una clausola che autorizza il rifiuto di estradare verso un Paese dove esista il rischio di applicazione della pena di morte, oppure il rischio di subire torture o reclusione a vita senza possibilità di libertà

provvisoria; istituisce un meccanismo di controllo (« COSTER ») per l'applicazione della nuova procedura relativa alle riserve e per altri compiti connessi con il controllo dell'applicazione della Convenzione.

Il Protocollo non è ancora in vigore a livello internazionale. Ai sensi dell'articolo 18, infatti, l'entrata in vigore dell'atto pattizio è stabilita dopo tre mesi dall'espressione, da parte di tutti i Paesi parte della Convenzione europea per la repressione del terrorismo (tra i quali l'Italia), del consenso ad essere vincolati dal Protocollo, in conformità con le disposizioni dell'articolo 17, il quale, a sua volta, prevede che gli Stati Parte possano firmare il Protocollo con o senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione. Il Protocollo attualmente risulta essere stato firmato da 46 dei 47 Paesi Parte del Consiglio d'Europa (unica eccezione Monaco), dei quali solo 32 hanno ratificato o aderito, ovvero hanno firmato senza riserva di ratifica, e 14 non hanno proceduto ancora alla ratifica. L'Italia, in particolare, ha firmato il Protocollo con riserva di ratifica il 15 maggio 2003.

In tale contesto ricorda che la Convenzione europea per la repressione del terrorismo è entrata in vigore a livello internazionale il 4 agosto 1978: in Italia è in vigore dal 1° giugno 1986, dopo la ratifica intervenuta con la legge n. 719 del 26 novembre 1985. La Convenzione, della quale alla data del 21 settembre 2015 sono Parte 46 dei 47 membri del Consiglio d'Europa (con l'unica eccezione di Andorra, che peraltro l'ha firmata) tende ad agevolare l'estradizione degli autori di atti di terrorismo. A tale scopo, essa indica i reati che le parti si impegnano a non considerare come reato politico, come reato connesso a un reato politico o come reato ispirato da motivi politici: rileva come si tratti di atti di particolare gravità, quali dirottamento aereo, rapimento di bambini, presa di ostaggi o uso di bombe, granate, bombe volanti, lettere o pacchi bombe, che siano pericolosi per le persone. Ancora, la Convenzione permette alle Parti di non considerare come delitto politico ogni grave atto di violenza diretto

contro la vita, l'integrità fisica o la libertà delle persone. In ogni caso, la Convenzione non obbliga le parti ad estradare una persona che rischia di essere perseguita o punita per la razza, la religione, la nazionalità o le opinioni politiche.

Come già accennato in precedenza, nel corso dell'esame in sede referente è stato inserito, tra gli atti di cui si propone la ratifica, anche il Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2013.

Come specificato nel Preambolo del Protocollo, il suo scopo principale è quello di adottare misure di contrasto all'azione dei cosiddetti « *foreign terrorist fighters* », con particolare riferimento a coloro che si recano all'estero per commettere reati di terrorismo, contribuire, partecipare alla loro commissione, ovvero impartire e ricevere addestramento a fini terroristici nel territorio di un altro Stato, nel rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, come stabiliti da strumenti pattizi quali la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e i relativi Protocolli.

Il Protocollo si inserisce nel quadro della risoluzione 2178 (2014) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, che inteso stimolare gli Stati Membri ad adottare misure adeguate, sia sul piano interno sia nei rapporti di collaborazione intergovernativa nei vari aspetti legati alla sicurezza delle frontiere, al controllo dei trasporti di persone, al finanziamento, al reclutamento e al perseguimento giudiziario del terrorismo, nonché nel solco tracciato dalla risoluzione del Parlamento europeo dell'11 febbraio 2015, la quale ha sottolineato la necessità, fra l'altro, di armonizzare la qualificazione penale dei reati connessi ai combattenti stranieri, superando le lacune esistenti nella legislazione penale.

In merito al contenuto specifico del Protocollo, l'articolo 1 ne definisce l'obiettivo, che è quello di integrare le disposizioni della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo per quanto riguarda la qualificazione

come reato di alcuni atti, rafforzando l'impegno a prevenire il terrorismo e i suoi effetti.

L'articolo 2 stabilisce che ciascuna Parte debba adottare le misure necessarie per qualificare come reato, nel proprio diritto interno, la partecipazione a un'associazione o a un gruppo a fini terroristici, qualora praticata illecitamente e intenzionalmente.

Ai sensi dell'articolo 3 le Parti contraenti sono tenute a qualificare come reato il ricevere istruzioni, o acquisire conoscenze o competenze pratiche per la fabbricazione o l'uso di esplosivi, armi da fuoco, altre armi o sostanze nocive o pericolose, ovvero altre tecniche per commettere o contribuire a commettere un atto terroristico.

L'articolo 4 impegna le Parti a qualificare come reato l'atto di recarsi in uno Stato diverso da quello di cittadinanza o residenza al fine di commettere un reato di terrorismo o contribuire o partecipare alla sua commissione o impartire addestramento a fini terroristici.

L'articolo 5 impegna inoltre le Parti a qualificare come reato la fornitura o la raccolta di fondi per effettuare viaggi all'estero a fini terroristici sapendo che i fondi saranno destinati a tale scopo, mentre l'articolo 6 impegna le Parti a qualificare come reato qualsiasi azione di organizzazione o di agevolazione che aiuti una persona a effettuare viaggi all'estero a fini terroristici.

L'articolo 7 contempla lo scambio di informazioni tra le Parti, impegnandole ad adottare le misure necessarie per rafforzare lo scambio tempestivo di tutte le informazioni rilevanti relative alle persone che effettuano viaggi all'estero a fini terroristici.

L'articolo 8 stabilisce l'obbligo per le Parti contraenti di provvedere affinché le misure previste dal Protocollo siano adottate nel rispetto degli obblighi internazionali in materia di diritti umani e delle libertà di circolazione, espressione, associazione e religione. Inoltre viene stabilito che i reati previsti ai sensi del Protocollo sono soggetti al principio di proporziona-

lità e al rispetto di finalità legittime e devono escludere qualunque forza di arbitrarietà o di trattamento discriminatorio o razzista.

L'articolo 9 disciplina il rapporto tra il Protocollo e la Convenzione, stabilendo che i termini contenuti nel Protocollo sono interpretati ai sensi della Convenzione e che le disposizioni della Convenzione, ad eccezione dello stesso articolo 9, si applicano tra le Parti di conseguenza.

L'articolo 10 regola l'entrata in vigore del Protocollo, che è fissata il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo che sei Stati, di cui almeno quattro Membri del Consiglio d'Europa, hanno depositato lo strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

L'articolo 11 riguarda il meccanismo di adesione al Protocollo, che è consentito a ogni Stato aderente alla Convenzione, mentre l'articolo 12 regola l'applicazione territoriale del Protocollo, prevedendo che ciascuna Parte, al momento della firma o della ratifica, accettazione, approvazione o adesione, indica il territorio o i territori a cui il Protocollo si applicherà. In tale ultimo ambito viene contemplata inoltre la possibilità di estendere l'applicazione del Protocollo a ogni altro territorio mediante dichiarazione inviata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

L'articolo 13 disciplina la denuncia del Protocollo, prevedendo che essa possa avvenire mediante notifica inviata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa; viene specificato inoltre che la denuncia della Convenzione cui il Protocollo si riferisce comporta la denuncia automatica del presente Protocollo.

L'articolo 14 attribuisce al Segretario Generale del Consiglio d'Europa i compiti di notifica di ogni atto, dichiarazione, notifica o comunicazione concernente il Protocollo medesimo.

Passando al contenuto del disegno di legge di ratifica, esso si compone di 9 articoli e reca, agli articoli 1 e 2, l'autorizzazione alla ratifica e la clausola di esecuzione delle Convenzioni sopra illustrate.

In tale ambito ricorda che nel corso dell'esame in sede referente il comma 1 dell'articolo 1 è stato integrato al fine di prevedere la ratifica anche del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo.

L'articolo 3 specifica le definizioni di termini ricorrenti nel testo del disegno di legge: si tratta delle definizioni di « materia radioattiva »; « materie nucleari »; « uranio arricchito negli isotopi 235 o 233 »; « impianto nucleare »; « ordigno nucleare »; e dell'« ISIN » (Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione) previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 45 del 2014.

L'articolo 4, al comma 1, apporta modifiche al codice penale, inserendo taluni articoli in materia di sanzioni per reati legati a condotte con finalità terroristiche.

In particolare, la lettera *a*) inserisce l'articolo 270-*quinquies*.1 in materia di finanziamento di condotte con finalità di terrorismo, stabilendo che chiunque raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-*sexies* è punito con la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte. Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Al riguardo ricorda che in base al citato articolo 270-*sexies* del codice penale sono considerate con finalità di terrorismo « le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte

definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia ».

La medesima lettera *a*) del comma 1 inserisce, inoltre, nel codice penale l'articolo 270-*quinquies*.2, recante norme in materia di sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo, in base al quale chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui al già richiamato articolo 270-*sexies*, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000.

La lettera *b*) inserisce nel codice penale l'articolo 270-*septies*, il quale prevede che, nel caso di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti commessi con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-*sexies* è sempre disposta la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto. Se la confisca di tali beni non è possibile, la disposizione autorizza la confisca per equivalente, cioè la confisca di altri beni di cui il reo ha disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo, prodotto o profitto.

La lettera *c*) interviene sul capo del codice penale relativo ai delitti contro la personalità interna dello Stato, inserendovi un nuovo articolo 280-*ter*, con il quale si disciplina la fattispecie penale di atti di terrorismo nucleare, prevedendo per tali atti le seguenti sanzioni: la reclusione da sei a dodici anni per chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-*sexies*, procura a sé o ad altri materia radioattiva ovvero crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso; è punito con la reclusione da sette a quindici anni chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-*sexies*: utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare ovvero utilizza o danneggia un

impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva.

Il terzo comma del nuovo articolo 280-ter stabilisce inoltre che le pene previste si applicano altresì quando la condotta ivi descritta abbia ad oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologici.

L'articolo 5, comma 1, del disegno di legge individua nel Ministero della giustizia il punto di contatto ai fini della Convenzione di New York per la soppressione di atti di terrorismo del 2005.

Conseguentemente, in relazione ai procedimenti penali per il delitto di atti di terrorismo nucleare, di cui al nuovo articolo 280-ter del codice penale, introdotto dall'articolo 4, comma 1, lettera c), del disegno di legge, ai sensi dei commi da 2 a 4 dovranno essere effettuate le seguenti comunicazioni al Ministero della giustizia:

il Pubblico Ministero dovrà comunicare l'esercizio dell'azione penale;

sempre il PM dovrà comunicare l'esecuzione di una misura di custodia cautelare (in carcere o agli arresti domiciliari), allegando copia dell'ordinanza;

l'autorità giudiziaria dovrà comunicare l'esito definitivo del procedimento e il luogo dove i beni sequestrati sono custoditi, nonché le modalità di loro conservazione.

Ai sensi del comma 5 tutte queste informazioni dovranno essere trasmesse dal Ministro della giustizia agli Stati parte della Convenzione, tramite il Segretario generale delle Nazioni Unite. È previsto inoltre che dell'ubicazione e conservazione dei beni sequestrati sia data comunicazione anche al direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica.

L'articolo 6 disciplina la sorte dei materiali radioattivi (come pure degli impianti nucleari o degli ordigni nucleari) sequestrati nell'ambito di un procedimento penale per atti di terrorismo nucleare, prevedendo, al comma 1, che:

l'autorità giudiziaria debba informare del sequestro il prefetto (e il Ministero della giustizia, come previsto dall'articolo 5, comma 4);

il prefetto debba a sua volta informare i Ministri dell'interno, dell'ambiente e della salute, oltre al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio;

il prefetto, su parere dell'ISIN – Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (il quale riveste il ruolo di autorità di regolamentazione competente in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione), debba adottare i provvedimenti necessari alla messa in sicurezza dei materiali radioattivi (eventualmente provvedendo autonomamente in caso d'urgenza).

In base al comma 2 dell'articolo 6, i beni sequestrati sono dunque conferiti alla Società gestione impianti nucleari (Sogin S.p.a.), in veste di operatore nazionale individuato dal decreto legislativo n. 52 del 2007, o all'ENEA, in veste di gestore del Servizio integrato previsto dallo stesso decreto legislativo.

Il comma 3 dispone inoltre che, laddove si tratti di beni mobili da restituire ad altro Stato che sia parte della Convenzione internazionale, vi provvede il Ministero dello Sviluppo economico, sentiti, oltre che l'ISIN, anche i Ministri dell'interno, della giustizia e dell'ambiente.

L'articolo 7 introduce nel decreto legislativo n. 230 del 1995, di attuazione di una serie di direttive Euratom in materia di sicurezza nucleare, un nuovo articolo 156-bis, il quale demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'ambiente, della salute, delle infrastrutture e previo parere dell'ISIN, l'individuazione di un elenco di sostanze radioattive e delle modalità di loro gestione e impiego, sulla base delle raccomandazioni dell'Agenzia internazionale per l'energia.

Per quanto riguarda i profili di interesse della Commissione Finanze segnala i commi 1 e 2 dell'articolo 8.

Il comma 1 designa l'Unità di informazione finanziaria (UIF), istituita dal decreto legislativo n. 231 del 2007 in materia di contrasto al riciclaggio, quale autorità di *intelligence* finanziaria in base alla Con-

venzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, la cui ratifica è prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera d), del disegno di legge.

L'autorità centrale (competente a trasmettere o a rispondere alle richieste di collaborazione tra le Parti in materia di contrasto al riciclaggio), prevista dall'articolo 33 della medesima Convenzione, è individuata invece dal comma 2 nel Ministero dell'economia e delle finanze.

Il comma 3 del medesimo articolo 8, inserito nel corso dell'esame presso le Commissioni competenti nel merito, stabilisce invece che il punto di contatto responsabile della trasmissione e della ricezione delle informazioni rilevanti relative alle persone che effettuano viaggi all'estero a fini terroristici, nell'ambito dello scambio di informazioni previsto in merito dal sopra descritto articolo 7 del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), del disegno di legge, è il Ministero dell'interno-Dipartimento della pubblica sicurezza, il quale deve svolgere tale attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 9 contiene la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo inoltre che alla copertura di eventuali spese straordinarie si provvederà mediante appositi provvedimenti legislativi.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame a una seduta da convocare per la giornata di domani, nel corso della quale si procederà all'espressione del parere sul provvedimento.

Disposizioni per la concessione di una promozione a titolo onorifico agli ufficiali provenienti dai corsi allievi ufficiali di complemento.

C. 679 Palmizio.

(Parere alla IV Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Tommaso CURRÒ (PD), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla IV Commissione Difesa, la proposta di legge C.679 Palmizio, recante disposizioni per la concessione di una promozione a titolo onorifico agli ufficiali provenienti dai corsi allievi ufficiali di complemento.

In via preliminare evidenzia come, secondo quanto indicato nella relazione illustrativa, l'intervento legislativo trovi fondamento nella constatazione che la figura dell'ufficiale di complemento proveniente dai relativi corsi rappresenti oggi una figura ormai superata, in quanto, a seguito della sospensione della leva obbligatoria, non si è più provveduto ad alimentare questa categoria di ufficiali.

La misura proposta si pone in parallelo con altri analoghi interventi legislativi disposti nel passato, con i quali si sono previste promozioni a titolo onorifico in favore di cittadini italiani.

Per quanto riguarda il contenuto della proposta di legge, che si compone di cinque articoli, l'articolo 1 prevede la promozione al grado superiore, non oltre il grado massimo stabilito per la categoria, per gli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza. La promozione è riconosciuta una volta collocati nella riserva di complemento a cui i richiamati ufficiali appartengono.

Ai sensi dell'articolo 2, la promozione è subordinata al fatto che i soggetti richiedenti presentino i seguenti requisiti:

a) provengano dai regolari corsi per allievi ufficiali di complemento;

b) abbiano prestato, per fatto militare in ogni tempo, giuramento di fedeltà solamente alla Repubblica italiana;

c) non siano mai transitati nel servizio permanente effettivo ovvero nel ruolo d'onore o equivalenti;

d) abbiano aderito, successivamente alla nomina e per almeno trenta anni, anche con discontinuità, a una o più associazioni iscritte, alla data di decor-

renza della promozione all'albo albo delle associazioni fra militari in congedo e dei pensionati;

e) non abbiano conseguito altra promozione a titolo onorifico in applicazione di altre disposizioni vigenti.

In ordine agli effetti giuridici derivanti dalla promozione, l'articolo 1, al comma 3 dispone che il passaggio di grado abbia esclusivamente valore onorifico, senza alcun effetto economico e di *status*. Viene precisato, altresì, al comma 2 del medesimo articolo 1, che l'attribuzione del nuovo grado non dà diritto, in caso siano previsti diversi limiti di età per la nuova posizione gerarchica, al ricollocamento nella categoria del complemento.

L'articolo 3 regola il procedimento per il conferimento della promozione, disponendo al comma 1 che la domanda del soggetto interessato dovrà essere accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale egli dichiara il possesso dei requisiti previsti dalla legge. In base al comma 4 la promozione è disposta con provvedimento del responsabile dell'ufficio del Ministero della difesa che ha in carico il documento matricolare dell'interessato.

Con riferimento ai termini temporali del procedimento, il medesimo articolo 3 dispone al comma 2 che la promozione decorre dalla data di presentazione dell'istanza e che la durata del procedimento amministrativo, comprensivo della trascrizione matricolare e della comunicazione all'interessato dell'avvenuta promozione, non può superare il termine di ventiquattro mesi dalla data di presentazione dell'istanza.

Per quanto riguarda gli aspetti che possono in qualche modo interessare gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, richiama l'articolo 4, il quale disciplina i costi relativi alla procedura per il conferimento della promozione, che sono posti a carico dell'interessato. In tale ambito il comma 1 demanda a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della difesa, il

compito di stabilire il costo medio amministrativo della pratica di avanzamento, che dovrà essere aggiornato ogni cinque anni, nonché le modalità di versamento di tale importo da parte dell'interessato.

Il comma 2 dell'articolo 4 precisa, altresì, che ai fini del calcolo del costo medio amministrativo della pratica di avanzamento dovranno essere considerati i costi relativi ai controlli sulla veridicità della dichiarazione sostitutiva ai quali dovrà essere sommata una maggiorazione del 10 per cento per il personale addetto agli uffici preposti all'istruzione delle suddette pratiche « a titolo di fondo incentivante per il personale addetto agli uffici preposti all'istruzione delle suddette pratiche ». Le modalità di utilizzo di tale fondo dovranno essere definite mediante contrattazione decentrata: viene precisato comunque che la corresponsione della quota del fondo ai beneficiari è effettuata solo dopo la conclusione delle procedimento amministrativo cui il versamento si riferisce.

In merito alle previsioni del comma 2 rileva come non appaia chiaro il motivo per il quale si ritenga di introdurre un incentivo monetario in favore del personale in relazione allo svolgimento di pratiche di ufficio di natura del tutto ordinaria.

Il comma 3 specifica che il mancato versamento del contributo rende irricevibile l'istanza, mentre il comma 4 prevede che, in caso di mancato accoglimento dell'istanza, l'importo versato sia restituito entro 24 mesi dalla data di presentazione dell'istanza stessa, ridotto del 50 per cento.

L'articolo 5 reca alcune disposizioni di carattere transitorio. In particolare, si dispone al comma 1 che i capitani provvisti della qualifica di primo capitano sono equiparati al grado di maggiore.

In base al comma 2 il periodo superiore ai quattro anni trascorso nel grado di sottotenente è utilizzato per il raggiungimento della qualifica maggiore, dietro presentazione di apposita istanza, accompagnata dalla ricevuta del versamento del costo della pratica che l'interessato può presentare in qualsiasi momento ai competenti uffici del Ministero della difesa.

Inoltre è previsto che la promozione al grado superiore o l'attribuzione della qualifica di primo capitano intervenute successivamente alla presentazione dell'istanza per il riconoscimento della promozione danno diritto alla presentazione di un'ulteriore istanza per l'attribuzione del nuovo grado a titolo onorifico, che dovrà essere accompagnata da un nuovo versamento del contributo previsto dall'articolo 4.

Nel rilevare come il provvedimento in esame riguardi solo marginalmente aspetti di interesse della Commissione, formula una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato*), la quale, con riferimento all'articolo 4, ove si prevede che l'interessato, oltre a farsi carico dei costi della procedura per il conferimento della promozione, debba versare un'ulteriore somma pari al 10 per cento di tali costi, destinata al personale addetto agli uffici preposti all'istruzione delle suddette pratiche a titolo di incentivo per il predetto personale, sottopone alla valutazione della Commissione di merito l'opportunità di sopprimere tale previsione.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL), nel condividere l'osservazione contenuta nella proposta di parere del relatore, chiede al relatore quali siano le motivazioni poste a fondamento della previsione di tale maggiorazione del 10 per cento dei costi di espletamento delle pratiche per il conferimento delle promozioni a favore del personale addetto agli uffici preposti all'istruzione delle predette pratiche.

Tommaso CURRÒ (PD), *relatore*, nel comprendere la richiesta di chiarimento del deputato Paglia, sottolinea come, secondo gli elementi di informazione in suo possesso, le attività connesse all'istruzione delle pratiche per il conferimento delle promozioni non presentino alcun aspetto problematico e, anzi, ineriscano, all'ordinaria attività amministrativa svolta dagli uffici a ciò preposti, come del resto evidenziato dalla stessa relazione illustrativa della proposta di legge.

Si riserva peraltro di approfondire, con il relatore presso la Commissione Difesa e

con il presentatore della proposta di legge, le ragioni che hanno indotto alla previsione di tale incentivo monetario.

Girolamo PISANO (M5S) ringrazia in primo luogo il relatore per la disponibilità ad acquisire ulteriori elementi sui contenuti del provvedimento. In tale contesto ritiene che occorra svolgere un ulteriore approfondimento anche in merito alle motivazioni in base alle quali la proposta di legge prevede, a carico dell'interessato, il pagamento di un importo in relazione ai costi della procedura per il conferimento della promozione. Ritiene infatti che le promozioni dovrebbero rispondere a esigenze organizzative e non dovrebbero comportare, quindi, la necessità di un'istanza, né oneri economici in capo ai destinatari della promozione stessa.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame a una seduta da convocare per la giornata di domani, nel corso della quale si procederà all'espressione del parere sul provvedimento.

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario.

Testo unificato C. 259 e abb.

(Parere alla XII Commissione).

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, e rinvio.*)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 1° dicembre scorso.

Alessandro PAGANO (AP), *relatore*, ricorda di aver illustrato il provvedimento nella precedente seduta di esame e si riserva di presentare una proposta di parere che verrà trasmessa ai componenti della Commissione nel pomeriggio della giornata odierna o, al più tardi, nella mattinata di domani.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia

il seguito dell'esame a una seduta da convocare per la giornata di domani.

La seduta termina alle 14.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 15.15.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/50/UE recante modifica della direttiva 2004/109/CE, sul-

l'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, della direttiva 2003/71/CE, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, e della direttiva 2007/14/CE, che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2004/109/CE.

Atto n. 235.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/49/UE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi.

Atto n. 241.

RISOLUZIONI

7-00553 Pagano: Misure a sostegno del credito in favore dei soggetti esercenti impianti fotovoltaici di produzione di energia.

ALLEGATO

**Disposizioni per la concessione di una promozione a titolo onorifico
agli ufficiali provenienti dai corsi allievi ufficiali di complemento
(C. 679 Palmizio).**

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La VI Commissione,

esaminata la proposta di legge C.679 Palmizio, recante disposizioni per la concessione di una promozione a titolo onorifico agli ufficiali provenienti dai corsi allievi ufficiali di complemento,

esprime,

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

con riferimento all'articolo 4, il quale pone a carico dell'interessato l'obbligo di versare un importo in relazione ai costi

della procedura per il conferimento della promozione, prevedendo al comma 2 che a tali costi sia sommata una maggiorazione del 10 per cento per il personale addetto agli uffici preposti all'istruzione delle suddette pratiche « a titolo di fondo incentivante per il personale addetto agli uffici preposti all'istruzione delle suddette pratiche », valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere tale previsione, non risultando fondato introdurre un incentivo monetario in favore del personale in relazione allo svolgimento di pratiche di ufficio di natura del tutto ordinaria.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario rilasciati nella Repubblica italiana e nella Repubblica popolare cinese, con Allegati, firmato a Pechino il 4 luglio 2005. C. 3300 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	106
Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. Testo unificato C. 259 Fucci e abbinate (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	109

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 1261 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2015, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 250 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	112
--	-----

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 16 dicembre 2015. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

La seduta comincia alle 14.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario rilasciati nella Repubblica italiana e nella Repubblica popolare cinese, con Allegati, firmato a Pechino il 4 luglio 2005.

C. 3300 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Comunica che, anche per consentire alla Commissione Bilancio di formulare i propri rilievi ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera, la Commissione potrebbe rinviare, ove non vi siano obiezioni, l'espressione del parere di competenza sull'atto n. 242 (relativo alla direttiva 2014/60/UE sulla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro), informandone il Governo.

La Commissione acconsente.

Informa, inoltre, che è stato assegnato alla I Commissione affari costituzionali l'atto del Governo n. 249, relativo a uno schema di decreto legislativo che reca la

modifica e l'abrogazione di disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti non legislativi di attuazione, a norma della cosiddetta « legge Madia » (legge n. 24 del 2015). Poiché l'atto n. 249 presenta numerosi profili attinenti alla competenza della VII Commissione, ha chiesto alla Presidenza della Camera che essa sia autorizzata ad esprimere rilievi ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento.

La Commissione prende atto.

Luigi DALLAI (PD), *relatore*, ricorda preliminarmente che il provvedimento in esame rappresenta un caso in cui la politica interviene con un certo ritardo su una situazione che di fatto si è già sviluppata. Rileva quindi che il disegno di legge in esame, approvato dal Senato il 10 settembre 2015, reca la ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario rilasciati nella Repubblica italiana e nella Repubblica popolare cinese, con Allegati, firmato a Pechino il 4 luglio 2005. Esso è composto di 4 articoli ed è stato assegnato in sede referente alla III Commissione.

Con riferimento al contenuto dell'Accordo, ricorda che questo disciplina la corrispondenza di livello dei titoli accademici dei due Paesi, secondo la tabella riportata all'articolo 2 dello stesso. Ricorda altresì che, attualmente, questo settore delle relazioni italo-cinesi è disciplinato da un Accordo di cooperazione culturale firmato a Roma il 6 ottobre 1978, mentre la cooperazione nel campo scientifico e tecnologico è sancita da un Accordo firmato a Pechino il 9 giugno 1998 (ratificato, quest'ultimo, dalla legge n. 135 del 2007).

Sottolinea poi che la nuova intesa tiene conto dei cambiamenti verificatisi nel sistema universitario italiano in attuazione della Convenzione di Lisbona dell'11 aprile 1997. L'Accordo prende altresì in considerazione il quadro legislativo derivante dalle ultime riforme effettuate in Italia nel settore dei titoli di studio, con particolare

riferimento al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 270 del 2004.

Osserva inoltre che, come riportato nella relazione illustrativa al disegno di legge presentato in prima lettura al Senato (A.S. 1660), l'Accordo – composto di 9 articoli e 2 allegati – mira a risolvere il problema della mancanza del reciproco riconoscimento dei periodi e dei titoli di studio ai fini dell'accesso e della prosecuzione degli studi nelle istituzioni universitarie dei due Paesi, anche in rapporto alle modalità di uso sociale in uno dei due Paesi dei titoli conseguiti nell'altro Paese, a fronte di una grande richiesta. Gli effettivi destinatari dell'Accordo, ai sensi dell'articolo 1 di questo, sono – oltre ai rispettivi Ministeri competenti in materia di istruzione – in Italia le università, gli istituti universitari, i politecnici e le istituzioni di alta formazione artistica e musicale, statali e non statali, legalmente riconosciuti dalla Repubblica italiana e abilitati a rilasciare titoli aventi valore legale; in Cina le istituzioni universitarie cinesi e gli istituti di ricerca abilitati da istituzioni statali cinesi (*Zhuanke*) preposte all'istruzione ad emettere titoli accademici e certificati dei livelli Xueshi (corrispondenti in Italia alla laurea e al diploma accademico di I livello), *Shuoshi* (corrispondenti alla laurea magistrale, al diploma di laurea ex legge n. 341 del 1990 e al diploma accademico di II livello), e *Boshi* (corrispondenti in Italia al dottorato di ricerca). Tali istituzioni sono espressamente menzionate in due Allegati (A, per la parte italiana e B, per la parte cinese), costituenti parte integrante dell'Accordo stesso. Sono stabilite, a tale scopo, una serie di criteri di riconoscimento dei titoli ai fini della prosecuzione degli studi e ai fini di equivalenza, nonché una tabella di corrispondenza tra i titoli di istruzione delle due Parti (appunto all'articolo 2).

Aggiunge che, ai sensi dell'articolo 3 dell'Accordo, gli studenti in possesso del titolo finale di studi secondari superiori possono chiedere l'immatricolazione presso un'istituzione universitaria di uno dei due Paesi secondo le disposizioni vi-

genti nel Paese di accoglienza per la verifica della conoscenza della lingua nazionale, la disponibilità dei posti riservati agli studenti stranieri e le procedure di selezione per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a numero chiuso. Sono esonerati dalle prove per l'accertamento della competenza linguistica nonché dal contingentamento dei posti riservati agli studenti stranieri i diplomati presso scuole secondarie nel cui programma di insegnamento sia stato inserito, almeno per un triennio, l'insegnamento della lingua del Paese ospite. Alle medesime condizioni risultano beneficiari dell'Accordo anche i laureati che intendono chiedere l'iscrizione ai corsi di dottorato di ricerca in uno dei due Paesi. L'articolo 4 disciplina espressamente il riconoscimento dei titoli rilasciati dalle Istituzioni universitarie cinesi in Italia, disponendo che i certificati rilasciati dalle Istituzioni universitarie (elencate nell'allegato B dell'Accordo) consentano l'iscrizione ai corsi universitari di primo livello degli atenei italiani. La competenza a esprimere una valutazione sull'equivalenza dei certificati, dei periodi di studio e degli esami sostenuti in uno dei due Paesi firmatari dell'Accordo spetta in ogni caso all'Istituzione universitaria di accoglienza. L'articolo 5 disciplina il riconoscimento dei titoli di studio universitari per l'accesso a corsi di livello successivo, mentre l'articolo 6 individua i titoli accademici necessari per l'accesso ai corsi di dottorato: per l'Italia si tratta del diploma di laurea ex legge n. 341 del 1990 (che reca la riforma degli ordinamenti didattici universitari) e del diploma di laurea magistrale ex decreto ministeriale n. 270 del 2004 (che reca le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei), che sono riconosciuti anche nella Repubblica popolare cinese ai fini dell'ammissione dei corrispondenti corsi di Boshi (PHD).

Rileva inoltre che l'articolo 7 dell'Accordo riconosce ai possessori di un titolo universitario conseguito presso un'istituzione universitaria di uno dei due Paesi il diritto a fregiarsi di tale qualificazione nell'altro. L'articolo 8, sul modello di altri analoghi accordi, prevede la creazione di

una Commissione mista permanente di esperti per l'attuazione dell'intesa, che si riunirà su richiesta di una delle Parti. L'articolo 9 disciplina, infine, la durata dell'accordo, che è illimitata, e che entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data di ricezione della seconda delle due notifiche di espletamento degli adempimenti interni previsti per la ratifica dell'Accordo.

Con riferimento al contenuto del disegno di legge di ratifica, osserva che il disegno di legge in esame consta di quattro articoli, i primi due recanti, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo e l'ordine di esecuzione dello stesso. L'articolo 3 del disegno di legge reca, poi, la norma di copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione dell'Accordo: tali oneri, valutati in 2.180 euro annui, ad anni alterni, a decorrere dal 2015, sono coperti mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Ricorda poi che un analogo disegno di legge, l'A.C. 5519, era stato presentato alla Camera il 9 ottobre 2012, ma il suo esame non era stato ultimato a causa della conclusione della legislatura. Il medesimo articolo 3 dispone, inoltre, la consueta clausola di salvaguardia degli oneri, previo monitoraggio degli stessi da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, secondo quanto previsto dalla legge di contabilità generale dello Stato (articolo 17, comma 12, della legge n. 196 del 2009).

Precisa quindi che la relazione tecnica allegata al provvedimento dettaglia gli oneri che derivano dall'attuazione dell'articolo 8 dell'Accordo, il quale — come accennato — prevede l'istituzione di una Commissione mista, composta da un rappresentante del Ministero competente in materia di istruzione dei rispettivi Paesi (uno per ciascuno Stato) che coordina la Commissione nell'attività di informare entrambe le Parti circa la valutazione, la

portata e i risultati dell'Accordo stesso. La Commissione si riunisce, per prassi consolidata, ogni anno alternativamente in uno dei due Paesi contraenti e comporta oneri per il Paese che invia la delegazione nel Paese che ospita la sessione dei lavori. Gli oneri per lo Stato italiano sono quindi rappresentati dall'invio di un funzionario dell'area dirigenziale in Cina, ad anni alterni, a partire dal 2015. L'articolo 4 del disegno di legge, infine, dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Alla luce di quanto sopra, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame.

La Commissione approva la proposta di parere.

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario.

Testo unificato C. 259 Fucci e abbinate.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Maria COSCIA (PD), *relatrice*, riferisce sul testo unificato n. 259, predisposto dalla XII Commissione in sede referente, che reca disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. Ricorda che esso è composto di 14 articoli le cui disposizioni, come descriverà sinteticamente di seguito, interessano la VII Commissione in ragione non solo del loro indubbio interesse generale, ma anche per la circostanza che esse presuppongono una particolare attenzione agli aspetti della preparazione universitaria, alla formazione e alla specializzazione dei medici.

Ricorda quindi che l'articolo 1, dopo aver evidenziato che la sicurezza delle cure è parte costitutiva del diritto alla salute ed è perseguita nell'interesse dell'individuo e della collettività, prevede che questa si realizzi anche mediante l'insieme

di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e alla gestione del rischio connesso all'erogazione di prestazioni sanitarie e l'utilizzo appropriato delle risorse strutturali, tecnologiche e organizzative. L'articolo 2 prevede poi che la realizzazione delle attività di prevenzione e gestione del rischio sanitario rappresenti un interesse primario del Sistema sanitario nazionale, in quanto consente maggiore appropriatezza nell'utilizzo delle risorse disponibili e garantisce la tutela del paziente. Segue quindi una regolamentazione delle attività di gestione del rischio sanitario, le quali devono essere svolte da tutte le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni sanitarie. L'articolo 3 prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano affidino all'ufficio del Difensore civico la funzione di Garante per il diritto alla salute e ne disciplinino la struttura organizzativa, con la rappresentanza delle associazioni dei pazienti e il supporto tecnico. Si istituisce inoltre in ogni regione, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il Centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, che raccoglie i dati regionali sul contenzioso e sugli errori sanitari e li trasmette all'Osservatorio nazionale sulla sicurezza in sanità, di cui al successivo articolo 4 del testo in esame. L'articolo 4 dispone, appunto, che entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, venga istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), l'Osservatorio nazionale sulla sicurezza in sanità. Seguono quindi disposizioni che regolano l'attività del predetto Osservatorio. L'articolo 5 dispone che le prestazioni sanitarie erogate dalle strutture pubbliche e private siano soggette all'obbligo di trasparenza, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al

decreto legislativo n. 196 del 2003 (che reca appunto il Codice in materia di protezione dei dati personali). Si prevede, tra l'altro, che le strutture sanitarie pubbliche e private rendano disponibili, mediante pubblicazione nel proprio sito *internet*, i dati relativi a tutti i risarcimenti erogati nell'ultimo quinquennio, verificati nell'ambito dell'esercizio della funzione di gestione del rischio sanitario. L'articolo 6 reca norme sulla responsabilità penale dell'esercente la professione sanitaria. Si prevede, quindi, che le prestazioni sanitarie erogate con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche e riabilitative, eseguite da esercenti le professioni sanitarie, con il consenso informato del paziente salvo i casi stabiliti dalla legge, tenuto conto delle buone pratiche clinico-assistenziali e delle raccomandazioni previste da linee guida – adottate dalle società scientifiche iscritte in apposito elenco, istituito con decreto del Ministro della salute – non costituiscano offese all'integrità psico-fisica. Si prevede, poi, con una novella al codice penale (che introduce l'articolo 590-*ter* al predetto codice) che l'esercente la professione sanitaria che, nello svolgimento della propria attività, cagioni a causa di imperizia la morte o la lesione personale della persona assistita risponda dei reati di cui agli articoli 589 e 590 del codice – ossia, rispettivamente, di omicidio colposo e di lesioni personali colpose – solo in caso di colpa grave. Si prevede inoltre che – a tal fine – sia esclusa la colpa grave quando, salve le rilevanti specificità del caso concreto, siano rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida e le buone pratiche clinico-assistenziali. Si prevede, infine, una norma transitoria che dispone che l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 158 del 2012 continui ad applicarsi, con riferimento a ciascun settore di specializzazione medico-chirurgica, sino alla pubblicazione delle linee guida relative al medesimo settore.

Ricorda, a tal proposito, che il suddetto articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 158 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2012, prevede che l'esercente la professione sanitaria che

nello svolgimento della propria attività si attenga a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponda penalmente per colpa lieve, restando comunque fermo l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile: il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta dell'esercente la professione sanitaria.

Aggiunge che l'articolo 7 dispone che la struttura sanitaria, pubblica o privata, che nell'adempimento della propria obbligazione si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponda, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose. Ricorda altresì che l'articolo 1218 del codice civile regola, in via generale, la responsabilità del debitore, prevedendo che il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta sia tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo sia stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. L'articolo 1228, inoltre, regola la responsabilità per il fatto dei cosiddetti ausiliari, disponendo che, salva diversa volontà delle parti, il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvalga dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro.

Osserva inoltre che l'articolo 8 prevede un tentativo obbligatorio di conciliazione, disponendo, in particolare, che chi intenda esercitare in giudizio un'azione tesa ad ottenere il risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria sia tenuto preliminarmente a proporre ricorso ai sensi dell'articolo 696-*bis* del codice di procedura civile (che regola la consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite) dinanzi al giudice competente. L'articolo 9 prevede, in particolare, che l'azione di rivalsa della struttura sanitaria nei confronti dell'esercente la professione sanitaria possa essere esercitata solo in caso di dolo o colpa grave. L'articolo 10 dispone, in linea generale,

che le aziende del Servizio sanitario nazionale, le strutture e gli enti privati operanti in regime autonomo o accreditato con il Servizio sanitario nazionale che erogano prestazioni sanitarie a favore di terzi debbano essere provvisti di copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d'opera, per danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso l'azienda, la struttura o l'ente. Tale disposizione si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria nonché attraverso la telemedicina. Per l'esercente la professione sanitaria che svolga la propria attività al di fuori di una struttura di cui sopra, resta fermo l'obbligo – già disciplinato a legislazione vigente – di stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. L'articolo 11, fatta salva la disposizione sull'obbligo di tentativo di conciliazione, prevede che il soggetto danneggiato abbia diritto di agire direttamente, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione, nei confronti dell'impresa di assicurazione. L'articolo 12 dispone l'istituzione di un Fondo di garanzia per i soggetti danneggiati da responsabilità sanitaria, costituito presso la Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A. (CONSAP), che risarcisce i danni cagionati da responsabilità sanitaria nei casi in cui: *a)* il danno sia di importo eccedente rispetto ai massimali previsti dai contratti stipulati dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria; *b)* la struttura sanitaria ovvero l'esercente la professione sanitaria risultano assicurati presso un'impresa che al momento del sinistro si trovi in stato di insolvenza o di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente. L'articolo 13, prevede che nei procedimenti civili e nei procedimenti penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria implicanti la valutazione di problemi tecnici complessi, l'autorità giudiziaria affidi l'espletamento della consulenza tecnica e della perizia a un medico legale e a uno specialista che abbia specifica e

pratica conoscenza nella disciplina oggetto del giudizio. Negli albi dei consulenti e dei periti devono essere indicate e documentate le specializzazioni degli iscritti esperti in medicina. In sede di revisione degli albi è indicata, relativamente a ciascuno degli esperti, l'esperienza professionale maturata, con particolare riferimento al numero degli incarichi conferiti e di quelli revocati. Gli albi dei periti e gli albi dei consulenti devono essere aggiornati con cadenza almeno quinquennale, al fine di garantire, oltre a quella medico legale, una idonea e adeguata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche dell'area sanitaria tra i quali scegliere per la nomina tenendo conto della disciplina interessata nel procedimento. L'articolo 14, infine, prevede la clausola di compatibilità con gli statuti delle regioni a Statuto speciale.

In conclusione, propone di esprimere un parere favorevole nella consapevolezza che il nuovo assetto giuridico che la responsabilità colposa dei medici assumerà ha come presupposto – in parte implicito e in parte esplicito (come ha appena riferito relativamente all'articolo 13) – che l'intera materia della formazione e della preparazione dei medici, in tutti i suoi aspetti, sia sottoposta a una rivisitazione profonda nelle debite sedi.

Annalisa PANNARALE (SI-SEL) chiede che l'espressione del parere sia rinviata ad altra seduta, per poter approfondire il provvedimento in esame.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 16 dicembre 2015. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

La seduta comincia alle 14.25.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 1261 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2015, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.

Atto n. 250.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Maria Grazia ROCCHI (PD), *relatrice*, osserva preliminarmente che, a legislazione vigente, lo schema di decreto ministeriale in oggetto dovrebbe giungere all'attenzione delle Commissioni parlamentari competenti entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, anche al fine di non creare gravi difficoltà nella gestione degli enti beneficiari dei contributi. Rileva inoltre che, come in occasione dell'esame del precedente schema di riparto, non sono stati indicati alla Commissione i criteri adottati e non è stata fornita la documentazione di supporto, comprensiva dei rendiconti dell'attività dei suddetti enti, nonostante la condizione posta in questo senso nel parere sull'atto del Governo n. 133, relativo ai contributi per l'anno 2014.

Chiede quindi che la presidenza si faccia portavoce presso il MIUR affinché, per rispetto istituzionale, il Ministero fornisca alla Commissione i necessari elementi informativi.

Entrando nel merito del testo, ricorda che l'articolo 1, commi 40-43, della legge n. 549 del 1995 ha disposto che i contributi dello Stato a favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi, previsti dalle leggi sostanziali di spesa elencate nella tabella A allegata, devono essere iscritti in un unico capitolo nello stato di previsione di ciascuno dei Mini-

steri interessati. Viene inoltre stabilito che la dotazione dei capitoli deve essere quantificata annualmente nella tabella C della legge (ora) di stabilità e che il riparto delle somme deve essere effettuato con decreto del Ministro interessato, di concerto con il (ora) Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, alle quali devono essere trasmessi, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, anche i rendiconti annuali dell'attività svolta dagli enti. Si dispone inoltre che gli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, che non abbiano fatto pervenire, alla data del 15 luglio di ogni anno, il conto consuntivo dell'anno precedente, da allegare allo stato di previsione dei singoli Ministeri interessati, siano esclusi dal finanziamento per l'anno cui si riferisce lo stato di previsione stesso.

Ricorda che, in seguito, l'approvazione di varie disposizioni legislative recanti contributi a specifici enti ha indotto il legislatore ad accorpate nuovamente il complesso degli stanziamenti di ciascun Ministero. In particolare, l'articolo 32, commi 2 e 3, della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria 2002) ha disposto l'unificazione degli importi erogati a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, elencati nella tabella 1 (fra i quali, per il MIUR, i soggetti di cui alla legge n. 549 del 1995), in un'unica unità previsionale di base dello stato di previsione di ciascun Ministero ed ha prescritto che il riparto venga effettuato annualmente, entro il 31 gennaio, dal Ministro competente, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Ha, altresì, stabilito che la dotazione delle UPB venga quantificata annualmente nella tabella C della legge (ora) di stabilità.

Rileva poi che gli enti ancora beneficiari di contributi ai sensi delle leggi indicate nella Tabella A allegata alla legge n. 549 del 1995 e nella Tabella 1 della legge n. 448 del 2001, sono le Istituzioni non statali per ciechi e sordomuti e la Federazione nazionale delle istituzioni

pro-ciechi e il Museo della ceramica di Faenza. Ricorda altresì, peraltro, che, nello schema di riparto sono stati sempre inclusi l'Opera nazionale Montessori, le Associazioni professionali per discipline, l'Unione nazionale per la lotta all'analfabetismo, la Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci.

Per completezza, aggiunge che, a seguito dell'articolo 7, comma 24, del decreto-legge n. 78 del 2010 (legge n. 122 del 2010) – che ha previsto, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, una riduzione pari al 50 per cento, rispetto al 2009, degli stanziamenti destinati ad enti e fondazioni facenti capo ai vari Ministeri, disponendo di procedere al riparto con decreto del Ministro competente – per gli anni 2010, 2011 e 2012 alle Camere non è stato trasmesso il relativo schema. In occasione del riparto 2013, come evidenziato dal rappresentante del Governo nella seduta del 5 marzo 2014, il MIUR si è nuovamente persuaso che lo schema dovesse essere sottoposto all'esame delle Commissioni parlamentari.

Ricorda poi che sullo schema relativo al 2014, la VII Commissione aveva espresso parere favorevole con condizioni, ribadendo quanto già espresso in occasione dell'espressione del parere sullo schema relativo al 2013: in particolare, veniva chiesto al Governo di predisporre lo schema all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, nonché di trasmettere i criteri di assegnazione dei contributi e i rendiconti dell'attività svolta dai beneficiari.

Osserva che, purtroppo, allo schema in esame non risultano allegati i rendiconti dell'attività degli enti, né sono stati trasmessi i criteri di assegnazione dei contributi. Ritiene quindi, come la Commissione ha già fatto per il precedente riparto, utile chiedere al Governo di integrare la documentazione trasmessa.

Procede, quindi, all'illustrazione delle previsioni dello schema, che reca la ripartizione dell'importo disponibile per il 2015 sul capitolo 1261, pari ad euro 1.306.160,

inferiore del 15,1 per cento rispetto a quello disponibile per il 2014 (euro 1.538.000).

Precisa che la premessa dello schema evidenzia che per l'anno 2015 non è stato possibile individuare le Associazioni professionali per discipline che abbiano effettivamente svolto attività di collaborazione diretta con il MIUR e, dunque, che si è ritenuto di non assegnare alcun contributo alle stesse e di ripartire la somma a favore degli altri Enti. Al riguardo, la relazione illustrativa evidenzia solo che i finanziamenti agli altri enti « sono stati confermati in misura proporzionale alla riduzione dello stanziamento ». In realtà, analizzando gli importi dei contributi che si propone di assegnare, si evince che in un solo caso (Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci di Milano) si ha – rispetto al contributo concesso nel 2014 – una riduzione proporzionale a quella subita dallo stanziamento complessivo (- 15,1 per cento), mentre, negli altri casi, si registra un incremento del contributo che passa da un minimo di + 3,3 per cento (Museo della ceramica di Faenza) ad un massimo di + 13,4 per cento (Opera nazionale Montessori).

Osserva che nel *dossier* predisposto dagli uffici, al quale rinvia per ulteriori approfondimenti, è disponibile anche una tabella nella quale si mette a confronto lo stanziamento per il 2013 e per il 2014 con lo stanziamento 2015, con le variazioni percentuali 2015/2014.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) si attende che il parere che la Commissione esprimerà in merito ai contributi *de quibus* relativi all'anno 2015 sia simile a quello concernente l'anno 2014. Evidenzia poi che l'unica istituzione che ha subito una riduzione dei contributi risulta la « Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci di Milano », nonostante la sua attività meritoria, chiedendosi quali siano le motivazioni di questa scelta. Suggestisce quindi alla relatrice e ai colleghi di presentare congiuntamente uno strumento di sinda-

cato ispettivo all'inizio del prossimo anno, affinché si rispetti il termine del 31 gennaio 2016 per la trasmissione dello schema di riparto dei contributi per quell'anno, corredato della necessaria documentazione.

Milena SANTERINI (PI-CD) concorda con le osservazioni della presidente e del collega Palmieri. Manifesta, in particolare, stupore per l'affermazione indicata nella premessa dello schema che per l'anno 2015 non è stato possibile individuare le Associazioni professionali per discipline, le quali abbiano effettivamente svolto attività di collaborazione diretta con MIUR, comportando la non assegnazione di alcun contributo alle stesse.

Simone VALENTE (M5S), dopo aver evidenziato l'assenza di un rappresentante

del Governo, osserva che non è possibile esprimere il parere di competenza in queste condizioni, essendo necessario l'esame in tempi congrui della documentazione integrativa, ancora da fornire. Chiede inoltre delucidazioni in merito all'esame dell'atto del Governo n. 249, precedentemente richiamato dalla presidente.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, dopo aver fornito chiarimenti al collega Valente, assicura che si farà portavoce presso il MIUR delle esigenze espresse dalla relatrice con riferimento al provvedimento in esame. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica ed esecuzione: <i>a)</i> della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; <i>b)</i> della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005; <i>c)</i> del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; <i>d)</i> della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005. Nuovo testo C. 3303 Governo (Alle Commissioni II e III) (<i>Esame e rinvio</i>)	115
Sui lavori della Commissione	117

RISOLUZIONI:

7-00700 De Rosa, 7-00711 Stella Bianchi, 7-00712 Zaratti e 7-00716 Segoni: Sui criteri di assegnazione dei proventi delle aste per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>)	118
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	118

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 16 dicembre 2015. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 14.05.

Norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica ed esecuzione: *a)* della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; *b)* della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005; *c)* del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; *d)* della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio,

la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005.

Nuovo testo C. 3303 Governo.

(Alle Commissioni II e III).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Oreste PASTORELLI (Misto), *relatore*, comunica che la Commissione è chiamata a esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere, il disegno di legge C. 3303, come risultante dagli emendamenti approvati dalle Commissioni riunite II (Giustizia) e III (Affari esteri) in sede referente, recante norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica ed esecuzione: *a)* della Convenzione del Consiglio

d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; b) della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005; c) del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; d) della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005. Fa presente che, nel corso dell'esame presso le Commissioni di merito, è stata inserita, all'articolo 1, comma 1, del disegno di legge, la lettera e), concernente la ratifica del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2015.

Rileva che la Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo è stata adottata al fine di accrescere l'efficacia degli strumenti internazionali esistenti in materia di lotta contro il terrorismo e mira a favorire gli sforzi degli Stati membri nella prevenzione del terrorismo, indicando due modi per raggiungere tale obiettivo: la definizione come reati di quegli atti che possono portare alla commissione di reati di terrorismo, quali la pubblica istigazione, il reclutamento e l'addestramento e il rafforzamento della cooperazione in materia di prevenzione sia a livello interno (politiche nazionali di prevenzione) sia internazionale (modifica degli accordi esistenti in materia di estradizione e mutua assistenza giudiziaria, e predisposizione di ulteriori strumenti supplementari).

Aggiunge che la Convenzione internazionale per la soppressione degli atti di terrorismo nucleare, particolarmente incidente sui profili di competenza della Commissione Ambiente, è stata firmata finora da 115 Paesi e risulta essere stata ratificata da 100 Parti. A livello internazionale, essa è in vigore dal 7 luglio 2007. Con riferimento al contenuto, la Convenzione si compone di 28 articoli e di un preambolo, dove si sottolinea che l'atto pattizio

è lo strumento attraverso cui la Comunità Internazionale intende darsi regole certe e mezzi adeguati al fine di perseguire i reati connessi ad atti di terrorismo nucleare, inserendosi nell'attività più generale di misure volte all'eliminazione del terrorismo internazionale.

In riferimento al Protocollo di emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003, segnala che esso si fonda sull'urgenza di contrastare il terrorismo internazionale derivante dagli eventi dell'11 settembre 2001.

Nel ribadire che nel corso dell'esame in sede referente, è stato inserito, tra gli atti che il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2013, fa notare che tale Protocollo è finalizzato ad adottare misure di contrasto all'azione dei cosiddetti « *foreign terrorist fighters* », con particolare riferimento a coloro che si recano all'estero per commettere reati di terrorismo, contribuire, partecipare alla loro commissione, ovvero impartire e ricevere addestramento a fini terroristici nel territorio di un altro Stato, nel rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, come stabiliti da strumenti pattizi quali la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e i relativi Protocolli.

Con riferimento al disegno di legge di ratifica, fa presente che esso si compone di 9 articoli e reca, agli articoli 1 e 2, l'autorizzazione alla ratifica delle Convenzioni illustrate in precedenza. L'articolo 3 definisce il significato di alcuni termini ricorrenti nel testo del disegno di legge: « materia radioattiva »; « materie nucleari »; « uranio arricchito negli isotopi 235 o 233 »; « impianto nucleare »; « ordigno nucleare »; e « ISIN » (Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione) previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 45 del 2014. L'articolo 4 modifica il codice penale inserendovi, tra i delitti contro la personalità internazionale dello Stato, nuove fattispe-

cie di terrorismo internazionale e, tra i delitti contro la personalità interna dello Stato, la fattispecie di terrorismo nucleare. L'articolo 5, comma 1, individua nel Ministero della giustizia il punto di contatto ai fini della Convenzione di New York per la soppressione di atti di terrorismo del 2005. Conseguentemente, in relazione ai procedimenti penali per il delitto di atti di terrorismo nucleare, di cui al nuovo articolo 280-ter del codice penale, introdotto dall'articolo 4, comma 1, lettera c), del disegno di legge, dovranno essere effettuate le seguenti comunicazioni al Ministero della giustizia: il pubblico ministero dovrà comunicare l'esercizio dell'azione penale; il pubblico ministero dovrà comunicare l'esecuzione di una misura di custodia cautelare (in carcere o agli arresti domiciliari), allegando copia dell'ordinanza; l'autorità giudiziaria dovrà comunicare l'esito definitivo del procedimento e il luogo dove i beni sequestrati sono custoditi, nonché le modalità di loro conservazione. L'articolo 6 disciplina la sorte dei materiali radioattivi (come pure degli impianti nucleari o degli ordigni nucleari) sequestrati nell'ambito di un procedimento penale per atti di terrorismo nucleare, prevedendo, al comma 1, che: l'autorità giudiziaria debba informare del sequestro il prefetto (e il Ministero della giustizia, come previsto dall'articolo 5, comma 4); il prefetto debba a sua volta informare i Ministri dell'interno, dell'ambiente e della salute, oltre al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio; il prefetto, su parere dell'ISIN – Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (il quale riveste il ruolo di autorità di regolamentazione competente in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione), debba adottare i provvedimenti necessari alla messa in sicurezza dei materiali radioattivi (eventualmente provvedendo autonomamente in caso d'urgenza). Il comma 2 dell'articolo 6 prevede che i beni sequestrati siano conferiti alla Società gestione impianti nucleari (Sogin S.p.a.), in veste di operatore nazionale individuato dal decreto legislativo n. 52 del 2007, o all'ENEA, in veste di gestore

del Servizio integrato previsto dallo stesso decreto legislativo. Il comma 3 dispone altresì che, laddove si tratti di beni mobili da restituire ad altro Stato che sia parte della Convenzione internazionale, vi provvede il Ministero dello Sviluppo economico, sentiti, oltre che l'ISIN, anche i Ministri dell'interno, della giustizia e dell'ambiente. L'articolo 7 introduce nel decreto legislativo n. 230 del 1995, di attuazione di una serie di direttive Euratom in materia di sicurezza nucleare, un nuovo articolo 156-bis, il quale demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'ambiente, della salute, delle infrastrutture e previo parere dell'ISIN, l'individuazione di un elenco di sostanze radioattive e delle modalità di loro gestione e impiego, sulla base delle raccomandazioni dell'Agenzia internazionale per l'energia.

Nel valutare, pertanto, positivamente il provvedimento, si riserva di presentare una proposta di parere al termine del dibattito che seguirà.

Ermete REALACCI (PD), *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Alessandro BRATTI (PD), intervenendo sui lavori della Commissione, fa notare come l'eventuale differimento dell'esame del « collegato ambientale » da parte dell'Assemblea al mese di gennaio potrebbe rendere necessario un ulteriore esame del provvedimento da parte del Senato.

Ermete REALACCI (PD), *presidente*, nel fare presente che allo stato il « collegato ambientale » è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da lunedì 21 dicembre, auspica che la Conferenza dei Presidenti di gruppo prevista per il pomeriggio odierno possa confermare tale calendarizzazione.

La seduta termina alle 14.20.

RISOLUZIONI

Mercoledì 16 dicembre 2015. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 14.20.

7-00700 De Rosa, 7-00711 Stella Bianchi, 7-00712 Zaratti e 7-00716 Segoni: Sui criteri di assegnazione dei proventi delle aste per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.

(Seguito della discussione congiunta e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni in titolo rinviata nella seduta del 2 dicembre 2015.

Ermete REALACCI, *presidente*, comunica che, per le vie brevi, il Governo ha fatto pervenire la richiesta di svolgere un ulteriore supplemento di istruttoria sulle risoluzioni in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia, pertanto, il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 16 dicembre 2015.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.30.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, Dario Franceschini, nell'ambito dell'esame in sede referente, della proposta di legge C. 1178 Iacono ed altri, recante « Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico » (Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione)	119
---	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/100/UE che modifica la direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione. Atto n. 227 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione)	120
ALLEGATO 1 (Parere approvato)	125
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/53/UE relativa alle unità da diporto ed alle moto d'acqua che abroga la direttiva 94/25/CE. Atto n. 237 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione)	120
ALLEGATO 2 (Parere approvato)	127
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/61/UE recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. Atto n. 243 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)	121
ALLEGATO 3 (Proposta di parere del Relatore)	128
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante definizione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di dismissione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Ferrovie dello Stato italiane SpA. Atto n. 251 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)	121

AUDIZIONI

Mercoledì 16 dicembre 2015. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo Dario Franceschini.

La seduta comincia alle 14.

Audizione del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, Dario Franceschini, nell'am-

bito dell'esame in sede referente, della proposta di legge C. 1178 Iacono ed altri, recante « Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico ».

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

Michele Pompeo META, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante la

trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Il Ministro Dario FRANCESCHINI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, i deputati Romina MURA, Diego DE LORENZIS (M5S), Anna Maria CARLONI (PD) e Maria IACONO (PD).

Il Ministro Dario FRANCESCHINI fornisce ulteriori precisazioni.

Michele Pompeo META, *presidente*, ringrazia il Ministro per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 16 dicembre 2015. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 14.50.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/100/UE che modifica la direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione.

Atto n. 227.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 15 dicembre 2015.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Alberto PAGANI (PD), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 1*).

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO esprime il proprio assenso sulla proposta di parere del relatore.

Michele Pompeo META, *presidente*, pone in votazione la proposta di parere favorevole con osservazione del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazione del relatore (*vedi allegato 1*).

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/53/UE relativa alle unità da diporto ed alle moto d'acqua che abroga la direttiva 94/25/CE.

Atto n. 237.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 15 dicembre 2015.

Andrea FERRO (PD), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 2*).

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO esprime il proprio assenso sulla proposta di parere del relatore.

Michele Pompeo META, *presidente*, pone in votazione la proposta di parere favorevole con osservazione del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazione del relatore (*vedi allegato 2*).

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/61/UE recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità.

Atto n. 243.

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 15 dicembre 2015.

Paolo COPPOLA (PD), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (*vedi allegato 3*).

Michele Pompeo META, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante definizione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di dismissione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Ferrovie dello Stato italiane SpA.

Atto n. 251.

(*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Matteo MAURI (PD), *relatore*, osserva che la Commissione è chiamata a esaminare lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri «Definizione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di dismissione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Ferrovie dello Stato

italiane Spa», ai fini dell'espressione del parere.

Lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è predisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 481 del 1995 (Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità). Tale disposizione prevede che per la privatizzazione dei servizi di pubblica utilità, il Governo definisca i criteri per la privatizzazione di ciascuna impresa e le relative modalità di dismissione e li trasmetta al Parlamento ai fini dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari.

Rileva che il testo in esame, come è accaduto anche nei precedenti decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di questo genere, è piuttosto schematico, limitandosi in gran parte a riprendere quanto già previsto per legge.

Il comma 1 dell'articolo unico dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri prevede l'alienazione di una quota della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze in Ferrovie dello Stato SpA, in modo tale da consentire comunque il mantenimento di una partecipazione dello Stato al capitale di Ferrovie dello Stato non inferiore al 60 per cento. Attualmente il Ministero dell'economia e delle finanze detiene il 100 per cento del capitale di Ferrovie dello Stato SpA, suddiviso in n. 36.340.432.802 azioni ordinarie del valore nominale di 1 euro. La norma fa espressamente salva l'assegnazione dell'infrastruttura delle rete ferroviaria nazionale, gestita da Rete Ferroviaria italiana SpA. (RFI), che opera in base alla concessione quarantennale di cui al decreto ministeriale n. 138T del 31 ottobre 2000. La scelta è pertanto quella del collocamento sul mercato di una quota di minoranza, fino ad un massimo del 40 per cento, del capitale della Capogruppo Ferrovie dello Stato SpA.

Sulle modalità di privatizzazione la relazione illustrativa richiama il decreto-legge n. 332 del 1994 (Norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di

partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni). Tale provvedimento ha individuato due specifiche modalità attraverso le quali effettuare la vendita delle partecipazioni: l'offerta pubblica di vendita e la trattativa diretta con i potenziali acquirenti. È stata prevista anche la possibilità di effettuare la cessione mediante ricorso contestuale ad entrambe le procedure. Per ogni singola operazione è stata demandata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la scelta della modalità di vendita tra quelle indicate nel decreto-legge.

Il comma 2, al riguardo, stabilisce che l'alienazione della quota di partecipazione potrà essere effettuata, anche in più fasi, con due possibili modalità: offerta pubblica di vendita rivolta al pubblico dei risparmiatori in Italia e ai dipendenti del Gruppo Ferrovie dello Stato ed offerta pubblica di vendita rivolta a investitori istituzionali italiani e internazionali.

Il comma 3 consente di attivare forme di incentivazione per la partecipazione all'offerta pubblica di vendita da parte dei dipendenti del gruppo Ferrovie dello Stato, tenuto conto anche della prassi di mercato e di precedenti operazioni di privatizzazione. Tali forme di incentivazione potranno tradursi in quote dell'offerta riservate ed agevolazioni di prezzo. In proposito, la relazione illustrativa, analogamente a quanto avvenuto per le altre operazioni di privatizzazione, ipotizza un *bonus share*, vale a dire una clausola che, in seguito ad un'offerta pubblica di vendita o di sottoscrizione, prevede l'allocatione a titolo gratuito ai sottoscrittori iniziali di un certo quantitativo di azioni in caso di possesso azionario ininterrotto per un determinato arco temporale; sono altresì previste agevolazioni nelle modalità di finanziamento (si deve presumere, per l'acquisto di azioni della vendita della partecipazione fino al 40 per cento).

Infine, il comma 4 sancisce la possibilità di prevedere forme di incentivazione in termini di prezzo, in coerenza con le prassi seguite precedenti operazioni di privatizzazione, per i risparmiatori al fine

di favorire l'azionariato diffuso (anche in tal caso si fa riferimento allo strumento del *bonus share*).

Per quanto la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere entro termini assai stretti, proprio in considerazione della rilevanza dell'operazione in oggetto, sarebbe opportuno disporre di alcuni elementi importanti per una valutazione dell'operazione stessa.

In primo luogo, sulla base del fatto che è oggetto di alienazione una quota della partecipazione detenuta dallo Stato in Ferrovie dello Stato Italiane SpA, vale a dire nella *holding* del gruppo, segnala l'esigenza di una specificazione delle attività e dei beni del gruppo che saranno oggetto dell'operazione di privatizzazione.

Tale precisazione risulta tanto più necessaria dal momento che nelle premesse dello schema di decreto in esame si indica espressamente che l'apertura ad altri soci del capitale di Ferrovie dello Stato Italiane SpA dovrà essere effettuata prevedendo l'assegnazione o, più precisamente, il mantenimento in capo allo Stato dell'infrastruttura ferroviaria relativa alla rete.

Un secondo elemento assai rilevante potrebbe essere una stima, sia pure di massima, dell'entità dei proventi che si ritiene sia realistico conseguire dall'effettuazione dell'operazione.

Un terzo elemento su cui è opportuna una riflessione riguarda la destinazione di tali proventi.

Sulla base della normativa vigente, dettata dal decreto-legge n. 332 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 474 del 1994, i proventi derivanti dalle operazioni di alienazione di quote azionarie detenute dallo Stato, sono destinati al Fondo di ammortamento del debito pubblico, al fine di ridurre le dimensioni del debito stesso.

In quest'ottica, lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si colloca all'interno di un più ampio programma di privatizzazioni, reso noto a partire dalla Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2013, nella quale è stata prevista una riduzione del debito pubblico nel periodo 2014-2017

di 0,5 punti percentuali di PIL all'anno derivante dagli introiti delle privatizzazioni e delle dismissioni immobiliari. Nell'ambito del piano destinazione Italia, presentato il 13 dicembre 2013, il Governo ha poi specificato che il Ministero dell'economia e delle finanze ha individuato le prime partecipazioni per le quali si intende procedere all'avvio delle operazioni di dismissione: ENI (per le quote eccedenti il 30 per cento), STM, ENAV per le partecipazioni dirette, SACE, Fincantieri, CDP Reti, TAG (Trans Austria Gasleitung) e Grandi Stazioni/Cento Stazioni per quelle indirette. Una seconda fase di dismissioni prevedeva nel 2014 la cessione di quote di minoranza di Poste e di altre aziende nazionali, con la possibilità che anche i lavoratori dipendenti possano partecipare al capitale, sul modello di compartecipazione sperimentato in Germania. Il 25 novembre 2013 è stato nominato dal Ministro dell'economia, il comitato permanente di consulenza globale e garanzia per le privatizzazioni.

Tale impostazione è stata confermata anche nel DEF 2014 (Documento di economia e finanza) e nel DEF 2015. Nell'ambito di quest'ultimo, il programma nazionale di riforma (PNR), che definisce, in coerenza con il programma di stabilità, gli interventi da adottare per il raggiungimento degli obiettivi nazionali di crescita, produttività, occupazione e sostenibilità delineati dalla nuova Strategia Europa 2020, conferma la cessione delle partecipazioni di ENEL, Poste italiane, Ferrovie dello Stato, ENAV. Alcune di queste operazioni sono state già avviate.

Nel caso di Ferrovie dello Stato, ritiene che potrebbe essere utile valutare se una quota dei proventi, con una apposita previsione di rango legislativo, possa essere destinata a finalità di potenziamento dei servizi di trasporto, con particolare riferimento a quelli che hanno carattere di servizio pubblico. Sotto questo profilo si potrebbe pensare a impiegare una parte dei proventi per destinare risorse ulteriori rispetto a quelle già previste per l'acquisto di materiale rotabile, da destinare al miglioramento del servizio a vantaggio dei

pendolari, in considerazione del progressivo invecchiamento di quello in uso.

In conclusione si riserva di formulare una proposta di parere sulla base degli elementi che ha evidenziato nella relazione e di quelli che emergeranno dal dibattito.

Ivan CATALANO (SCpI) ricorda che già nel parere reso dalla Commissione sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla privatizzazione di Poste italiane, la Commissione stessa aveva segnalato l'opportunità di una diversa destinazione dei proventi. Chiede altresì chiarimenti sulle modalità e gli strumenti che si intendono adottare per mantenere la rete ferroviaria nella proprietà dello Stato.

Franco BORDO (SI-SEL) ricorda le mozioni approvate dall'Assemblea della Camera, in particolare quella presentata dal proprio Gruppo che chiedeva al Governo, prima di assumere decisioni in merito alla privatizzazione di Ferrovie dello Stato italiane, di chiarire tutte le implicazioni, comprese quelle relative ai profili occupazionali e di prestazione dei servizi. Si chiedeva altresì di precisare gli aspetti finanziari dell'operazione. Ritiene pertanto che questi elementi debbano essere forniti alla Commissione per metterla in grado di esprimere il proprio parere. A tal fine chiede al Presidente di adottare le opportune iniziative per fare in modo che siano adeguatamente prolungati, almeno di un mese, i termini di espressione del parere, che risultano del tutto insufficienti, in modo, tra l'altro, da permettere alla Commissione di svolgere le audizioni necessarie.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO, nel ricordare la discussione sulle mozioni in Assemblea, ribadisce che la rete ferroviaria resterà di proprietà pubblica. Ricorda altresì che dal 2004, sulla base della normativa dell'Unione europea, è stata effettuata la separazione societaria della rete. Segnala infine che, in merito all'operazione di privatizzazione, la

competenza prevalente è quella del Ministero dell'economia e delle finanze, in quanto titolare delle azioni di Ferrovie dello Stato italiane.

Michele Pompeo META, *presidente*, ricorda che le principali operazioni di privatizzazione che sono in corso di effettuazione coinvolgono direttamente gli ambiti di competenza della Commissione, dal momento che riguardano società come Poste italiane, Ferrovie dello Stato italiane e ENAV. Ricorda altresì di aver richiesto per iscritto al Ministro dell'economia e delle finanze di tenere un'audizione di fronte alla Commissione sull'operazione di cui al decreto in esame. Si impegna a sollecitare ulteriormente l'audizione, segnalando che, nel caso in cui non si tenesse, la Commissione potrebbe anche valutare l'opportunità di non esprimere parere. Si impegna infine a verificare la possibilità di una proroga del termine entro il quale la Commissione deve procedere all'espressione del parere.

Mario TULLO (PD) condivide le proposte del Presidente e auspica che il Ministro dell'economia e delle finanze voglia raccogliere l'invito a confrontarsi con la Commissione. Ritiene peraltro che, qualora non vi siano le condizioni per esprimere il parere sulla base di adeguati elementi di informazione sulle implicazioni della privatizzazione di Ferrovie dello Stato italiane, sarebbe preferibile non esprimere parere.

Matteo MAURI (PD), *relatore*, rileva che tutti sono consapevoli dell'esigenza di ridurre il debito dello Stato. La scelta di mantenere nella titolarità dello Stato il 60

per cento del capitale di Ferrovie dello Stato italiane è una scelta di garanzia. Lo è anche il mantenimento nella proprietà dello Stato della rete ferroviaria. Rispetto alle questioni emerse nel dibattito ritiene pertanto che il problema essenziale non siano i tempi entro cui la Commissione esprimerà il parere, né quale Ministero si confronterà con la Commissione, ma che la Commissione, al momento in cui si pronuncerà sull'atto in esame, disponga di tutte le informazioni necessarie per valutare l'operazione.

Emiliano MINNUCCI (PD) richiama la dichiarazione dell'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato italiane in base alla quale la privatizzazione non sarà di immediata attuazione. Ritiene pertanto che la Commissione possa disporre dei tempi necessari per esaminare adeguatamente l'atto in oggetto.

Michele Pompeo META, *presidente*, ribadisce l'intenzione di sollecitare la presenza del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché di valutare la possibilità di ampliare i termini per l'espressione del parere.

Arianna SPESSOTTO (M5S) evidenzia l'esigenza di un adeguato approfondimento e condivide l'iniziativa di sollecitare la presenza del Ministro dell'economia e delle finanze in Commissione.

Michele Pompeo META, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.45.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/100/UE che modifica la direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione (Atto n. 227).**PARERE APPROVATO**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/100/UE che modifica la direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione (Atto n. 227);

premesso che:

lo schema di decreto legislativo in esame recepisce le modifiche introdotte dalla direttiva 2014/100/UE nell'architettura generale del sistema SafeSeaNet, finalizzato al monitoraggio del traffico navale e allo scambio di informazioni tra gli Stati membri, mediante una rete di sistemi nazionali e una banca dati centrale di raccordo; il sistema centrale e i sistemi nazionali devono essere conformi ai requisiti previsti dalla direttiva per ciò che concerne la riservatezza delle informazioni e i principi in materia di sicurezza;

il sistema SafeSeaNet nel suo complesso risponde agli obiettivi di migliorare la sicurezza marittima e dei porti, rafforzare la protezione dell'ambiente e le misure di prevenzione dell'inquinamento, promuovere l'efficienza del traffico e dei trasporti marittimi, attraverso lo scambio di informazioni, tra cui quelle relative alla posizione delle navi, ai carichi pericolosi e all'inquinamento;

in considerazione delle finalità del sistema SafeSeaNet, con particolare rife-

rimento a quelle concernenti la sicurezza marittima e dei porti e l'efficienza del trasporto marittimo, l'Autorità nazionale competente è individuata, per l'Italia, nel Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera;

occorre considerare che la condivisione delle informazioni e dei dati, sia a livello nazionale, sia a livello europeo, rappresenta già adesso e rappresenterà sempre più in futuro un elemento essenziale delle politiche di sviluppo del trasporto marittimo e, in una prospettiva più ampia, dell'intermodalità e della logistica; occorre pertanto incoraggiare sia l'attuazione delle misure di aggiornamento e potenziamento del sistema SafeSeaNet di cui allo schema di decreto legislativo in esame, sia il concorso dell'Italia a iniziative quali il progetto EUCISE 2020, che prevede, attraverso la volontaria partecipazione di Autorità civili e militari, una piena condivisione delle informazioni per il monitoraggio marittimo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

con riferimento sia alle previsioni dello schema di decreto legislativo in esame, sia alle altre iniziative adottate, in particolare per quanto concerne il progetto EUCISE 2020, il Governo promuova e sostenga tutte le iniziative finalizzate a

rafforzare la condivisione delle informazioni relative al monitoraggio marittimo, valorizzando pienamente le potenzialità che, sul versante civile, tale condivisione assume per migliorare la sicurezza marit-

tima e dei porti e per promuovere l'efficienza del traffico e dei trasporti marittimi, nell'ambito di una politica generale dei trasporti, dell'intermodalità e della logistica.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/53/UE relativa alle unità da diporto ed alle moto d'acqua che abroga la direttiva 94/25/CE (Atto n. 237).

PARERE APPROVATO

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/53/UE relativa alle unità da diporto ed alle moto d'acqua che abroga la direttiva 94/25/CE (Atto n. 237);

premesso che:

lo schema di decreto legislativo, nel recepire la direttiva 2013/53/UE, stabilisce i requisiti per la progettazione e la fabbricazione delle unità da diporto e delle moto d'acqua, che ne assicurano la conformità alla normativa europea e l'apposizione della marcatura CE; detta altresì le norme relative alla libera circolazione nel mercato di tali prodotti e individua le responsabilità a carico di tutti i soggetti che intervengono nel ciclo della produzione, dell'immissione in commercio e della distribuzione;

il complesso della normativa che viene definita è finalizzato ad assicurare il

libero scambio dei prodotti all'interno del mercato europeo in condizioni di sicurezza per i consumatori e di concorrenza tra gli operatori;

lo schema di decreto introduce requisiti stringenti di protezione ambientale, anche mediante l'adozione di limiti all'emissione di gas di scarico e alla rumorosità dei motori,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti il Governo l'opportunità di inserire nelle premesse dello schema di decreto legislativo un riferimento alla legge 7 ottobre 2015, n. 167, «Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto», anche in considerazione del fatto che tra i principi e i criteri direttivi della legge delega è previsto l'adeguamento alla direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013.

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/61/UE recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. (Atto n. 243).**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/61/UE recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità (Atto n. 243);

premesso che:

deve ritenersi pienamente condivisibile la finalità dello schema di decreto legislativo in esame di introdurre tutte le misure finalizzate a facilitare l'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, promuovendo un uso condiviso delle infrastrutture esistenti ed una realizzazione più efficiente delle infrastrutture fisiche nuove;

sotto un profilo generale, si rileva l'opportunità di riferire la disciplina dettata dallo schema di decreto legislativo in esame non soltanto al caso in cui i rapporti relativi alla richiesta di accesso intercorra non tra un operatore di rete e un gestore dell'infrastruttura fisica, ma anche a quello in cui intercorrano tra due operatori di rete;

con riferimento alle disposizioni del comma 3 dell'articolo 3, si rileva che la previsione per cui la relazione allegata alla richiesta scritta di accesso deve illustrare i motivi tecnici ed economici per i quali l'impresa richiedente ritiene ragionevole e preferibile l'accesso all'infrastruttura, può costituire un onere eccessivamente gravoso e non ragionevole, tanto più

in considerazione del fatto che il successivo comma 4 indica in modo puntuale e articolato le motivazioni per le quali l'accesso può essere rifiutato; al fine di non alterare l'equilibrio negoziale, non sembra altresì opportuno prevedere che l'operatore di rete indichi nella richiesta di accesso il prezzo che è disposto a corrispondere;

con riferimento alle disposizioni del comma 6 del medesimo articolo 3, che attribuiscono all'organismo di risoluzione delle controversie, individuato nell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il compito, in caso di controversia sulla richiesta di accesso, di decidere secondo criteri di equità e ragionevolezza, provvedendo tra l'altro a fissare il prezzo, occorre prevedere che non siano computati, ai fini della determinazione del prezzo, i costi sostenuti dal gestore dell'infrastruttura che sono già riconosciuti al gestore stesso attraverso apposite componenti inserite nella tariffa a carico dell'utente;

con riferimento alle disposizioni dell'articolo 4, che disciplinano l'istituzione e i compiti del SINFI, occorre in primo luogo evidenziare l'esigenza di valorizzare pienamente le potenzialità del SINFI in relazione all'obiettivo prioritario di semplificazione delle procedure e di riduzione degli adempimenti a carico sia degli operatori di rete, sia dei gestori delle infrastrutture fisiche. A tal fine il SINFI dovrebbe configurarsi come sportello unico non soltanto sotto il profilo della raccolta dei dati e delle informazioni, ma anche per quanto concerne la gestione dei

procedimenti amministrativi relativi alle infrastrutture in questione e i rapporti con i soggetti privati che attivano tali procedimenti; si dovrebbe pertanto prevedere che confluiscono nel SINFI tutte le informazioni già a disposizione delle singole amministrazioni competenti, in quanto contenute negli atti e documenti acquisiti dalle amministrazioni stesse nell'ambito dei procedimenti di realizzazione e manutenzione delle infrastrutture, esentando di conseguenza i soggetti privati dall'onere di trasmettere nuovamente tali informazioni al SINFI;

con riferimento specifico alle previsioni del comma 1 dell'articolo 4, che demandano ad un decreto del Ministero dello sviluppo economico la definizione delle regole tecniche relative all'istituzione e al funzionamento del SINFI, si evidenzia l'esigenza di prevedere che sullo schema di tale decreto sia sentita, oltre che la Conferenza unificata, anche l'AgID (Agenzia per l'Italia Digitale);

con riferimento alle disposizioni del comma 1 dell'articolo 5, si segnala l'esigenza di prevedere, nel caso in cui non siano presenti infrastrutture disponibili, per cui occorre procedere alla realizzazione di nuove infrastrutture per installare reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, che, ovunque possibile, si debba ricorrere a tecnologie di scavo a basso impatto ambientale;

con riferimento alle disposizioni di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 5, si segnala l'opportunità di chiarire espressamente la portata delle previsioni sulla base delle quali le domande relative al coordinamento delle opere di genio civile sono soddisfatte a condizione che non implicino costi supplementari, precisando a quali costi si riferisca la disposizione e, in particolare, se essa si riferisca a costi ulteriori rispetto a quelli connessi alla installazione di reti di comunicazione elettronica, che sono a carico dell'operatore di rete interessato;

con riferimento alle disposizioni del comma 4 dell'articolo 5, si segnala che

l'installazione delle reti di comunicazione elettronica è caratterizzata dalla capillarità degli interventi, per cui anche opere di modesta entità potrebbero risultare rilevanti; potrebbe pertanto risultare opportuno sopprimere la previsione per cui il Ministero dello sviluppo economico può esentare dagli obblighi previsti dallo schema in esame opere di genio civile di modesta entità, ovvero, quanto meno, si segnala l'esigenza di precisare l'ambito di tale esenzione;

con riferimento alle disposizioni dell'articolo 7, in considerazione della rilevanza essenziale della semplificazione delle procedure al fine di agevolare l'installazione di mezzi di comunicazione elettronica ad alta velocità, si verifichi la possibilità di rafforzare le misure già previste, sia novellando direttamente le apposite disposizioni contenute nel codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sia intervenendo sul codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché sulle specifiche disposizioni recate dall'articolo 2 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

con riferimento alle disposizioni del comma 1 dell'articolo 8, si segnala l'esigenza di considerare anche il caso in cui un condominio abbia già realizzato per proprio conto un impianto multiservizi in fibra ottica, con la finalità, per un verso, di garantire l'accesso a condizioni eque e non discriminatorie agli operatori di rete che lo richiedano, e per l'altro, di assicurare che la richiesta sia formulata in termini ragionevoli e non eccessivamente onerosi per il condominio stesso;

con riferimento alle disposizioni dell'articolo 9, si segnala l'esigenza, in considerazione del fatto che i gestori di infrastrutture fisiche operano in altri settori regolati, come quello dell'energia, quello idrico o quello dei trasporti, di prevedere che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'ambito della pro-

cedura di risoluzione delle controversie, possa acquisire il parere della competente Autorità di regolazione dei settori in cui opera il gestore dell'infrastruttura fisica;

con riferimento alle disposizioni dell'articolo 14, al fine di garantire la parità delle condizioni di accesso, si segnala l'esigenza di procedere all'abrogazione dei commi 2 e 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che detta una specifica disciplina per l'utilizzo delle infrastrutture civili già esistenti di proprietà a qualsiasi titolo pubblica o comunque in titolarità di concessionari pubblici,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) con riferimento alle disposizioni degli articoli 3, 4, 5, 6, 8 e 9, ovunque si fa riferimento al gestore o ai gestori dell'infrastruttura fisica, si inserisca anche il riferimento all'operatore o agli operatori di rete;

2) sostituire il comma 3 dell'articolo 3 con il seguente: « 3. Alla richiesta scritta è allegata una relazione esplicativa, in cui sono indicati gli elementi del progetto da realizzare, comprensivi di un cronoprogramma degli interventi specifici »;

3) al comma 6 dell'articolo 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Il prezzo fissato da parte dell'organismo competente di cui all'articolo 9 non copre i costi sostenuti dal gestore dell'infrastruttura, già riconosciuti nelle eventuali strutture tariffarie volte ad offrire un'equa opportunità di recupero dei costi stessi »;

4) con riferimento alle disposizioni del comma 2 dell'articolo 4 si adottino le iniziative necessarie per assicurare che il SINFI si configuri come un vero e proprio sportello unico per quanto concerne la gestione dei procedimenti amministrativi relativi alle infrastrutture in questione e i rapporti con i soggetti privati che attivano

tali procedimenti; in particolare si adottino le opportune iniziative per fare in modo che confluiscono nel SINFI tutte le informazioni già a disposizione delle singole amministrazioni competenti, in quanto contenute negli atti e documenti acquisiti dalle amministrazioni stesse nell'ambito dei procedimenti di realizzazione e manutenzione delle infrastrutture, esentando di conseguenza i soggetti privati dall'onere di trasmettere nuovamente tali informazioni al SINFI;

5) al comma 1 dell'articolo 4, dopo le parole: « sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, » inserire le seguenti: « e l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) »;

6) con riferimento alle disposizioni del comma 1 dell'articolo 5, si integrino tali disposizioni nel senso di prevedere che, nel caso in cui non siano presenti infrastrutture disponibili, per cui occorre procedere alla realizzazione di nuove infrastrutture per installare reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, si debbano impiegare, ovunque possibile, tecnologie di scavo a basso impatto ambientale e sia ammesso il ricorso a tecniche di scavo tradizionale soltanto in presenza di motivati e oggettivi impedimenti all'utilizzo delle tecnologie a basso impatto ambientale;

7) al comma 3 dell'articolo 5, dopo la parola: « emetta » inserire le seguenti: « , entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta, »;

8) al comma 4 dell'articolo 5 si sopprima la possibilità di prevedere esenzioni per opere di genio civile di modesta entità, in termini di valore, dimensioni o durata, ovvero, in alternativa, si introducano precise limitazioni dell'ambito entro il quale tali esenzioni possono essere previste;

9) con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 7, si rafforzino gli interventi di semplificazione delle procedure, sia verificando la possibilità di novellare le apposite disposizioni contenute nel codice

delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sia intervenendo sul codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché sulle specifiche disposizioni recate dall'articolo 2 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

10) con riferimento al comma 1 dell'articolo 8, si inseriscano previsioni volte a disciplinare il caso in cui un condominio realizzi di propria iniziativa un impianto multiservizio in fibra ottica con la finalità, per un verso, di garantire l'accesso a condizioni eque e non discriminatorie agli operatori di rete che lo richiedano, e per l'altro, di assicurare che la richiesta sia formulata in termini ragionevoli e non eccessivamente onerosi per il condominio stesso;

11) ai commi 2 e 4 dell'articolo 8 sostituire, rispettivamente, le parole: « i gestori di reti pubbliche di comunicazione » e « i fornitori di reti pubbliche di comunicazione » con le seguenti: « gli operatori di rete »;

12) all'articolo 9, aggiungere in fine il seguente comma: « 3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'ambito della procedura di cui al comma precedente, può acquisire, in relazione all'oggetto della controversia, il parere delle competenti Autorità di regolazione dei settori in cui operano i gestori dell'infrastruttura fisica. »;

13) all'articolo 14, recante le abrogazioni, aggiungere in fine il seguente comma: « 2. I commi 2 e 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono abrogati. »;

e con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento all'articolo 2, recante le definizioni, si valuti l'opportunità di sopprimere la lettera n), in considerazione del fatto che il SINFI è definito e disciplinato all'articolo 4;

b) con riferimento alle disposizioni del comma 2 dell'articolo 4, si valuti l'opportunità di precisare che gli obblighi a carico del gestore dell'infrastruttura fisica di comunicazione dei dati al SINFI con un anticipo di almeno novanta giorni non si applicano, oltre che nel caso di interventi emergenziali, nel caso delle ipotesi di manutenzione ordinaria e di tutti gli interventi per i quali la normativa di settore richiede tempi di esecuzione inferiori ai novanta giorni;

c) con riferimento alle disposizioni di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 5, si valuti l'opportunità di chiarire espressamente la portata della previsione sulla base della quale le domande relative al coordinamento delle opere di genio civile sono soddisfatte a condizione che non implicino costi supplementari, precisando che si tratta di costi ulteriori rispetto a quelli connessi all'installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, che sono definiti e finanziati con le modalità previste dal comma 3 del medesimo articolo 5;

d) con riferimento alla disciplina sanzionatoria di cui all'articolo 10, si valuti l'opportunità di integrarla prevedendo specifiche sanzioni nel caso di mancato adempimento degli obblighi di comunicazione delle informazioni al SINFI previsti dagli articoli 4 e 6.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell'amministratore delegato di Enel Green Power, Francesco Venturini, in merito al progetto di fusione tra Enel Green Power ed Enel Spa 132

RISOLUZIONI:

7-00840 Martella: Prospettive della filiera chimica italiana.

7-00869 Da Villa: Prospettive della filiera chimica italiana (*Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 7-00840 e approvazione della risoluzione n. 8-00162*) 132

ALLEGATO 1 (*Risoluzione approvata dalla Commissione*) 139

ALLEGATO 2 (*Risoluzione approvata dalla Commissione*) 144

ALLEGATO 3 (*Risoluzione approvata dalla Commissione*) 151

SEDE CONSULTIVA:

Norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica ed esecuzione: *a)* della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; *b)* della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005; *c)* del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; *d)* della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005. C. 3303 Governo (Parere alle Commissioni riunite II e III) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 138

ALLEGATO 4 (*Parere approvato dalla Commissione*) 152

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 138

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 16 dicembre 2015.

Audizione dell'amministratore delegato di Enel Green Power, Francesco Venturini, in merito al progetto di fusione tra Enel Green Power ed Enel Spa.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.20 alle 15.10.

RISOLUZIONI

Mercoledì 16 dicembre 2015. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI. —

Interviene la sottosegretaria di Stato per lo sviluppo economico, Simona Vicari.

La seduta comincia alle 16.

7-00840 Martella: Prospettive della filiera chimica italiana.

7-00869 Da Villa: Prospettive della filiera chimica italiana.

(Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 7-00840 e approvazione della risoluzione n. 8-00162).

Guglielmo EPIFANI, presidente, comunica che è stata assegnata alla Commis-

sione nella giornata odierna la risoluzione Da Villa n. 7-00869 che, vertendo sulla stessa materia, sarà discussa congiuntamente. Ricorda che nella scorsa settimana si sono concluse le audizioni richieste. Invita quindi il collega Da Villa a illustrare i contenuti della sua risoluzione.

Marco DA VILLA (M5S) illustra i contenuti della sua risoluzione (*vedi allegato 2*) volta ad evidenziare in particolare il concetto di chimica sostenibile e il valore strategico della chimica verde che rappresenta, a suo avviso il futuro della chimica e che potrebbe rappresentare un contributo significativo per la ripresa e la crescita dell'economia italiana. In questo senso, ritiene che nessuna prospettiva di politica industriale possa prescindere da un progetto incentrato sul rilancio della chimica e, in particolare, della chimica verde, tutelando le competenze già sviluppate nel settore dei brevetti del nostro Paese, individuando gli interventi più efficaci per lo sviluppo di tecnologie semplici di maggior rendimento e la definizione degli obiettivi di miglioramento dei processi industriali in chiave di sostenibilità. Sottolinea altresì l'urgenza di intraprendere ogni iniziativa per accelerare i processi di bonifica dei siti chimici di interesse nazionale e sollecita il Governo, in qualità di azionista di ENI, a garantire che gli impegni assunti nei confronti di Versalis siano mantenuti.

Alessandro BRATTI (PD), intervenendo nel suo ruolo di presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti, fa presente che è stata recentemente approvata un'importante relazione sul sito di interesse nazionale di Venezia-Porto Marghera la quale contiene un'analisi accurata dei dati della situazione relativa alle attività di bonifica del sito.

Nell'esprimere apprezzamento e condizione sia per la risoluzione presentata dal collega Martella che per quella presentata dai colleghi del gruppo M5S, più incentrata sulla valorizzazione della chimica verde, sottolinea che importanti mul-

tinazionali e centri di ricerca continuano ad operare nel nostro Paese nel settore della chimica. Ciò, a suo giudizio, rappresenta il segnale che in Italia vi è ancora un notevole potenziale per lo sviluppo sia della chimica tradizionale sia della chimica verde.

In merito alle preoccupazioni manifestate dai rappresentanti delle regioni su Versalis, ritiene che un'eventuale vendita della società potrebbe avere anche effetti positivi qualora sia effettuata operatori qualificati nel settore della chimica.

Sottolinea, con riferimento al sito di Marghera, che per la riqualificazione dell'area di sono stati spesi circa 750 milioni di euro per la messa in sicurezza delle isole, sono stati realizzati circa il 95 per cento dei «marginamenti», ma per completare le opere di bonifica occorrono ancora circa 200 milioni di euro. Rileva, infine, che il Porto di Marghera, deve considerarsi strategico nel quadrilatero della chimica e che appare necessario un maggiore coordinamento tra i Ministeri delle infrastrutture, dell'ambiente e delle attività produttive al fine di aumentare gli investimenti e la produttività del sito.

Ludovico VICO (PD) ritiene essenziale chiarire il ruolo che ENI intende svolgere nel prossimo futuro nel settore della chimica italiana. Paventa che la dismissione da parte di ENI della chimica tradizionale e della chimica verde rappresenti un pericolo concreto per la sopravvivenza del settore in Italia. In secondo luogo, osserva che essendo il ENI partecipata da Cassa depositi e prestiti e dal Ministero dell'economia, il Governo ha pieno titolo ad orientare le sue scelte industriali, soprattutto nel caso in cui ritenga che non debbano essere limitate esclusivamente al settore energetico e della raffinazione. Ricordato infine che negli ultimi 5 anni ENI ha ceduto tutto il settore del cloruro e del composto di cloruro, ritiene che se non si può scongiurare la vendita di Versalis, la società non dovrebbe essere in alcun modo ceduta a multinazionali operanti nel petrolchimico.

La sottosegretaria Simona VICARI accetta la parte dispositiva e le premesse della risoluzione Martella n. 7-00840.

Accetta l'impegno al primo capoverso della parte dispositiva della risoluzione Da Villa n. 7-00869, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini: « ad adottare le iniziative che si dovessero rendere necessarie per salvaguardare i brevetti del settore industriale chimico italiano affinché rimangano patrimonio intellettuale dell'Italia ».

Accetta l'impegno al secondo capoverso della parte dispositiva, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini: « a ripristinare in sede ministeriale l'Osservatorio chimico nazionale e le sue articolazioni territoriali, per supportare il MiSE nell'individuazione e nell'attuazione di politiche di intervento per il settore in grado di favorire lo sviluppo del comparto attraverso la valorizzazione delle potenzialità presenti in ciascun territorio a vocazione chimica ».

Accetta l'impegno al terzo capoverso della parte dispositiva, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini: « a promuovere la qualificazione e la reindustrializzazione dei poli chimici favorendo il consolidamento della chimica di base presente e l'insediamento in queste aree di nuove attività produttive di filiera e di PMI di chimica fine e specialistica o comunque ad elevato contenuto innovativo e sostenibili dal punto di vista ambientale. Al riguardo, particolare attenzione verrà dedicata dal Ministero dello sviluppo economico anche alle produzioni chimiche *bio-based* (la cosiddetta chimica verde), basate sull'utilizzo di biomasse agricole ».

Accoglie gli impegni al quarto e al quinto capoverso della parte dispositiva.

Accoglie l'impegno al sesto capoverso della parte dispositiva, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini: « a porre in atto, in qualità di azionista di controllo di ENI, ogni azione utile nei confronti del management affinché sia garantito un futuro industriale sostenibile sia alla chimica tradizionale, sia alla chimica verde ».

Accoglie l'impegno al settimo capoverso della parte dispositiva, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini: « a valutare l'opportunità, anche sulla base delle valutazioni di competenza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ad individuare misure che favoriscano i piani di utilizzo di vegetali a scopo produttivo, quali la canapa e a stimolare la produzione e l'utilizzo di brevetti nazionali che possano in particolare consentire il recupero di materia dalla frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU) allo scopo di limitare l'utilizzo di fertilizzanti da chimica tradizionale ».

Passando alle premesse, con riferimento al terzo capoverso, propone di sopprimere:

dopo le parole: « possiamo citare », le seguenti: « a) le distorsioni dagli anni '70 (dalla scalata dell'ambigua figura di Cefis, alla prima avventura parallela dello stesso con Montedison, allo scandalo dei petroli su fino all'affaire Enimont, passando per le mille influenze negative della politica); b) il consistente ritardo nell'innovazione impiantistica e nella riconversione industriale che si sarebbero dovute realizzare negli anni '80; c) la colpevole disattenzione dei vertici industriali e politici nei confronti di una degradazione irreversibile degli ambienti circostanti e dell'impatto sulla salute di cittadini e lavoratori »;

dopo le parole « (si veda oltre) » le seguenti: « poiché attenti solamente al profitto immediato, non a qualificare la produzione; »;

dopo le parole « concorrenza estera. », le seguenti: « A causa di quest'incuria e del sistematico (e a parere di molti, tra cui i firmatari, voluto) scadimento che ne è derivato, l'industria chimica ha ormai da tempo un'immagine connotata come obsoleta, non conveniente, fortemente impattante ed inquinante; si tratta di uno dei più grandi sprechi che ha subito il nostro Paese, ben descritto nel volume « Il declino dell'Italia industriale » di Luciano Gallino ».

Propone di sopprimere il quinto capoverso delle premesse (« è opportuno ricor-

dare che proprio la petrolchimica ha comportato ingenti danni ambientali e per la salute di lavoratori e abitanti in diverse località italiane, come Porto Marghera, Porto Torres, Gela e Priolo. I territori delle città sopra menzionate hanno fatto registrare una media di mortalità della popolazione per malattie tumorali ben al di sopra di quella nazionale »).

Al decimo capoverso delle premesse propone di sopprimere l'ultimo periodo: « Ad oggi, purtroppo, il futuro aziendale di Versalis è bloccato, in quanto, all'ultimo tavolo istituzionale del 17 novembre, convocato per discutere sulla situazione aziendale di Mantova dopo le voci di possibili cessioni di quote a un fondo di investimento americano, non hanno partecipato il presidente e l'amministratore delegato di ENI Versalis Spa ».

Propone di sopprimere il dodicesimo capoverso delle premesse (« secondo quanto affermato dai rappresentanti dei lavoratori dell'azienda, l'Eni sarebbe invece intenzionata ad abbandonare progressivamente il settore della chimica, con una retromarcia preoccupante e poco comprensibile rispetto a quello che i suoi massimi responsabili hanno dichiarato fino a oggi. Come evidenziato da ultimo dall'inchiesta giornalistica trasmessa il 13/12/2015 nella trasmissione Report (da cui sono emersi anche taluni aspetti preoccupanti dal punto di vista del reale interesse pubblico e della legalità), appare evidente che l'unica strategia di ENI sia quella di dismettere rapidamente tutta una serie di partecipazioni, compresa la chimica, contraddicendo indirizzi precedentemente dichiarati e senza, di fatto, avere elaborato ed esposto una precisa strategia industriale »).

Al tredicesimo capoverso delle premesse propone di sopprimere l'ultimo periodo (« E spiace osservare come oggi si stia purtroppo riproponendo un modello simile, nel quale si profilano cessioni nei confronti di un piccolo fondo americano che da una parte non appare in grado di onorare pienamente gli impegni finanziari, dall'altra non sembra poter offrire garanzie circa il mantenimento in sicurezza

degli impianti nei confronti del rischio chimico per lavoratori e popolazioni circostanti »).

Marco DA VILLA (M5S) accetta la riformulazione proposta al primo e al secondo impegno della parte dispositiva della sua risoluzione. Non accetta la riformulazione proposta al sesto impegno e accetta invece la riformulazione proposta al settimo impegno della parte dispositiva. Non accetta la riformulazione proposta al testo delle premesse, sottolineando innanzitutto che non si tratta di una riformulazione, ma di uno stralcio di parti integranti di un ragionamento politico che non può essere modificato nel senso richiesto dalla sottosegretaria Vicari. Osserva peraltro che le opinioni espresse rappresentano la posizione del proprio gruppo e non comprende per quale motivo il Governo chieda di modificare in modo così consistente il testo delle premesse. Chiede quindi di votare per parti separate sia gli impegni sia il testo delle premesse.

Luigi TARANTO (PD) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sulla risoluzione Martella n. 840 e sulle parti accolte dal Governo della risoluzione Da Villa n. 869.

Osserva che la struttura della proposta di risoluzione a prima firma dell'on. Martella tiene insieme – tanto nello sviluppo delle premesse, quanto nell'articolazione degli impegni richiesti al Governo – la lettura degli assetti strutturali del settore chimico italiano con la vicenda della negoziazione da parte di ENI della cessione di quote di Versalis. Ciò non solo per l'ovvia ragione dell'impatto della vicenda Versalis – la più grande società chimica italiana – sull'intera filiera chimica italiana, ma anche per sottolineare il complessivo posizionamento qualitativo della chimica italiana e per trarne la conseguenza della richiesta di attivazione di strumenti di politica industriale che ne rafforzino competitività e sostenibilità.

Il rapporto Federchimica dello scorso mese di giugno sottolinea, al riguardo, come la chimica, trasferendo tecnologia ed

innovazione ai settori utilizzatori, rappresenti « un elemento chiave per mantenere una base industriale forte in Europa ». Ricorda che la chimica europea esprime il 17 per cento del valore mondiale della produzione; evidenzia che l'Italia rappresenta il terzo produttore chimico europeo ed il decimo mondiale, caratterizzato da « una specializzazione forte e crescente nella chimica a valle che rappresenta il 58 per cento del valore della produzione », facendo registrare da anni « avanzi significativi e crescenti nella chimica fine e specialistica (2,5 miliardi di euro nel 2014) ».

Osserva altresì che la nota congiunturale di Federchimica dello scorso mese di luglio rileva che: « Dopo la sostanziale stabilizzazione del 2014, l'industria chimica in Italia potrà lasciarsi alle spalle la più lunga e pesante recessione del dopoguerra. L'intensità della ripresa rimarrà, però, modesta e le conseguenze della crisi continueranno a farsi sentire soprattutto per le PMI chimiche più dipendenti dal mercato interno... », mentre – su scala globale – « uno scenario di quotazioni del petrolio al di sotto dei 60 dollari rappresenta un sollievo per i margini, dopo anni di forte sofferenza, e ridimensiona la competitività delle produzioni extraeuropee... ».

Rileva che, in questo scenario, si è dunque collocato l'incontro dello scorso mese di ottobre tra ENI e le organizzazioni sindacali, nel cui contesto sono stati confermati i contatti con fondi internazionali per la cessione di quote di Versalis, determinando forti preoccupazioni per lo sviluppo del piano industriale 2015-2018 che – con investimenti per circa 1,2 miliardi di euro aggiuntivi rispetto agli oltre 400 milioni di euro impegnati a partire dal 2012 – puntava allo sviluppo di progetti di chimica verde e delle *specialties*, segnalando peraltro la necessità di forti accelerazioni operative per i siti di Porto Torres, Priolo e Porto Marghera. Preoccupazioni ribadite dalle organizzazioni sindacali in occasione della audizione dello scorso 4 dicembre presso la Commissione Attività produttive e nella memoria consegnata nella circostanza, in cui, tra l'altro,

così si legge: « Crescere per linee esterne non significa necessariamente uscire dalla chimica, cercare *partnership* non significa cedere la maggioranza... Crescere per linee esterne vuol anche dire acquisizioni, joint con controllo di maggioranza... ». Insomma, servono « azioni quindi che rafforzino la società e creino valore per i suoi business senza con questo esporsi ai pericoli derivanti dal non controllo delle scelte strategiche da operare anche sul piano delle politiche industriali del paese ». Ed ancora: « È necessario crescere anche per linee interne e quindi il Piano industriale previsto deve essere portato da ENI a sua completa realizzazione ed implementazione, poiché solo la ricerca, l'innovazione di processo e di prodotto e gli investimenti garantiscono la sostenibilità economica del business e degli impianti produttivi, rendono competitiva e solida una azienda e danno risposte alla necessità di dare garanzie alla occupazione ». Ricorda che, alla luce di queste considerazioni, Filctem Cgil, Femca Cisl ed Uiltec hanno anche prospettato l'opportunità di « un possibile intervento su Versalis di Cassa Depositi e Prestiti attraverso il Fondo Strategico... ». Del resto – come la risoluzione Martella ricorda in sede di premesse – « lo stesso amministratore delegato di Eni aveva illustrato – nel contesto della sua audizione da parte di questa Commissione in data 5 novembre 2014 – un documento di presentazione complessiva della società, ricomprensivo anche azioni di recupero nel settore della chimica attraverso il Piano di rilancio Versalis, avente come obiettivo il raggiungimento del *breakeven* operativo a fine 2016 e declinato attraverso le seguenti linee di azione: ottimizzazione della capacità di conversione della chimica di base; flessibilizzazione delle cariche; valorizzazione delle tecnologie di proprietà; nuove piattaforme di chimica verde; prodotti *specialties* e internazionalizzazione ».

Sottolinea che considerazioni di rilievo sono state svolte anche dai rappresentanti delle regioni auditi presso la X Commissione lo scorso 10 dicembre. Richiama – a titolo di esempio – quanto annotato

nella memoria della Regione Emilia-Romagna: « anche l'eventuale cessione di quote di ENI-Versalis deve necessariamente essere rivolta a partner industriali e non a fondi finanziari privati, ancor meglio, se rivolta a partner industriali in grado di proiettare la petrolchimica italiana nella competizione dei grandi produttori globali ». Ed ancora dalla memoria della regione Sardegna: « Abbiamo condiviso con Governo ed ENI la decisione di chiudere l'esperienza della chimica tradizionale per accettare la sfida della chimica verde come nuova frontiera di produzioni sostenibili e in grado di rilanciare l'economia del territorio diversamente declinata...Al di là dei futuri assetti societari di Versalis chiediamo che sia ENI, firmataria degli impegni, a garantire gli investimenti e soprattutto il Governo Italiano, che era e rimane garante ultimo degli accordi sottoscritti ».

Richiama infine quanto sottolineato nell'ambito delle premesse della risoluzione Martella: « la questione del ruolo di Eni nella filiera chimica italiana e il tema della continuità della presenza pubblica in Eni medesima assumono rilevanza anche per quanto concerne gli investimenti per gli interventi di bonifica e caratterizzazione delle aree industriali...che costituiscono processo indispensabile per rilanciare l'attrattività di tali aree ai fini della allocazione di nuove attività produttive, in particolare nel settore della chimica verde ».

Osserva quindi che assetti strutturali della chimica italiana e dinamiche congiunturali dei mercati inducono a chiedere al Governo l'impegno ad un più attento monitoraggio della filiera chimica italiana e ciò proprio « a partire dagli sviluppi della vicenda Versalis e dalla loro valutazione in un'ottica di continuità e sviluppo di piano industriale, investimenti ed occupazione », nonché alla tempestiva attivazione di « ogni strumento di politica industriale utile al rafforzamento della competitività e della sostenibilità della chimica italiana » e ciò – sul piano del metodo – anche attraverso tavoli di confronto e, in particolare, attraverso il ripristino dell'Os-

servatorio chimico nazionale e delle sue articolazioni territoriali come sede permanente di confronto sulle dinamiche di settore e sulle politiche industriali.

Marco DA VILLA (M5S) dichiara l'astensione del proprio gruppo sulla risoluzione Martella n. 840 di cui condivide il contenuto, giudicando tuttavia troppo debole l'impegno chiesto al Governo in cui non compare nessun riferimento alla chimica verde, pure richiamata nelle premesse.

Stigmatizza la scelta dei vertici di ENI che si sono rifiutati di rispondere alle numerose sollecitazioni provenienti dalla maggioranza e dall'opposizione per lo svolgimento di un'audizione sulla materia oggetto delle risoluzioni in discussione. Manifesta infine notevole preoccupazione per il futuro di Versalis soprattutto nell'eventualità che sia venduta a soggetti inadeguati a promuovere la crescita e lo sviluppo della filiera strategica della chimica italiana.

Andrea MARTELLA (PD) ringrazia il Governo per aver accolto gli impegni recati dalla sua risoluzione e il Presidente per aver disposto la sua veloce calendarizzazione ai lavori della Commissione. Auspica che ENI nel prossimo futuro terrà conto degli impegni assunti di fronte alla Commissione nel corso dell'audizione del 5 novembre 2014. Esprime infine rammarico per il fatto che entrambe le risoluzioni non siano approvate all'unanimità dai componenti della Commissione.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, sottolinea come numerosi comparti di produzioni strategiche per l'Italia, quali l'acciaio e l'alluminio, siano in una situazione di grave sofferenza. Per quanto riguarda la chimica, l'eventuale dismissione di Versalis rappresenta un rischio reale di perdere patrimonio industriale e occupazione. Rileva che la calendarizzazione delle risoluzioni in discussione è finalizzata a dare un'indicazione al Governo sulle soluzioni individuate a livello parlamentare. Assicura di aver avuto da parte di ENI l'im-

pegno a venire in audizione presso la Commissione alla fine di gennaio 2016 e ritiene che in quella sede si potrà valutare la coerenza del piano industriale presentato nell'audizione del 5 novembre 2014.

Passando quindi alla votazione delle risoluzioni, con riferimento alla richiesta di votazioni per parti separate avanzata dal collega Da Villa, pur essendo proceduralmente possibile, ritiene di non porre in votazione la premessa per parti separate dal momento che l'on. Da Villa non ha accettato la riformulazione proposta dal Governo. Ritiene infatti che le premesse rechino un ragionamento politico che – come ha riconosciuto lo stesso collega Da Villa – rappresenta *unicum* difficilmente segmentabile, anche in considerazione del fatto che non è possibile modificare con il dovuto approfondimento un testo che è stato assegnato alla Commissione solo oggi e la cui votazione non è il caso di rinviare.

Si procederà invece alla votazione per parti separate dei singoli impegni del dispositivo della risoluzione Da Villa n. 869 e quindi alla votazione delle premesse nel loro complesso.

La Commissione approva la risoluzione Martella n. 840 (*vedi allegato 1*). Approva quindi, con distinte votazioni, l'impegno al primo capoverso della parte dispositiva della risoluzione Da Villa n. 869, come riformulato; approva l'impegno al secondo capoverso, come riformulato; respinge l'impegno al terzo capoverso; approva gli impegni al quarto e al quinto capoverso della parte dispositiva; respinge l'impegno al sesto capoverso della parte dispositiva e approva l'impegno al settimo capoverso, come riformulato. Respinge infine integralmente le premesse della risoluzione Da Villa, che assume il numero 8-00162 (*vedi allegato 3*).

La seduta termina alle 17.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 16 dicembre 2015. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 17.

Norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica ed esecuzione: a) della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; b) della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005; c) del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; d) della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005.

C. 3303 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite II e III).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta di ieri.

Marietta TIDEI (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 4*).

Marco DA VILLA dichiara il voto di astensione del proprio gruppo sulla proposta di parere favorevole del relatore evidenziando come il disegno di legge di ratifica preveda il rafforzamento delle misure antiterrorismo e contestualmente una clausola di invarianza finanziaria. Sottolinea, altresì, come il disegno di legge di ratifica attribuisca un ruolo attivo all'ISIN che ancora non è operativo in quanto ancora non è stata ancora definita la nomina del direttore dell'Ispektorato.

Marietta TIDEI (PD), *relatore*, precisa che il richiamo all'operatività dell'ISIN è stato inserito nelle premesse della proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 4*).

La seduta termina alle 17.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 16 dicembre 2015.

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 17.10 alle 17.20.

ALLEGATO 1

7-00840 Martella: Prospettive della filiera chimica italiana**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La X Commissione,

premessi che:

secondo quanto emerge dal rapporto su « L'industria chimica in cifre » – predisposto da Federchimica-Confindustria ed aggiornato al giugno 2015 – l'industria chimica « continua ad essere uno dei settori trainanti a livello mondiale. Nonostante la crisi del 2008-09, il consumo mondiale di chimica continua ad aumentare a ritmi intensi (+2,9 per cento nel 2000-2014) » e, in un'ottica di medio-lungo termine, la crescita della domanda mondiale di chimica proseguirà sospinta, da una parte, dai consumi dei Paesi emergenti e, dall'altra, dal fatto che « la spinta, verso lo Sviluppo Sostenibile stimolerà i consumi di chimica anche nei Paesi avanzati non solo in valore (per il crescente contenuto tecnologico dei prodotti chimici), ma anche in volume (per l'aumento della penetrazione dei prodotti chimici nei settori utilizzatori) »;

inoltre, poiché « una quota preponderante dei prodotti chimici è destinata agli altri settori industriali (68 per cento) », « l'industria chimica rappresenta un elemento chiave per mantenere una base industriale forte in Europa in quanto – attraverso i suoi beni intermedi – trasferisce tecnologia e innovazione ai settori utilizzatori, contribuendo anche alla loro sostenibilità », sicché « la chimica dovrebbe essere al centro delle iniziative della Commissione Europea per riportare l'industria manifatturiera al 20 per cento del PIL »;

sul versante della, produzione, poi, « dal 2012 la quota degli Emergenti sul valore della produzione chimica mondiale ha superato quella degli Avanzati, che attualmente rappresentano il 45 per cento », ma la chimica europea esprime comunque – con 546 miliardi di euro – il 17 per cento del valore mondiale della produzione, quota che raggiunge il 20 per cento tenendo conto dei Paesi europei non appartenenti all'Unione europea;

in particolare, l'Italia « è il terzo produttore chimico europeo dopo Germania e Francia e il decimo a livello mondiale. Per alcune produzioni della chimica fine e specialistica, riveste posizioni anche più rilevanti », grazie all'attività di circa 2800 imprese chimiche il cui valore della produzione ammonta a circa 52 miliardi di euro – che generano occupazione diretta per 109 mila unità ed occupazione complessiva per oltre 350 mila unità, con una quota di addetti dedicati alla R&S (4,2 per cento) « decisamente superiore alla media manifatturiera (2,6 per cento) » e con un valore aggiunto per occupato « superiore di circa il 60 per cento alla media manifatturiera »;

la produzione chimica italiana si connota, ancora, per « una specializzazione forte e crescente nella chimica a valle che rappresenta il 58 per cento del valore della produzione... », e per « la presenza bilanciata di 3 tipologie di attori: le imprese a capitale estero (38 per cento del valore della produzione), i medio-grandi gruppi italiani (24 per cento) e le PMI (38

per cento)»: si tratta di piccole e medie imprese di qualità «come dimostrano i dati per addetto del valore aggiunto e delle spese del personale decisamente più elevati rispetto alle piccole e medie imprese industriali»; quanto ai principali gruppi chimici a capitale italiano, ne fanno parte «grandi realtà della chimica di base e gruppi medio-grandi, poco conosciuti al grande pubblico ma spesso leader nel loro segmento di specializzazione a livello mondiale o europeo»; inoltre, «l'Italia mostra nella chimica una capacità di attrazione degli investimenti esteri più elevata della media manifatturiera e più in linea con la media europea...»;

per quel che riguarda le performance sui mercati internazionali, «la chimica, dopo la farmaceutica, è il settore italiano con la più elevata incidenza di imprese esportatrici (54 per cento)» e «da diversi anni si evidenziano avanzi significativi e crescenti nella chimica fine e specialistica (2,5 miliardi di euro nel 2014)», risultato anche di «un posizionamento avanzato in termini di internazionalizzazione produttiva» e della centralità di ricerca e innovazione in un settore che presenta «la quota più elevata di imprese innovative in Italia (71 per cento)» ed una «diffusione dell'attività di R&S (42 per cento)», che risulta «più che doppia della media manifatturiera (19 per cento) in quanto nella chimica la ricerca non coinvolge solo i grandi gruppi ma anche tante PMI», facendo così registrare investimenti in ricerca e sviluppo di circa 480 milioni di euro (oltre il 5 per cento del valore aggiunto) e spesa complessiva in innovazione prossima ai 700 milioni di euro (circa l'8 per cento del valore aggiunto), con un posizionamento al primo posto (insieme alla farmaceutica) tra i diversi settori industriali «per quota di imprese che hanno investito in tecnologie e prodotti a favore della sostenibilità ambientale tra il 2008 e il 2014»;

benché l'incidenza delle spese di ricerca e sviluppo sul fatturato (0,9 per

cento) risulti comunque, nel nostro Paese, inferiore alla media europea (1,6 per cento), e pur vero che «in un contesto di concorrenza internazionale sempre più pressante, di costi elevati delle materie prime e – più recentemente – anche di crollo della domanda interna, molte imprese chimiche hanno reagito cercando di innalzare il contenuto tecnologico dei prodotti attraverso un maggiore impegno nella ricerca. La quota di spese di innovazione dedicate alla ricerca è passata, infatti, dal 46 per cento al 68 per cento tra il 2000 ed il 2012»;

nel rapporto Federchimica di luglio 2015 su «Situazione e prospettive per l'industria chimica», così si legge «Nell'ipotesi che la crisi greca non comprometta la ripresa a livello europeo e italiano, le previsioni per la produzione chimica nazionale portano a chiudere il 2015 con un aumento dell'1,3 per cento sostenuto non solo dall'export (+3,5 per cento) ma finalmente anche dalla domanda interna (+1,4 per cento) dopo 4 anni di calo. Nel 2016 queste tendenze potranno diffondersi ai vari settori e consolidarsi, portando ad una crescita della produzione dell'1,8 per cento. Dopo la sostanziale stabilizzazione del 2014, l'industria chimica in Italia potrà lasciarsi alle spalle la più lunga e pesante recessione del Dopoguerra. L'intensità della ripresa rimarrà, però, modesta e le conseguenze della crisi continueranno a farsi sentire soprattutto per le PMI chimiche più dipendenti dal mercato interno i cui livelli di attività risultano, nella maggior parte dei casi, ancora decisamente inferiori al pre-crisi»;

nella nota congiunturale di Federchimica, del novembre 2015, su «L'industria chimica in Italia», si legge inoltre «Nonostante la generale debolezza del commercio internazionale, l'export chimico italiano risulta in forte espansione, + 4,9 per cento in valore in presenza di prezzi lievemente cedenti. Il cambio favo-

revoles offre un importante sostegno, ma tale performance è soprattutto il frutto degli sforzi di riposizionamento delle imprese italiane conseguenti alla profonda crisi del mercato interno»; «Preoccupano la frenata degli emergenti e soprattutto le possibili ripercussioni, sulla Germania che rappresenta il principale partner estero non solo per la chimica ma anche per numerosi settori clienti. Ciò nonostante, la ripresa europea è attesa consolidarsi grazie al rafforzamento della domanda interna e le previsioni, per il cambio euro/\$ rimangono favorevoli. Inoltre, uno scenario di quotazioni del petrolio al di sotto dei 60 \$ rappresenta un sollievo per i margini, dopo anni di forte sofferenza, e ridimensiona la competitività delle produzioni extra-europee (alimentate ad etano, derivato del gas naturale) rispetto a quelle europee (alimentate a virgin nafta, derivato del petrolio)»;

nel contesto strutturale e nel quadro congiunturale fin qui delineati, è intervenuto, il 30 ottobre 2015, l'incontro tra l'amministratore delegato di ENI, dottor Claudio Descalzi, ed i segretari generali di Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil – Emilio Miceli, Angelo Colombini e Paolo Pirani nel corso del quale, come riportato nel comunicato stampa diffuso dalle organizzazioni sindacali, è stata rappresentata la riorganizzazione di ENI e sono stati confermati «i contatti con Fondi internazionali con i quali ENI sta negoziando la cessione di quote di Versalis. Inoltre è stato rappresentato come il tema della salvaguardia dell'occupazione e dell'attuale piano industriale di Versalis siano per Eni due condizioni indispensabili ai fini di scegliere il partner. In ogni caso l'Eni manterrà una quota di garanzia all'interno di Versalis e dunque non si tratterebbe di una cessione totale della propria società chimica»;

«Su questo punto – prosegue il comunicato stampa delle organizzazioni sindacali – abbiamo espresso le nostre

perplessità in ordine alle preoccupazioni sulla tenuta della filiera chimica in Italia e sul rischio che una ipotesi di cessione di quote, in una fase caratterizzata dal basso costo del petrolio, possa generare appetiti speculativi. Rassicurazioni inoltre sono venute in ordine alle raffinerie di Sannazaro, Livorno e Taranto, mentre su Gela l'Eni conferma il piano di investimenti già in corso di esecuzione (...) Eni ha confermato l'interesse verso la costituzione di un ramo funzionale nell'area «retail» del gas, ancora allo studio e non di imminente realizzazione, mentre sulla riorganizzazione di Saipem manterrà una funzione di garanzia sui futuri livelli occupazionali»;

«Anche su questi punti – conclude il comunicato – abbiamo espresso le nostre preoccupazioni sull'impatto generale delle decisioni – prese ed in itinere – ed abbiamo informato Eni che è nostra intenzione chiedere un tavolo di confronto politico con il Governo sulle refluenze possibili che il processo di riorganizzazione dell'Eni può determinare sull'assetto industriale del Paese e sulla presenza dell'azienda sul territorio»;

per quel che riguarda Versalis – la più grande società chimica italiana – le preoccupazioni manifestate dalle organizzazioni sindacali muovono, dunque, dallo stato di attuazione del piano industriale 2015-2018, che – con investimenti per circa 1,2 miliardi di euro aggiuntivi rispetto agli oltre 400 milioni di euro impegnati a partire dal 2012 – punta allo sviluppo di progetti di chimica verde e delle «specialities», ma segnala oggi la necessità di coerenti accelerazioni – in particolare per i siti di Porto Torres, Priolo e Porto Marghera – determinanti proprio nell'ottica della «tenuta della filiera chimica in Italia»;

peraltro, lo stesso amministratore delegato di Eni, dottor Claudio Descalzi, aveva illustrato – nel contesto della sua audizione da parte della questa Commissione X della Camera in data 5 novembre

2014 – un documento di presentazione della strategia complessiva della società, ricomprendente anche azioni di recupero nel settore della chimica attraverso il « Piano di rilancio Versalis », avente come obiettivo il raggiungimento del breakeven operativo a fine 2016 e declinato attraverso le seguenti linee di azione: ottimizzazione della capacità di conversione della chimica di base; flessibilizzazione delle cariche; valorizzazione delle tecnologie di proprietà; nuove piattaforme di chimica verde; sviluppo prodotti « specialties » e internazionalizzazione;

il 6 novembre 2015 si è svolto, a Roma, il Coordinamento sindacale del gruppo Eni e, in tale circostanza, i segretari generali di Filctem-Cgil Femca-Cisl ed UiltecUil hanno così dichiarato: « Il piano ENI esclude in prospettiva il paese ed alcune importanti filiere industriali – dall'estrazione, alla raffinazione, alla chimica – con il rischio concreto di un disimpegno ed un secco ridimensionamento »; « ENI, con il nuovo piano di riassetto, abbandona la chimica verde e la relega a fanalino di coda dell'Europa. Ancora una volta un'occasione perduta: si accumulano tagli nei processi di riconversione, insieme ad un abbandono di siti importanti come Porto Marghera, Porto Torres, Gela e alla stessa incertezza della prospettiva industriale di Saipem. Verranno azzerati in Italia gli investimenti previsti, mentre l'interesse dell'Eni sembra rivolto esclusivamente ai mercati internazionali. Ciò deprimerà le politiche di ricerca e innovazione che un grande campo come la chimica verde necessita nella competizione internazionale e nella acquisizione di quote di mercato »;

sulla scorta di tali valutazioni, le organizzazioni sindacali hanno proclamato due ore di sciopero a livello territoriale ed hanno indetto una grande assemblea pubblica nazionale, a Roma, per il 28 novembre 2015, richiedendo intanto un incontro urgente alla Presidenza del Consiglio;

forti reazioni si sono registrate anche a livello territoriale e, ad esempio, nel

caso della regione Sardegna, l'assessore regionale alle attività produttive, Maria Grazia Piras, ha sottolineato che sarebbero inaccettabili, a Porto Torres, disimpegni da parte di Eni nel progetto « Matrica », affermando di « non vedere alternativa nel futuro di Porto Torres che non sia la chimica verde »;

la questione del ruolo di Eni nella filiera chimica italiana e il tema della continuità della presenza pubblica in Eni medesima assumono rilevanza anche per quanto concerne gli investimenti per gli interventi di bonifica e caratterizzazione delle aree – industriali, ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006 – di cui Eni è protagonista attraverso la controllata Syndial – che costituiscono processo indispensabile per rilanciare l'attrattività di tali aree ai fini della allocazione di nuove, attività produttive, in particolare nel settore della chimica verde;

in considerazione del rilievo strategico del settore chimico, sarebbe opportuno ripristinare la piena funzionalità dell'Osservatorio chimico nazionale e delle sue articolazioni territoriali come sede permanente di confronto sulle dinamiche di settore e sulle politiche industriali,

impegna il Governo

ad effettuare un più attento monitoraggio delle prospettive della filiera chimica in Italia – a partire dagli sviluppi della vicenda Versalis e dalla loro valutazione in un'ottica di continuità e sviluppo di piano industriale, investimenti ed occupazione – e ad attivare tempestivamente ogni strumento di politica industriale utile al rafforzamento della competitività e della sostenibilità della chimica italiana, con particolare riferimento ai nodi del costo dell'energia, dell'efficienza infrastrutturale e logistica, dell'impulso alla ricerca e sviluppo, del sistema formativo, del sistema normativo e del rapporto con le pubbliche amministrazioni, anche attraverso l'istituzione di tavoli di approfondimento e confronto – che registrino il contributo delle parti sociali interessate e di ogni compe-

tente livello istituzionale ed amministrativo – e, in particolare, attraverso il ripristino dell'Osservatorio chimico nazionale, in sede ministeriale, nonché delle sue articolazioni territoriali.

(7-00840) « Martella, Taranto, Benamati, Arlotti, Bargerò, Becattini, Bini, Camani, Cani, Casellato, Donati, Galperti, Ginefra, Impegno, Montroni, Peluffo, Scuvera, Senaldi, Tidei, Vico, Luciano Agostini, Amoddio, Braga, Paola Bragantini, Bratti, Berlinghieri, Paola

Boldrini, Carella, Carra, Censore, Cominelli, Crivellari, D'Arienzo, D'Incecco, De Menech, Marco Di Maio, Fregolent, Cinzia Maria Fontana, Giulietti, Gnechi, Grassi, Gribaudo, Lodolini, Patrizia Maestri, Marantelli, Marchi, Mariano, Moretto, Murer, Miotto, Mognato, Morani, Naccarato, Narduolo, Pagani, Palma, Pes, Rubinato, Francesco Sanna, Sbröllini, Tullo, Venittelli, Verini, Zappulla, Zardini, Zoggia, Mura ».

ALLEGATO 2

7-00869 Da Villa: Prospettive della filiera chimica italiana**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La Commissione X,

premesso che:

la chimica italiana ha una lunga storia, fatta di numerosi insediamenti industriali sparsi in tutta la penisola oltre che di attività di ricerca e sviluppo ai massimi livelli, basti pensare al premio Nobel Natta che inventò nel 1963 il polipropilene isotattico ed il polietilene ad alta densità;

a livello mondiale questo comparto rappresenta ancora una realtà industriale alquanto dinamica, con un volume d'affari di oltre 3.000 miliardi di dollari;

malgrado la forte tradizione del nostro Paese in questo settore, l'industria chimica italiana ha subito una significativa contrazione dovuta ad una serie di fattori, tra cui possiamo citare: (a) le distorsioni dagli anni '70 (dalla scalata dell'ambigua figura di Cefis, alla prima avventura parallela dello stesso con Montedison, allo scandalo dei petroli su fino all'*affaire* Enimont, passando per le mille influenze negative della politica); (b) il consistente ritardo nell'innovazione impiantistica e nella riconversione industriale che si sarebbero dovute realizzare negli anni '80; (c) la colpevole disattenzione dei vertici industriali e politici nei confronti di una degradazione irreversibile degli ambienti circostanti e dell'impatto sulla salute di cittadini e lavoratori; (d) un programma di dismissioni incontrollate di impianti nei confronti di gestori non interessati a garantire la sicurezza dal rischio chimico e la protezione dall'inquinamento (si veda oltre), poiché attenti solamente al profitto immediato, non a qualificare la produ-

zione; infine, (e) la sempre più agguerrita concorrenza estera. A causa di quest'incuria e del sistematico (e a parere di molti, tra cui i firmatari, voluto) scadimento che ne è derivato, l'industria chimica ha ormai da tempo un'immagine connotata come obsoleta, non conveniente, fortemente impattante ed inquinante; si tratta di uno dei più grandi sprechi che ha subito il nostro Paese, ben descritto nel volume « Il declino dell'Italia industriale » di Luciano Gallino;

nello stesso rapporto di Federchimica del luglio 2015 su *Situazione e prospettive per l'industria chimica*, viene evidenziato come « l'intensità della ripresa rimarrà modesta e le conseguenze della crisi continueranno a farsi sentire soprattutto per le PMI chimiche più dipendenti dal mercato interno i cui livelli di attività risultano, nella maggior parte dei casi, ancora decisamente inferiori al pre-crisi »;

è opportuno ricordare che proprio la petrolchimica ha comportato ingenti danni ambientali e per la salute di lavoratori e abitanti in diverse località italiane, come Porto Marghera, Porto Torres, Gela e Priolo. I territori delle città sopra menzionate hanno fatto registrare una media di mortalità della popolazione per malattie tumorali ben al di sopra di quella nazionale;

questi siti industriali, molti dei quali dismessi o in dismissione, potrebbero tuttavia essere proficuamente riutilizzati impiegandoli nella *green economy*, e in particolare nella *green chemistry*;

il concetto di chimica sostenibile è supportato a oggi da tutta la chimica italiana, che lo ha concretizzato nell'ini-

ziativa volontaria « Responsible Care », i cui fondamenti sono basati sull'impegno delle industrie chimiche:

a migliorare continuamente prodotti, processi e comportamenti nelle aree della sicurezza, salute e ambiente, in modo da contribuire in maniera significativa allo sviluppo sostenibile dell'industria, delle comunità locali e della società;

a potenziare la sicurezza e migliorare la salute dei dipendenti e della popolazione che vive nei pressi dei siti industriali (investimenti in sicurezza e in minor impatto ambientale);

a incrementare la protezione dell'ambiente limitando il più possibile le emissioni nell'aria (meno gas-serra e sostanze volatili), nell'acqua e nel suolo, per ridurre l'impatto ambientale delle attività industriali sul cambiamento climatico e sulle comunità adiacenti;

per quanto riguarda la chimica verde, il nostro Paese vanta attualmente eccellenze di valore mondiale che stanno consentendo, ad esempio, di trasformare il vecchio ed inquinante petrolchimico di Porto Torres in una bioraffineria; una specializzazione in tal senso potrebbe contribuire significativamente alla ripresa dell'economia italiana, se il settore potesse avvalersi di una normativa nazionale che razionalizzasse con un piano la realizzazione di nuove bioraffinerie, tenendo conto delle loro esternalità ambientali e sociali, e diffondesse presso l'opinione pubblica la conoscenza delle positive innovazioni connesse;

in Italia esistono eccellenze industriali nel settore della *green chemistry*, in particolare nel settore delle bioplastiche e in quello dei biocarburanti di seconda e terza generazione, che andrebbero opportunamente sfruttate. In particolare, ci sono imprese che hanno realizzato investimenti importanti su questo comparto, tra le quali Mossi&Ghisolfi, Novamont ed ENI;

l'Eni, per bocca dell'attuale amministratore delegato De Scalzi, ha illustrato,

nell'audizione del 5 novembre 2014 presso la Commissione attività produttive della Camera dei deputati, il valore strategico della chimica verde, che rappresenta per Versalis una opportunità di business con elevate prospettive di crescita e complementare alla chimica tradizionale, confermando ciò che aveva dichiarato sempre in audizione il suo predecessore Scaroni: « *Vogliamo fare della Versalis il leader mondiale del settore della chimica verde* ». Ad oggi, purtroppo, il futuro aziendale di Versalis è bloccato, in quanto, all'ultimo tavolo istituzionale del 17 novembre, convocato per discutere sulla situazione aziendale di Mantova dopo le voci di possibili cessioni di quote a un fondo di investimento americano, non hanno partecipato il presidente e l'amministratore delegato di Eni Versalis Spa.;

Versalis ha forti relazioni commerciali con clienti che operano a livello globale, come Pirelli, Bridgestone e Continental, e questo le consente di espandere il suo business (e l'importanza della chimica innovativa italiana) a livello mondiale, grazie anche a un'eccellente struttura di ricerca e sviluppo: basti pensare che Versalis ha un portafoglio di circa 400 brevetti;

secondo quanto affermato dai rappresentanti dei lavoratori dell'azienda, l'Eni sarebbe invece intenzionata ad abbandonare progressivamente il settore della chimica, con una retromarcia preoccupante e poco comprensibile rispetto a quello che i suoi massimi responsabili hanno dichiarato fino a oggi. Come evidenziato da ultimo dall'inchiesta giornalistica trasmessa il 13/12/2015 nella trasmissione *Report* (da cui sono emersi anche taluni aspetti preoccupanti dal punto di vista del reale interesse pubblico e della legalità), appare evidente che l'unica strategia di ENI sia quella di dismettere rapidamente tutta una serie di partecipazioni, compresa la chimica, contraddicendo indirizzi precedentemente dichiarati e senza, di fatto, avere elaborato ed esplicitato una precisa strategia industriale;

è inoltre opportuno ricordare quanto siano state inconcludenti le dismissioni incontrollate della chimica avviate negli anni '90, e come tali passaggi spesso abbiano lasciato scaturire non solo gravissimi rischi per la sicurezza (basta l'esempio dell'incidente Dow Chemical del 2002 a Porto Marghera), accompagnati da un deplorabile susseguirsi di scarichi di responsabilità nella gestione dei danni lasciati negli anni (è il caso della chimica del cloro, che ha lasciato terreni fortemente inquinati a carico del sistema pubblico), ma anche la continua riduzione dei costi di manutenzione, con gravi rischi conseguenti per gli impianti e quindi per i cittadini. E spiace osservare come oggi si stia purtroppo riproponendo un modello simile, nel quale si profilano cessioni nei confronti di un piccolo fondo americano che da una parte non appare in grado di onorare pienamente gli impegni finanziari, dall'altra non sembra poter offrire garanzie circa il mantenimento in sicurezza degli impianti nei confronti del rischio chimico per lavoratori e popolazioni circostanti;

quanto alla ricerca, come esposto in audizione dal CNR nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla *green economy* presso le commissioni ambiente ed attività produttive alla Camera, in tutto il mondo si manifesta una crescita esponenziale delle pubblicazioni scientifiche sulla chimica verde o, più correttamente, sulle biotecnologie bianche, e cioè quella branca delle biotecnologie che ha portato negli ultimi anni fortissimi sviluppi nella degradazione enzimatica della biomassa, passaggio cruciale per l'applicazione all'interno dei processi produttivi: la sostituzione delle materie prime per l'industria petrolchimica con una materia prima rinnovabile, naturale, che porta quasi a zero il bilancio di CO₂; dalla chimica verde, infatti, si ottengono quelli che vengono definiti « bio-based products », cioè prodotti ottenuti in tutto o in parte da materiali di origine biologica, con esclusione delle fonti fossili e minerarie, cioè dei materiali non rinnovabili;

in relazione al recentissimo accordo di Parigi COP21, è evidente che per soddisfare le esigenze di una significativa riduzione di CO₂ nei processi industriali saranno necessarie le tecnologie più avanzate; solo un'industria chimica reindirizzata verso obiettivi di vera sostenibilità, e in grado di affiancarsi agli altri comparti industriali per conseguire i necessari adattamenti, potrà consentire al nostro Paese di mettere a frutto le proprie competenze tecniche e acquisire un ruolo-guida nei confronti degli ambiziosi obiettivi di riduzione dei consumi e dell'impatto ambientale. A ciò si aggiunge l'esigenza di sostenere in tempi brevi la prevista transizione ai nuovi modelli di sviluppo a basso impatto, in grado di ridurre – anche con nuove tecnologie – le grandi quantità di inquinanti locali presenti nelle aree urbane e in alcune aree del Paese, come la pianura padana;

la trasformazione delle biomasse di origine agricola, industriale o naturale in sostanze chimiche, sia per impiego energetico, sia per impiego industriale, è un processo chimico; da queste trasformazioni si ottengono sostanze che possono essere utilizzate sia per produrre direttamente energia (biocombustibili), sia per produrre composti chimici intermedi che a loro volta vengono trasformati in ulteriori prodotti, al pari di quanto già succede con le fonti fossili; d'altro canto le biomasse furono la prima fonte di materie prime per la chimica fino agli anni '20 del secolo scorso, quando la grande disponibilità di petrolio ha spostato l'approvvigionamento sulle fonti fossili;

nel 2013 quattro soci fondatori, tra i quali Federchimica, hanno dato vita al Cluster Tecnologico Nazionale « Chimica Verde », su impulso del MIUR e in linea con gli indirizzi della Commissione Europea in tema di bioeconomia. Obiettivo del Cluster è quello di incoraggiare lo sviluppo delle bioindustrie in Italia attraverso un approccio interdisciplinare e globale all'innovazione;

nel 2014 gli aderenti al Cluster hanno poi fondato l'Associazione

« SPRING – Sustainable Processes and Resources for Innovation and National Growth ». Con lo scopo di gestire le attività inerenti al Cluster, gli oltre 100 soggetti aderenti a SPRING vedono nella costruzione di bioraffinerie avanzate, integrate nel territorio e rivolte principalmente a produzioni innovative ad alto valore aggiunto, un'opportunità per affermare un nuovo modello socio-economico e culturale, prima ancora che industriale, dando una corretta priorità all'uso delle biomasse, nel rispetto della biodiversità locale e delle colture alimentari, e con la creazione di nuovi posti di lavoro. Già ora ci sono potenzialità per più di un miliardo di euro di investimenti privati e per oltre 1.600 addetti;

il CNR stesso rileva come in Italia ci siano investimenti importanti, citando l'esempio del lancio di un bando interno presso il medesimo centro di ricerche per partecipare a un progetto premiale per il quale ha ricevuto, con sorpresa degli stessi organizzatori, più di 400 risposte dai ricercatori, i quali hanno chiesto di poter mettere a disposizione le proprie competenze, ritenendo che fossero congrue e ben inquadrare all'interno della chimica verde;

a marzo del 2015 è stato inoltre firmato l'Accordo di Programma tra Consiglio Nazionale delle Ricerche e Federchimica, grazie al quale sono previste alcune attività per le imprese che possono favorire i contatti con l'istituto di ricerca; l'accordo fissa alcuni passi operativi che permetteranno al CNR di mettersi a disposizione delle imprese chimiche, soprattutto medio-piccole, con oltre 800 Ricercatori specializzati nelle scienze chimiche. In breve, l'accordo intende:

far conoscere alle imprese il potenziale di ricerca che il CNR può mettere a disposizione;

fornire informazioni sulle competenze scientifiche e sulle esperienze di collaborazione industriale dei vari Dipartimenti del CNR che si interessano di chimica;

elaborare eventuali modelli contrattuali semplificati per favorire la collaborazione tra i ricercatori del CNR e le imprese, anche con nuove formule d'inserimento di risorse umane qualificate;

avviare alcuni « Progetti Bandiera » come la « Chimica delle Formulazioni »;

alcune associazioni di settore di Federchimica si sono attivate per i « Progetti Bandiera »: AISPEC (Associazione Nazionale imprese chimica fine e settori specialistici) ha già individuato una dozzina di imprese con le quali il CNR metterà in atto possibili collaborazioni. AISPEC, inoltre, sta focalizzando i principali trend tecnologici delle imprese sulla « Chimica delle Formulazioni », che intende condividere con il CNR, al fine di indirizzare meglio la sua futura attività di ricerca;

il CNR ritiene inoltre che una vasta opera di formazione sarebbe importante perché la chimica verde, e la *green economy* in generale, non prevede occupazione solo ai più alti livelli di specializzazione. Bisognerebbe riuscire a ricreare una versione rinnovata di quei poli chimici che ebbero a lungo un ruolo di primo piano in Italia, riconvertendoli in direzione « verde », per inquinare meno e produrre materiali innovativi, tornando così concorrenziali sul mercato in un settore ad alto valore aggiunto;

nelle bioplastiche, ad esempio, l'Italia è già molto competitiva. Il fatto che una delle nostre aziende abbia vinto la gara per fornire il *catering* alle Olimpiadi di Londra, con servizio in plastiche biodegradabili, significa che esistono le basi di una presenza competitiva italiana, e che, anche dal punto di vista occupazionale, potremmo sviluppare opportunità vantaggiose. Anche se il saldo occupazionale nelle qualifiche meno elevate non dovesse migliorare significativamente, con uno sviluppo in tal senso si tutelerebbero per lo meno gli impieghi delle maestranze attualmente ancora occupate nella chimica, che invece sarebbero fortemente a

rischio se il settore non si rinnovasse, rimanendo attaccato a produzioni non sostenibili che lo condannerebbero a un inesorabile declino;

il CNR sta spingendo una parte importante della ricerca verso questo approccio *green*: sicuramente per quanto riguarda la chimica, parte della fisica e gran parte dell'ingegneria, che ovviamente ha un ruolo decisivo anche per i suoi riflessi sul settore dell'edilizia, sull'occupazione e sul governo del territorio;

quanto all'integrazione territoriale, questa è favorita anche da dimensioni degli impianti tali da consentire un loro inserimento nel contesto locale in sintonia con il territorio, ben accetto dalle comunità limitrofe, grazie anche all'oggettivo valore economico, occupazionale e di sostenibilità ambientale, nonché di innovazione pervasiva su tutta la catena del valore a monte e a valle;

al di là del valore importante del radicamento e dell'integrazione, le imprese di questo ambito giocano un ruolo estremamente importante nella produzione di materiali con un grado di specializzazione spesso elevato, vitali per settori industriali diversi: l'industria della carta, quella tessile, farmaceutica, della gomma, cosmetica, alimentare, delle materie plastiche, degli adesivi, dei biofertilizzanti e molte altre ancora dipendono già ora da forniture derivate da biomasse, dalle quali traggono a loro volta molteplici prodotti destinati a usi tecnici, e spesso a usi quotidiani. Questo tessuto di imprese con le loro competenze e il loro radicamento costituisce la base dell'attuale sistema industriale della bioeconomia e il presupposto per il suo sviluppo ulteriore in termini di innovazione e sostenibilità. Il settore conosce infatti in questo momento un profondo processo di rinnovamento che riguarda i tre livelli che lo caratterizzano: Tecnologie, Bioraffinerie, Bioprodotto;

occorre definire e attuare una strategia nazionale in grado di affrontare tutti questi complessi nodi e che permetta alla *green economy* di svolgere un ruolo essen-

ziale, partendo dall'individuazione di alcuni obiettivi concreti, attuabili e in grado di delineare la rotta che si vuole perseguire, obiettivi che, se conseguiti, possono contribuire ad un rilancio dell'intero comparto produttivo del settore;

lo sviluppo sostenibile, chiave di volta del progresso tecnologico nel nuovo secolo, impone infatti alle scienze chimiche di giocare un ruolo primario nella riconversione di vecchie tecnologie in nuovi processi puliti, e nella progettazione di nuovi prodotti e nuovi processi eco-compatibili;

anche le Imprese di Assofertilizzanti, ad esempio, hanno da sempre condiviso la necessità di una attenzione sempre maggiore al consumatore, all'ambiente, al prodotto e anche al processo, in quanto convinte che solo con la qualità, nella sua accezione più ampia, si potrà far fronte alla competizione globale, facendo emergere, anche in questo settore, l'eccellenza del *made in Italy*;

se la reindustrializzazione dei poli chimici dovesse quindi realizzarsi tramite investimenti di medio e lungo periodo in direzione di una chimica da fonti rinnovabili, o chimica verde, accompagnandosi a politiche di bonifica del territorio e piani per il riciclaggio di materie prime seconde, ciò potrebbe rappresentare una soluzione alla crisi del settore che non susciterebbe apprensione o diffidenza da parte dei segmenti di opinione pubblica più attenti all'impatto ambientale degli insediamenti industriali e più sensibili alle loro conseguenze sulla salute dei cittadini, anche perché l'obiettivo della chimica verde è ridurre le emissioni di anidride carbonica in atmosfera, grazie all'affrancamento dalle fonti fossili, nonché valorizzare le risorse del territorio, riducendo al contempo il peso dell'importazione di materie prime come il greggio;

in base a quanto prospettato da Assocostieri, nei prossimi quindici anni la differenza tra i consumi di benzina (inclusi i biocarburanti) e quelli di gasolio (sempre inclusi i biocarburanti) dovrebbe

umentare dagli oltre 15 milioni di tonnellate (10 a 25,3) del 2010, agli oltre 17 previsti per il 2020 e il 2025 (rispettivamente, 8,1 contro 25,5 e 7,9 contro 25,1 milioni di tonnellate);

in un simile contesto, la previsione della domanda di biocarburanti dovrebbe essere pari a 600 mila tonnellate di bioetanolo e bio-ETBE nel 2020 e leggermente meno nel 2025, a causa della riduzione dei consumi totali di benzina. Per il biodiesel la domanda si prevede pari a circa 2 milioni di tonnellate nel 2020 e 1,9 milioni di tonnellate nel 2025; tuttavia, i dati dei consumi petroliferi registrati nel corso del 2012 impongono una profonda riflessione su tali previsioni;

con la legge n. 134/2012 è stata introdotta una procedura autorizzativa per le importazioni di biocarburanti;

la chimica verde potrà inoltre inserirsi in maniera importante nelle tecnologie di produzione di materia da vegetali come l'utilizzo della canapa; potrà altresì consentire il recupero di materia da frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU) limitando in particolare il ricorso a fertilizzanti di sintesi;

in questo contesto di grande fermento innovativo del settore appare strategica la scelta di incentivare la nascita di filiere a ciclo chiuso, indicatori e propulsori di forte competitività in un ambito come quello della chimica verde, nella sua più ampia accezione;

impegna il Governo:

a salvaguardare i brevetti del settore industriale chimico italiano affinché rimangano patrimonio intellettuale dell'Italia (troppo generico);

a istituire un tavolo con le regioni interessate per individuare soluzioni alternative nel caso dovessero venire meno, sul rispettivo territorio, le attività sulla chimica verde già programmate, promesse o

comunque prefigurate, e per non perdere né le conoscenze né le competenze finora acquisite nel settore chimico;

a sostenere la « chimica verde » in coerenza con la strategia della biochimica sostenuta dalla Commissione europea, attivando presso il Ministero dello sviluppo economico un tavolo di alto livello tra *stakeholders* chiave ed enti di ricerca sul tema della chimica verde, per assistere il Governo nell'elaborazione di una strategia nazionale sulla bioeconomia che:

a) individui gli interventi più efficaci, in particolare per lo sviluppo di tecnologie semplici a ciclo chiuso e di maggior rendimento;

b) selezioni in modo mirato precisi ambiti di « green chemistry » e definiti obiettivi di miglioramento dei processi industriali in chiave di sostenibilità;

c) predisponga progetti organici, fondati su complessive analisi ambientali, tecnico-scientifiche e di prospettiva industriale, volti al superamento della chimica tradizionale altamente inquinante, che puntino anzitutto alla riconversione degli impianti, ove possibile, e che procedano, per il resto, a dismissioni oculate e non casuali di produzioni impattanti o superate, valutando semmai a tal fine la possibilità di stringere accordi di collaborazione e di scambio con altri Paesi europei potenzialmente interessati;

d) inserisca in una pianificazione sistematica il disegno delle opere di conversione già avviate o programmate, e predisponga un metodo di analisi e gestione delle emergenze in atto che eventualmente non si prestino a nessuna delle soluzioni auspiccate;

a sviluppare una politica di forte sostegno all'innovazione, che ponga la ricerca a proprio cardine fondamentale, anche attraverso la destinazione di fondi e di incentivi *ad hoc*;

a favorire piani di utilizzo di vegetali a scopo produttivo, quali la canapa e a stimolare la produzione e l'utilizzo di

brevetti nazionali che possano in particolare consentire il recupero di materia dalla FORSU allo scopo di limitare l'utilizzo di fertilizzanti da chimica tradizionale;

a intraprendere ogni iniziativa per accelerare i processi di bonifica dei siti chimici di interesse nazionale e concludere in tempi certi quelli già avviati, concordando i percorsi con gli enti locali e le regioni;

a porre in atto, in qualità di azionista di controllo di ENI, ogni azione utile nei

confronti del *management* affinché siano mantenuti gli impegni di investimento in Versalis, con particolare orientamento a una dismissione programmata della chimica tradizionale inquinante a favore del potenziamento della *green chemistry* sostenibile e alla necessaria salvaguardia dei livelli occupazionali.

(7-00869) « Da Villa, Vallasca, Crippa, Cancelleri, Della Valle, Fantinati, Zolezzi ».

ALLEGATO 3

7-00869 Da Villa: Prospettive della filiera chimica italiana**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La X Commissione,

impegna il Governo:

ad adottare le iniziative che si dovessero rendere necessarie per salvaguardare i brevetti del settore industriale chimico italiano affinché rimangano patrimonio intellettuale dell'Italia;

a ripristinare in sede ministeriale l'Osservatorio chimico nazionale e le sue articolazioni territoriali, per supportare il Ministero dello sviluppo economico nell'individuazione e nell'attuazione di politiche di intervento per il settore in grado di favorire lo sviluppo del comparto attraverso la valorizzazione delle potenzialità presenti in ciascun territorio a vocazione chimica;

a sviluppare una politica di forte sostegno all'innovazione, che ponga la ricerca a proprio cardine fondamentale, anche attraverso la destinazione di fondi e di incentivi *ad hoc*;

a intraprendere ogni iniziativa per accelerare i processi di bonifica dei siti chimici di interesse nazionale e concludere in tempi certi quelli già avviati, concordando i percorsi con gli enti locali e le regioni;

a valutare l'opportunità, anche sulla base delle valutazioni di competenza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ad individuare misure che favoriscano i piani di utilizzo di vegetali a scopo produttivo, quali la canapa e a stimolare la produzione e l'utilizzo di brevetti nazionali che possano in particolare consentire il recupero di materia dalla frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU) allo scopo di limitare l'utilizzo di fertilizzanti da chimica tradizionale.

(8-00162) « Da Villa, Vallascas, Crippa, Cancelleri, Della Valle, Fantinati, Zolezzi ».

ALLEGATO 4

Norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica ed esecuzione: a) della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; b) della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005; c) del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; d) della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005 (Nuovo testo C. 3303 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge recante: « Norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica ed esecuzione: a) della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; b) della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005; c) del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; d) della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005 »;

ricordato che la legge 28 aprile 2015, n. 58, di ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari, nonché la legge 22 maggio 2015, n. 68, recante disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente, hanno già introdotto fattispecie penali relative all'attentato alla sicurezza

delle installazioni nucleari o all'abbandono di materiale radioattivo;

osservato che all'articolo 6 si prevede il parere dell'Ispettorato nazionale per la radioprotezione (ISIN) al prefetto territorialmente competente che adotta i provvedimenti per la messa in sicurezza di materia radioattiva, ordigni nucleari o impianti nucleari sequestrati dall'autorità giudiziaria nei procedimenti relativi a taluno dei delitti di cui all'articolo 280-ter (atti di terrorismo nucleare) del codice penale introdotto dal disegno di legge in esame;

sottolineato che l'articolo 7 dispone stabilisce che, su proposta dell'ISIN, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le sostanze radioattive e le opportune misure di protezione;

rilevato pertanto che deve essere assicurata la piena operatività dell'Ispettorato nazionale per la radioprotezione (ISIN),

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina di Maurizio Ferruccio Del Conte a Presidente dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro – ANPAL. (Nomina n. 59) <i>(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole)</i>	153
--	-----

RISOLUZIONI:

7-00590 Ciprini, 7-00631 Gribaudo, 7-00634 Pratavia e 7-00641 Rizzetto: Iniziative concernenti i prestatori di lavoro autonomo e professionale <i>(Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione delle risoluzioni 8-00160 e 8-00161)</i>	154
ALLEGATO 1 <i>(Ulteriore nuova formulazione della risoluzione Ciprini 7-00590)</i>	159
ALLEGATO 2 <i>(Ulteriore nuova formulazione della risoluzione Ciprini 7-00590 approvata dalla Commissione)</i>	165
ALLEGATO 3 <i>(Testo unificato delle risoluzioni 7-00631 Gribaudo, 7-00634 Pratavia e 7-00641 Rizzetto approvato dalla Commissione)</i>	170

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 16 dicembre 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

La seduta comincia alle 14.10.

Proposta di nomina di Maurizio Ferruccio Del Conte a Presidente dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro – ANPAL.
(Nomina n. 59).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina, rinviato nella seduta del 15 dicembre 2015.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricordo che, come convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi del 10 dicembre scorso, nella seduta di oggi la Commissione procederà alla votazione della proposta di parere sulla nomina. Ricorda altresì che nella seduta di ieri la relatrice ha formulato una proposta di parere favorevole sulla nomina.

Non essendovi richieste di intervento per dichiarazione di voto, indice la votazione sulla proposta di parere formulata dalla relatrice, segnalando che risultano in missione per l'odierna seduta pomeridiana i deputati Baldelli e Dellai.

La Commissione procede alla votazione per scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole della relatrice.

Cesare DAMIANO, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti	31
Votanti	24
Maggioranza	13
Astenuti	7
Hanno votato <i>sì</i>	17
Hanno votato <i>no</i>	7

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Bosco, Casellato, Cuomo, Damiano, Di Salvo, Giacobbe, Gnechi, Gribaudo, Incerti, Labriola, Patrizia Maestri, Martelli, Miccoli, Mottola, Paris, Giorgio Piccolo, Polverini, Rostellato, Rotta, Tinagli e Zappulla.

Si sono astenuti i deputati: Chimienti, Ciprini, Cominardi, Placido, Rizzetto, Simonetti e Tripiedi.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della sua trasmissione al Governo.

La seduta termina alle 14.30.

RISOLUZIONI

Mercoledì 16 dicembre 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Luigi Bobba.

La seduta comincia alle 14.40.

7-00590 Ciprini, 7-00631 Gribaudo, 7-00634 Prata-
viera e 7-00641 Rizzetto: Iniziative concernenti i
prestatori di lavoro autonomo e professionale.

(Seguito della discussione congiunta e conclusione — Approvazione delle risoluzioni 8-00160 e 8-00161).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni, rinviata, da ultimo, nella seduta del 15 dicembre 2015.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che, nella seduta del 3 dicembre scorso, la deputata Ciprini ha presentato una sua proposta di testo unificato delle risoluzioni e che la deputata Gribaudo nella seduta di ieri ha presentato una propria proposta di testo unificato.

Sulla base di quanto comunicato alla presidenza, il testo unificato delle risoluzioni proposto dall'onorevole Gribaudo, che è stato riformulato a seguito dell'interlocuzione avvenuta con il Governo, è condiviso dai firmatari delle risoluzioni Prata-viera n. 7-00634 e Rizzetto n. 7-00641 ed è stato sottoscritto dalla deputata Polverini.

La proposta di testo unificato presentata dalla deputata Ciprini deve quindi intendersi come nuova formulazione della risoluzione Ciprini n. 7-00590.

Il sottosegretario Luigi BOBBA, intervenendo sulla nuova formulazione della risoluzione Ciprini n. 7-00590, condiziona, in primo luogo, il parere favorevole all'espunzione della ventunesima premessa.

Esprime, inoltre, parere favorevole sul primo impegno, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini: a valutare la possibilità di mantenere inalterato, anche successivamente all'anno 2016, nel rispetto dei vincoli di bilancio e verificato l'andamento del mercato del lavoro, il livello dell'aliquota di contribuzione previdenziale dovuta dai lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, nella prospettiva di una sua omogeneizzazione con quella prevista per le altre categorie di lavoratori autonomi.

Esprime parere contrario sul secondo impegno, segnalando che esso sarebbe assorbito dalla riformulazione del primo impegno, mentre esprime parere favorevole sugli impegni dal terzo al nono a

condizione che siano riformulati nei seguenti termini:

a promuovere nel disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica un intervento volto a definire un quadro normativo unitario da applicare ai rapporti di lavoro autonomo, nell'ambito del quale prevedere, in caso di gravi patologie, la possibilità per il lavoratore di sospendere il versamento degli oneri fiscali e previdenziali per la durata del periodo di malattia e di effettuare il pagamento di quanto dovuto in rate mensili, alla ripresa dell'attività lavorativa e a prevedere l'equiparazione dei trattamenti terapeutici delle malattie oncologiche alla degenza ospedaliera;

a valutare la possibilità di adottare, nel rispetto dei vincoli di bilancio, idonee iniziative volte a prevedere, per i primi anni di attività, una contribuzione agevolata in favore di coloro che avviano un'attività di lavoro autonomo in modo da agevolare l'avvio dell'attività di impresa;

a promuovere interventi volti a consentire anche ai lavoratori autonomi l'accesso alle risorse e agli strumenti previsti dai Fondi strutturali europei, e, in particolare, dal Fondo sociale europeo e dal Fondo europeo di sviluppo regionale per garantire l'accesso alla formazione e all'aggiornamento professionale;

a promuovere nel disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica un intervento volto a definire un quadro normativo unitario da applicare ai rapporti di lavoro autonomo, nell'ambito del quale completare la revisione e il rafforzamento degli interventi in materia di politiche attive del lavoro, adottati con il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, prevedendo che la Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro assicuri specifici servizi volti a favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro autonomo e a promuovere l'autoimprenditorialità;

a promuovere nel disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica un intervento volto a definire un quadro normativo unitario da applicare ai rapporti di

lavoro autonomo, nell'ambito del quale sostenere la formazione continua dei lavoratori autonomi, anche estendendo la portata applicativa delle disposizioni vigenti in materia di deducibilità a fini fiscali delle spese sostenute dai medesimi lavoratori per la partecipazione a corsi di formazione o di aggiornamento professionale;

a valutare la sostenibilità finanziaria di un intervento finalizzato ad agevolare la ricongiunzione non onerosa, verso altra cassa o fondo di previdenza gestito dall'INPS ovvero altra cassa privata obbligatoria, per i lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto o occasionali il cui rapporto di lavoro è trasformato in contratto a tutele crescenti;

a promuovere nel disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica un intervento volto a definire un quadro normativo unitario da applicare ai rapporti di lavoro autonomo, nell'ambito del quale rafforzare le tutele per le lavoratrici autonome in caso di maternità, prevedendo un particolare che l'indennità di maternità sia erogata indipendentemente dalla effettiva astensione dall'attività lavorativa, ed estendere il riconoscimento del diritto al congedo parentale, anche ai padri al fine di favorire la genitorialità condivisa.

Esprime parere contrario sul decimo e sull'undicesimo impegno, segnalando che essi sarebbero assorbiti dalla riformulazione del nono impegno.

Esprime parere favorevole sul dodicesimo impegno a condizione che esso sia riformulato nei seguenti termini: a sostenere eventuali iniziative intraprese per la costituzione di tavolo di confronto con i soggetti interessati, al fine di verificare e risolvere i problemi legati alla duplicazione dell'imposizione contributiva.

Esprime, infine, parere contrario sul tredicesimo impegno, segnalando che esso sarebbe assorbito dalla riformulazione del dodicesimo impegno, e sul quattordicesimo impegno.

Esprime, invece, parere favorevole sul testo unificato delle risoluzioni Gribaudo n. 7-00631 e Pratavia n. 7-00634 e Rizzetto n. 7-00641.

Tiziana CIPRINI (M5S) dichiara di accettare le riformulazioni proposte dal Governo relativamente alle premesse, nonché al quinto, al sesto, al settimo, al nono e al dodicesimo impegno, ritenendo altresì assorbiti dalla ulteriore nuova formulazione della risoluzione il decimo e l'undicesimo impegno.

Propone, invece, una nuova formulazione del primo, del terzo e dell'ottavo impegno, giudicando troppo blanda la riformulazione proposta dal Governo. Fa presente, infatti, che l'eccessiva genericità degli impegni è anche il motivo per cui non ha ritenuto di sottoscrivere il testo unificato delle risoluzioni proposto dalla deputata Gribaudo. A suo avviso, infatti, è necessario pretendere dal Governo l'assunzione di impegni precisi e non subirne le indicazioni.

Cesare DAMIANO, *presidente*, chiede al sottosegretario Bobba di voler esprimere il parere sul testo della risoluzione Ciprini n. 7-00590, come da ultimo riformulato (*vedi allegato 1*).

Il sottosegretario Luigi BOBBA, prendendo atto che la deputata Ciprini ha riformulato la propria risoluzione accogliendo le riformulazioni proposte riferite alle premesse nonché al quinto, al sesto, al settimo, al nono e al dodicesimo impegno e ha espunto il nono, il decimo e l'undicesimo impegno della precedente formulazione della risoluzione, esprime parere favorevole sulle premesse sul quinto, sul sesto, sul settimo, sul nono e sul decimo impegno della ulteriore nuova formulazione della risoluzione Ciprini n. 7-00590. Anche a seguito della riformulazione da ultimo effettuata dalla deputata Ciprini, conferma invece il parere contrario sul primo, sul secondo, sul terzo, sul quarto, sull'ottavo, sull'undicesimo e sul dodicesimo impegno della ulteriore nuova formulazione della risoluzione Ciprini n. 7-00590.

Tiziana CIPRINI (M5S) chiede che la sua risoluzione sia votata per parti separate, procedendo distintamente alla vota-

zione delle parti sulle quali il parere del Governo è favorevole e di quelle sulle quali il parere del Governo è contrario.

Cesare DAMIANO, *presidente*, pone in votazione le premesse, il quinto, il sesto, il settimo, il nono e il decimo impegno della ulteriore nuova formulazione della risoluzione Ciprini n. 7-00590.

La Commissione approva le premesse, il quinto, il sesto, il settimo, il nono e il decimo impegno della ulteriore nuova formulazione della risoluzione Ciprini n. 7-00590.

Cesare DAMIANO, *presidente*, pone in votazione il primo, il secondo, il terzo, il quarto, l'ottavo, l'undicesimo e il dodicesimo impegno della ulteriore nuova formulazione della risoluzione Ciprini n. 7-00590.

La Commissione respinge il primo, il secondo, il terzo, il quarto, l'ottavo, l'undicesimo e il dodicesimo impegno della ulteriore nuova formulazione della risoluzione Ciprini n. 7-00590.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che, a seguito delle votazioni effettuate, la ulteriore nuova formulazione della risoluzione Ciprini n. 7-00590 risulta approvata in un nuovo testo, che assume il numero 8-00160 (*vedi allegato 2*).

Avverte che si passerà ora alla votazione del testo unificato delle risoluzioni Gribaudo n. 7-00631, Prativiera n. 7-00634 e Rizzetto n. 7-00641.

Walter RIZZETTO (Misto), intervenendo sul testo unificato delle risoluzioni Gribaudo n. 7-00631, Prativiera n. 7-00634 e Rizzetto n. 7-00641, rileva di avere votato a favore anche degli impegni della risoluzione della deputata Ciprini sui quali il Governo ha espresso parere contrario, proprio perché questi richiedono una presa di posizione netta da parte del Governo, mentre le riformulazioni proposte, ad esempio quella sugli studi di settore, riducono gli impegni a una sorta di ordine del giorno,

privo di incisività. Ricordando che risulta tuttora disatteso l'impegno assunto dal Governo, con l'approvazione all'unanimità lo scorso 4 novembre, della risoluzione a sua prima firma n. 8-00149 sui lavoratori licenziati dalla Getek, in quanto non è ancora stato convocato un tavolo di confronto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le parti, sebbene la risoluzione richieda un impegno entro il 31 dicembre, chiede al Governo di dare seguito a quanto richiesto dall'atto di indirizzo, che ha la stessa dignità di quello, da lui stesso sottoscritto, che la Commissione si accinge a votare.

Antonio PLACIDO (SI-SEL), constatando che nel corso della discussione siano emerse in Commissione posizioni largamente coincidenti, si dichiara deluso dal fatto che non si sia giunti alla redazione di una risoluzione unitaria e condivisa. A suo avviso, è inaccettabile che la Commissione, facendosi condizionare dal Governo, modifichi i propri orientamenti, mettendo a rischio la necessaria distinzione dei ruoli istituzionali. La Commissione, a suo parere, avrebbe fatto meglio a esprimere la propria posizione unitaria sulla quale, eventualmente, il Governo avrebbe potuto in un secondo momento pronunciarsi. Preannuncia pertanto che non intende partecipare al voto su una risoluzione su cui il Governo è intervenuto allo scopo di attenuarne la portata.

Claudio COMINARDI (M5S), rammaricandosi della sua assenza, si chiede per quale motivo il rappresentante della Lega Nord, che aveva espresso il suo favore per un impegno incisivo sul tema degli studi di settore, abbia infine deciso di sottoscrivere la risoluzione a prima firma della collega Gribaudo che, su tale impegno, ha scelto l'impostazione proposta dal Governo, che ne riduce l'efficacia.

Marialuisa GNECCHI (PD) rileva che per tutti i gruppi della Commissione le risoluzioni hanno la medesima importanza, qualunque sia la loro origine, di maggioranza o di opposizione. Ricorda al

collega Rizzetto che, pur essendosi registrata l'unanimità dei gruppi sulla risoluzione relativa ai lavoratori della Getek, la difficoltà della sua attuazione discende dall'estrema difficoltà a trovare soluzione al licenziamento di tali lavoratori che risale, ormai, a cinque anni fa. Ritiene, comunque, che il collega Rizzetto abbia pienamente diritto di chiedere al Governo notizie in ordine all'attuazione dell'impegno assunto con l'approvazione della risoluzione n. 8-00149.

Chiara GRIBAUDO (PD) respinge l'accusa di avere snaturato gli impegni delle risoluzioni, al fine di accogliere proposte di riformulazione del Governo. Essendo consapevole, infatti, che sul tema sarà avviato un confronto con l'Esecutivo quando sarà presentato il disegno di legge in materia di lavoro autonomo collegato alla manovra finanziaria, ribadisce che l'intento della risoluzione è quello di segnalare alcuni temi da approfondire anche in vista dell'esame parlamentare del provvedimento. Quanto alle critiche mosse alla genericità dell'impegno relativo alla sospensione degli studi di settore, osserva che tale scelta dipende anche dal fatto che si tratta di una materia non direttamente riconducibile alla competenza della Commissione.

Il sottosegretario Luigi BOBBA, nel far presente di non avere puntuale conoscenza dello stato di attuazione dell'atto di indirizzo segnalato dal deputato Rizzetto, che incide su materie estranee alle sue deleghe, si impegna ad informare delle richieste la sottosegretaria Bellanova, competente in materia di crisi occupazionali.

Walter RIZZETTO (Misto), dopo avere ringraziato il sottosegretario Bobba, avverte che il suo voto favorevole alla risoluzione unificata a prima firma Gribaudo è subordinato a un chiaro e immediato impegno della sottosegretaria Bellanova a convocare il tavolo di confronto sui lavoratori della Getek entro il prossimo 31 dicembre. Ringrazia anche la deputata Gneccchi per il ribadito sostegno alla riso-

luzione sui lavoratori della Getek e osserva che è ancora in via di approvazione la norma che impone l'applicazione della clausola sociale in caso di subentro di appalto nei *call center*, lamentando la mancata previsione di un effetto retroattivo di tale disposizione. Infine, rispondendo alla collega Gribaudo, ricorda che la Camera ha recentemente approvato una mozione nella quale si chiede che gli studi di settore diventino uno strumento meramente statistico e cessino di essere utilizzati dall'amministrazione finanziaria in modo vessatorio.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ribadisce che le risoluzioni approvate dalla Commissione, qualunque sia l'iniziativa originaria, hanno tutte la medesima importanza e si dichiara certo che il sottosegretario Bobba vorrà farsi portatore della richiesta formulata dal deputato Rizzetto.

Walter RIZZETTO (Misto), ringraziando il presidente, ricorda l'impegno rivendicato lo scorso fine settimana dalla sottosegretaria Bellanova nel corso del convegno organizzato presso la ex stazione Leopolda a Firenze. A suo avviso, tutti gli impegni devono essere onorati e, per questo, dichiara di volersi fidare delle dichiarazioni dei rappresentanti del Governo

sull'intenzione di dare seguito alla risoluzione sui lavoratori della Getek.

Davide TRIPIEDI (M5S) ricorda al collega Rizzetto che, nonostante il voto unanime della Commissione sulla risoluzione 8-00115 lo scorso giugno, i lavoratori dell'Alcatel sono stati comunque licenziati.

Infine, pur ricordando la continua disponibilità del M5S a collaborare per la risoluzione dei problemi reali del mondo del lavoro e della previdenza, ribadisce che il suo gruppo non condivide il testo unificato delle risoluzioni Gribaudo n. 7-00631, Prativiera n. 7-00634 e Rizzetto n. 7-00641 proposto dalla deputata Gribaudo.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione il testo unificato delle risoluzioni Gribaudo n. 7-00631, Prativiera n. 7-00634 e Rizzetto n. 7-00641, per le parti non assorbite dalle votazioni precedenti.

La Commissione approva il testo unificato delle risoluzioni Gribaudo n. 7-00631, Prativiera n. 7-00634 e Rizzetto n. 7-00641, per le parti non assorbite dalle votazioni precedenti, che assume il numero 8-00161 (*vedi allegato 3*).

La seduta termina alle 15.10.

ALLEGATO 1

7-00590 Ciprini, 7-00631 Gribaudo, 7-00634 Pratavia e 7-00641 Rizzetto: Iniziative concernenti i prestatori di lavoro autonomo e professionale.

**ULTERIORE NUOVA FORMULAZIONE DELLA RISOLUZIONE
CIPRINI 7-00590**

La XI Commissione,

premesso che:

secondo il rapporto annuale Inps del 2013 «Le misure adottate dai governi e dalla Banca centrale europea e dalle Banche centrali dei Paesi comunitari, a fronte della profonda recessione registrata negli ultimi anni, non sono riuscite a contrastare il fenomeno della disoccupazione; infatti in ambito europeo e soprattutto in Italia, si registra un aumento del tasso di disoccupazione (in EU27 dal 10,4 per cento nel 2012 al 10,8 per cento nel 2013; in Italia dal 10,7 per cento nel 2012 al 12,2 per cento nel 2013)» (rapporto INPS 2013 pagina 236);

in particolare, i lavoratori dipendenti dalle imprese hanno avuto nel 2013 un decremento medio annuo di circa 358 mila posizioni lavorative rispetto al 2012 (- 2,7 per cento);

per i lavoratori autonomi artigiani titolari e collaboratori familiari, nel 2013 si osserva una flessione media di circa 39 mila posizioni lavorative rispetto all'anno precedente (- 2,1 per cento);

tuttavia, dal 2010 al 2013, l'andamento dei commercianti e collaboratori familiari, registra un aumento medio annuo in valore assoluto di posizioni lavorative pari a 26 mila (+ 1,2 per cento) sia tra il 2011 e il 2010 sia tra il 2012 e il 2011, e ulteriori 22 mila (+ 1 per cento) tra il 2013 e il 2012;

i collaboratori e i professionisti, esclusivi e non esclusivi iscritti alla gestione separata, infine, evidenziano dal 2010 al 2013, variazioni di segno positivo nel 2011 (+ 35 mila unità, pari a + 3,6 per cento) e nel 2012 (+ 4 mila unità, pari a + 0,4 per cento), e di segno negativo nel 2013 (- 74 mila unità nel 2013, pari a - 7,3 per cento);

i professionisti della gestione separata presso l'Inps con legge n. 335 del 1995 (cosiddette partite IVA) nel 2011 rispetto al 2010 aumentano di circa 11 mila unità (+ 5,8 per cento), nel 2012 l'incremento è di circa 5 mila unità (+ 4,1 per cento), mentre nel 2013 l'incremento è di circa 18 mila posizioni (+ 8,6 per cento);

secondo le rilevazioni Istat, che fanno riferimento agli occupati indipendenti, gli italiani lavoratori autonomi sono circa 5.537 mila, il dato è relativo all'ultimo trimestre del 2013 sebbene in leggero calo durante tutto lo scorso anno. Altro dato da prendere in considerazione è quello delle partite iva: le aperture sono diminuite del 9 per cento a gennaio 2014 (fonte: Ministero dell'economia) ma paradossalmente, alcuni mesi dopo, nel corso del novembre 2014 sono state aperte 38.351 nuove partite iva, in aumento del 15,5 per cento rispetto al novembre precedente;

è evidente che, nonostante il lavoro dipendente rappresenti (ancora) una parte fondamentale nel sistema produttivo del Paese, il lavoro autonomo in senso ampio è diventato oggi una componente sempre

più presente e importante nell'attuale universo occupazionale soprattutto del Paese Italia: artigiani, commercianti, lavoratori agricoli (coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali), titolari di rapporti collaborazione coordinata e continuativa, compresi quelli svolti nella modalità del lavoro a progetto ed in modo occasionale (cosiddetti mini co.co.co.), titolari di rapporto di lavoro occasionale di tipo accessorio, associati in partecipazione che apportano lavoro, medici con contratto di formazione specialistica, lavoratori autonomi occasionali, incaricati della vendita a domicilio, spedizionieri doganali, beneficiari di borse di studio per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca, percettori di assegni di ricerca, liberi professionisti privi di cassa di previdenza e liberi professionisti con cassa previdenziale;

oggi il lavoro autonomo in genere sconta un ritardo in tema di disciplina e tutele previdenziali e assistenziali rispetto al lavoro subordinato e ciò a dispetto del numero e del peso sempre più importante che rivestono tali lavoratori;

l'esigenza di una tutela previdenziale per i lavoratori autonomi, infatti, si è cominciata ad avvertire con molto ritardo rispetto ai lavoratori subordinati, tant'è che, ad eccezione di alcune casse professionali di previdenza per ristrette categorie di liberi professionisti (ad esempio avvocati, medici, notai), si è dovuto attendere sino al 1957 perché si avesse una prima forma di assicurazione sociale (invalidità, vecchiaia e superstiti) in favore della categoria dei lavoratori autonomi con la legge n. 1047 del 1957 per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, cui hanno fatto seguito quelle per gli artigiani (legge n. 463 del 1959) e per i commercianti (legge n. 613 del 1996);

solamente nel 1995 con la legge n. 335 (articolo 2, comma 26) si è creata una apposita gestione separata che estende l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, ad una serie di lavoratori autonomi che non

svolgono alcuna nessuna delle attività rientranti nelle tre gestioni speciali Inps (coltivatori diretti, artigiani e commercianti), né una libera professione per la quale devono essere assicurati ad una specifica cassa previdenziale di categoria;

proprio tra questi, particolarmente vulnerabile e delicato è lo status lavorativo, previdenziale, assistenziale e fiscale dei soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo in libera professione tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata Inps di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 dell'8 agosto del 1995 ma non iscritti in alcun albo professionale e privi di apposita cassa previdenziale;

si tratta delle cosiddette partite IVA e dei titolari di collaborazione coordinata, comprese le prestazioni svolte nella modalità del lavoro a progetto ed in modo occasionale (cosiddette mini co.co.co.): sono ricercatori, formatori, informatici, designer, grafici, traduttori, interpreti, esperti di *marketing*, di organizzazione, operatori audiovisivi, illustratori e altri professionisti cosiddetti freelance non rappresentati da ordini professionali o rappresentati da ordini professionali senza cassa. In Italia si è in presenza di oltre 3.369.000 lavoratori autonomi, in gran parte professionisti, con attività individuale senza impresa e senza dipendenti né collaboratori;

attualmente, per effetto dell'articolo 1, comma 79, della legge n. 247 del 2007 e dell'articolo 1, comma 744, della legge n. 147 del 2013, i lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, scontano una aliquota contributiva assai penalizzante nella misura del 27 per cento per l'anno 2014, che « sale » al 30 per cento per l'anno 2015, al 31 per cento per l'anno 2016, al 32 per cento per l'anno 2017 e al 33 per cento a decorrere dall'anno 2018;

a questa aliquota occorre aggiungere l'ulteriore aliquota contributiva pari

allo 0,72 per cento di cui all'articolo 59, comma 16, della legge n. 449 del 1997 e dunque l'aliquota salirà nel 2018 nella misura del 33,72 per cento: un peso difficilmente sopportabile che non ha uguali neanche nel lavoro dipendente;

tali aliquote contributive gravano esclusivamente sul lavoratore freelance titolare di partita iva con il rischio di comprometterne in maniera seria la sostenibilità da parte del lavoratore proprio nei periodi di crisi che si stanno affrontando;

la gestione separata Inps è in attivo e paradossalmente si verifica il fenomeno per cui i lavoratori più svantaggiati – che avranno una pensione più bassa – finiscono per finanziare le pensioni in essere di coloro che godono di trattamenti pensionistici acquisiti con la precedente normativa;

altrettanto penalizzante e carente appare la legislazione sul lavoro autonomo tutto (in particolare per i lavoratori iscritti alla gestione separata Inps) per quanto riguarda le tutele riguardanti la malattia, la maternità e l'adozione di politiche di sostegno al reddito, la famiglia e la conciliazione tra vita familiare e lavoro: un autonomo (sia esso iscritto alla gestione separata, ad un ordine professionale, ma anche alla gestione commercianti o artigiana) per avere le relative indennità per eventi quali malattia (anche grave come tumore), degenza ospedaliera e maternità, a differenza dei lavoratori subordinati, deve fare i conti non solo con i minimali di contribuzione (previsti per gli artigiani e i commercianti), ma anche con i mesi di contribuzione e con la natura del reddito prodotto: l'indennità di malattia, ad esempio, nell'ambito di un rapporto subordinato, è corrisposta per un massimo di 180 giorni contro i 61 previsti per il lavoratore autonomo della gestione separata Inps; l'assegno per il nucleo familiare nell'ambito del lavoro autonomo è ridotto in base ai mesi di contribuzione ed al tipo di reddito prodotto; l'indennità di maternità per una lavoratrice autonoma è corrispo-

sta solo in caso di effettiva sospensione dell'attività lavorativa e nessun congedo è previsto per il padre lavoratore autonomo;

addirittura il recente (e penalizzante) intervento normativo in materia fiscale ad opera della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità per il 2015) che con l'articolo 1, commi da 54 a 89, ha introdotto il nuovo regime fiscale «agevolato» per autonomi, destinato agli esercenti attività d'impresa, di arti e professioni in forma individuale abrogando, a decorrere dal 2015, il previgente regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile ed il regime agevolato per gli «ex minimi», ha portato l'imposta sostitutiva dal 5 per cento al 15 per cento sui redditi prodotti dagli autonomi;

eppure proprio in seguito all'interrogazione a risposta immediata in Assemblea n. 3/1245 del 14 gennaio 2015 della deputata Tiziana Ciprini, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Giuliano Poletti dichiarò che: «il Governo, nel prendere atto che interventi previsti dalla legge di stabilità, così come appena illustrati, possono incidere negativamente su alcune categorie di lavoratori autonomi, in particolare i giovani professionisti freelance, nei cui confronti invece si sarebbe voluto intervenire favorevolmente, ha deciso, come è già stato pubblicamente dichiarato dal Presidente del Consiglio, di intervenire rapidamente attraverso l'adozione di un testo correttivo. In questo ambito, per quanto concerne l'impatto fiscale, sarà il competente Ministero dell'economia e delle finanze a predisporre le opportune modifiche. Per quanto riguarda gli aspetti previdenziali, di tutela, di stretta competenza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, confermo il mio impegno ad adottare i necessari interventi e posso anticipare la mia intenzione d'incontrare, nei prossimi giorni, le associazioni che rappresentano le figure professionali interessate da questo provvedimento, per analizzare la situazione e raccoglierne le opinioni e le indicazioni che ci consentano di superare i profili critici che sono emersi. Quindi siamo intenzionati ad intervenire

immediatamente a modificare la situazione che si è determinata in un senso diverso da quello che il Governo avrebbe voluto »;

sono evidenti altresì l'onerosità e la complicazione delle regole per i lavoratori autonomi, oltre al variegato emergere di problematiche connesse ai rapporti con le pubbliche amministrazioni nonché al regime delle tutele previdenziali e assistenziali;

a parere dei firmatari del presente atto la normativa contributiva, previdenziale, assistenziale e infine fiscale attualmente vigente è dunque nel complesso fortemente penalizzante per i lavoratori autonomi ed esercenti arti e professioni in forma individuale (cosiddette partite iva) che intendono mettersi in proprio e rischia di produrre effetti ulteriormente recessivi e/o depressivi sull'economia proprio nel momento in cui forte è la disoccupazione (soprattutto tra i giovani e le donne lavoratrici) e il calo della domanda interna;

occorre adottare adeguate politiche di protezione sociale a favore di tali lavoratori così come sollecitato anche dalla risoluzione del Parlamento europeo del 14 gennaio 2014 sulla protezione sociale per tutti, compresi i lavoratori autonomi;

si rende necessario un intervento deciso del Governo volto a correggere le storture e che dia – in una ottica di politica di favore complessiva – « fiato » e spazio al lavoro e alle competenze dei giovani professionisti, commercianti e artigiani anche nella prospettiva di ridare slancio alla crescita dell'economia e di un più elevato riconoscimento e livello della qualità del lavoro dei professionisti,

impegna il Governo:

a valutare l'ammontare delle risorse disponibili o provvedere a nuova individuazione delle stesse, conseguentemente, acquisita la detta disponibilità, a relazionare alla commissione entro 90 giorni e quindi ad adottare le iniziative normative

finalizzate a bloccare e/o sospendere l'aumento delle aliquote contributive previste dell'articolo 1, comma 79, della legge n. 247 del 2007 a carico dei lavoratori autonomi titolari di partita iva iscritti alla gestione separata Inps di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto n. 335 del 1995, non iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati e provvedere – anche in misura progressiva con un decremento di 1 punto percentuale annuo a decorrere dal 1° gennaio 2016 – ad una riduzione dell'aliquota previdenziale fino alla misura del 24 per cento anche con un allineamento e/o equiparazione all'entità delle aliquote previdenziali previste per gli artigiani e commercianti;

ad assumere iniziative per prevedere la progressiva equiparazione dell'entità della contribuzione prevista per i lavoratori iscritti alla gestione separata Inps di cui al punto precedente alla misura della contribuzione fissata per gli altri lavoratori autonomi;

ad adottare le opportune iniziative normative volte a prevedere meccanismi di tutela in caso di malattia del lavoratore autonomo (compresi artigiani e commercianti) ed anche del lavoratore autonomo iscritto alla gestione separata Inps che preveda:

a) la sospensione degli obblighi contributivi e fiscali e l'esclusione dagli studi di settore a carico di tutti i lavoratori autonomi (compresi artigiani e commercianti) e anche degli autonomi iscritti alla gestione separata Inps nei casi di patologia grave o ricovero ospedaliero ovvero le cui cure rendano impossibile la continuazione dell'attività e il conseguente versamento e rateizzazione agevolata a seguito della ripresa dell'attività lavorativa dopo un congruo periodo di tempo successivo alla fine della sospensione con la previsione della relativa copertura pensionistica figurativa per tutto il periodo di sospensione e sospendere gli studi di settore;

b) l'ampliamento del periodo di tutela in caso di malattia con relativo riconoscimento della copertura figurativa

e l'erogazione della medesima misura della indennità di malattia ai lavoratori autonomi titolari di partita Iva nei casi di malattia grave anche fuori dai casi di ricovero ospedaliero;

c) l'equiparazione della misura dell'indennità di malattia alla misura dell'indennità di degenza ospedaliera nei casi di malattie che prevedono terapie invasive (quali chemioterapia, radioterapia, malattie oncologiche e altro);

d) il riconoscimento della copertura pensionistica figurativa per tutto il periodo della malattia;

a promuovere un'iniziativa normativa diretta all'azzeramento dei contributi o un regime fiscale agevolato per coloro che avviano una attività di lavoro autonomo, o a prevedere una gradualità nell'aumento dei contributi o il versamento in forma ridotta per i nuovi lavoratori autonomi per i primi 3/5 anni di attività in modo da agevolare l'inserimento di tali imprenditori nel mercato del lavoro sia per giovani che per soggetti di qualsiasi età che a seguito della perdita di lavoro (magari dipendente) iniziano una propria attività autonoma;

a promuovere interventi volti a consentire anche ai lavoratori autonomi l'accesso alle risorse e agli strumenti previsti dai Fondi strutturali europei, e, in particolare, dal Fondo sociale europeo e dal Fondo europeo di sviluppo regionale per garantire l'accesso alla formazione e all'aggiornamento professionale;

a promuovere nel disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica un intervento volto a definire un quadro normativo unitario da applicare ai rapporti di lavoro autonomo, nell'ambito del quale completare la revisione e il rafforzamento degli interventi in materia di politiche attive del lavoro, adottati con il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, prevedendo che la Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro assicuri specifici servizi volti a favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro autonomo e a promuovere l'autoimprenditorialità;

a promuovere nel disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica un intervento volto a definire un quadro normativo unitario da applicare ai rapporti di lavoro autonomo, nell'ambito del quale sostenere la formazione continua dei lavoratori autonomi, anche estendendo la portata applicativa delle disposizioni vigenti in materia di deducibilità a fini fiscali delle spese sostenute dai medesimi lavoratori per la partecipazione a corsi di formazione o di aggiornamento professionale;

a valutare l'ammontare delle risorse disponibili o provvedere a nuova individuazione delle stesse, conseguentemente, acquisita la detta disponibilità, a relazionare alla commissione entro 90 giorni e quindi ad adottare le iniziative normative finalizzate a garantire i contributi versati dai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto o occasionali il cui rapporto di lavoro è trasformato in contratto a tutele crescenti, adottando le opportune iniziative normative atte a consentire la ricongiunzione a titolo non oneroso, anche verso altra cassa o fondo di previdenza gestito dall'Inps ovvero altra Cassa privata obbligatoria (professioni ordinistiche), ovvero la totalizzazione di tutti i periodi contributivi versati nella gestione Inps 2;

a promuovere nel disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica un intervento volto a definire un quadro normativo unitario da applicare ai rapporti di lavoro autonomo, nell'ambito del quale rafforzare le tutele per le lavoratrici autonome in caso di maternità, prevedendo un particolare che l'indennità di maternità sia erogata indipendentemente dalla effettiva astensione dall'attività lavorativa, ed estendere il riconoscimento del diritto al congedo parentale, anche ai padri al fine di favorire la genitorialità condivisa;

a sostenere eventuali iniziative intraprese per la costituzione di un tavolo di confronto con i soggetti interessati, al fine di verificare e risolvere i problemi legati

alla duplicazione dell'imposizione contributiva;

ad adottare le opportune iniziative normative anche attraverso la costituzione di un tavolo di confronto permanente con i soggetti interessati al fine di agevolare i rapporti dei lavoratori autonomi e professionisti tutti con le pubbliche amministrazioni anche in tema di celerità nei tempi di pagamento, migliorarne i regimi previdenziali e assistenziali, modificare il regime di contribuzione attualmente previsto

per gli agenti di commercio e il regime di tassazione sui rendimenti e sulle prestazioni, e così superare il problema delle posizioni di iscritti silenti, garantendo e valorizzando tutti i periodi di contribuzione versati;

a prevedere adeguate misure di protezione sociale anche a favore dei lavoratori autonomi in conformità alla risoluzione del Parlamento europeo del 14 gennaio 2014 sulla protezione sociale per tutti, compresi i lavoratori autonomi.

ALLEGATO 2

7-00590 Ciprini, 7-00631 Gribaudo, 7-00634 Prataviera e 7-00641 Rizzetto: Iniziative concernenti i prestatori di lavoro autonomo e professionale.

**ULTERIORE NUOVA FORMULAZIONE DELLA RISOLUZIONE
CIPRINI 7-00590 APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XI Commissione,
premessò che:

secondo il rapporto annuale Inps del 2013 « Le misure adottate dai governi e dalla Banca centrale europea e dalle Banche centrali dei Paesi comunitari, a fronte della profonda recessione registrata negli ultimi anni, non sono riuscite a contrastare il fenomeno della disoccupazione; infatti in ambito europeo e soprattutto in Italia, si registra un aumento del tasso di disoccupazione (in EU27 dal 10,4 per cento nel 2012 al 10,8 per cento nel 2013; in Italia dal 10,7 per cento nel 2012 al 12,2 per cento nel 2013) » (rapporto INPS 2013 pagina 236);

in particolare, i lavoratori dipendenti dalle imprese hanno avuto nel 2013 un decremento medio annuo di circa 358 mila posizioni lavorative rispetto al 2012 (- 2,7 per cento);

per i lavoratori autonomi artigiani titolari e collaboratori familiari, nel 2013 si osserva una flessione media di circa 39 mila posizioni lavorative rispetto all'anno precedente (- 2,1 per cento);

tuttavia, dal 2010 al 2013, l'andamento dei commercianti e collaboratori familiari, registra un aumento medio annuo in valore assoluto di posizioni lavorative pari a 26 mila (+ 1,2 per cento) sia tra il 2011 e il 2010 sia tra il 2012 e il 2011, e ulteriori 22 mila (+ 1 per cento) tra il 2013 e il 2012;

i collaboratori e i professionisti, esclusivi e non esclusivi iscritti alla gestione separata, infine, evidenziano dal 2010 al 2013, variazioni di segno positivo nel 2011 (+ 35 mila unità, pari a + 3,6 per cento) e nel 2012 (+ 4 mila unità, pari a + 0,4 per cento), e di segno negativo nel 2013 (-74 mila unità nel 2013, pari a - 7,3 per cento);

i professionisti della gestione separata presso l'Inps con legge n. 335 del 1995 (cosiddette partite IVA) nel 2011 rispetto al 2010 aumentano di circa 11 mila unità (+ 5,8 per cento), nel 2012 l'incremento è di circa 5 mila unità (+ 4,1 per cento), mentre nel 2013 l'incremento è di circa 18 mila posizioni (+ 8,6 per cento);

secondo le rilevazioni Istat, che fanno riferimento agli occupati indipendenti, gli italiani lavoratori autonomi sono circa 5.537 mila, il dato è relativo all'ultimo trimestre del 2013 sebbene in leggero calo durante tutto lo scorso anno. Altro dato da prendere in considerazione è quello delle partite IVA: le aperture sono diminuite del 9 per cento a gennaio 2014 (fonte: Ministero dell'economia) ma paradossalmente, alcuni mesi dopo, nel corso del novembre 2014 sono state aperte 38.351 nuove partite IVA, in aumento del 15,5 per cento rispetto al novembre precedente;

è evidente che, nonostante il lavoro dipendente rappresenti (ancora) una

parte fondamentale nel sistema produttivo del Paese, il lavoro autonomo in senso ampio è diventato oggi una componente sempre più presente e importante nell'attuale universo occupazionale soprattutto del Paese Italia: artigiani, commercianti, lavoratori agricoli (coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali), titolari di rapporti collaborazione coordinata e continuativa, compresi quelli svolti nella modalità del lavoro a progetto ed in modo occasionale (cosiddetti mini co.co.co.), titolari di rapporto di lavoro occasionale di tipo accessorio, associati in partecipazione che apportano lavoro, medici con contratto di formazione specialistica, lavoratori autonomi occasionali, incaricati della vendita a domicilio, spedizionieri doganali, beneficiari di borse di studio per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca, percettori di assegni di ricerca, liberi professionisti privi di cassa di previdenza e liberi professionisti con cassa previdenziale;

oggi il lavoro autonomo in genere sconta un ritardo in tema di disciplina e tutele previdenziali e assistenziali rispetto al lavoro subordinato e ciò a dispetto del numero e del peso sempre più importante che rivestono tali lavoratori;

l'esigenza di una tutela previdenziale per i lavoratori autonomi, infatti, si è cominciata ad avvertire con molto ritardo rispetto ai lavoratori subordinati, tant'è che, ad eccezione di alcune casse professionali di previdenza per ristrette categorie di liberi professionisti (ad esempio avvocati, medici, notai), si è dovuto attendere sino al 1957 perché si avesse una prima forma di assicurazione sociale (invalidità, vecchiaia e superstiti) in favore della categoria dei lavoratori autonomi con la legge n. 1047 del 1957 per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, cui hanno fatto seguito quelle per gli artigiani (legge n. 463 del 1959) e per i commercianti (legge n. 613 del 1996);

solamente nel 1995 con la legge n. 335 (articolo 2, comma 26) si è creata una apposita gestione separata che estende l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, ad una serie di lavoratori autonomi che non svolgono alcuna nessuna delle attività rientranti nelle tre gestioni speciali Inps (coltivatori diretti, artigiani e commercianti), né una libera professione per la quale devono essere assicurati ad una specifica cassa previdenziale di categoria;

proprio tra questi, particolarmente vulnerabile e delicato è lo *status* lavorativo, previdenziale, assistenziale e fiscale dei soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo in libera professione tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata Inps di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 dell'8 agosto del 1995 ma non iscritti in alcun albo professionale e privi di apposita cassa previdenziale;

si tratta delle cosiddette partite IVA e dei titolari di collaborazione coordinata, comprese le prestazioni svolte nella modalità del lavoro a progetto ed in modo occasionale (cosiddette mini co.co.co.): sono ricercatori, formatori, informatici, *designer*, grafici, traduttori, interpreti, esperti di *marketing*, di organizzazione, operatori audiovisivi, illustratori e altri professionisti cosiddetti *freelance* non rappresentati da ordini professionali o rappresentati da ordini professionali senza cassa. In Italia si è in presenza di oltre 3.369.000 lavoratori autonomi, in gran parte professionisti, con attività individuale senza impresa e senza dipendenti né collaboratori;

attualmente, per effetto dell'articolo 1, comma 79, della legge n. 247 del 2007 e dell'articolo 1, comma 744, della legge n. 147 del 2013, i lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, scontano una aliquota contributiva assai penalizzante nella misura del 27 per cento

per l'anno 2014, che « sale » al 30 per cento per l'anno 2015, al 31 per cento per l'anno 2016, al 32 per cento per l'anno 2017 e al 33 per cento a decorrere dall'anno 2018;

a questa aliquota occorre aggiungere l'ulteriore aliquota contributiva pari allo 0,72 per cento di cui all'articolo 59, comma 16, della legge n. 449 del 1997 e dunque l'aliquota salirà nel 2018 nella misura del 33,72 per cento: un peso difficilmente sopportabile che non ha uguali neanche nel lavoro dipendente;

tali aliquote contributive gravano esclusivamente sul lavoratore *freelance* titolare di partita iva con il rischio di comprometterne in maniera seria la sostenibilità da parte del lavoratore proprio nei periodi di crisi che si stanno affrontando;

la gestione separata Inps è in attivo e paradossalmente si verifica il fenomeno per cui i lavoratori più svantaggiati – che avranno una pensione più bassa – finiscono per finanziare le pensioni in essere di coloro che godono di trattamenti pensionistici acquisiti con la precedente normativa;

altrettanto penalizzante e carente appare la legislazione sul lavoro autonomo tutto (in particolare per i lavoratori iscritti alla gestione separata Inps) per quanto riguarda le tutele riguardanti la malattia, la maternità e l'adozione di politiche di sostegno al reddito, la famiglia e la conciliazione tra vita familiare e lavoro: un autonomo (sia esso iscritto alla gestione separata, ad un ordine professionale, ma anche alla gestione commercianti o artigiana) per avere le relative indennità per eventi quali malattia (anche grave come tumore), degenza ospedaliera e maternità, a differenza dei lavoratori subordinati, deve fare i conti non solo con i minimali di contribuzione (previsti per gli artigiani e i commercianti), ma anche con i mesi di contri-

buzione e con la natura del reddito prodotto: l'indennità di malattia, ad esempio, nell'ambito di un rapporto subordinato, è corrisposta per un massimo di 180 giorni contro i 61 previsti per il lavoratore autonomo della gestione separata Inps; l'assegno per il nucleo familiare nell'ambito del lavoro autonomo è ridotto in base ai mesi di contribuzione ed al tipo di reddito prodotto; l'indennità di maternità per una lavoratrice autonoma è corrisposta solo in caso di effettiva sospensione dell'attività lavorativa e nessun congedo è previsto per il padre lavoratore autonomo;

addirittura il recente (e penalizzante) intervento normativo in materia fiscale ad opera della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità per il 2015) che con l'articolo 1, commi da 54 a 89, ha introdotto il nuovo regime fiscale « agevolato » per autonomi, destinato agli esercenti attività d'impresa, di arti e professioni in forma individuale abrogando, a decorrere dal 2015, il previgente regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile ed il regime agevolato per gli « ex minimi », ha portato l'imposta sostitutiva dal 5 per cento al 15 per cento sui redditi prodotti dagli autonomi;

eppure proprio in seguito all'interrogazione a risposta immediata in Assemblea n. 3/1245 del 14 gennaio 2015 della deputata Tiziana Ciprini, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Giuliano Poletti dichiarò che: « il Governo, nel prendere atto che interventi previsti dalla legge di stabilità, così come appena illustrati, possono incidere negativamente su alcune categorie di lavoratori autonomi, in particolare i giovani professionisti *freelance*, nei cui confronti invece si sarebbe voluto intervenire favorevolmente, ha deciso, come è già stato pubblicamente dichiarato dal Presidente del Consiglio, di intervenire rapidamente attraverso l'adozione di un testo correttivo. In questo ambito, per quanto concerne l'impatto fiscale, sarà il competente Ministero dell'economia e delle finanze a predisporre le opportune modifiche. Per

quanto riguarda gli aspetti previdenziali, di tutela, di stretta competenza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, confermo il mio impegno ad adottare i necessari interventi e posso anticipare la mia intenzione d'incontrare, nei prossimi giorni, le associazioni che rappresentano le figure professionali interessate da questo provvedimento, per analizzare la situazione e raccoglierne le opinioni e le indicazioni che ci consentano di superare i profili critici che sono emersi. Quindi siamo intenzionati ad intervenire immediatamente a modificare la situazione che si è determinata in un senso diverso da quello che il Governo avrebbe voluto»;

sono evidenti altresì l'onerosità e la complicazione delle regole per i lavoratori autonomi, oltre al variegato emergere di problematiche connesse ai rapporti con le pubbliche amministrazioni nonché al regime delle tutele previdenziali e assistenziali;

a parere dei firmatari del presente atto la normativa contributiva, previdenziale, assistenziale e infine fiscale attualmente vigente è dunque nel complesso fortemente penalizzante per i lavoratori autonomi ed esercenti arti e professioni in forma individuale (cosiddette partite iva) che intendono mettersi in proprio e rischia di produrre effetti ulteriormente recessivi e/o depressivi sull'economia proprio nel momento in cui forte è la disoccupazione (soprattutto tra i giovani e le donne lavoratrici) e il calo della domanda interna;

occorre adottare adeguate politiche di protezione sociale a favore di tali lavoratori così come sollecitato anche dalla risoluzione del Parlamento europeo del 14 gennaio 2014 sulla protezione sociale per tutti, compresi i lavoratori autonomi;

si rende necessario un intervento deciso del Governo volto a correggere le storture e che dia – in una ottica di politica di favore complessiva – «fiato» e spazio al lavoro e alle competenze dei giovani professionisti, commercianti e artigiani anche nella prospettiva di ridare

slancio alla crescita dell'economia e di un più elevato riconoscimento e livello della qualità del lavoro dei professionisti,

impegna il Governo:

a promuovere interventi volti a consentire anche ai lavoratori autonomi l'accesso alle risorse e agli strumenti previsti dai Fondi strutturali europei, e, in particolare, dal Fondo sociale europeo e dal Fondo europeo di sviluppo regionale per garantire l'accesso alla formazione e all'aggiornamento professionale;

a promuovere nel disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica un intervento volto a definire un quadro normativo unitario da applicare ai rapporti di lavoro autonomo, nell'ambito del quale completare la revisione e il rafforzamento degli interventi in materia di politiche attive del lavoro, adottati con il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, prevedendo che la Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro assicuri specifici servizi volti a favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro autonomo e a promuovere l'autoimprenditorialità;

a promuovere nel disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica un intervento volto a definire un quadro normativo unitario da applicare ai rapporti di lavoro autonomo, nell'ambito del quale sostenere la formazione continua dei lavoratori autonomi, anche estendendo la portata applicativa delle disposizioni vigenti in materia di deducibilità a fini fiscali delle spese sostenute dai medesimi lavoratori per la partecipazione a corsi di formazione o di aggiornamento professionale;

a promuovere nel disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica un intervento volto a definire un quadro normativo unitario da applicare ai rapporti di lavoro autonomo, nell'ambito del quale rafforzare le tutele per le lavoratrici autonome in caso di maternità, prevedendo un particolare che l'indennità di

maternità sia erogata indipendentemente dalla effettiva astensione dall'attività lavorativa, ed estendere il riconoscimento del diritto al congedo parentale, anche ai padri al fine di favorire la genitorialità condivisa;

a sostenere eventuali iniziative intraprese per la costituzione di tavolo di

confronto con i soggetti interessati, al fine di verificare e risolvere i problemi legati alla duplicazione dell'imposizione contributiva.

(8-00160) « Ciprini, Tripiedi, Cominardi, Chimienti, Lombardi, Dal-Osso, Lorefice, Grillo ».

ALLEGATO 3

7-00590 Ciprini, 7-00631 Gribaudo, 7-00634 Pratavia e 7-00641 Rizzetto: Iniziative concernenti i prestatori di lavoro autonomo e professionale.

TESTO UNIFICATO DELLE RISOLUZIONI 7-00631 GRIBAUDDO, 7-00634 PRATAVIERA E 7-00641 RIZZETTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XI Commissione,

premessi che:

negli ultimi due decenni, in conseguenza delle profonde trasformazioni che hanno caratterizzato il sistema produttivo italiano, la composizione della forza lavoro ha vissuto una radicale mutazione, con un peso sempre più significativo dei lavoratori che svolgono la loro attività in forma autonoma; più recenti dati in materia di occupazione rilasciati dall'ISTAT indicano che nel mese di settembre 2015 gli occupati indipendenti sono oltre cinque milioni e quattrocentomila, registrando un leggero calo rispetto allo stesso mese dello scorso anno; come evidenziato anche nel corso delle audizioni informali svolte, negli anni della crisi il numero dei professionisti è aumentato in maniera significativa, in particolar modo quello dei professionisti non organizzati in ordini o collegi;

per i lavoratori autonomi che operano in via prevalente o esclusiva con partita IVA iscritti alla Gestione separata dell'INPS, si registra, infatti, una crescita del 19,1 per cento tra il 2009 e il 2013, in un contesto nel quale l'occupazione complessiva nel nostro Paese si è ridotta nel medesimo periodo del 2,6 per cento;

nonostante l'ampia portata di detti fenomeni economici e sociali, il sistema giuridico, a tutt'oggi, non sempre è stato in grado di sviluppare una trattazione organica delle molte questioni relative alle

tante esigenze e peculiarità che caratterizzano le attività dei « genuini » prestatori di lavoro autonomo;

particolarmente vulnerabile, in questo contesto, è lo *status* lavorativo, previdenziale, assistenziale e fiscale dei soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo in libera professione tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ma non iscritti in alcun albo professionale e privi di apposita cassa previdenziale;

provvedimenti legislativi adottati in attuazione delle deleghe di cui alla legge 10 dicembre 2014, n. 183, affrontano solo marginalmente il tema di un moderno sistema di diritti, tutele e *welfare* anche per i lavoratori autonomi, con particolare riguardo ai titolari di partita IVA; gli interventi legislativi adottati a decorrere dal 2014 hanno riaffermato il principio secondo cui il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro, ribadito espressamente dall'articolo 1 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, promuovendo la stipulazione di tale contratto sia attraverso la previsione, nell'ambito della legge di stabilità 2015 e nel disegno di legge di stabilità 2016, ancora all'esame del Parlamento, di significativi sgravi contributivi, sia mediante una più precisa delimitazione dei requisiti di am-

missibilità delle collaborazioni coordinate e continuative, grazie al superamento dei contratti a progetto;

la più precisa demarcazione tra l'area del lavoro subordinato e quella delle collaborazioni sembra porre le basi per una riduzione, nei prossimi anni, del ricorso a forme di collaborazione « spurie », andando così a favorire anche la definizione di un sistema di regole che garantisca adeguate tutele ai lavoratori che svolgono attività autonome;

nella risoluzione sulla protezione sociale per tutti, compresi i lavoratori autonomi (2013/2111(INI)), approvata dal Parlamento europeo il 14 gennaio 2014, si sottolinea che il lavoro autonomo deve assolutamente essere riconosciuto come forma di lavoro in grado di favorire la creazione di posti di lavoro e la riduzione della disoccupazione, e che la sua espansione dovrebbe essere accompagnata da adeguate misure di protezione sociale dei lavoratori autonomi, secondo quanto previsto dalla legislazione nazionale degli Stati membri;

nella risoluzione 6-00165 Marchi ed altri, approvata dalla Camera dei deputati l'8 ottobre 2015, al termine dell'esame della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2015, si impegna il Governo, tra l'altro, a considerare collegato alla manovra di finanza pubblica un disegno di legge in materia di tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale;

al fine di assicurare copertura finanziaria agli interventi che verranno adottati nell'ambito di tale provvedimento collegato, il disegno di legge di stabilità 2016 ancora all'esame del Parlamento (Atto Camera n. 3444) dispone l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un fondo con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per l'anno 2016 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, finalizzato a favorire la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale

e l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato a tempo indeterminato;

nel disegno di legge di stabilità 2016 si prevede, altresì, un intervento volto a rivedere la disciplina del cosiddetto regime dei minimi, introdotto dalla legge n. 190 del 2014, al fine di rafforzarne l'efficacia, prevedendo, in particolare, la riduzione al 5 per cento della misura ordinaria dell'aliquota d'imposta, per i primi cinque anni di attività, e un generale innalzamento dei limiti dei ricavi al di sotto dei quali i contribuenti possono accedere e permanere nel regime fiscale agevolato;

le audizioni informali svolte con tutte le principali associazioni rappresentative dei lavoratori autonomi hanno fornito importanti elementi di valutazione, anche in vista dell'esame di specifiche iniziative normative in materia;

quanto alle maggiori problematiche che interessano il lavoro autonomo professionale, appare in special modo penalizzante il trattamento previsto sul piano previdenziale per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata dell'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, tenuti al versamento integrale di contributi più elevati rispetto a quelli dovuti dagli altri lavoratori indipendenti iscritti ad altre gestioni previdenziali, a differenza di quanto avviene per i lavoratori parasubordinati iscritti nella medesima gestione separata, per i quali i contributi sono per due terzi a carico del committente e per un terzo a carico dei collaboratori;

in base all'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 le aliquote contributive pensionistiche relative ai lavoratori iscritti alla gestione separata INPS non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie, sarebbero dovute incrementare al 28 per cento per l'anno 2014, al 30 per cento per l'anno 2015, al 31 per cento per l'anno 2016, al 32 per cento per l'anno 2017 e al 33 per cento a decorrere dall'anno 2018; con

successivi interventi normativi (articolo 1, comma 744, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e articolo 10-*bis* del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11), tale incremento è stato congelato per il 2014 e il 2015 al 27 per cento, livello confermato anche dal disegno di legge di stabilità 2016 ancora all'esame del Parlamento (Atto Camera n. 3444);

a completamento di questo percorso, appare, in ogni caso, opportuno un intervento strutturale che stabilizzi l'aliquota di contribuzione dovuta da questi lavoratori individuando un livello omogeneo rispetto a quello applicato agli altri lavoratori autonomi;

un sostenibile e congruo trattamento previdenziale per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata non può prescindere dal tema di un equo ed equilibrato sistema di definizione dei compensi minimi riconosciuti a tali professionisti, presupposto indispensabile, non solo per un dignitoso livello di vita, ma per il conseguimento di un reddito adeguato su cui poter calcolare le future pensioni;

il provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale potrebbe costituire la sede per l'individuazione di un quadro di regole uniformi per le diverse tipologie di lavoro autonomo, promuovendo altresì un rafforzamento delle tutele in caso di malattia e un ampliamento delle misure volte a favorire la genitorialità;

nell'ambito di un futuro provvedimento normativo potranno altresì valutarsi interventi volti a valorizzare, anche sul piano fiscale, la formazione continua dei lavoratori autonomi, nonché misure volte ad estendere anche ai lavoratori autonomi i servizi di informazione e intermediazione offerti dal sistema delle politiche attive del lavoro;

appare opportuno agevolare la costituzione di fondi mutualistici e volontari per il sostegno solidaristico finalizzato alla

formazione professionale, alla previdenza complementare e al sostegno del reddito in caso di malattia, maternità, infortunio e disoccupazione;

secondo l'ultimo rapporto presentato dall'ADEPP nel dicembre 2014, anche i giovani professionisti iscritti alle casse private scontano un calo costante di reddito dal 2007 al 2013, con conseguente difficoltà al versamento dei contributi previdenziali. Si rende quindi necessario assicurare a questi soggetti, al pari delle altre tipologie autonome, prestazioni ragionevoli anche in considerazione del fatto che, per i professionisti, così come per la Gestione Separata Inps (salvo alcune eccezioni) non è prevista una pensione minima;

andrebbe una volta per tutte risolta la questione della Fondazione/cassa Enasarco che rappresenta un *unicum* nel nostro sistema previdenziale italiano e prevede, per gli agenti del commercio, una doppia contribuzione previdenziale obbligatoria, all'INPS e appunto alla cassa Enasarco, mettendo in ulteriore difficoltà i giovani che scelgono suddetta professione,

impegna il Governo:

a promuovere nel disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica un intervento volto a definire un quadro normativo unitario da applicare ai rapporti di lavoro autonomo, nell'ambito del quale considerare, in particolare, le seguenti esigenze:

a) completare la revisione e il rafforzamento degli interventi in materia di politiche attive del lavoro, adottati con il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, prevedendo che la Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro assicuri specifici servizi volti a favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro autonomo e a promuovere l'autoimprenditorialità;

b) prevedere, in caso di gravi patologie, la possibilità per il lavoratore di sospendere il versamento degli oneri previdenziali e fiscali per la durata del periodo di malattia e di effettuare il pagamento di quanto dovuto in rate mensili, alla ripresa dell'attività lavorativa e a prevedere l'equiparazione dei trattamenti terapeutici delle malattie oncologiche alla degenza ospedaliera, verificando altresì la possibilità di sospendere per il periodo della malattia l'applicazione degli studi di settore;

c) sostenere la formazione continua dei lavoratori autonomi, anche estendendo la portata applicativa delle disposizioni vigenti in materia di deducibilità a fini fiscali delle spese sostenute dai medesimi lavoratori per la partecipazione a corsi di formazione o di aggiornamento professionale;

d) rafforzare le tutele per le lavoratrici autonome in caso di maternità, prevedendo un particolare che l'indennità di maternità sia erogata indipendentemente dalla effettiva astensione dall'attività lavorativa, ed estendere il riconoscimento del diritto al congedo parentale, anche ai padri al fine di favorire la genitorialità condivisa;

a valutare la possibilità di mantenere inalterato, anche successivamente all'anno 2016, nel rispetto dei vincoli di bilancio e verificato l'andamento del mercato del lavoro, il livello dell'aliquota di contribuzione previdenziale dovuta dai lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, nella prospettiva di una sua omogeneizzazione con quella prevista per le altre categorie di lavoratori autonomi;

a sostenere iniziative intraprese per la costituzione di un tavolo di confronto con i soggetti interessati, al fine di rivedere il sistema previdenziale dei professionisti iscritti, alle casse previdenziali private,

attualmente eccessivamente frammentato, volto anche a ripensare il regime di contribuzione previsto per gli agenti commercio e il regime di tassazione sui rendimenti e sulle prestazioni, nonché a modificare i regolamenti delle casse, al fine di conseguire un progressivo equilibrio di trattamento tra vecchi pensionati, nuovi pensionati e lavoratori ancora attivi, e superare il problema delle posizioni di iscritti silenti, sostenendo la valorizzazione di tutti i periodi di contribuzione versati, in un'ottica solidaristica e di sostenibilità finanziaria, che tenga conto delle dinamiche demografiche e dei meccanismi di contribuzione;

a sostenere, nei limiti delle compatibilità finanziarie, iniziative finalizzate a favorire la ricongiunzione a titolo non oneroso, anche verso altra cassa o fondo di previdenza gestito dall'INPS ovvero altra cassa privata obbligatoria ovvero il cumulo di tutti i periodi contributivi versati nella gestione separata dai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, il cui rapporto di lavoro è trasformato in contratto a tutele crescenti;

a monitorare l'andamento del mercato del lavoro e l'applicazione delle disposizioni in materia di indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa - DIS-COLL, anche al fine di verificare l'opportunità, di prevedere stabilmente forme di tutela dei collaboratori in caso di disoccupazione involontaria, anche alla luce della revisione della disciplina dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;

a promuovere interventi volti a consentire anche ai lavoratori autonomi l'accesso alle risorse e agli strumenti previsti dai Fondi strutturali europei, e, in particolare, dal Fondo sociale europeo e dal Fondo europeo di sviluppo regionale per garantire l'accesso alla formazione e all'aggiornamento professionale;

a sostenere iniziative volte alla costituzione di un tavolo di confronto volto ad esaminare le esigenze lavorative nel settore artistico nel quale, più che altrove, convivono e sono fungibili rapporti di lavoro dipendente e autonomo, al fine di individuare garanzie uniformi per i lavoratori;

a sostenere iniziative volte alla costituzione di un tavolo di confronto permanente sul lavoro autonomo e professionale, con la presenza delle associazioni di settore più rappresentative, sindacali e partitiche, al fine di tracciare le linee guida per l'individuazione di equivalenze e proporzioni volte a delineare, in ogni settore,

i parametri retributivi di riferimento utili per il calcolo dell'equo compenso delle prestazioni professionali.

(8-00161) « Gribaudo, Simonetti, Rizzetto, Polverini, Rotta, Gnechi, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gregori, Incerti, Patrizia Maestri, Martelli, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Simoni, Zappulla, Damiano, Rostellato, Baldassarre, Prodani, Segoni, Barbanti, Turco, Artini, Mucci, Bechis, Prativiera, Fedriga ».

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale. C. 3057 Gadda, C. 3167 Mongiello, C. 3191 Causin, C. 3196 Faenzi, C. 3237 Sberna, C. 3248 Mantero e C. 3274 Nicchi 175

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. Nuovo testo unificato C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu, C. 1902 Monchiero, C. 1769 Miotto e C. 2155 Formisano (*Seguito dell'esame e rinvio*) 175

SEDE CONSULTIVA:

Norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica ed esecuzione: *a)* della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; *b)* della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005; *c)* del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; *d)* della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005. Nuovo testo C. 3303 Governo (Parere alle Commissioni riunite II e III) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) 176

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 16 dicembre 2015.

Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale. C. 3057 Gadda, C. 3167 Mongiello, C. 3191 Causin, C. 3196 Faenzi, C. 3237 Sberna, C. 3248 Mantero e C. 3274 Nicchi.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.05 alle 14.40.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 16 dicembre 2015. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI.

La seduta comincia alle 14.50.

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario.

Nuovo testo unificato C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu, C. 1902 Monchiero, C. 1769 Miotto e C. 2155 Formisano.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 novembre 2015.

Mario MARAZZITI, *presidente*, avverte che sul nuovo testo unificato delle proposte di legge in esame, trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva, sono pervenuti i pareri delle Commissioni XI (favorevole), XIV (favorevole), della

Commissione per le questioni regionali (favorevole con condizione ed osservazione). Devono, quindi, pervenire i pareri delle Commissioni I, V, VI e VII.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 16 dicembre 2015. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI.

La seduta comincia alle 14.55.

Norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica ed esecuzione: *a)* della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; *b)* della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005; *c)* del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; *d)* della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005.

Nuovo testo C. 3303 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite II e III).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 15 dicembre 2015.

Mario MARAZZITI, *presidente e relatore*, ricorda che nella seduta di ieri ha svolto la relazione, evidenziando l'apprezzamento per un provvedimento con il

quale si dà luogo alla ratifica di importanti accordi internazionali, firmati una decina di anni fa, per la prevenzione e la soppressione di atti di terrorismo, più che mai attuali per il loro contenuto.

Nessuno chiedendo di intervenire, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento in oggetto.

Ezio Primo CASATI (PD) preannuncia un voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere, condividendo quanto affermato dal presidente Marazziti sull'importanza di ratificare convenzioni firmate dal nostro Paese già da un decennio.

Vega COLONNESE (M5S) preannuncia l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Settimo NIZZI (FI-PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere.

Paola BINETTI (AP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere.

Giovanni MONCHIERO (SCpI) preannuncia il proprio voto favorevole sulla proposta di parere.

Benedetto Francesco FUCCI (Misto-CR) preannuncia il proprio voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 15.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul settore della zootecnia nazionale (*Deliberazione di una proroga del termine*) 177

Indagine conoscitiva sulle ricadute sul sistema agroalimentare italiano dell'Accordo di partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP) (*Deliberazione di una proroga del termine*). 178

Indagine conoscitiva sul finanziamento delle imprese agricole (*Deliberazione di una proroga del termine*) 178

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 178

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti dell'Associazione degli industriali della birra e del malto (Assobirra), dell'Associazione culturale Unionbirrai, della Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (CNA) alimentare e di Confartigianato, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3119 Governo, approvato dal Senato, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura 178

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 16 dicembre 2015. — Presidenza del presidente Luca SANI.

La seduta comincia alle 14.05.

Indagine conoscitiva sul settore della zootecnia nazionale.

(Deliberazione di una proroga del termine).

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audio-

visivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, lo scorso 3 dicembre, ha convenuto sull'esigenza di prorogare al 30 giugno 2016 il termine per lo svolgimento dell'indagine conoscitiva, già fissato al 31 dicembre 2015.

Comunica al riguardo che è stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera, a norma dell'articolo 144 del Regolamento.

Propone pertanto di deliberare la predetta proroga.

La Commissione concorda.

Indagine conoscitiva sulle ricadute sul sistema agroalimentare italiano dell'Accordo di partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP).

(Deliberazione di una proroga del termine).

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, lo scorso 3 dicembre, ha convenuto sull'esigenza di prorogare al 30 giugno 2016 il termine per lo svolgimento dell'indagine conoscitiva, già fissato al 31 ottobre 2015.

Comunica al riguardo che è stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera, a norma dell'articolo 144 del Regolamento.

Propone pertanto di deliberare la predetta proroga.

La Commissione concorda.

Indagine conoscitiva sul finanziamento delle imprese agricole.

(Deliberazione di una proroga del termine).

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, lo

scorso 3 dicembre, ha convenuto sull'esigenza di prorogare al 30 giugno 2016 il termine per lo svolgimento dell'indagine conoscitiva, già fissato al 31 dicembre 2015.

Comunica al riguardo che è stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera, a norma dell'articolo 144 del Regolamento.

Propone pertanto di deliberare la predetta proroga.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle 14.10.**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.25.

AUDIZIONI INFORMALI

Audizione dei rappresentanti dell'Associazione degli industriali della birra e del malto (Assobirra), dell'Associazione culturale Unionbirrai, della Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (CNA) alimentare e di Confartigianato, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3119 Governo, approvato dal Senato, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.05 alle 16.45.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della decisione quadro 2003/577/GAI relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio. Atto n. 229 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	179
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2005/214/GAI sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie. Atto n. 230 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	180
Schema di decreto legislativo recante attuazione della decisione quadro 2009/299/GAI che modifica le decisioni quadro 2002/584/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI e 2008/947/GAI, rafforzando i diritti processuali delle persone e promuovendo l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni pronunciate in assenza dell'interessato al processo. Atto n. 232 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	182
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/948/GAI sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali. Atto n. 234 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	183
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/51/Euratom che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano. Atto n. 236 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	186
Schema di decreto legislativo recante disposizioni sanzionatorie per la violazione del regolamento (UE) n. 29/2012 relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva e del regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti. Atto n. 248 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	188
SEDE CONSULTIVA:	
DL 191/2015: Disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA. C. 3481 Governo (Parere alle Commissioni VIII e X) (<i>Esame e rinvio</i>)	191
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	197

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 16 dicembre 2015. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 14.10.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della decisione quadro 2003/577/GAI relativa all'ese-

cuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio.

Atto n. 229.

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del

giorno, rinviato nella seduta del 15 dicembre 2015.

Francesca BONOMO (PD), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2005/214/GAI sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie.

Atto n. 230.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Francesca BONOMO (PD), *relatrice*, ricorda che lo schema di decreto in esame, che la XIV Commissione affronta ai fini del parere da rendere al Governo, è volto all'attuazione della decisione quadro 2005/214/GAI sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie.

La delega in tal senso è stata conferita al Governo dalla Legge di delegazione europea 2014 (legge 9 luglio 2015, n. 114).

L'obiettivo perseguito dal Governo ed esplicitato nella relazione illustrativa – così come con gli Schemi di decreto già esaminati ai fini del recepimento delle decisioni quadro 2008/947/GAI e 2009/829/GAI – è quello di un rafforzamento della cooperazione giudiziaria e di polizia all'interno dell'Unione europea, a garanzia di un elevato livello di sicurezza per tutti i cittadini. Una delle pietre angolari di tale obiettivo, sottolinea il Governo, è il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie, sancito dalla conclusioni del Consiglio europeo, riunitosi a

Tampere il 15 e 16 ottobre 1999, e ribadito nel programma dell'Aja, del 4 e 5 novembre 2004, per il rafforzamento della libertà, della sicurezza e della giustizia nell'Unione europea.

La normativa europea in tal modo recepita introduce nel sistema uno strumento di cooperazione giudiziaria, la cui *ratio* si fonda sul presupposto che le decisioni adottate in uno Stato membro (di decisione) possano a determinate condizioni, trovare riconoscimento in un altro Stato membro (di esecuzione) ed essere, per taluni effetti, equiparate alle decisioni adottate nel medesimo Stato di esecuzione. Si tratta, dunque, di una ulteriore « concretizzazione » del principio del mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie.

Nella specie, lo Stato membro in cui la persona è stata condannata al pagamento di una sanzione pecuniaria può trasmettere la decisione allo stato membro in cui la predetta dispone di beni o di un reddito ovvero ha la residenza o dimora abituale o, se persona giuridica, ha la sede legale, ai fini del riconoscimento e conseguente esecuzione. Il presente intervento mira, appunto, a introdurre un meccanismo per favorire, tramite una soluzione concordata fra gli Stati membri e in un'ottica di reciproca fiducia, non solo la piena attuazione dei principi di libertà e di libera circolazione, ma anche una migliore esecuzione delle sanzioni pecuniarie, tenendo così in debita considerazione le imprescindibili esigenze di giustizia. Da tempo, infatti, nell'ambito dell'Unione europea è avvertita tale esigenza posto che, in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia l'assenza della possibilità di una esecuzione all'estero delle sanzioni pecuniarie comporta evidentemente un vulnus alla libera circolazione delle persone, con pregiudizio dei diritti e degli interessi di singoli nonché della stessa collettività.

Lo schema di decreto legislativo è suddiviso in 4 Capi e si compone di 17 articoli.

L'articolo 1 dello schema reca le disposizioni di principio e l'ambito di applicazione.

L'articolo 2 reca le definizioni.

L'articolo 3 individua le autorità competenti per le finalità del decreto, ovvero il Ministero della giustizia e l'autorità giudiziaria.

Il Capo II è dedicato alla trasmissione all'estero.

L'articolo 4 ne individua la competenza nel pubblico ministero presso il tribunale che ha emesso la decisione sulle sanzioni pecuniarie, che provvede direttamente alla trasmissione della decisione sulle sanzioni pecuniarie all'autorità competente dello Stato membro in cui la persona condannata dispone di beni o di un reddito, ovvero risiede e dimora abitualmente, ovvero, se persona giuridica, ha la propria sede legale.

Gli articoli 5 e 6 definiscono le condizioni di tale trasmissione.

L'articolo 7 disciplina gli effetti del riconoscimento, stabilendo che quando l'autorità competente dello Stato di esecuzione riconosce la decisione sulle sanzioni pecuniarie, dandone informazione, anche diretta, al pubblico ministero che ha disposto la trasmissione, l'autorità italiana non è più tenuta all'adozione dei provvedimenti necessari all'esecuzione. Vengono quindi individuati i casi nei quali l'autorità italiana riassume il potere di procedere all'esecuzione.

Il Capo III riguarda invece la trasmissione dall'estero.

L'articolo 8 individua la competenza a decidere sul riconoscimento, che spetta alla corte di appello nel cui distretto la persona condannata dispone di beni o di un reddito, ovvero risiede e dimora abitualmente, ovvero, se persona giuridica, ha la propria sede legale nel momento in cui il provvedimento è trasmesso dall'estero.

L'articolo 9 detta le condizioni per il riconoscimento della decisione sulle sanzioni pecuniarie da parte della corte di appello, che debbono ricorrere congiuntamente: *a)* la persona condannata dispone nel territorio dello Stato di beni o di un reddito, ovvero risiede e dimora abitualmente, ovvero ha la propria sede legale; *b)* il fatto per cui è stata emessa la decisione è previsto come reato anche dalla legge

nazionale, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla denominazione.

L'articolo 10 definisce l'ambito di applicazione delle norme, specificando che si fa luogo al riconoscimento, indipendentemente dalla doppia incriminazione, se il reato per il quale è chiesta la trasmissione si riferisce ad una delle fattispecie elencate, per le quali rinvio alla lettura dello schema di decreto.

L'articolo 11 disciplina il procedimento e la decisione di riconoscimento. Quando riceve da un altro Stato membro dell'Unione europea, ai fini dell'esecuzione in Italia, una decisione sulle sanzioni pecuniarie, il procuratore generale presso la corte di appello competente ai sensi dell'articolo 8, fa richiesta di riconoscimento alla medesima corte di appello.

L'articolo 12 individua i motivi di rifiuto del riconoscimento da parte della corte di appello.

L'articolo 13 specifica gli effetti del riconoscimento; in particolare, quando la corte di appello provvede al riconoscimento, l'esecuzione della decisione sulle sanzioni pecuniarie è disciplinata secondo la legge italiana. Si applicano, altresì, le disposizioni in materia di amnistia e grazia. Alla esecuzione provvede il procuratore generale presso la corte di appello che ha deliberato il riconoscimento.

La cessazione dell'esecuzione è prevista dall'articolo 14. L'autorità giudiziaria italiana ordina immediatamente la cessazione dell'esecuzione della decisione sulle sanzioni pecuniarie una volta informata dell'adozione da parte dello Stato della decisione di qualsiasi provvedimento che la privi di esecutività ovvero la revochi.

L'articolo 15 pone a carico dello Stato italiano le spese sostenute nel territorio nazionale per l'esecuzione della decisione.

Il Capo IV reca agli articoli 16 e 17 le disposizioni transitorie e finali, ivi compresa la clausola di invarianza finanziaria.

Michele BORDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della decisione quadro 2009/299/GAI che modifica le decisioni quadro 2002/584/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI e 2008/947/GAI, rafforzando i diritti processuali delle persone e promuovendo l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni pronunciate in assenza dell'interessato al processo.

Atto n. 232.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Giuseppe GUERINI (PD), *relatore*, fa presente che lo schema di decreto legislativo in titolo – del quale la Commissione avvia l'esame ai fini del parere da rendere al Governo – recepisce, sulla base della delega conferita dalla Legge di delegazione europea per l'anno 2014 (Legge 9 luglio 2015, n. 114), la decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, che si propone di rafforzare i diritti processuali delle persone, promuovendo al contempo l'applicazione del reciproco riconoscimento alle decisioni pronunciate in assenza dell'interessato.

L'articolato della decisione, modificando cinque precedenti decisioni, propone uno standard minimo comune, in materia di processo celebrato in assenza dell'imputato, da applicare nella valutazione della correttezza della procedura che conduce alla decisione giudiziaria presa da uno Stato membro dell'Unione.

La relazione illustrativa che accompagna il provvedimento ricorda che il nostro ordinamento riconosce dignità costituzionale al principio del contraddittorio (articolo 111 Cost.), principio che presuppone la corretta, tempestiva e compiuta comunicazione dei dati che consentono all'interessato di presentarsi in giudizio a spendere le sue difese. Si sottolinea inoltre come il cosiddetto giusto processo non possa prescindere dal diritto della persona accusata di essere tempestivamente informata della data, dell'ora e del luogo ove si

svolgerà il processo, anche al fine di disporre del tempo e delle condizioni necessarie per preparare la sua difesa. Deve peraltro rilevarsi come tale diritto, intrinsecamente connesso con il diritto di difesa, è garantito in egual misura agli indagati e agli imputati, in base alla disposizione generale contenuta nell'articolo 61 del codice di procedura penale, che, come noto, estende i diritti e le garanzie dell'imputato alla persona sottoposta alle indagini preliminari.

Rispondono a tali esigenze, garantendo un percorso processuale partecipato, gli articoli 420 *bis*, *ter*, *quater* e *quinquies*, 484 co. 2 *bis*, 604 co. 5-*bis*, 623 lettera *b*) e 625 *ter* del codice di procedura penale.

Dal testo di tali articoli, precisa la relazione illustrativa, si evince come nessun adeguamento necessiti all'interno della disciplina processuale vigente, avendo il legislatore già pienamente disciplinato il percorso processuale che conduce alla decisione *fair*. Tuttavia, appare altrettanto evidente che le previsioni della decisione quadro sono indirizzate soprattutto a rendere effettivo tale diritto in linea con le disposizioni sovranazionali contenute nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (artt. 47 e 48, paragrafo 2) e nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo (articolo 6, lett. a) nei casi in cui l'autorità giudiziaria debba decidere, in esecuzione di un mandato d'arresto europeo, della consegna di un soggetto allo Stato dell'Unione che lo ha processato in assenza.

Con lo schema di decreto legislativo all'esame si dà, pertanto, attuazione alla disciplina europea, provvedendo a modificare sia la legge 22 aprile 2005 n. 69, recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato di arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, che il decreto legislativo 7 settembre 2010, n. 161, recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2008/909/GAI, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano

pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea.

Il provvedimento consta di quattro articoli.

L'articolo 1 indica sinteticamente le disposizioni di principio e l'ambito di applicazione.

L'articolo 2 è volto ad adeguare l'ordinamento interno alle modifiche apportate alla decisione quadro sul mandato d'arresto europeo, nel solco di una linea di tendenza che individua nel processo lo spazio di ascolto delle parti e di composizione di interessi confliggenti.

La disposizione novella l'articolo 19 comma 1, della legge 22 aprile 2005, n. 69, mediante sostituzione della lettera *a*), in linea con quanto già previsto dalla disciplina del processo *in absentia* delineata nel codice di procedura penale, al fine di assicurare che la definizione del processo possa avvenire, in caso di assenza dell'imputato, solo laddove si accerti che l'interessato, nel non partecipare alla celebrazione del rito, ha esercitato un'opzione consapevole e volontaria, ovvero non ha usato la minima diligenza nell'informarsi sulla data ed il luogo di celebrazione del processo.

Si provvede inoltre a modificare l'articolo 30, comma 1, della medesima legge n. 69 del 2005, al fine di modificare il modello del mandato d'arresto europeo (allegato al decreto in commento all'Allegato I), in linea con quanto previsto dalla decisione quadro, al fine di imporre all'organo giurisdizionale richiedente di indicare quali siano state le modalità concrete del procedere *in absentia* e quali i rimedi predisposti dall'ordinamento dello Stato richiedente per assicurare, in caso di assenza incolpevole, la riedizione del giudizio.

L'articolo 3 modifica l'articolo, comma 1, lettera *n*) e l'articolo 13, comma 1, lettera *i*) del decreto legislativo 7 settembre 2010, n. 161, al fine di adeguare l'ordinamento interno alle indicazioni contenute nella decisione quadro sull'applicazione del principio del reciproco riconoscimento, nell'Unione, delle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure

privative della libertà personale. Conseguentemente, il modello allegato alla decisione quadro 2009/299/GAI viene sostituito (per la parte modificata) da quello recato all'Allegato II al decreto in commento.

L'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Michele BORDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/948/GAI sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali.

Atto n. 234.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Giuseppe GUERINI (PD), *relatore*, ricorda che lo schema di decreto in esame – del quale la Commissione avvia oggi l'esame ai fini del parere da rendere al Governo – recepisce, sulla base della delega conferita dalla Legge di delegazione europea per l'anno 2014 (Legge 9 luglio 2015, n. 114), la decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio del 30 novembre 2009 sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali.

La relazione illustrativa che accompagna il provvedimento evidenzia come nell'ambito dell'Unione europea sia avvertita da tempo l'esigenza di prevedere meccanismi procedurali volti ad evitare che, in relazione allo stesso fatto, vengano avviati, dinanzi a diverse autorità nazionali europee, paralleli procedimenti penali. In uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia la possibilità che si duplichino le azioni penali comporta un *vulnus* alla libera circolazione delle persone, con pregiudizio dei diritti e degli interessi dei singoli.

La decisione quadro oggetto di recepimento conferma tale impostazione, nel presentarsi quale strumento volto a « prevenire » la violazione del divieto del « *ne bis in idem* » attraverso la previsione di meccanismi procedurali diretti a evitare che, nei confronti della medesima persona e in relazione allo stesso fatto, vengano avviati, dinanzi alle diverse autorità nazionali europee, più procedimenti penali.

Lo strumento normativo si concretizza nella messa a punto di un sistema di « consultazione » per pervenire, in caso di litispendenza internazionale, a una soluzione « concordata », anche con l'ausilio di Eurojust, in modo da evitare lo svolgimento di procedimenti penali paralleli.

Il valore aggiunto della decisione quadro – rileva il Governo – risiede essenzialmente nella previsione di una procedura « obbligata », non incidendo, invece, sugli esiti delle consultazioni stesse.

Si prevede infatti, in primo luogo, l'obbligo dell'autorità, che ha fondati motivi per ritenere che si stia conducendo un procedimento parallelo in un altro Stato membro, di « prendere contatto » con l'autorità competente dell'altro Stato membro per confermare l'esistenza di un procedimento parallelo. A tale riguardo, inoltre, vengono in considerazione i procedimenti penali in qualunque fase essi si trovino, tanto delle indagini preliminari quanto di quella propriamente processuale. Di converso, l'autorità contattata ha l'obbligo di rispondere alla richiesta entro il termine indicato dall'autorità contattante o, se non è stato indicato alcun termine, senza indebito ritardo (in ogni caso la risposta deve essere comunicata con urgenza se l'indagato, o l'imputato, è sottoposto a una misura di custodia cautelare). Una volta accertata l'esistenza di procedimenti paralleli, entrambe le autorità in questione sono tenute a procedere a « consultazioni » finalizzate al raggiungimento di un consenso su una « soluzione efficace » volta a evitare le conseguenze negative derivanti dall'esistenza di procedimenti paralleli.

È lasciata dunque alle autorità interessate la massima flessibilità per addivenire a una soluzione « efficace », compatibil-

mente con i principi del proprio ordinamento. Nel preambolo si sottolinea, infatti, che « nessuno Stato membro dovrebbe essere obbligato a rinunciare o a esercitare la competenza giurisdizionale contro la sua volontà », benché si sia rivolto un invito a modulare il principio di obbligatorietà dell'azione penale, che informa il diritto processuale in vari Stati membri, nel nuovo contesto di reciproca fiducia che lega i Paesi membri dell'Unione europea, così da ritenerlo soddisfatto quando uno tra essi garantisca l'azione penale in relazione a un determinato reato.

Quanto alla procedura, la decisione quadro non va oltre la fase delle consultazioni. Pertanto, tutto il sistema prefigurato poggia essenzialmente sulla facoltatività della decisione assunta agli esiti delle riunioni di consultazione. Né, inoltre, sono previsti correttivi, nell'ipotesi di mancato accordo, se non prevedendo l'ausilio opzionale di Eurojust, al quale, come è noto, è istituzionalmente demandato il compito di « assicurare un coordinamento ottimale delle indagini e delle azioni penali » in relazione alle forme gravi di criminalità, specie se organizzata, in stretta connessione con la generale competenza già delineata per l'Europol.

Lo schema di decreto si compone di dodici articoli, suddivisi in due Capi.

Il Capo I è dedicato all'introduzione nell'ordinamento interno delle disposizioni previste dalla decisione quadro (obbligo a carico degli Stati membri di prendere contatto e di rispondere per accertare l'esistenza di un procedimento parallelo; obbligo di procedere a consultazioni dirette per addivenire a un consenso; coinvolgimento di Eurojust per la risoluzione del conflitto di giurisdizione; obbligo di informazione sull'esito del procedimento).

Il Capo II disciplina l'adeguamento dell'ordinamento interno alle nuove previsioni di fonte europea.

L'articolo 1 contiene le disposizioni di principio e individua l'ambito di applicazione del decreto legislativo in oggetto.

L'articolo 2 definisce i termini e i riferimenti normativi utilizzati nel testo.

L'articolo 3 individua nel Ministro della giustizia e nell'autorità giudiziaria le autorità competenti per lo scambio di informazioni e per le consultazioni con le rispettive autorità degli altri Stati membri coinvolti nella risoluzione dei conflitti sulla giurisdizione.

L'articolo 4 definisce la procedura finalizzata a risolvere l'eventuale conflitto di giurisdizione tra Stati membri. In particolare, viene prevista come obbligatoria una prima fase di presa di contatto tra gli Stati membri ogni qual volta vi sia il fondato motivo di ritenere che presso uno di essi penda un procedimento parallelo al fine di ottenerne la conferma.

Gli articoli 5, 6 e 7 provvedono a disciplinare la tempistica, le modalità e il contenuto della richiesta e della risposta durante la fase della presa di contatto.

L'articolo 8 prevede per gli Stati, presso i quali pendono procedimenti penali paralleli, l'obbligo di procedere a consultazioni finalizzate al raggiungimento di un consenso per la concentrazione dei procedimenti in un unico Stato. In assenza di una indicazione tassativa nella parte pre-cettiva della decisione quadro di criteri oggettivi e predeterminati per la risoluzione « caso per caso » del conflitto di giurisdizione, come sopra evidenziato, il comma 4 del decreto riprende i criteri illustrati nel considerando numero 9 della decisione stessa. Vengono, pertanto, indicati i seguenti parametri:

a) luogo in cui è avvenuta la maggior parte dell'azione, dell'omissione o dell'evento;

b) luogo in cui si è verificata la maggior parte delle conseguenze dannose;

c) luogo in cui risiede, dimora o è domiciliato l'indagato o l'imputato;

d) prognosi maggiormente favorevole di consegna o di estradizione in altre giurisdizioni;

e) maggiore tutela delle parti offese e minor sacrificio dei testimoni;

f) omogeneità del trattamento sanzionatorio.

La presa di contatto e le consultazioni sono affidate, rispettivamente, all'autorità giudiziaria procedente e al procuratore generale della corte di appello territorialmente competente, in linea con la volontà di agevolare contatti immediati e diretti tra le diverse autorità giudiziarie dei Paesi dell'Unione.

L'articolo 9 prevede il coinvolgimento di Eurojust per il raggiungimento del consenso, qualora non sia stato conseguito all'esito delle consultazioni dirette tra le autorità competenti dei diversi Stati membri.

L'articolo 10 disciplina gli effetti delle consultazioni sul procedimento pendente nel nostro Paese, prevedendo un meccanismo che comporta la sospensione unicamente dell'attività decisoria, conformemente al considerando n. II della decisione quadro e in armonia con i principi costituzionali in materia processuale penale. La durata di tale sospensione – da comunicarsi al procuratore generale – è limitata ad un massimo di venti giorni, trascorso il quale il giudice emette la sua decisione.

L'articolo 11 contiene le disposizioni relative agli effetti della concentrazione dei procedimenti. Nell'ipotesi in cui il consenso sia raggiunto sulla giurisdizione italiana, si tiene conto del periodo di custodia cautelare eventualmente sofferta all'estero dall'indagato o dall'imputato, ai fini del computo della durata massima della custodia cautelare, della sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare e della pena espiata senza titolo. Gli atti probatori compiuti mantengono la loro efficacia conformemente alla legislazione nazionale. Viceversa, qualora il procedimento penale venga concentrato in altro Stato membro, il giudice dichiara la sopravvenuta improcedibilità, sulla falsariga di quanto contemplato dalla legge di ratifica n. 367/2001 dell'« Accordo italo-svizzero che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e ne agevola l'applicazione, fatto a Roma il 10 settem-

bre 1998, nonché conseguenti modifiche al codice penale ed al codice di procedura penale ».

L'articolo 11 reca le disposizioni di natura finanziaria.

Michele BORDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/51/Euratom che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano.

Atto n. 236.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Massimiliano MANFREDI (PD), *relatore*, rileva che lo schema di decreto legislativo in esame è inteso al recepimento della direttiva 2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano. Lo schema è stato predisposto in base alla disciplina di delega di cui agli artt. 1 e 15 della L. 9 luglio 2015, n. 114 (Legge di delegazione europea 2014).

Tale disciplina di delega reca (nell'articolo 15) due criteri direttivi specifici.

Il primo criterio direttivo specifico prevede l'introduzione, « ove necessario e in linea con i presupposti della direttiva 2013/51/Euratom », di misure di protezione della popolazione più rigorose rispetto alle norme minime stabilite dalla direttiva medesima, fatto salvo il rispetto della libera circolazione delle merci.

Il secondo criterio direttivo specifico richiede che, nel caso di esenzione dai controlli – ai sensi dell'articolo 3 della direttiva in oggetto – di alcune tipologie di

acque, sia stabilito, oltre all'obbligo di informazione alle popolazioni interessate sulla presenza di acque esentate da controlli, anche l'obbligo di informazione sul diritto ad ottenere dalle autorità competenti lo svolgimento di verifiche, atte ad escludere, in concreto, rischi per la salute, connessi all'eventuale presenza di sostanze radioattive.

Ricorda che, in base all'articolo 3 della direttiva, gli Stati membri possono prevedere esenzioni per acque destinate esclusivamente ad usi per i quali le autorità competenti ritengano che la qualità delle acque non abbia ripercussioni, dirette o indirette, sulla salute della popolazione interessata, nonché per le acque destinate al consumo umano e provenienti da singole fonti che erogino in media meno di 10 metri cubi di acqua al giorno o che riforniscano un'utenza inferiore a cinquanta persone. In questa seconda ipotesi di esenzione (relativa alle acque destinate al consumo umano), la popolazione interessata (ai sensi del citato articolo 3 della direttiva) deve essere debitamente informata. Non sono, in ogni caso, ammesse esenzioni per acque fornite nell'ambito di un'attività commerciale o pubblica.

Riguardo alla direttiva, ricorda che:

il termine per il recepimento della stessa è scaduto il 28 novembre 2015;

secondo il considerando numero 6 della direttiva, si intende che gli Stati membri siano liberi di adottare o mantenere misure più rigorose, fatta salva la libera circolazione delle merci nel mercato interno;

la direttiva sostituisce in sostanza (senza operare novelle) le norme in materia poste dalla direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, « concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano ». Quest'ultima è recepita dal D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31; per le sostanze radioattive.

L'articolo 1 dello schema di decreto reca l'oggetto del provvedimento.

L'articolo 2 reca le definizioni di alcuni termini, in conformità con le nozioni della citata direttiva 2013/51/Euratom.

L'articolo 3 definisce l'ambito di applicazione delle norme dello schema in esame. Si specifica che l'ambito è costituito dalle acque destinate al consumo umano, con esclusione delle acque minerali naturali riconosciute e delle acque medicinali. Riguardo alla suddetta facoltà (per lo Stato membro) di esenzione per le acque provenienti da singole fonti che erogano in media meno di 10 metri cubi di acqua al giorno o che riforniscano un'utenza inferiore a cinquanta persone, l'articolo 3 dello schema demanda a decreti del Ministro della salute l'eventuale determinazione di esenzioni (resta fermo che esse non possono riguardare acque fornite nell'ambito di un'attività commerciale o pubblica). A queste eventuali esenzioni sono connessi gli obblighi di informazione – da parte delle regioni e delle province autonome – alla popolazione interessata stabiliti dal comma 4.

Lo schema non sembra recepire, almeno in modo esplicito, il criterio di delega (sopra menzionato) concernente, per i casi di esenzione in oggetto, l'obbligo di informazione sul diritto ad ottenere dalle autorità competenti lo svolgimento di verifiche, atte ad escludere, in concreto, rischi per la salute, connessi all'eventuale presenza di sostanze radioattive – criterio di delega concernente, quindi, anche il medesimo diritto di richiedere verifiche.

L'articolo 4 prevede appositi programmi di controllo delle sostanze radioattive nelle acque destinate al consumo umano, al fine di garantire, per l'ipotesi di superamento di uno o più dei suddetti valori di parametro, la valutazione dei rischi e l'eventuale adozione di interventi (per il rispetto dei medesimi valori) e di misure cautelative per la salute pubblica. I programmi di controllo sono definiti ed attuati dalle regioni e dalle province autonome, anche avvalendosi delle aziende sanitarie locali, ovvero di altri enti pubblici – individuati da leggi regionali – competenti a svolgere controlli sulla salu-

rità delle acque e sugli alimenti e bevande per scopi di tutela della salute pubblica.

L'articolo 5 specifica, insieme con l'allegato I, i valori di parametro e i punti in cui essi devono essere rispettati.

L'articolo 6 prevede due tipologie di controlli:

quelli cosiddetti esterni, che vengono effettuati (nell'ambito del programma di controllo di cui all'articolo 4 ed in conformità con le prescrizioni di cui agli allegati II e III) dalle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, ovvero da altri enti pubblici competenti, avvalendosi delle « ARPA/APPa, anche in forme consortili »;

i controlli cosiddetti interni, che sono effettuati dal gestore del servizio idrico integrato (mediante un laboratorio diverso da quello impiegato per i controlli esterni, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 5).

Le norme inerenti alla conservazione dei dati (derivanti dai controlli esterni ed interni) ed alla trasmissione o consultazione degli stessi sono poste dai commi 1, 3 e 6. Si prevede, tra l'altro, che i risultati dei controlli esterni siano raccolti in un archivio nazionale, gestito dal Ministero della salute, in collaborazione con l'Istituto superiore di sanità (comma 3).

L'articolo 7 disciplina i provvedimenti e le misure da adottare in caso di non conformità dei parametri indicatori, nonché gli obblighi inerenti alla relativa informazione alla popolazione. In particolare, si prevede che, nell'ambito dei controlli esterni, in caso di superamento, come misura media annua, di uno dei valori di parametro, le aziende sanitarie locali (o gli altri enti pubblici competenti) comunichino tale superamento al gestore e, « avvalendosi delle ARPA/APPa »: valutino i rischi per la salute; esaminino i dati, per comprendere la causa del superamento; individuino, ove necessario, gli interventi correttivi e le misure cautelative per la salute pubblica. La procedura contempla anche un parere del Ministero della salute (formulato avvalendosi della

collaborazione dell'Istituto superiore di sanità). Il comma 5 definisce gli obblighi di informazione alla popolazione interessata (per il caso di superamento in oggetto).

Riguardo ai controlli interni, qualora si riscontrino il superamento di un valore di parametro in un dato campione, il gestore del servizio idrico integrato ne dà comunicazione all'ente o azienda pubblici competenti, ai sensi del comma 6, « al fine di procedere con le conseguenti valutazioni e gli eventuali interventi ».

L'articolo 8 demanda ad un decreto del Ministro della salute, da adottarsi, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, la definizione delle indicazioni tecniche ed operative – elaborate in collaborazione con l'Istituto superiore di sanità – intese a garantire uniformità e coerente applicazione del medesimo decreto legislativo sul territorio nazionale.

L'articolo 9 disciplina la procedura di diffida da parte dello Stato ed i relativi termini temporali (decorsi i quali essa deve essere attivata), nonché i poteri sostitutivi, esercitati dallo Stato, per le regioni o province autonome inadempienti riguardo agli obblighi stabiliti dalla presente normativa.

Osserva che, per gli obblighi richiamati dal comma 1, i termini temporali per l'esercizio della diffida sono posti esclusivamente per la prima fase di attuazione della disciplina.

Il comma 2 di quest'ultimo articolo, inoltre, prevede, per i casi di violazione della normativa europea, che la proposta di delibera (sull'esercizio dei poteri sostitutivi) sia presentata (al Consiglio dei Ministri) dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per le politiche europee e dal Ministro competente per materia, mentre il comma 3 in esame fa riferimento soltanto alla proposta del Ministro della salute. Sarebbe opportuna una definizione più chiara di tali profili.

L'articolo 10 reca le sanzioni amministrative, a carico dei gestori del servizio idrico integrato, per i casi di violazione

degli obblighi posti dal provvedimento in esame. Le sanzioni di natura pecuniaria sono irrogate dalla regione o provincia autonoma, ai sensi del successivo articolo 11.

I commi 1 e 2 dell'articolo 12 recano le clausole di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica. Il successivo comma 3 specifica che il provvedimento in esame sostituisce la disciplina di cui al citato D.Lgs. n. 31 del 2001, relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano.

Michele BORDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sanzionatorie per la violazione del regolamento (UE) n. 29/2012 relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva e del regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti.

Atto n. 248.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Marina BERLINGHIERI (PD), *relatrice*, evidenzia che la XIV Commissione avvia l'esame – ai fini del parere da rendere al Governo – dello schema di decreto legislativo n. 248 recante disposizioni sanzionatorie per la violazione del regolamento (UE) n. 29/2012 relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva e del regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti.

Ricorda che lo schema di decreto da attuazione alla delega contenuta nell'articolo 2 della legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre (legge n. 154 del 2014), ed introduce nell'ordinamento sanzioni amministrative per la violazione di

due regolamenti europei in tema di caratteristiche degli oli di oliva e di sansa d'oliva e di commercializzazione dell'olio d'oliva.

In particolare, la norma di delega autorizza il Governo ad adottare, entro 2 anni dall'entrata in vigore, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data dell'entrata in vigore della stessa legge, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 33 della legge n. 234 del 2012, che operano « al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti ».

Lo schema di decreto legislativo si compone di 12 articoli attraverso i quali vengono sanzionate a titolo di illecito amministrativo le condotte di violazione della disciplina europea vigente e viene contestualmente abrogato il decreto legislativo n. 225 del 2005 che attualmente contiene le disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1019/2002 relativo alla commercializzazione dell'olio d'oliva.

L'articolo 1 individua l'oggetto della disciplina, consistente nell'introduzione della disciplina sanzionatoria per la violazione di quanto disposto dal regolamento (UE) n. 29/2012, relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva e dall'articolo 7-bis del regolamento (CEE) n. 2568/91 che, nell'ambito della regolamentazione delle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva, prevede l'obbligo di tenere registri di entrata e di uscita per tutte le categorie di olio di oliva.

L'articolo 2 introduce sanzioni amministrative per la violazione delle disposizioni sugli imballaggi destinati al consumatore finale o alla preparazione dei pasti nelle collettività, che riguardano la capacità dei recipienti e la loro chiusura (articolo 2 del Regolamento (UE) 29/2012). Lo schema di decreto legislativo prevede per la violazione delle disposizioni sulla capacità massima dei recipienti la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 600 euro, mentre per la violazione delle

disposizioni sul sistema di chiusura degli imballaggi la sanzione amministrativa pecuniaria da 800 a 4.800 euro.

L'articolo 3 sanziona la violazione delle disposizioni sulle informazioni da inserire nell'etichetta dell'olio con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 a 9.500 euro.

Si tratta delle indicazioni obbligatorie previste all'articolo 3 del regolamento n. 29/2012, in cui si prevede che l'etichetta degli oli rechi in caratteri chiari e indelebili, tra l'altro, l'informazione seguente sulla categoria di olio: per l'olio extra vergine di oliva: « olio d'oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici »; per l'olio di oliva vergine: « olio d'oliva ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici »; per l'olio di oliva composto da oli d'oliva raffinati e da oli d'oliva vergini: « olio contenente esclusivamente oli d'oliva che hanno subito un processo di raffinazione e oli ottenuti direttamente dalle olive »; per l'olio di sansa di oliva: « olio contenente esclusivamente oli derivati dalla lavorazione del prodotto ottenuto dopo l'estrazione dell'olio d'oliva e oli ottenuti direttamente dalle olive »; oppure « olio contenente esclusivamente oli provenienti dal trattamento della sansa di oliva e oli ottenuti direttamente dalle olive ».

L'articolo 4 dispone in ordine al mancato rispetto degli obblighi di indicazione dell'origine dell'olio, quando si tratti di « oli extra vergini di oliva » e di « olio di oliva vergine »; tali obblighi sono stati introdotti, per la prima volta, dal Regolamento UE 29/2012, in sostituzione della precedente indicazione di carattere facoltativo. Al comma 1, salvo che il fatto costituisca reato, viene prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 a 9.500 euro in caso di mancata o erronea indicazione, anche attraverso segni, figure o altro, della designazione d'origine in etichetta e nei documenti commerciali. Al comma 2 si prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.500 a 18.000 euro per coloro che indicano in etichetta, nei documenti commerciali, nella presentazione e pubblicità, l'indicazione di origine dell'« olio di oliva-compo-

sto da oli di oliva raffinati e da oli di oliva vergini » e nell'« olio di sansa di oliva ». Infine, al comma 3 viene prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 3.500 euro per coloro che non indicano nei documenti che accompagnano i movimenti di olive destinate alla produzione di olio, se le stesse sono state raccolte nell'Unione europea, in uno Stato membro o in uno Stato terzo, o se rientrano in una DOP/IGP.

L'articolo 5 dello schema di decreto legislativo sanziona chi utilizza le indicazioni facoltative previste dall'articolo 5 del reg. (UE) n. 29/2012 senza averne titolo o senza aver rispettato gli obblighi previsti, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.500 a 18.000 euro (comma 1). Il comma 2 sanziona chi riporta sugli oli preimballati e nella documentazione commerciale le indicazioni facoltative in modo difforme dall'articolo 5 del reg. (UE) n. 29/2012, oppure le riporta senza averle comunicate al Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) o non esibisce la documentazione attestante l'effettuazione dell'esame organolettico o dell'esame chimico. Per tali comportamenti si prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Gli obblighi che devono essere rispettati per l'utilizzo di alcune indicazioni facoltative che possono figurare sull'etichetta dell'olio di oliva e dell'olio di sansa riguardano: l'indicazione « prima spremitura a freddo »; l'indicazione « estratto a freddo »; le indicazioni delle caratteristiche organolettiche relative al gusto e/o all'odore; l'indicazione dell'acidità e dell'acidità massima; per alcuni tipologie di olio, può inoltre figurare l'indicazione della campagna di raccolta.

L'articolo 6 disciplina il mancato rispetto dell'obbligo di raggruppare nel campo visivo principale degli imballaggi la « denominazione di vendita » e, quando obbligatoria, l'« origine », nonché dell'obbligo di riportare le medesime indicazioni integralmente e in un corpo di testo omogeneo, di cui all'articolo 4-ter del regolamento n. 29/2012. Per i trasgressori si introduce la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 a 9.500 euro.

L'articolo 7 sanziona la violazione delle norme sulla tenuta dei registri previste dall'articolo 7-bis del regolamento (CEE) n. 2568/1991, prevedendo la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 a 6.000 euro per colui che, essendo obbligato, non istituisce il registro nell'ambito del SIAN, nonché la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 300 a 1.200 euro per chi non rispetta le modalità di tenuta telematica del predetto registro, stabilite nell'ambito del SIAN.

L'articolo 8 sanziona le violazioni inerenti i recipienti di stoccaggio (comma 1) del prodotto che non riportano in maniera chiara e leggibile la categoria dell'olio, le indicazioni sulla designazione dell'origine e, se utilizzate, sulle indicazioni facoltative, ovvero siano privi di un codice identificativo, della indicazione della capacità totale e di un dispositivo di misurazione per la valutazione della quantità dell'olio contenuto. Al comma 2 viene sanzionato chi non identifica le partite di olio confezionate, ma non ancora etichettate, mediante un cartello recante il lotto, il numero di confezioni, la loro capacità, la categoria dell'olio, le indicazioni obbligatorie e facoltative. In tutti i predetti casi è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 a 3.000 euro.

L'articolo 9 articola in modo diverso le sanzioni previste dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, a seconda che si tratti di piccoli o grandi quantitativi. Le sanzioni sono dimezzate se le violazioni riguardano quantitativi di prodotto non superiori a 200 chilogrammi/litri di olio o a 1.000 chilogrammi di olive (comma 1, lettera a)). Le sanzioni sono raddoppiate qualora le violazioni riguardano quantitativi di prodotto superiori a 30.000 chilogrammi/litri di olio o a 150.000 chilogrammi di olive (comma 1, lettera b)). Il comma 2 chiarisce che, nei casi di prodotto preconfezionato, il quantitativo di olio a cui rapportare la sanzione è determinato dal quantitativo del lotto di produzione.

L'articolo 10 disciplina l'autorità competente all'accertamento e all'irrogazione

della sanzione amministrativa e le modalità di pagamento. In particolare, la competenza all'irrogazione delle sanzioni viene affidata al Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Mipaaf (ICQRF). Restano ferme le competenze spettanti, ai sensi della normativa vigente, agli organi preposti accertamento delle violazioni (comma 1). Il pagamento delle somme dovute per le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto viene effettuato presso le Tesorerie dello Stato competenti per territorio su apposito capitolo del capo XVII dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato (comma 2). Al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza delle attività di controllo e di vigilanza nel settore oleario, al comma 3 si prevede la riassegnazione della metà dei proventi conseguenti al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie ad un apposito capitolo dello stato di previsione del Mipaaf, per essere assegnato al Dipartimento dell'ICQRF per le attività di controllo e di vigilanza nel settore oleario.

L'articolo 11 dispone l'abrogazione espressa del D.lgs. 225/2005, recante « Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1019/2002 relativo alla commercializzazione dell'olio d'oliva », che viene superato dal sistema sanzionatorio introdotto dal presente schema di decreto legislativo.

L'articolo 12 contiene la consueta clausola di invarianza finanziaria.

Michele BORDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 16 dicembre 2015. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 14.35.

DL 191/2015: Disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA.

C. 3481 Governo.

(Parere alle Commissioni VIII e X).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Marina BERLINGHIERI (PD), *relatrice*, fa presente che il decreto legge in esame si compone di soli due articoli.

L'articolo 1 interviene sulla procedura di cui al decreto-legge n. 347/2003 (Misure urgenti per la ristrutturazione industriale delle grandi imprese in stato di insolvenza) relativa alla cessione dei beni aziendali delle imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali ovvero che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi del decreto-legge n. 207/2012.

Le disposizioni del decreto-legge n. 347/2003 si applicano alle imprese soggette alle disposizioni sul fallimento in stato di insolvenza che intendono avvalersi della procedura di ristrutturazione economica e finanziaria, ovvero del programma di cessione dei complessi aziendali, di cui all'articolo 27 del D.Lgs. n. 270/1999, purché abbiano, singolarmente o, come gruppo di imprese, da almeno un anno, entrambi i seguenti requisiti: lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiori a cinquecento da almeno un anno; debiti, inclusi quelli derivanti da garanzie rilasciate, per un ammontare complessivo non inferiore a trecento milioni di euro.

L'articolo 2 dispone che per le imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali ovvero che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 207/2012 (tra cui ILVA S.p.A.), è disposta con D.P.C.M. o con decreto ministeriale del Ministro dello sviluppo economico l'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria e la nomina del commissario.

A tale ultimo riguardo, ricorda che, a seguito dell'istanza presentata dal Commissario Straordinario dott. Piero Gnudi, con Decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 gennaio 2015, la società ILVA S.p.A. è stata ammessa in via immediata alla procedura di amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 347, anche ritenuta la necessità di « assicurare la prosecuzione dell'attività in vista della cessione dei complessi aziendali ». Con il medesimo decreto il Ministro dello Sviluppo Economico ha nominato Commissari Straordinari della procedura il dott. Piero Gnudi, il prof. Enrico Laghi e l'avv. Corrado Carrubba. In data 28 gennaio 2015 il Tribunale di Milano ha dichiarato lo stato di insolvenza di Ilva S.p.A., nominando il giudice delegato per la procedura e fissando l'adunanza dei creditori per l'esame dello stato passivo in data 29 giugno 2015. In data 19 febbraio 2015 il Ministro dello Sviluppo Economico ha altresì nominato il Comitato di Sorveglianza.

In particolare, l'articolo 1 del decreto legge, al comma 1, novella in più punti l'articolo 4, comma 4-*quater*, del decreto-legge n. 347/2003, il quale demanda al commissario straordinario l'individuazione dell'affittuario o dell'acquirente, a trattativa privata.

Le novelle sono finalizzate a:

specificare che – tra le garanzie che debbono essere valutate dal Commissario ai fini della designazione dell'affittuario o dell'acquirente – la garanzia della rapidità e dell'efficienza dell'intervento debba concernere anche i profili di tutela ambientale (lettera *a*);

ad introdurre la previsione che la perizia sul prezzo di mercato dei beni sia effettuata, con funzione di esperto indipendente, oltre che da primaria istituzione finanziaria, in alternativa, da una primaria istituzione di consulenza aziendale sempre designata dal MISE (lettera *b*). La relazione illustrativa al provvedimento afferma che tale modifica si rende necessaria al fine di evitare l'eccessiva restrizione dei soggetti legittimati, atteso che le « isti-

tuzioni finanziarie » sono in larga parte da escludere in quanto coinvolte in rapporti e relazioni di natura istituzionale con ILVA;

ad introdurre la previsione che le offerte sono corredate da un piano industriale e finanziario nel quale devono essere indicati gli investimenti, con le risorse finanziarie necessarie e le relative modalità di copertura, che si intendono effettuare per garantire le predette finalità nonché gli obiettivi strategici della produzione industriale degli stabilimenti del gruppo (lettera *c*). Tale modifica viene qualificata dalla relazione illustrativa come un adeguamento sul piano tecnico della disposizione che regola i contenuti inderogabili delle offerte di acquisto.

Il comma 2 fissa al 30 giugno 2016 il termine entro il quale i commissari del Gruppo ILVA in amministrazione straordinaria debbono espletare – nel rispetto dei principi di parità di trattamento, trasparenza e non discriminazione – le procedure per il trasferimento dei complessi aziendali individuati dal programma commissariale.

I commissari devono assicurare la discontinuità, anche economica, della gestione da parte del o dei soggetti aggiudicatari. La relazione illustrativa afferma che la norma si rende necessaria al fine di sancire l'inderogabilità della tempestiva riallocazione sul mercato dei complessi aziendali di ILVA, ai fini della definizione di una sua prospettiva di stabilità industriale finanziaria e gestionale.

Ricorda sul punto che il disegno di legge di stabilità 2016, già approvato dal Senato e attualmente in corso d'esame presso la Camera, interviene – attraverso l'introduzione di un nuovo comma 2-*bis* all'articolo 27 del citato D.Lgs. n. 270 – sui programmi di amministrazione straordinaria per le imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali, ovvero che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, disponendo, per dette imprese, che il programma di amministrazione straordinaria, sia esso di cessione dei complessi aziendali

o di ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa, possa avere una durata fino a 4 anni (in luogo degli attuali ordinari uno o due anni), decisa da un'autorizzazione del Ministro dello sviluppo economico. La norma, nella sostanza, consente un'estensione per tali imprese della durata dei programmi di amministrazione straordinaria.

Il comma 3 dispone l'erogazione in favore dell'amministrazione straordinaria del Gruppo ILVA della somma di 300 milioni di euro. La somma viene indicata come indispensabile per fare fronte alle indilazionabili esigenze finanziarie del Gruppo. L'erogazione della somma opera nelle more del completamento delle procedure di trasferimento e ha il solo scopo di accelerare il processo di trasferimento e conseguire la discontinuità gestionale ed economica di cui al comma 2, garantendo contemporaneamente la prosecuzione dell'attività, in modo da contemperare le esigenze di tutela dell'ambiente, della salute e dell'occupazione. L'erogazione è disposta con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il comma 3 dispone inoltre che l'aggiudicatario dei beni aziendali provvederà alla restituzione allo Stato dell'importo erogato, maggiorato degli interessi, entro 60 giorni dal decreto di cessazione dell'esercizio dell'impresa di cui all'articolo 72 del D.Lgs. 270/1999.

Il comma 10 dell'articolo 1 dispone che le procedure di cui si tratta debbano svolgersi nel rispetto della normativa europea. Rilevano, a questo proposito le norme generali in tema di aiuti di Stato, anche in considerazione del fatto che il settore siderurgico presenta una specifica disciplina, e gli obblighi di notifica di tali aiuti alle istituzioni europee.

Al riguardo, ricorda che gli Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (2014/C 249/01), adottati ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, rilevano che gli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione figurano tra i tipi di aiuti di Stato che presentano i

maggiori effetti distorsivi, e pertanto le imprese possono essere ammesse a ricevere aiuti ai sensi dei presenti orientamenti solo una volta ogni dieci anni (principio dell'aiuto « una tantum »). L'aiuto che viene concesso sotto forma di sostegno alla liquidità, limitato sia nell'ammontare che nella durata, suscita – secondo gli Orientamenti della Commissione – molte meno preoccupazioni riguardo ai suoi potenziali effetti nocivi e viene quindi approvato a condizioni meno rigide. Per incoraggiare l'uso di forme meno distorsive di aiuto gli orientamenti introducono la nuova nozione di « sostegno temporaneo per la ristrutturazione », il quale, come gli aiuti per il salvataggio, può essere concesso solo sotto forma di sostegno alla liquidità con un importo e una durata limitati. Si deve trattare di un aiuto sotto forma di garanzie su prestiti o di prestiti. Il sostegno temporaneo per la ristrutturazione può essere concesso per un periodo non superiore a 18 mesi, dal quale va detratto qualsiasi periodo immediatamente precedente di aiuti per il salvataggio. Prima della fine di tale periodo lo Stato membro deve approvare un piano di ristrutturazione, o un piano di liquidazione, o i prestiti devono essere rimborsati o le garanzie revocate. La remunerazione per il sostegno temporaneo per la ristrutturazione deve essere fissata a un tasso non inferiore al tasso di riferimento indicato nella Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione per le imprese deboli che presentano un livello di garanzia normale. Nel valutare gli aiuti di Stato a favore dei fornitori di SIEG-servizi di interesse economico generale in difficoltà, la Commissione terrà conto della natura specifica dei SIEG e, in particolare, della necessità di garantire la continuità della fornitura del servizio.

Si osservi peraltro che i predetti Orientamenti, relativamente al settore siderurgico, richiamano il piano d'azione della Commissione per una siderurgia europea competitiva e sostenibile Comunicazione della Commissione (COM(2013) 407), il quale stabilisce una serie di azioni intese a promuovere un settore siderurgico forte e

competitivo ed una serie di ambiti in cui le imprese del settore siderurgico possono usufruire di aiuti di Stato in conformità delle norme in materia di aiuti di Stato. Tuttavia, gli Orientamenti rilevano che – nella presente situazione di notevole sovracapacità a livello europeo e mondiale – gli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese siderurgiche in difficoltà non sono giustificati e dunque escludono il settore siderurgico dal campo di applicazione degli Orientamenti stessi. La Commissione applica dunque gli orientamenti agli aiuti concessi a tutte le imprese in difficoltà, ad eccezione di quelle che operano nel settore del carbone o dell'acciaio, come definito nell'allegato IV della Comunicazione della Commissione, Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020. Occorre ricordare, inoltre, che, la Commissione europea in via generale, ai fini della valutazione della riconducibilità ad aiuto di Stato di un intervento di finanziamento di un'attività produttiva, applica il principio del « normale investitore di mercato » (*market economy investor principle*). In estrema sintesi, si esclude che possa essere considerato un aiuto di Stato soltanto un finanziamento (ma il criterio ha anche portata più generale ed è applicabile anche ad altre forme di aiuto, quali, ad esempio la partecipazione al capitale di rischio) che sarebbe stato reso alle medesime condizioni e con le medesime aspettative di ritorno economico da parte di un operatore di mercato (decisione 2001/621/UE).

Da ultimo, segnala che l'articolo 2 del regolamento UE n. 2015/1589, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dispone che, salvo disposizione contraria dei regolamenti adottati a norma dell'articolo 109 TFUE o di altre disposizioni pertinenti dello stesso, qualsiasi progetto di concessione di un nuovo aiuto deve essere notificato tempestivamente alla Commissione dallo Stato membro interessato. La Commissione informa immediatamente lo Stato membro interessato della ricezione della notifica.

Il comma 4 dispone che alla copertura finanziaria dell'onere derivante dal

comma 3 – pari come detto a 300 milioni di euro – si provveda mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per un importo corrispondente, delle somme giacenti sulla contabilità speciale istituita per le operazioni di ristrutturazione del debito regionale (riacquisto da parte delle regioni dei titoli obbligazionari da esse emessi) dall'articolo 45, comma 2, del decreto-legge n. 66/2014 e non utilizzate per le predette finalità.

Il comma 5 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze – ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal decreto-legge in esame ad apportare con propri decreti, da adottare entro il 14 dicembre 2015 (10 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame), le occorrenti variazioni di bilancio. Inoltre, ove necessario, previa richiesta dell'amministrazione competente, il MEF può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione avviene tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa.

Il comma 6 dispone che l'organo commissariale del Gruppo ILVA in Amministrazione Straordinaria provveda al pagamento dei debiti prededucibili contratti nel corso dell'amministrazione straordinaria. Il commissario provvede a ciò anche in deroga al disposto dell'articolo 111-*bis*, ultimo comma, della legge fallimentare (R.D. n. 267/1942), ai sensi del quale se l'attivo è insufficiente, la distribuzione deve avvenire secondo i criteri della graduazione e della proporzionalità, conformemente all'ordine assegnato dalla legge. La relazione illustrativa afferma che tale previsione si rende indispensabile per realizzare l'obiettivo di cui al comma 3 (accelerare la dismissione dei complessi aziendali di ILVA) ed è ritenuto in linea con i principi a presidio dell'amministrazione straordinaria del gruppo ILVA. In relazione alle condotte poste in essere – in esecuzione a quanto sopra disposto – dall'organo commissariale del gruppo ILVA e dai soggetti da esso funzionalmente delegati, trova applicazione, anche con riguardo alla responsabilità civile, l'eso-

nero dalla responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario e dei soggetti da questo funzionalmente delegati.

Il comma 7 fissa al 31 dicembre 2016 il termine ultimo per l'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria (cd. piano ambientale), che è stato approvato con il D.P.C.M. 14 marzo 2014, comprensivo delle prescrizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 3 febbraio 2014, n. 53. La disposizione in commento precisa che resta fermo il rispetto dei limiti di emissione previsti dalla normativa europea, ovvero il termine dell'8 marzo 2016 per l'applicazione della decisione 2012/135/UE relativa alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT, *Best Available Techniques*) per la produzione di ferro ed acciaio.

Il comma proroga, inoltre, al 31 dicembre 2016 il termine – di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 207/2012 – fino al quale la società ILVA S.p.A. di Taranto è immessa nel possesso dei beni dell'impresa ed è in ogni caso autorizzata, nei limiti consentiti dall'autorizzazione integrata ambientale (rilasciata in data 26 ottobre 2012), alla prosecuzione dell'attività produttiva nello stabilimento e alla commercializzazione dei prodotti, ivi compresi quelli realizzati antecedentemente alla data di entrata in vigore del predetto decreto n. 207, ferma restando l'applicazione di tutte le disposizioni contenute nel medesimo decreto n. 207.

Il comma 8 introduce una nuova procedura per la modifica o l'integrazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria o di altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio dello stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. qualora si renda necessario in relazione alla realizzazione del piano industriale e finanziario proposto dall'aggiudicatario ai sensi del citato articolo 4, del decreto legge n. 347 del 2003. Si prevede, infatti, che le modifiche o le integrazioni al piano sono autorizzate, su specifica istanza, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e del Ministro della salute, previa

deliberazione del Consiglio dei ministri, che tiene luogo, ove necessario, della valutazione di impatto ambientale (V.I.A.). Il comma 8 prevede, inoltre, che la relativa istruttoria e quella per l'attuazione delle modifiche del piano sono effettuate ai sensi dei commi 5 e 9 dell'articolo 1 del decreto-legge 61/2013, ove compatibili, che rispettivamente disciplinano le procedure per l'approvazione del piano e per lo svolgimento della conferenza di servizi nella realizzazione delle opere e dei lavori previsti dall'A.I.A. e dal piano medesimo.

In conseguenza di quanto disposto dal comma 8, che consente di modificare il Piano con un D.P.C.M., il comma 9 sopprime il riferimento alle procedure di cui agli articoli 29-*octies* e 29-*novies* del D.Lgs. 152/2006 (norme in materia ambientale) per il rinnovo, il riesame o l'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale, che erano richiamate – nel comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 61/2013 – per la modifica dei contenuti del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria.

Ricorda che la valutazione di impatto ambientale è disciplinata nella parte seconda del d.lgs. 152/2006 (cd. Codice ambientale) in attuazione della normativa europea. Il Titolo I della parte seconda comprende i principi generali per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale e dell'autorizzazione integrata ambientale. In merito al rapporto tra i due procedimenti, l'articolo 10, comma 1, del d.lgs. 152/2006 dispone, tra l'altro, che il provvedimento di valutazione d'impatto ambientale fa luogo dell'autorizzazione integrata ambientale per i progetti per i quali la relativa valutazione spetta allo Stato e che ricadono nel campo di applicazione dell'allegato XII alla medesima parte seconda.

Merita segnalare che l'articolo 2 della direttiva 2011/92/UE dispone, ai paragrafi 4 e 5, tra l'altro, che gli Stati membri, in casi eccezionali, possono esentare in tutto o in parte un progetto specifico dalle disposizioni della direttiva, qualora l'applicazione di tali disposizioni incida negativamente sulla finalità del progetto, a

condizione che siano rispettati gli obiettivi della direttiva medesima e che, qualora un progetto sia adottato mediante un atto legislativo nazionale specifico, gli Stati membri hanno facoltà di esentare tale progetto dalle disposizioni in materia di consultazione pubblica di cui alla direttiva, a condizione che siano rispettati gli obiettivi della stessa direttiva. Gli Stati membri informano la Commissione, ogni due anni a decorrere dal 16 maggio 2017 in merito ad ogni applicazione dell'esenzione.

Il comma 10, infine, dispone che le disposizioni di cui all'articolo 1 si svolgono nel rispetto della normativa europea.

L'articolo 2 dispone, infine, che il provvedimento in esame entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione in *Gazzetta ufficiale* (G.U. n. 283 del 4 dicembre 2015).

Rileva infine che la Commissione europea ha emesso il 16 ottobre 2014 un parere motivato nei confronti dell'Italia nell'ambito della procedura di infrazione n. 2177/2013, avviata il 26 settembre 2013, contestando in relazione allo stabilimento ILVA di Taranto la violazione della direttiva 2008/1/CE (cd. Direttiva IPPC) sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento fino al 7 gennaio 2014, e della direttiva 2010/75/UE, relativa alle emissioni industriali, a decorrere da tale data. Nel parere motivato, la Commissione, pur riconoscendo i progressi conseguiti dalla data di costituzione in mora, contesta la violazione delle direttive sopra richiamate con riferimento a tre diversi ambiti: anzitutto, essa ritiene il gestore dello stabilimento ILVA di Taranto inadempiente in relazione a numerose prescrizioni previste nell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) rilasciata a ottobre 2012.

Le inadempienze ancora riscontrate riguardano:

la mancata copertura dei siti di stoccaggio dei minerali e dei materiali polverulenti;

la mancata adozione di provvedimenti volti alla minimizzazione delle emis-

sioni gassose dagli impianti di trattamento dei gas;

la mancata adozione di misure per il controllo dell'emissione di particolato con il flusso di vapore acqueo in uscita dalle torri di spegnimento;

la mancata adozione di provvedimenti per la riduzione delle emissioni di polveri dalle acciaierie.

In secondo luogo, non sarebbero state adottate misure in grado di garantire che non si verificano fenomeni di inquinamento significativi. Dai dati ufficiali delle competenti autorità italiane, risulta che, sebbene nel 2013 la qualità dell'aria a Taranto sia migliorata rispetto al 2012, lo stabilimento ILVA continua a causare un inquinamento significativo non solo dell'aria ma anche del suolo e delle acque.

Il terzo ambito di contestazioni si riferisce – oltre che al mancato aggiornamento dell'AIA nel 2013 – alla mancanza di misure relative all'arresto definitivo dell'impianto nonché di disposizioni per la protezione del suolo e delle acque sotterranee, per la verifica periodica del loro stato e per la prevenzione delle emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee.

Florian KRONBICHLER (SI-SEL) chiede chiarimenti in ordine alla valutazione di impatto ambientale, sulla quale non ricorda che la relatrice si sia soffermata nel corso dell'illustrazione del provvedimento.

Marina BERLINGHIERI (PD), *relatrice*, precisa che a tale aspetto è dedicata parte della relazione, depositata agli atti della Commissione, che ha omesso di leggere per esigenze di brevità.

Cosimo PETRAROLI (M5S) sottolinea come il provvedimento in esame si limiti a rinviare la soluzione dei problemi, senza affrontarli. Sulla base della tempistica delineata dal decreto-legge, entro il 30 giugno 2016 dovrebbe verificarsi il trasferimento della proprietà dell'Ilva a terzi ed entro la fine del 2016 la nuova proprietà

dovrebbe adempiere alle prescrizioni dell'AIA. Si tratta di obiettivi a suo avviso irrealizzabili e ritiene che l'unica effettiva soluzione sia la chiusura definitiva dell'azienda che, lo ricorda ai colleghi, ha sinora provocato 350 decessi accertati per inquinamento e determinato una media di 3 morti l'anno per incidenti sul lavoro. Occorre prendere atto della drammatica situazione che investe anche l'area circostante l'azienda, ivi compresi i diversi ettari destinati a parchi minerari, niente affatto bonificati. Ribadisce quindi l'opportunità di interrompere quanto prima la produzione, almeno per quanto riguarda l'area a caldo.

Il problema che il Governo dovrebbe affrontare non è dunque quello della vendita dell'Ilva ma quello di risollevare l'intera area jonica e di provvedere alle circa 20 mila famiglie attualmente occupate dal-

l'azienda e dal suo indotto. A tal fine occorrerebbe estendere la zona franca doganale, attualmente riconosciuta all'area portuale di Taranto, così da favorire sviluppo e investimenti, ma non prima di aver chiuso l'Ilva, in presenza della quale l'area di Taranto non potrà mai essere effettivamente attrattiva.

Michele BORDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 14.55.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle semplificazioni possibili nel superamento delle emergenze.

Audizione dei dirigenti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo Fabio Carapezza Guttuso, Paolo Iannelli e Carla Di Francesco (*Svolgimento e conclusione*) ... 198

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante modifica e abrogazione di disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti non legislativi di attuazione, a norma dell'articolo 21 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Atto n. 249 (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*) 199

ALLEGATO (*Parere approvato*) 200

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 16 dicembre 2015. — Presidenza del presidente Bruno TABACCI.

La seduta comincia alle 8.25.

Indagine conoscitiva sulle semplificazioni possibili nel superamento delle emergenze.

Audizione dei dirigenti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo Fabio Carapezza Guttuso, Paolo Iannelli e Carla Di Francesco.

(*Svolgimento e conclusione*).

Bruno TABACCI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, i temi dell'audizione.

Fabio CARAPEZZA GUTTUSO, *coordinatore dell'unità di crisi del coordinamento nazionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*, Carla DI FRANCESCO, *dirigente generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo* e Paolo IANNELLI, *responsabile dell'Ufficio sicurezza del patrimonio culturale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo* svolgono una relazione sui temi dell'audizione.

Intervengono quindi i deputati Emanuele PRATAVIERA (Misto), Mino TARICCO (PD) e Umberto D'OTTAVIO (PD) svolgendo talune considerazioni e ponendo domande, alle quali rispondono Carla DI FRANCESCO, *dirigente generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*, Paolo IANNELLI, *responsabile dell'Ufficio sicurezza del patrimonio culturale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*, e Fabio CARAPEZZA GUTTUSO, *coordinatore dell'unità di crisi del coordinamento nazionale del*

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Bruno TABACCI, *presidente*, ringrazia il prefetto Carapezza Guttuso, la dottoressa Di Francesco e l'ingegner Iannelli per la disponibilità dimostrata, manifestando apprezzamento per la loro competenza.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 16 dicembre 2015. — Presidenza del presidente Bruno TABACCI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici.

La seduta comincia alle 15.10.

Schema di decreto legislativo recante modifica e abrogazione di disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti non legislativi di attuazione, a norma dell'articolo 21 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

Atto n. 249.

(Seguito dell'esame e conclusione — Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 9 dicembre 2015.

Bruno TABACCI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 9 dicembre il relatore, on. Taricco, ha illustrato il contenuto dello schema ed è intervenuta la Sottose-

gretaria Sesa Amici. Questa mattina ha inviato a tutti i componenti della Commissione la proposta di parere, che invita il relatore ad illustrare.

Il deputato Mino TARICCO (PD), *relatore*, illustra la proposta di parere favorevole con osservazioni, nella quale si dà un giudizio positivo sullo schema, teso a semplificare l'ordinamento, abrogando o modificando le previsioni che rimandano a successivi adempimenti e che risultano ormai superate o comunque obsolete, spesso a causa di una stratificazione normativa talora molto pronunciata. Le osservazioni che ha inteso formulare partono da una visione generale per avanzare alcune esemplificazioni riferite ad ulteriori abrogazioni cui si potrebbe procedere. La prima osservazione invita il Governo a proseguire sulla strada intrapresa anche nella prospettiva dell'elaborazione di uno schema di decreto legislativo integrativo e correttivo.

La sottosegretaria Sesa AMICI dichiara apprezzamento per il lavoro svolto dalla Commissione, le cui osservazioni saranno valutate con attenzione dal Governo, nell'ottica — propria dello schema — di disboscare le norme ormai superate.

Bruno TABACCI, *presidente*, prende atto delle valutazioni positive sul lavoro svolto dalla Commissione sul primo schema di decreto legislativo sottoposto al suo esame in base alle deleghe contenute nella legge n. 124 del 2015 e pone in votazione la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva all'unanimità la proposta di parere (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 15.15.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante modifica e abrogazione di disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti non legislativi di attuazione, a norma dell'articolo 21 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Atto n. 249).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per la semplificazione,

esaminato lo schema di atto del Governo n. 249, recante modifica e abrogazione di disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti non legislativi di attuazione;

visto che lo schema:

è stato elaborato a norma dell'articolo 21 della legge n. 124 del 2015, recante deleghe al Governo per la riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

risponde all'esigenza di semplificare e disboscare un contesto normativo che negli anni più critici della crisi economico-finanziaria ha visto amplificare le proprie problematichità, anche per la necessità di porre in campo numerose iniziative, senza disporre del tempo necessario per una loro organica progettazione, sotto l'incalzare pressante dei mercati e dello *spread*;

considerato che:

l'insufficiente progettazione ed istruttoria legislativa ha spesso indotto a rinviare l'effettività di molte previsioni all'adozione di successivi adempimenti, che non è stato poi possibile elaborare per una serie di motivi; indubbiamente, ha avuto un ruolo importante, in molti casi, la complessità delle procedure, anche se la causa principale è forse da riscontrare nella insufficiente definizione delle misure

previste e in valutazioni di carattere politico. Questi ultimi fattori hanno di frequente provocato una volatilità delle norme ed una stratificazione normativa che hanno inciso negativamente sulla loro attuazione;

in qualche evenienza, come nel caso dell'articolo 1, comma 3 del decreto-legge n. 1 del 2012, abrogato dal n. 8 dell'allegato 1 (una previsione analoga, che peraltro non risulta oggetto di abrogazione, è presente nell'articolo 12 del decreto-legge n. 5 del 2012), la mancata attuazione deriva dall'inadeguatezza dello strumento previsto (regolamenti di delegificazione) rispetto alla complessità e delicatezza politica dell'ambizioso obiettivo di dare concreta attuazione ai « principi costituzionali per i quali l'iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l'utilità sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica ». Nella stessa prospettiva – ma con più realistico e limitato approccio – agisce l'articolo 5 della legge n. 124 del 2015, che delega il

Governo ad individuare i procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso, nonché di quelli per i quali è necessaria l'autorizzazione espressa e di quelli per i quali è sufficiente una comunicazione preventiva;

all'esplosione di tali fenomeni ha fatto seguito una progressiva presa di coscienza da parte delle istituzioni, dei *mass media* e dell'opinione pubblica, che ha indotto a misurare periodicamente lo *stock* dei provvedimenti attuativi da adottare e a prestare attenzione alle nuove previsioni, con l'obiettivo di renderle – quando possibile – auto-applicative;

lo schema in esame accompagna questa presa di coscienza, con l'obiettivo di modificare o eliminare dall'ordinamento un primo *stock* di previsioni di adempimenti ormai obsolete o superate da altre discipline;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) andrebbe valutata l'opportunità di proseguire con il massimo impegno nella ricognizione delle previsioni di adempimenti ormai superate o comunque inattuabili, anche approfondendo l'analisi dei provvedimenti oggetto di modifica e abrogazione nello schema in esame, al fine di elaborare, in attuazione della stessa disposizione di delega, uno schema di decreto legislativo integrativo, che possa contribuire all'opera di semplificazione in atto;

b) a titolo esemplificativo ed eventualmente anche al fine di integrare lo schema in esame, si potrebbe verificare l'opportunità della soppressione:

dell'articolo 12, commi 2, 3 e 4 del decreto-legge n. 5 del 2012, in materia di semplificazione per l'esercizio di attività economiche, che reca una previsione per molti versi analoga a quella recata dall'articolo 1, comma 3 del decreto-legge

n. 1 del 2012 (abrogato dal n. 8 dell'allegato) e la cui applicazione è stata estesa a tutto il territorio nazionale dall'articolo 37 del decreto-legge n. 69 del 2013, pure abrogato dal n. 36 dell'allegato;

del comma 1-*bis* dell'articolo 210 del codice dell'ordinamento militare, che demanda ad un regolamento governativo (nella forma di decreto del Presidente della Repubblica) da emanare entro il 30 settembre 2014 la definizione delle modalità, dei criteri e dei limiti per l'esercizio delle attività libero-professionali da parte del personale medico e paramedico nell'ambito delle strutture militari, conseguentemente adeguando la rubrica. Nel caso di specie (e probabilmente in numerosi altri, che potrebbero costituire oggetto di verifica anche nell'ottica dell'elaborazione di uno schema integrativo), la clausola dell'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica rende inattuabile la previsione;

c) andrebbe valutata l'opportunità, là dove le previsioni di adempimenti sono oggetto di modifica, di indicare un nuovo termine per la loro attuazione;

d) andrebbe valutata l'opportunità di verificare, in qualche caso, se l'abrogazione di intere disposizioni, che non si limitano alla sola previsione di adempimenti, non crei un vuoto normativo: a titolo esemplificativo, si segnala l'articolo 4-*bis*, comma 6-*bis* della legge n. 1216 del 1961, abrogato dal n. 1 dell'allegato, che, oltre a prevedere un decreto del Direttore dell'Agenzia delle entrate, consente alle imprese assicuratrici estere la possibilità di essere esentate dalla nomina di un rappresentante fiscale, in conformità a quanto stabilito dal n. 80 del dispositivo della sentenza della Corte di giustizia europea nella causa C-522/04;

e) andrebbero valutati gli effetti derivanti dall'abrogazione dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2015 (n. 23 dell'allegato), al fine di verificare, in particolare, se essa comporti l'aumento

della misura dell'aggio dall'8 al 9 per cento;

f) con riguardo ai numeri 25 e 28 dell'allegato, che abrogano le previsioni relative all'istituzione della Commissione per l'aggiornamento delle tariffe da corrispondere alle strutture accreditate, an-

rebbe valutata l'opportunità, per maggiore chiarezza e per motivi di coordinamento formale, di abrogare per intero l'articolo 2-*bis* del decreto-legge n. 158 del 2012, includendo nell'abrogazione il comma 1, il quale dispone l'inserimento del comma 17-*bis* nell'ambito dell'articolo 15 del decreto-legge n. 95 del 2012.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	203
Audizione dell'amministratore delegato di Discovery Italia, Marinella Soldi (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	203
Comunicazioni del presidente	204
ALLEGATO (<i>Quesiti per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione dal n. 365/1844 al n. 376/1873</i>)	205
AVVERTENZA	204

Mercoledì 16 dicembre 2015. — Presidenza del presidente Roberto FICO. — Intervengono l'amministratore delegato di Discovery Italia, Marinella Soldi, e il vicepresidente affari legali di Discovery Sud Europa, Marcello Dolores.

La seduta comincia alle 14.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Roberto FICO, *presidente*, comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla *web-tv* e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Audizione dell'amministratore delegato di Discovery Italia, Marinella Soldi.

(*Svolgimento e conclusione*).

Roberto FICO, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Marinella SOLDI, *amministratore delegato di Discovery Italia*, svolge una relazione, al termine della quale intervengono, per formulare quesiti e richieste di chiarimento, la deputata Mirella LIUZZI (M5S), i senatori Alberto AIROLA (M5S) e Lello CIAMPOLILLO (M5S), il deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD), la deputata Dalila NESCI (M5S) e Roberto FICO *presidente*.

Marinella SOLDI, *amministratore delegato di Discovery Italia*, e Marcello DOLORES, *vicepresidente affari legali Discovery Sud Europa*, rispondono ai quesiti posti.

Roberto FICO, *presidente*, ringrazia la dottoressa Soldi e dichiara conclusa l'audizione.

Comunicazioni del presidente.

Roberto FICO, *presidente*, comunica che sono pubblicati in allegato, ai sensi della risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, approvata dalla Commissione il 18 marzo 2015, i quesiti dal n. 365/1844 al n. 376/1873, per i quali è pervenuta risposta scritta

alla Presidenza della Commissione (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 15.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

ALLEGATO

**QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA
ALLA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE
(dal n. 365/1844 al n. 376/1873)**

RAMPELLI. — *Al Direttore generale della Rai* — Premesso che:

la trasmissione « Agorà » ha recentemente trasmesso dei sondaggi stando ai quali il partito Fratelli d'Italia-Alleanza nazionale avrebbe a livello nazionale perso quasi mezzo punto percentuale in appena una settimana, e nella sola capitale avrebbe un risultato pari al quadruplo del dato nazionale;

l'unica chiave di lettura per spiegare tale discrepanza, numeri alla mano, è quella che il partito citato otterrebbe il cento per cento dei propri voti nella Capitale, mentre non avrebbe quasi alcun voto nelle altre parti d'Italia, fatto davvero poco credibile;

nella medesima trasmissione sono stati proiettati anche dei sondaggi sugli indici di gradimento dei diversi *leader* di partito, dai quali incomprensibilmente è risultata esclusa la *leader* di FdI-AN, mentre erano stati inclusi anche capi di formazioni politiche minori le cui aspettative di voto sono inferiori rispetto a quelle di FdI-AN;

un'altra trasmissione della Rai ha messo in onda i risultati di un sondaggio il cui campione era costituito da appena 350 persone a fronte di un elettorato composto, secondo i dati del Ministero dell'Interno, da oltre 2,3 milioni di persone;

si chiede di sapere:

con quale criterio metodologico, editoriale e politico le trasmissioni edite dal

servizio radiotelevisivo pubblico commissionino i sondaggi e quali siano i relativi costi. (365/1844)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione sopra citata si informa di quanto segue.*

In primo luogo, con riferimento al sondaggio settimanale sulle intenzioni di voto divulgato da Agorà e realizzato dall'istituto Ixè, (cui si riferisce l'interrogazione, presumibilmente del giorno 6 novembre scorso) si ritiene opportuno evidenziare alcuni elementi:

la formazione politica Fratelli d'Italia, a cui quel sondaggio attribuiva il 3 per cento delle intenzioni di voto, si attesta intorno a tale dato; tale percentuale si riferisce al dato nazionale, mentre nessun sondaggio ha riguardato lo specifico dato su Roma;

la fiducia nei leader viene testata limitatamente per quelli delle principali formazioni politiche; PD, M5S, Lega Nord, FI, Area Popolare, più il Presidente della Repubblica.

In secondo luogo, si evidenzia che i criteri metodologici per la realizzazione dei sondaggi sono quelli puntualmente specificati dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Regolamento introdotto con la delibera n. 153/02/CSP, poi sostituita dalla delibera n. 256/10/CSP). Tale Regolamento, tra l'altro, richiede al soggetto che utilizza i sondaggi di accompagnarne la pubblicazione con una specifica Nota informativa che « correda la pubblicazione o la diffusione integrale o parziale dei risultati dei sondaggi sui mezzi di comu-

nicazione di massa e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 8 della legge del 22 febbraio 2000, n. 28, reca obbligatoriamente tutte le indicazioni di seguito elencate, delle quali è responsabile il soggetto realizzatore del sondaggio:

a) il soggetto che ha realizzato il sondaggio;

b) il nome del committente e dell'acquirente;

c) l'estensione territoriale del sondaggio (specificare unicamente se nazionale, regionale, provinciale o comunale);

d) la consistenza numerica del campione di rispondenti, il numero o la percentuale dei non rispondenti e delle sostituzioni effettuate;

e) la data o periodo in cui è stato condotto il sondaggio;

f) indirizzo o sito informatico dove è disponibile il documento completo riguardante il sondaggio redatto conformemente all'articolo 5 ».

Da ultimo, quanto al dato economico relativo ai sondaggi commissionati da Rai, nel rilevare come in merito la Rai adotti le disposizioni del decreto legislativo n. 163 del 2006 e successive modifiche e integrazioni recante « Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture », si evidenzia che i valori riflettono le dinamiche di un mercato articolato e aperto alla concorrenza.

FICO. — Al Presidente e al Direttore generale della Rai — Premesso che:

il cosiddetto canone di abbonamento Rai riveste la natura giuridica di « imposta di scopo », come affermato dalla Corte costituzionale, *ex plurimis*, nella sentenza n. 284 del 2002;

sebbene la natura di imposta di scopo del canone di abbonamento implichi, sul piano giuridico-formale, l'insussistenza del nesso di necessaria corrispettività fra il tributo e la fruizione effettiva

del servizio pubblico, il gettito dell'imposta deve essere interamente riversato alla concessionaria (articolo 27, comma 8 della legge n. 488 del 1999) e da quest'ultima utilizzato esclusivamente per le attività inerenti al servizio pubblico generale radiotelevisivo (articolo 47, comma 4 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi);

si rinviene pertanto un obbligo conaturato al servizio pubblico radiotelevisivo di essere fruibile dall'intera collettività, a prescindere dai livelli di copertura di diffusione del segnale prescritti dal Contratto di servizio sottoscritto dalla Rai e dal Ministro dello sviluppo economico;

del resto, è proprio la destinazione del tributo alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo ad alimentare il malcontento della popolazione, in alcune aree del Paese, a causa della mancata fruizione del servizio;

non a caso, nel parere sullo schema di Contratto di servizio per il triennio 2013-2015, approvato nella seduta della Commissione parlamentare di vigilanza del 7 maggio 2014, è prevista l'esenzione dal pagamento del canone per « i detentori di apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni televisive che non ricevono il segnale per effetto delle implicazioni interferenziali non risolvibili mediante le opere di compatibilizzazione radioelettrica di cui all'articolo 16, comma 6 »;

in ogni caso, a prescindere dalle modalità di finanziamento della televisione di Stato e dalla natura del canone, l'esistenza del servizio pubblico discende direttamente dal diritto all'informazione riconosciuto dalla Costituzione italiana. Di conseguenza, il mancato ricevimento del segnale digitale si traduce per il cittadino in un *vulnus* a un proprio diritto fondamentale, e quindi, più in generale, in un'inaccettabile disparità di trattamento fra territori del nostro Paese in ordine al proprio sviluppo socio-economico e culturale;

con precedenti lettere inviate al direttore generale di RaiWay SpA, lo scrivente aveva chiesto un riscontro rispetto alla mancata, parziale o disturbata ricezione del segnale digitale Rai nei comuni di Tursi (MT), Cerreto Laziale (RM), Gagliano del Capo (LE), Auletta (SA), Castelsantangelo sul Nera (MC). Rispetto a tali segnalazioni non è stato fornito tuttavia alcun riscontro;

ai citati disservizi se ne aggiungono altri, segnalati ancora recentemente allo scrivente;

i cittadini del Sublacense e dell'intera Valle dell'Aniene, nella quale ricadono circa trenta comuni, non hanno mai potuto fruire dal servizio pubblico radiotelevisivo dall'epoca della transizione al digitale terrestre;

a Cinisi (PA) è possibile fruire soltanto di un limitato numero di canali afferenti a un singolo multiplex, ma risulta preclusa la visione degli altri canali del servizio pubblico;

a Brignano Frascati (AL), nonché in altri comuni limitrofi della Val Curone, il segnale delle reti Rai risulta assente dal mese di luglio del 2015, sembrerebbe a causa di un imprecisato problema tecnico relativo alle frequenze;

numerose segnalazioni provengono inoltre da Paola (CS), dove il segnale della Rai non sarebbe raggiunto pressoché dalla totalità dei residenti;

a Scanno e a Villalago (AQ) il segnale radiotelevisivo si perde ciclicamente, sistematicamente, per diversi giorni, a tacere di quello radiofonico, da tempo immemore assente o disturbato;

a Rossiglione (GE) e in altri comuni limitrofi, a distanza di oltre tre anni dallo *switch-off* non risultano fruibili, in tutto o in parte, i canali digitali della Rai, in specie quelli tematici. Sembra che a nulla siano servite le segnalazioni inviate dalle istituzioni locali a RaiWay;

si chiede di sapere:

se non ritengano che la mancata ricezione del segnale in diversi territori del Paese costituisca una delle diverse espressioni del cosiddetto *digital divide*, suscettibile, in quanto tale, di pregiudicare la realizzazione di principi fondamentali quali la libertà d'informazione e di accesso all'informazione e alle tecnologie, dando perciò luogo ad evidenti disparità di trattamento fra i cittadini;

se non ritengano che sia un preciso dovere del servizio pubblico, a prescindere dal raggiungimento degli standard di copertura del segnale prescritti dal citato Contratto di servizio, rimuovere gli ostacoli che impediscono a tutti i cittadini la piena realizzazione del proprio diritto di essere informati garantito dall'articolo 21 della Costituzione italiana;

quale sia allo stato attuale il livello di ricezione del segnale dei canali digitali della Rai in ciascuna delle aree del Paese segnalate in premessa (Tursi, Cerreto Laziale, Gagliano del Capo, Auletta, Castelsantangelo sul Nera, comuni del Sublacense e della Valle dell'Aniene, Cinisi, Brignano Frascati e comuni limitrofi, Paola, Scanno e Villalago, Rossiglione e comuni limitrofi);

quali fra le situazioni segnalate in premessa siano ascrivibili a implicazioni interferenziali;

quali iniziative urgenti intenda assumere al fine di garantire che il soggetto proprietario e gestore della rete di trasmissione e della gestione del segnale digitale del servizio pubblico radiotelevisivo proceda al tempestivo ripristino di condizioni di uguaglianza fra i cittadini residenti nelle diverse aree territoriali del Paese. (366/1845)

RISPOSTA. – *In merito all'interrogazione sopra citata si informa di quanto segue.*

Per quanto attiene ai casi di Gagliano del Capo e Paola, si segnala che in parti-

colari situazioni atmosferiche si verificano anomalie di propagazione tali da far giungere, nel territorio, segnali di impianti di altri operatori che determinano interferenze e disturbano il segnale Rai.

Con riferimento, invece, al caso di Brignano Frascata-Val Curone, si mette in evidenza come sia stata operata, ad inizio novembre, una ricanalizzazione dell'impianto di « San Sebastiano Curone » che ha risolto le criticità evidenziate.

In ogni caso, sui temi sopra riportati si ritiene opportuno segnalare come la Rai abbia stipulato ad agosto del 2013 uno specifico accordo procedimentale con MISE e AGCOM finalizzato, tra l'altro, a definire alcuni interventi necessari a « rimettere ordine » a tale sistema. Ad oggi – anche alla luce dell'evoluzione nel frattempo intervenuta nel sistema con la previsione dell'assegnazione della banda 700 agli operatori telefonici – sono in corso le attività di verifica sull'opportunità di procedere ad un aggiornamento dell'accordo.

Per quanto riguarda gli altri casi segnalati, la Rai si attiene alle disposizioni del Contratto di servizio 2010-2012 che, all'articolo 6, comma 3, lettera b), impegna la Rai « previa assegnazione delle necessarie frequenze, a realizzare tre reti nazionali in modalità SFN con copertura non inferiore al 90 per cento della popolazione nazionale per due reti e non inferiore all'80 per cento della popolazione nazionale per una rete ».

Da ultimo, si rileva come – al fine di risolvere i problemi di copertura delle aree storicamente non servite, anche in parte, dai segnali terrestri – la Rai ha attivato la piattaforma satellitare gratuita Tivù Sat che replica sul satellite l'intera programmazione del servizio pubblico insieme ad altri canali nazionali ed esteri, garantendo la copertura totale del territorio italiano. Per accedere a Tivù Sat è necessario dotarsi di parabola e decoder satellitare Tivù Sat, insieme al quale viene fornita una smart card che consente di vedere tutti i programmi senza il criptaggio tecnico usato per protezione dei diritti.

NESCI. – Al Presidente della Rai –
Premesso che:

il « Festival di Sanremo » è, da sempre, uno degli appuntamenti più attesi della stagione televisiva della Rai;

il concorso canoro, diviso tra « big » e « giovani », arrivato alla 66esima edizione, prevede una selezione tra tutti i brani presentati dagli artisti ad apposita commissione;

per l'edizione del 2016, secondo quanto riportato direttamente sul sito del Festival, si legge che, oltre al presentatore e direttore artistico Carlo Conti, « la commissione sarà composta dal conduttore e showman Piero Chiambretti, dalla conduttrice, cantante e attrice Rosita Celentano, dal musicista Giovanni Allevi, dal conduttore Federico Russo, dalla vj Carolina Di Domenico e dalla conduttrice Andrea De-logu »;

secondo quanto si legge direttamente dal regolamento reperibile sul sito ufficiale, i 6 artisti « giovani » che accederanno alla fase finale « verranno scelti attraverso tre momenti progressivi di selezione: una fase di ascolto e valutazione da parte della commissione musicale di tutte le canzoni « nuove » di artisti (singoli o gruppi) fatte pervenire secondo i criteri più avanti elencati. Al termine, verranno scelte le canzoni-artisti che parteciperanno all'audizione dal vivo a Roma; un'audizione dal vivo, all'esito della quale la commissione musicale sceglierà le canzoni-artisti che parteciperanno alla fase di selezione finale; una selezione finale, in diretta televisiva su RaiUno »;

ogni fase, si precisa, avverrà a « insindacabile giudizio della commissione »;

negli ultimi giorni si è tenuto un processo al tribunale di Cosenza riguardante una presunta truffa proprio nella selezione dei giovani all'edizione del Festival di Sanremo 2011;

secondo l'accusa, un uomo, Leonardo Vitola, originario di Trebisacce ma residente a Roma, avrebbe intascato 60 mila

euro dietro la promessa di far cantare una giovane donna in coppia con Katia Ricciarelli. Vitola avrebbe preso questi soldi da una ragazza figlia di un dentista co-sentino, il quale dopo la mancata esibizione (e il rinvio al prossimo anno, anche questo non realizzato) ha sporto denuncia spiegando che la questione aveva causato anche problemi di depressione alla ragazza;

secondo quanto riportato dalla giornalista Francesca Lagatta sul portale *web* « Laspiapress », anche la modalità di svolgimento delle selezioni di quest'anno sembrerebbero sospette;

scrive la giornalista: « una folta schiera di artisti e produttori ha segnalato ciò che è accaduto nelle scorse settimane circa le selezioni dell'area Sanremo Giovani e chiede delucidazioni in merito affidando dubbi e controversie niente meno che al calcolo matematico »;

secondo quanto riportato direttamente nella pagina ufficiale del sito, tra singoli artisti e gruppi sono giunte in totale 648 richieste di partecipazione al concorso. « Nel medesimo portale – continua Lagatta – in data 14 ottobre 2015, alle ore 10:59, e cioè due giorni dopo il limite per l'invio delle proposte, viene resa pubblica la lista dei nomi della commissione che avrà il compito di scegliere i 60 brani con cui si accederà alle finali del 27 novembre, e che risultano on line già nella serata del 31 ottobre. Ragion per cui i 648 brani sarebbero stati ascoltati in un arco di tempo di 18 giorni, dando per scontato che la giuria abbia lavorato anche i giorni 14 e 31, i sabato e le domeniche. Ininterrottamente. E, calcolato che la media giornaliera dei brani è 36, anche impiegando 20 minuti di tempo per l'ascolto di musiche, testi e interpretazioni di ognuno di esso, risulta che la giuria abbia effettuato 12 ore di lavoro »;

secondo le testimonianze di alcuni produttori musicali e come riportato dalla giornalista, « Due sono le cose, o i brani non li hanno ascoltati affatto oppure l'hanno fatto male – dichiara uno di

questi –. Io faccio questo mestiere da una vita e so bene che l'ascolto di un brano richiede attenzione e tempo. E ritengo che quello messo a disposizione per questa Commissione fosse veramente esiguo [...] Ci sono giovani che per inseguirli rinunciano a tutto, finanche a una vita sociale e affettiva, danno tutto loro stessi. Fanno sacrifici, soffrono, devono fare i conti con diverse difficoltà e le scarse risorse economiche. Alcuni di loro hanno talento da vendere e non è giusto che qualcuno li inganni. Noi non stiamo accusando nessuno, chiediamo solo che qualcuno intervenga per far luce sulla questione affinché si possa scongiurare il sospetto di irregolarità o, ahimè, raccomandazioni »;

secondo l'altra testimonianza raccolta, nel succitato articolo, si legge: « Al di là del fatto di essere fermamente convinto che in 18 giorni non si possano ascoltare 648 brani decidendo quale possa avere accesso a una manifestazione canora di tale spessore, ritengo oltretutto che la validità di un testo debba essere giudicata da un esperto di musica, e non dai conduttori televisivi Carlo Conti, Piero Chiambretti, Federico Russo e Andrea Delogu, o da Giovanni Allevi che suona tutt'altra musica, dalla Vj Carolina Di Domenico o Rosita Celentano ». Poi chiede: « Perché in una gara canora i musicisti emergenti non vengono molto più semplicemente selezionati dagli esperti del settore ? »;

dal succitato regolamento del Festival, è previsto che tutte le fasi delle selezioni siano monitorate da un comitato di controllo « nominato dall'Organizzazione e composto da 3 (tre) o più membri, all'interno del quale saranno rappresentate le Organizzazioni Sindacali firmatarie dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del settore », che appunto « svolgerà funzioni di verifica e controllo per tutta la manifestazione »;

è opportuno ricordare, in questa sede, che il Codice Etico della Rai stabilisce che « tutte le attività di Rai devono essere svolte nel rispetto dei principi di onestà e osservanza della legge, di plura-

lismo, professionalità, imparzialità, correttezza, riservatezza, trasparenza, diligenza, lealtà e buona fede »;

si chiede di sapere:

quale sia stato, nel dettaglio, l'iter seguito e con quali criteri si è proceduto alla selezione dei gruppi emergenti per la 66esima edizione del « Festival di Sanremo ». (367/1846)

RISPOSTA. – *In merito all'interrogazione sopra citata si informa di quanto segue.*

Nell'ambito del progetto del 66° Festival della Canzone Italiana del 2016 viene realizzata la manifestazione « SANREMO GIOVANI » finalizzata all'individuazione di canzoni-artisti che parteciperanno alla sezione NUOVE PROPOSTE del Festival 2016.

A tale scopo il Direttore Artistico del Festival si avvale della collaborazione di una commissione di esperti (Commissione Musicale) da egli stesso presieduta. La Commissione Musicale, a seguito dell'ascolto dei brani e di audizioni dal vivo, sceglierà a proprio insindacabile giudizio, entro il mese di dicembre 2015, le sei canzoni-artisti che parteciperanno alla sezione NUOVE PROPOSTE di SANREMO 2016, alle quali si aggiungeranno le due canzoni-artisti provenienti da Area Sanremo, edizione 2015.

Nell'adempire a tale compito, si pone in evidenza l'articolo 11 del Regolamento di « SANREMO GIOVANI » che prevede che « La Commissione Musicale effettua le proprie scelte a insindacabile giudizio, tenendo conto delle capacità interpretative degli Artisti e dell'originalità delle proposte ».

I sei artisti e le relative canzoni verranno scelti attraverso tre momenti progressivi di selezione previsti e disciplinati dai seguenti articoli del Regolamento della manifestazione « SANREMO GIOVANI »:

La fase di ascolto (Art. 3):

« I brani pervenuti con le domande di partecipazione verranno dunque ascoltati e valutati dalla Commissione Musicale. Dall'ascolto verranno escluse le domande degli artisti che risultino aver presentato, con

una o più Case/etichette discografiche, più di una canzone nuova, ovvero la cui canzone nuova sia già stata presentata da un altro artista. In tali casi verrà considerata valida solo la domanda di partecipazione della canzone nuova e/o dell'artista pervenuta per prima in ordine di tempo. Resta ovviamente intesa la possibilità per una stessa Casa/Etichetta discografica di presentare più di un artista, ciascuno con una diversa canzone nuova. L'Organizzazione del Festival provvederà ad informare la Casa/Etichetta discografica del procedimento di non accesso alla selezione. La Commissione Musicale, a seguito dell'ascolto e alla valutazione dei brani pervenuti e dei progetti artistici, sceglierà 60 (sessanta) canzoni-artisti per la partecipazione a un'audizione dal vivo ».

L'audizione (Art. 4):

« L'Audizione avrà luogo a Roma, senza oneri a carico dell'Organizzazione, in data che verrà indicata. Gli artisti selezionati si esibiranno dal vivo su base. La Commissione Musicale, a seguito dell'Audizione dal vivo, sceglierà a proprio insindacabile giudizio le canzoni-artisti che parteciperanno alla selezione finale, che avverrà in diretta televisiva ».

La selezione finale (Art. 5):

« Questa fase costituisce il momento conclusivo di « SANREMO GIOVANI » e avrà luogo a Sanremo. Gli artisti selezionati all'Audizione di Roma si esibiranno, sempre dal vivo su base, durante una serata trasmessa in diretta televisiva. La Commissione Musicale, eventualmente in forma integrata, con i propri giudizi determinerà le 6 canzoni-artisti che parteciperanno alla sezione Nuove Proposte del Festival. Le modalità di selezione e lo svolgimento della serata verranno definiti dal Direttore Artistico e dagli autori della trasmissione in accordo con Rai Uno. In occasione della diretta televisiva, la Direzione Artistica potrà richiedere agli Artisti la partecipazione a momenti di spettacolo anche musicali ».

L'Art. 6 prevede che « durante la trasmissione televisiva, verranno anche comu-

nicati i nomi dei 2 (due) artisti, con relative canzoni, che – in base agli accordi sottoscritti tra Rai e Comune di Sanremo e scelti a insindacabile giudizio dalla Commissione Musicale tra i Vincitori del concorso Area Sanremo ed. 2015 – parteciperanno di diritto, previa iscrizione attraverso Casa/Etichetta discografica o, in mancanza di questa, attraverso Area Sanremo, alla sezione Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2016, aggiungendosi ai precedenti 6».

NESCI. – Al Presidente della Rai –
Premesso che:

il 24 maggio 2014, durante la trasmissione « La Prova del cuoco », condotta da Antonella Clerici e in onda dalle ore 12,00 su Rai1, è stato presentato e poi cucinato in diretta televisiva un fungo, noto come *Gyromitra esculenta*, considerato velenoso dal Ministero della Salute e dalla comunità scientifica, perché responsabile, nel recente passato, di intossicazioni anche letali;

tale irresponsabile episodio avveniva a pochi mesi dalla morte di una donna in Calabria, nel marzo 2014, per consumo di una specie fungina tossica, seguito, ancora in Calabria, nell'ottobre 2014, dal decesso di un uomo e dal trapianto di fegato in una donna, sempre per ingestione di funghi non controllati;

secondo quanto denunciato il 2 luglio 2015 dall'Associazione Micologica Bresadola che si occupa appunto della conoscenza approfondita dei funghi, al fine di evitare l'ingestione di quelli velenosi, « nessun esito ha finora avuto la richiesta inoltrata con tempestività ai dirigenti Rai al fine di ottenere una pubblica rettifica nell'ambito della stessa trasmissione (« La Prova del cuoco », nda) »;

a riguardo si sottolinea che il 17 aprile 2015 si è tenuto a Lamezia Terme (Catanzaro) il *workshop* regionale sulle intossicazioni da funghi organizzato dal Dipartimento tutela della salute e politiche sanitarie Regione Calabria, con la colla-

borazione dell'AMB (Associazione Micologica Bresadola) e della CMC (Confederazione Micologica Calabrese);

nel corso dell'evento è stata ribadita la pericolosità della non corretta informazione che sempre più spesso viene diffusa sia attraverso le reti televisive che sulla carta stampata, in merito al consumo alimentare dei funghi spontanei, i quali, ogni anno, sono causa di rilevanti danni alla salute, con conseguenze talora molto gravi, quali morte, trapianto d'organo o dialisi permanente, per un cospicuo numero di cittadini consumatori;

il numero dei casi di intossicazione da funghi che ogni anno si registrano nel nostro Paese è allarmante, come riportano, in particolare, i dati del centro antiveleni di Milano che, dal 1994 al 2014, ha registrato 13.891 casi clinici di varia gravità, di cui i più seri hanno causato 46 decessi e 21 trapianti di fegato;

a questi casi va sommato un numero variabile di commensali che hanno partecipato al pasto in ciascun evento (da un minimo di 2, fino a 60 commensali), il che aumenta il numero di pazienti intossicati di circa il 38 per cento, in media, circa 1000 casi all'anno;

il susseguirsi di nuovi casi di avvelenamento da funghi spontanei afferma l'insufficienza degli sforzi fin qui profusi atti a fornire le informazioni corrette sul gravissimo pericolo rappresentato dal consumo inconsapevole di funghi spontanei;

a fronte della recrudescenza del fenomeno, che ha visto il suo apice nel 2012, i *mass media* hanno continuato troppo spesso a sottovalutare la problematica, come emerso nell'esempio succitato relativo alla puntata della trasmissione « La Prova del cuoco »;

da quanto suesposto si evince con chiarezza come la disinformazione sui funghi, troppo spesso perpetrata dai programmi televisivi, purtroppo anche attraverso i canali pubblici, abbia una corresponsabilità oggettiva nel verificarsi degli episodi di intossicazione e come pochi

minuti di disinformazione, in una rete televisiva nazionale o locale, possano vanificare il lavoro di coloro che fanno prevenzione sulle intossicazioni da funghi;

preme qui sottolineare che, secondo quanto recita l'articolo 3 del decreto legislativo del 31 luglio 2005, n.177 (cosiddetto «Testo unico della Radiotelevisione»), «sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, la tutela della libertà di espressione di ogni individuo, inclusa la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione», nel rispetto delle libertà e dei diritti, «in particolare della dignità della persona, della promozione e tutela del benessere, della salute e dell'armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore, garantiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario, dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano e dalle leggi statali e regionali»;

come se non bastasse, la prevenzione delle intossicazioni da funghi rientra pienamente nei principi garantiti dalla Carta costituzionale, secondo quanto stabilito dall'articolo 32: «La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività»;

si chiede di sapere:

se non ritenga opportuno e doveroso dare quanto prima seguito alla rettifica succitata e chiesta già mesi fa dall'Amb, al fine di ottenere una corretta informazione su una questione delicata per la salute umana, come previsto dall'articolo 3 del summenzionato Testo Unico della Radiotelevisione. (368/1847)

RISPOSTA. – *In merito all'interrogazione sopra citata si informa di quanto segue.*

«*La prova del cuoco*» è un programma che va in onda da diversi anni con grande successo di pubblico grazie ad una formula ben costruita che ha creato un rapporto di

affetto tra i protagonisti del programma ed il pubblico. Tale formula caratterizza il programma in maniera sfaccettata: un po' gara tra appassionati di cucina assistiti da veri chef e un po' intrattenimento grazie alla simpatia dei protagonisti. Il programma è anche l'occasione per divulgare ricette dell'articolata cucina italiana e, inevitabilmente, dei suoi prodotti.

Con riferimento specifico all'episodio oggetto dell'interrogazione si informa che si stanno effettuando le opportune verifiche e, responsabilmente, nel rispetto della salute dei cittadini, qualora ne saranno ravvisate le ragioni, si provvederà a dare le adeguate informazioni al riguardo.

AIROLA. – *Al Presidente e al Direttore generale della Rai – Premesso che:*

i recenti sviluppi del conflitto israelo-palestinese hanno riportato in primo piano l'attenzione mediatica sul fenomeno;

in codesta situazione, tuttavia, le notizie vengono riprese dalle agenzie ANSA provenienti da Tel Aviv ripetute pedestramente dai vari reporter e media internazionali;

se l'ANSA utilizza termini non corretti, detti errori si ripropongono in tutti i contesti, finendo per diffondere concetti errati per diritto internazionale vigente;

l'azienda Rai non è esente dai rilievi sottolineati;

solo per citare due tra gli innumerevoli esempi in materia, si rileva che:

durante l'edizione del Tg1 delle ore 13,30 del 20 ottobre 2015 il conduttore testualmente riferiva: «ancora violenze in Israele nelle zone di Hebron»;

per il diritto internazionale Hebron non si trova in Israele, bensì nel West bank;

nell'edizione del Tg3 delle ore 19 del 18 ottobre 2015 si parlava di quartieri ebraici in Gerusalemme est;

per il diritto internazionale (risoluzioni Onu nr. 242 e 338) ciò che viene definito quartiere dal reporter del tg locale è, invero, internazionalmente considerato colonia illegale in Gerusalemme est;

si chiede di sapere:

se l'azienda sia a conoscenza di quanto esposto in narrativa e quali strumenti e rimedi intenda porre in essere al fine di intervenire con la finalità espressa di garantire sempre una efficace e, soprattutto, corretta informazione. (369/1848)

RISPOSTA. *In merito all'interrogazione sopra menzionata si informa di quanto segue.*

In linea generale, si segnala come obiettivo dell'informazione offerta dalla Rai sia – in coerenza con le previsioni del Contratto di servizio 2010-2012 – quello di « assicurare un elevato livello qualitativo della programmazione informativa, i cui tratti distintivi sono costituiti dall'orizzonte europeo ed internazionale, il pluralismo, la completezza, l'imparzialità, obiettività, nel rispetto del diritto/dovere di cronaca, della verità dei fatti e del diritto dei cittadini ad essere informati. ».

In tale quadro si ritiene opportuno evidenziare come la Rai abbia sempre affrontato la questione mediorientale prestando grande attenzione al diritto internazionale e nella piena consapevolezza della complessità della situazione sul campo.

Per quanto attiene specificamente ai servizi giornalistici oggetto dell'interrogazione, si riportano di seguito gli elementi chiarificatori forniti dal Tg1 e dal Tg3.

Tg1 – In primo luogo si evidenzia come rientri nel patrimonio consolidato di conoscenze della testata la collocazione geopolitica di Hebron in Cisgiordania (in lingua inglese chiamata West Bank cioè « la sponda occidentale »), territorio palestinese occupato dagli israeliani con la guerra del 1967 e dove attualmente vivono circa 400mila coloni israeliani in una convivenza difficile con i 2,8 milioni di palestinesi che vivono in quei territori.

Al di là della disputa storico-politica, il senso del lancio da parte del conduttore del

Tg1 di un servizio del corrispondente da Gerusalemme, Piero Marrazzo, è che si voleva fare riferimento ad una indicazione di area territoriale da dove il servizio del corrispondente proveniva, cioè da Israele. Nel lancio in questione non si voleva delimitare in senso stretto il luogo degli avvenimenti, ma indicare invece in senso lato quale fosse la situazione in Israele (dove peraltro la sera era atteso il Segretario Generale delle Nazioni Unite) per poi arrivare ai fatti di cronaca con la nuova intifada cosiddetta dei « coltelli » e la esplosiva situazione nei territori occupati.

Tg3 – Si ritiene opportuno porre in evidenza come il conduttore del telegiornale, nel lanciare il servizio del corrispondente da Gerusalemme, abbia asserito che il governo israeliano « ha costruito una barriera fra i quartieri arabi ed ebraici di Gerusalemme est ». L'aggiunta di « est » è una imprecisione probabilmente non voluta e tuttavia immediatamente chiarita dal servizio nel quale si dava conto, con relative immagini, della costruzione del muro « fra il quartiere arabo di Jabal Mukaber e quello israeliano limitrofo di Armon Hanatziv », sottolineando proprio « quanto sia distante Gerusalemme ovest da Gerusalemme est ». Nella sostanza, nessun dubbio si ritiene possa essere stato ingenerato negli ascoltatori riguardo alla situazione territoriale e politica della città.

Il Tg3, comunque, continuerà a prestare la massima attenzione per evitare che si possano ingenerare confusioni o errori sul delicato argomento.

AIROLA, NESCI. – *Al Presidente e al Direttore generale della Rai – Premesso che:*

in data 15 ottobre 2015 veniva interrogata l'azienda a mezzo di atto di sindacato ispettivo n. 1802/COM Rai a seguito della messa in onda della trasmissione televisiva « Report » dell'11 ottobre precedente;

più in particolare, tale interrogazione veniva presentata in seguito alla denun-

ciata situazione di supposta irregolarità nella gestione di appalti e servizi dell'azienda;

in relazione alla inchiesta interna disposta, si chiedeva di sapere esattamente quali criticità e irregolarità fossero emerse nonché – soprattutto – se gli atti di codesta inchiesta interna fossero stati trasmessi all'autorità giudiziaria;

rilevato che:

la criptica quanto apodittica risposta da parte dell'azienda non appare soddisfacente in quanto in primo luogo l'azienda taceva del tutto sulla questione se gli atti della inchiesta interna fossero stati trasmessi all'autorità giudiziaria e non pare d'altronde conferente l'assunto – contenuto nella informativa Rai – secondo il quale «ogni ulteriore atto fa parte, a questo punto, di un procedimento penale»;

il quesito riguardava chiaramente la sussistenza o meno di un formale invio degli atti da parte dell'azienda all'autorità giudiziaria;

la sussistenza di un procedimento penale in corso, potrebbe essere stata invero originata da strade differenti – indagine esterna di iniziativa della Guardia di finanza per esempio – da quella dell'invio formale degli atti/notizia di reato;

tacendo, lo si ribadisce, sull'invio o meno degli atti, la Rai rispondeva che, a seguito degli esiti del rapporto dell'audit, avrebbe proceduto ad avviare procedimenti nei confronti dei dipendenti autori di condotte disciplinarmente rilevanti;

secondo quanto riportato sulla stampa, le dimissioni del responsabile degli affari legali della Rai potrebbero essere connesse alla mancata trasmissione all'autorità giudiziaria degli esiti dell'inchiesta interna;

tale ultimo dato appare in aperto conflitto con un supposto esistente procedimento disciplinare;

si chiede di sapere:

in primo luogo – nuovamente – se a seguito degli esiti del rapporto dell'audit e a prescindere dalla trasmissione al magistrato contabile, gli atti della inchiesta interna siano stati trasmessi all'autorità giudiziaria e in caso affermativo in quale data;

quali e quanti siano allo stato i procedimenti nei confronti dei dipendenti autori di condotte disciplinarmente rilevanti e quali provvedimenti disciplinari siano stati predisposti nei confronti di questi ultimi. (370/1849)

RISPOSTA. *In merito all'interrogazione sopra citata si informa di quanto segue.*

In primo luogo si ritiene opportuno ribadire che, relativamente al rapporto conclusivo di audit emesso in data 23 settembre 2013, l'azienda a suo tempo aveva deciso di darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione, all'Organismo di Vigilanza e, per quanto riguarda l'Autorità Giudiziaria, alla Magistratura Contabile (in data 17 ottobre 2013). Non si può peraltro non ricordare, come già emerso nell'ambito dell'audizione dei vertici Rai tenutasi mercoledì 24 novembre, che sull'intera vicenda è in corso un procedimento penale.

Per quanto concerne i provvedimenti assunti a seguito dell'audit di cui sopra, nei confronti di dipendenti autori di condotte disciplinarmente rilevanti, si comunica che si è pervenuti: in due casi alla risoluzione del rapporto di lavoro; in altri due casi alla sospensione da lavoro e retribuzione; in un caso è stata disposta l'archiviazione con monito del dipendente.

BRUNETTA, DE GIROLAMO. – *Al Presidente e al Direttore generale della Rai – Premesso che:*

il 15 ottobre 2015 la città di Benevento e tutto il territorio del Sannio sono stati colpiti da una grave alluvione in cui sono morte due persone e che ha altresì causato l'esondazione del fiume Calore straripato in città, con pesanti conse-

guenze che hanno interessato numerosi comuni delle Valli Vitulanese, Telesina, del Tammaro e del Fortore;

a distanza ormai di un mese dai tragici eventi richiamati, numerosi sindaci della provincia di Benevento hanno segnalato un *black out* totale delle trasmissioni dei canali generalisti Raiuno, Raidue e Raitre, nei comuni del Sannio;

proprio a seguito dei violenti nubifragi che hanno interessato il Sannio è completamente « saltata » la ricezione del segnale radiotelevisivo della tv pubblica in moltissimi comuni dell'Alto Sannio e della Valle Telesina, contribuendo, in tal modo a isolare ulteriormente, i territori colpiti;

risulta all'interrogante che RaiWay non abbia rinnovato un contratto di fitto per un ripetitore che serve un bacino del Sannio con 35mila abitanti (comuni dell'Alto Sannio e della Valle Telesina) – canale 25 – che è stato assegnato a una emittente privata; in altri termini, una parte della popolazione della zona alluvionata potrebbe risultare scoperta rispetto al servizio pubblico radiotelevisivo, pur dovendo continuare a pagare il canone, in particolare alla luce delle nuove disposizioni contenute nel disegno di legge di stabilità 2016;

si chiede di sapere:

se i vertici Rai siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa e quali misure di propria competenza intendano assumere, con urgenza, per ripristinare il segnale radiotelevisivo della Rai, compromesso a seguito degli eventi meteorologici, avvenuti, ormai circa un mese fa, e comunque per garantire il servizio pubblico radiotelevisivo, a fronte dell'obbligo di pagamento del canone. (371/1859)

RISPOSTA. *In merito all'interrogazione sopra menzionata si informa di quanto segue.*

Il territorio della provincia di Benevento – e in particolare la Valle Telesina comprendente i comuni di Teleso (in parte), di San Salvatore Telesino, di Solopaca, di

Frasso Telesino e di Cerreto Sannita – è servito dall'impianto Rai di « Castel Campagnano » (CE).

L'impianto trasmittente, prima del cambio di tecnologia da analogico a digitale avvenuto con lo switch off nell'anno 2012 trasmetteva i canali Rai Uno, Rai Due e Rai Tre su frequenze della banda IV UHF (Ultra High Frequencies). Sulla base del nuovo Piano delle frequenze digitali successivo allo switch off, il Ministero dello Sviluppo Economico ha assegnato al medesimo impianto Rai la frequenza 5 della banda III VHF (Very High Frequencies).

Durante le fasi di switch off, constatando l'assenza presso le abitazioni della Valle Telesina di antenne riceventi idonee alla ricezione della banda VHF – a causa della storica trasmissione solo in banda UHF – con autorizzazione ministeriale temporanea Rai ha provveduto ad attivare dalla medesima postazione di Castel Campagnano un ulteriore impianto trasmettitore operante in banda UHF sul canale 25 in banda IV. Ciò allo scopo di permettere agli utenti di adeguare con un sufficiente lasso di tempo il proprio impianto ricevente.

Tale periodo « transitorio » si è concluso con la disattivazione del canale 25 UHF, avvenuta da ultimo a seguito della richiesta di liberazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, in quanto il canale è stato legittimamente assegnato ad altro utilizzatore.

Si pone in evidenza come il servizio Rai nella Valle Telesina abbia continuato e continui ad essere regolarmente svolto attraverso l'impianto di Castel Campagnano sul canale 5 VHF. Si segnala tuttavia, che – ritenendo per quanto possibile di dover andare incontro alle esigenze della popolazione – è in corso una valutazione tecnico economica per integrare il servizio svolto in banda III VHF con una ulteriore trasmissione sul canale 23 UHF.

PISICCHIO. – *Al presidente e al direttore generale della Rai – Premesso che:*

con un ordine di servizio (Protocollo RP/D/248 del 10 novembre 2015) dal quale,

a parere dell'interrogante, non sono evincibili motivazioni congruenti, il Direttore di Rai Parlamento ha sollevato il giornalista Massimo D'Amore dalla responsabilità della Redazione Telegiornale e posto a disposizione del Direttore stesso;

come si evince dal comunicato diramato dal Comitato di Redazione, che esprime « il proprio disappunto per una decisione che riguarda un collega da noi fortemente stimato », la decisione ha posto in crisi la Redazione Telegiornale, sotto organico ormai da tempo, « costretta a lavorare con mezzi quasi di fortuna e impegnata a garantire, con tre edizioni al giorno, adeguata copertura all'informazione da Camera e Senato »;

si tratterebbe, peraltro, di una decisione misteriosa sia con riferimento al giornalista colpito dal provvedimento di rimozione, la cui professionalità è unanimemente riconosciuta, sia con riferimento al contesto all'interno del quale tale provvedimento si è svolto, segnato da mutamenti relativi alla testata, con il completamento del processo di digitalizzazione, ma anche all'intero sistema dell'informazione nel servizio pubblico, come è noto in fase di radicale mutamento;

si chiede di sapere:

quali utili ed urgenti interventi i vertici della Rai intendano adottare al fine di rendere note le ragioni che hanno condotto il Direttore della testata Rai Parlamento a rimuovere il capo redattore D'Amore, circostanza che rientra certamente nelle prerogative attribuite al Direttore dall'articolo 6 del CNLG (prerogative peraltro esercitate, per quanto ci risulta, in non rare circostanze dal medesimo Direttore), ma che in questo delicato contesto rischia di mettere in difficoltà un servizio che viene svolto già a ranghi ridotti. (372/1860)

RISPOSTA. *In merito all'interrogazione sopra citata si informa di quanto segue.*

Nell'emanare l'ordine di servizio citato nell'interrogazione di cui sopra il Direttore di Rai Parlamento si è attenuto alle dispo-

sizioni contenute nell'articolo 6 del Contratto nazionale di lavoro giornalistico che, tra l'altro, stabilisce che « è competenza specifica ed esclusiva del direttore fissare ed impartire le direttive politiche e tecnico-professionali del lavoro redazionale, stabilire le mansioni di ogni giornalista, adottare le decisioni necessarie per garantire l'autonomia della testata, nei contenuti del giornale e di quanto può essere diffuso con il medesimo, dare le disposizioni necessarie al regolare andamento del servizio » e che « le facoltà e le competenze del Direttore, Condirettore e del Vicedirettore, in quanto figure apicali appartenenti alla categoria massima dei dipendenti prevista dal codice civile, si esplicano nell'area direzionale nel contesto di un elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale... ».

ANZALDI. – *Al presidente e al direttore generale della Rai – Premesso che:*

la Corte di Cassazione ha confermato la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva condannato a due anni e sei mesi di reclusione l'ex direttore del TG1, Augusto Minzolini, per l'uso improprio della carta di credito aziendale che gli era stata assegnata per le spese di rappresentanza quando ricopriva la suddetta carica;

secondo le procedure contabili della Rai tutte le spese effettuate con la carta di credito aziendale dovrebbero essere sottoposte a verifica da parte dei competenti uffici, che, riscontrando delle possibili anomalie nell'uso, dovrebbero sospendere l'utilizzo e informare i dirigenti responsabili;

si chiede di sapere:

se le spese effettuate con la carta di credito aziendale dal direttore *pro tempore* del TG1 siano state viste da altri dirigenti della Rai e dal direttore generale *pro tempore* dell'azienda;

in caso affermativo, se l'azienda abbia mai avviato un'indagine interna al fine

di stabilire se esistessero altre responsabilità, oltre a quella del già citato Minzolini;

ove l'azienda non abbia mai disposto alcun altro accertamento al riguardo, se non ritengano di dover disporre un'indagine *ad hoc*, visto che le spese contestate al direttore del TG1 ammontano a diverse decine di migliaia di euro di denaro pubblico. (373/1861)

RISPOSTA. *In merito all'interrogazione sopra citata si informa di quanto segue.*

La recente decisione della Corte di Cassazione di conferma della condanna inflitta dalla Corte d'Appello di Roma ad Augusto Minzolini a due anni e mezzo di reclusione per peculato continuato ha reso definitiva la condanna e quindi ha posto fine alla lunga vicenda giudiziaria, attraverso tre gradi di giudizio, che lo ha riguardato.

I fatti per i quali Minzolini è stato ritenuto responsabile e quindi condannato risalgono, come noto, al periodo in cui fu Direttore del Tg1, cioè da giugno 2009 a dicembre 2011; la Rai non può che attenersi alle determinazioni assunte dalla magistratura sulla base delle informazioni acquisite e delle indagini svolte.

ROSSI. – *Al Presidente e al Direttore Generale della Rai – Premesso che:*

a maggio 2016 scadrà la concessione per la gestione del servizio pubblico ad oggi affidato alla Rai;

a giudizio dell'interrogante, la Rai dovrebbe, per il futuro, stabilire criteri nuovi per le produzioni dei propri programmi, specie nell'eventualità in cui la loro realizzazione sia affidata a società esterne;

sulla seconda rete sta andando in onda un nuovo reality che si svolge sul Monte Bianco;

si chiede di sapere:

se tale reality sia prodotto direttamente dalla Rai ovvero da un produttore esterno;

qualora si tratti di una produzione diretta, se la Rai abbia richiesto contributi alla Regione Valle d'Aosta o ai Comuni interessati, in denaro oppure in service, ospitalità alberghiere o altra forma;

ove, invece, il reality sia stato realizzato da un produttore esterno, se quest'ultimo abbia avanzato alla Regione Valle d'Aosta o ai Comuni interessati le richieste di cui al punto precedente, al fine di ambientare le proprie produzioni nei relativi territori di riferimento;

se risulti ai vertici aziendali che la Rai tramite i suoi funzionari, ovvero i produttori esterni che collaborano con essa, rivolgano agli enti locali interessati altri tipi di richieste suscettibili di avere una valutazione economica;

l'elenco di tutte le eventuali produzioni, e relativa valorizzazione, che abbiano usufruito di sponsorizzazioni e contributi pubblici (che è come fosse un ulteriore canone per i cittadini) da parte di enti nazionali, regionali, comunali e, più in generale, da qualsiasi soggetto a partecipazione pubblica, anche sotto forma di ospitalità alberghiere e servizi;

se non si ritenga opportuno regolare con grande attenzione i contratti con i produttori esterni, inserendo specifiche clausole che regolamentino sia eventuali richieste di contributo ad enti, sia richieste di ospitalità o di pubblicità di prodotto che potrebbero apparire come subliminali. (374/1862)

RISPOSTA. *In merito all'interrogazione sopra citata si informa di quanto segue.*

« Monte Bianco-Sfida verticale » è un reality show, ambientato tra le valli e le montagne della Regione Autonoma della Valle D'Aosta, in onda su Rai 2 dal 9 novembre 2015 in prima serata per n.5 puntate. Si tratta di una produzione realizzata in regime di appalto parziale con la società Magnolia Spa, licenziataria in esclusiva, in virtù di idoneo titolo di concessione dal titolare originario Zodiak Media, dei diritti di utilizzazione e sfruttamento del

format «Le Mont Blanc: défi vertical», nonché di quelli sul relativo titolo logo marchio e grafica.

Con specifico riferimento all'inserimento di prodotti è stato stipulato un contratto di product placement, la cui realizzazione avviene in coerenza con le disposizioni del Testo Unico dei Servizi Media Audiovisivi e Radiofonici (nonché del codice di autoregolamentazione dallo stesso previsto).

È stata inoltre stipulata una convenzione tra Rai Com – società interamente controllata da Rai e mandataria esclusiva di quest'ultima per la conclusione di accordi e convenzioni con le Pubbliche Amministrazioni – e la Regione Valle d'Aosta, al fine di promuovere i flussi turistici, il territorio e l'immagine della Regione attraverso una serie di iniziative di comunicazione istituzionale da inserire nell'ambito del programma. A fronte di tale comunicazione la Regione Valle d'Aosta ha riconosciuto a Rai (per il tramite di Rai Com) un corrispettivo in denaro; tale valore viene inserito nell'Aggregato B del bilancio predisposto secondo gli schemi della contabilità separata.

L'iniziativa di cui sopra rientra nell'ambito delle disposizioni della legge 7 giugno 2000, n. 150 che prevede che le attività di informazione e di comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni si possano esplicare anche per mezzo di programmi previsti per la comunicazione istituzionale non pubblicitaria, nell'ottica di promuovere una più ampia e approfondita conoscenza delle istituzioni, del loro funzionamento e del contesto normativo di riferimento; di favorire l'accesso ai servizi pubblici; di illustrare temi di rilevante interesse pubblico e sociale; di promuovere l'immagine delle amministrazioni e dell'Italia, dando visibilità ad eventi d'importanza locale, regionale, nazionale ed internazionale.

Nel quadro sopra sintetizzato, Rai realizza da anni campagne di comunicazione istituzionale al servizio delle Pubbliche Amministrazioni, centrali e locali, e si è dotata di specifiche «Norme comportamentali interne» finalizzate ad assicurare la completa trasparenza e legittimità di tali progetti. Rai, più in particolare:

si impegna a rendere riconoscibile al pubblico il momento di comunicazione istituzionale, evidenziando che lo stesso è stato realizzato in collaborazione con la Pubblica Amministrazione;

individua modalità realizzative che consentano l'immediata ed inequivocabile identificazione delle iniziative di informazione e la loro differenziazione dalla normale programmazione informativa;

riconosce al partner istituzionale i diritti di sfruttamento non commerciale in sede istituzionale per fini didattici, divulgativi, formativi sulle iniziative realizzate.

FICO. – Al Presidente e al direttore generale della Rai – Premesso che:

il 3 novembre 2015 lo scrivente ha rivolto un quesito alla concessionaria in merito alle presunte violazioni dei principi e delle regole del servizio pubblico radiotelevisivo nell'ambito della trasmissione «L'Arena» del 1° novembre 2015;

oggetto del quesito era, in modo specifico, la compatibilità delle modalità di conduzione della trasmissione, nella parte relativa al dibattito sulla città di Napoli, con i principi e le regole dell'informazione radiotelevisiva e, in particolare, del servizio pubblico;

la risposta dei vertici della concessionaria al quesito in oggetto, pervenuta il 18 novembre 2015, non è tollerabile perché non corrispondente ai requisiti di cui all'articolo 2, comma 4, della risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, che appunto prevede che la Rai debba rispondere ai quesiti «in modo puntuale ed esaustivo»;

sul piano formale, la risposta dell'azienda coincide integralmente con l'autodifesa resa in una sede non meglio specificata dallo stesso Giletti, oltretutto il soggetto la cui condotta era stata ritenuta nel quesito incompatibile con i principi che regolano il servizio pubblico;

la coincidenza della posizione della Rai con le dichiarazioni di Massimo Gi-

letti, di per sé alquanto singolare, avrebbe dovuto essere perlomeno esplicitata nella risposta al quesito;

la risposta è irricevibile, anche e soprattutto sul piano sostanziale, visto che l'autodifesa del conduttore dell'Arena si incentra esclusivamente sulle frasi da lui stesso pronunciate sulla città di Napoli, che nei giorni successivi avevano suscitato polemiche e finanche un'azione legale da parte del Comune di Napoli. Il merito di quelle frasi, nonché la loro presunta natura razzista, non sono state tuttavia neppure sfiorate dallo scrivente nel proprio quesito, il cui oggetto, giova ripeterlo, attiene al modo in cui si è svolto ed è stato gestito dal conduttore il dibattito, se eufemisticamente può essere definito tale, sulla città di Napoli. Modalità che sono state ritenute tanto più gravi in quanto il conduttore, già in passato, si era reso protagonista di episodi del tutto incompatibili ed estranei a principi cardine del servizio pubblico radiotelevisivo quali il buon gusto, la correttezza del linguaggio e dei comportamenti dei partecipanti alle trasmissioni, l'obbligo di tradurre i valori della Rai in prodotti interessanti e in grado di sviluppare il senso critico della collettività;

un'altra criticità rilevata nel quesito, anch'essa del tutto ignorata nella risposta pervenuta, riguardava la violazione del principio del contraddittorio;

i quesiti rivolti alla concessionaria rientrano nell'ambito di una delle funzioni precipue della Commissione parlamentare di vigilanza sulla Rai, forse la più pregnante, che è quella di verificare la qualità dell'informazione e, più in generale, l'aderenza dei contenuti della programmazione ai principi del servizio pubblico radiotelevisivo;

risposte dal tenore di quella in oggetto non sono purtroppo infrequenti e svislano questa importante funzione dell'organo parlamentare;

alla luce delle considerazioni svolte, si ritiene pertanto necessario riproporre i quesiti nella loro versione originaria, dal

momento che nessuno di questi ha trovato riscontro nella risposta pervenuta allo scrivente;

il servizio pubblico radiotelevisivo, sulla base del contratto nazionale di servizio stipulato con il Ministero dello sviluppo economico, è tenuto a realizzare un'offerta complessiva di qualità;

attraverso l'intera programmazione, in specie l'informazione giornalistica, la Rai contribuisce allo sviluppo del senso critico, civile ed etico della collettività nazionale, nel rispetto del diritto/dovere di cronaca, della verità dei fatti e del diritto dei cittadini ad essere informati;

la Rai è inoltre tenuta ad applicare nell'esercizio della propria attività i principi, i criteri e le regole deontologiche contenute nella Carta dell'informazione e della programmazione a garanzia degli utenti e degli operatori del servizio pubblico radiotelevisivo, nonché nel Codice etico, ed è tenuta inoltre a sanzionare, attraverso il proprio organismo di controllo interno, i comportamenti contrari alla lettera e allo spirito di questo *corpus* di principi e regole di natura deontologica;

la Carta dell'informazione e della programmazione, a garanzia degli utenti e degli operatori del servizio pubblico radiotelevisivo, prescrive alla concessionaria di « caratterizzare la propria programmazione anche con la correttezza del linguaggio e con il comportamento di chi vi partecipa »;

nel Codice etico si legge che « la Rai, nella sua attività di servizio pubblico, deve essere attraversata orizzontalmente dal concetto di qualità, intendendosi per tale la costante ispirazione al sistema di valori in cui la Rai si riconosce e la capacità di tradurlo in prodotti e servizi efficaci, interessanti e di buon gusto »;

nell'apertura della citata trasmissione, si è svolto un dibattito sui biglietti omaggio riservati ai consiglieri comunali per le partite interne della Società sportiva calcio Napoli. A partire dalle dichiarazioni dei consiglieri e dell'assessore Fucito relative al mantenimento di tale privilegio, il

conduttore e gli ospiti della trasmissione hanno colto l'occasione per accennare, più in generale, alle gravi problematiche che da tempo affliggono la città, quali la presenza della criminalità organizzata e l'emergenza dei rifiuti;

l'occasione di fare del vero servizio pubblico è stata però tradita a causa dell'atteggiamento del conduttore Massimo Giletti e degli ospiti invitati alla trasmissione, che hanno trasformato il dibattito in una indecorosa e imbarazzante bagarre;

ai toni accesi e ai comportamenti scomposti ha contribuito in prima persona lo stesso conduttore: attaccando la città di Napoli, silenziando gli interventi degli interlocutori oppure, in alcuni casi, irridendoli, e finanche perdendo le staffe con il consigliere comunale Crocetta;

un cenno a parte, per la sua gravità, merita il momento in cui Massimo Giletti, sviando dal tema principale, si è accodato alle dichiarazioni, o sarebbe meglio dire ai luoghi comuni su Napoli sciorinati dal principale ospite politico della trasmissione, Matteo Salvini, pronunciando frasi offensive nei confronti della città e addirittura affermando che a Napoli « ci vuole un'altra politica ». Così facendo, Giletti non ha soltanto violato il più basilare principio del contraddittorio, ma ha alimentato la modalità deteriore di discutere dei problemi, quella dell'attacco gratuito, dello slogan e del luogo comune, senza preoccuparsi di ricondurre il dibattito al suo oggetto principale oppure di approfondire con la dovuta serietà e professionalità temi cruciali quali la lotta alla criminalità organizzata e l'emergenza dei rifiuti;

fra i compiti caratterizzanti il servizio pubblico, vale la pena ribadirlo, c'è la rappresentazione non stereotipata della realtà, anche e soprattutto quando si toccano temi di grave rilevanza, quali la presenza della criminalità organizzata o l'emergenza ambientale che affliggono una città;

del resto la trasmissione « L'Arena » non è nuova a tali violazioni dei principi del contraddittorio, dell'imparzialità e

della completezza dell'informazione. Sia sufficiente ricordare la puntata del 17 maggio 2015, in piena campagna elettorale, nel corso della quale è stato ospite il Presidente del Consiglio dei ministri. Anche in quella circostanza la struttura della puntata e le modalità di conduzione sono apparse manifestamente lesive dei più basilari principi dell'informazione radiotelevisiva, specialmente nei periodi elettorali. Non per caso la rete è stata richiamata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

nella puntata in questione si è assistito, in sostanza, ad un dibattito di infima qualità, a partire da un registro non consono ai principi che dovrebbero ispirare il servizio pubblico non soltanto nell'attività di informazione, ma anche in quelle di intrattenimento o di *infotainment*, che non sono meno significative ed utili per raccontare la realtà;

per affrontare una seria discussione sulle problematiche della città di Napoli, le modalità avrebbero dovuto essere altre. Tuttavia, la chiave che si è voluta seguire è stata quella del sensazionalismo, della bagarre che coinvolge persino il responsabile principale della trasmissione, nella quale nessuno ascolta l'interlocutore e quindi al cittadino è negato qualunque elemento di comprensione, di confronto, di approfondimento e di informazione degni di un servizio pubblico;

si chiede di sapere:

se non ritengano che nella trasmissione in oggetto il dibattito sulla città di Napoli sia stato svolto nella più totale superficialità, attraverso un linguaggio e dei comportamenti assolutamente non consoni al servizio pubblico radiotelevisivo né sia stato in grado di offrire agli utenti un prodotto « efficace, interessante e di buon gusto »;

se, per le ragioni esposte in premessa, non ritengano che le modalità di conduzione di Massimo Giletti abbiano contribuito ad alimentare una indecorosa *bagarre* e se, soprattutto, non siano state in

contrasto con i principi di imparzialità e completezza dell'informazione;

quali iniziative intendano prontamente assumere affinché, pur nel rispetto dell'autonomia che contraddistingue l'attività giornalistica, nel programma « L'Arena » e nelle analoghe trasmissioni della concessionaria temi di una tale delicatezza siano affrontati sempre attraverso un linguaggio e dei comportamenti corretti e, più in generale, attraverso modalità tali da restituire al cittadino elementi di comprensione, analisi e approfondimento degni di un servizio pubblico. (375/1872)

RISPOSTA. *In merito all'interrogazione sopra citata si informa di quanto segue.*

Nel rinviare a quanto emerso nell'ambito dell'audizione di mercoledì 24 ottobre per una più approfondita valutazione della questione, si riportano di seguito gli elementi della Direzione di Rete, che ritiene che la trasmissione del 1 novembre 2015 si sia svolta in modo approfondito con una serie di servizi e interviste trasmessi durante la puntata e con ospiti competenti in studio e rappresentanti dello stesso Comune di Napoli. Sono stati ripresi i temi noti relativi all'assegnazione gratuita ai Consiglieri del Comune di Napoli di biglietti per lo stadio di calcio con interviste realizzate allo stadio stesso, brani parziali di dichiarazioni di alcuni consiglieri comunali insieme alla presenza in diretta (in collegamento da Napoli) dell'Assessore al Patrimonio Sandro Fucito ed in studio a Roma dei consiglieri comunali Antonio Crocetta e Carlo Iannello.

Le modalità di conduzione di Massimo Giletti hanno garantito il contraddittorio e la completezza dell'informazione e hanno dovuto relazionarsi con i toni accesi di alcuni dei suoi interlocutori ai quali necessariamente occorreva porre rimedio anche per la corretta comprensione da parte del pubblico televisivo dello svolgimento dei temi.

Alcune delle frasi attribuite a Giletti contro la città di Napoli non sono mai state pronunciate (ad esempio « Napoli è inde-

cente ») mentre è stato detto che la città è « indecorosa e abbandonata in alcuni punti » il che non contrasta con l'oggettività di talune realtà locali e con analoghe critiche giornalistiche svolte da altri organi di stampa. La presenza nel programma di ben tre rappresentanti delle istituzioni napoletane (un assessore e due consiglieri) rende meglio di qualsiasi commento le opportunità fornite per una informazione completa ed oggettiva.

Certamente i toni accesi di alcuni interlocutori hanno reso necessaria, ad un certo punto della trasmissione, una conduzione a sua volta più marcata sotto il profilo dei toni ma senza perdere mai di vista le problematiche al centro del programma e senza dimenticare anche le realtà positive e di crescita della città di cui è stato dato pubblicamente atto.

Nella puntata della domenica successiva il conduttore Giletti è tornato sui temi oggetto di polemica e di una querela da parte del Sindaco della città per ricordare quanto era successo e come non sia mai venuto meno il rispetto per una città che ha dato importanti segnali di crescita e di cui l'episodio dei biglietti gratuiti sembrava rappresentare una contraddizione.

LIUZZI. — *Al Presidente della Rai — Premesso che:*

l'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, disciplina le incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali;

il medesimo articolo dispone che gli incarichi dirigenziali, anche negli « enti di diritto privato in controllo pubblico », « sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico, ovvero con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto

privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico »;

la Presidente della Rai Monica Maggioni, prima di assumere la carica di Presidente del consiglio di amministrazione della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, ricopriva l'incarico di direttrice di Rainews;

dagli atti trasmessi in data 26 ottobre 2015 alla Commissione parlamentare di vigilanza sulla Rai, relativi all'Assemblea degli Azionisti della Rai tenutasi il 5 agosto 2015, non è stato possibile rinvenire alcuna informazione relativa alla posizione contrattuale della Presidente;

né è stato possibile evincere tali informazioni dagli organi di stampa, i quali si sono limitati a riportare la notizia secondo cui la Presidente avrebbe mantenuto il trattamento economico precedentemente riconosciute in qualità di direttrice di Rainews;

si chiede di sapere:

se prima dell'assunzione della carica nell'organo di amministrazione della Rai, la Presidente abbia rassegnato le proprie dimissioni da dirigente dell'azienda ovvero sia stata collocata in aspettativa dall'azienda, in ossequio a quanto disposto dall'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 2013;

in caso di risposta negativa ad entrambe le questioni, quale sia attualmente la posizione contrattuale della Presidente rispetto all'azienda e se questa sia coerente con quanto disposto dalla suddetta disposizione legislativa. (376/1873)

RISPOSTA. *In merito all'interrogazione sopra citata si informa di quanto segue.*

La disposizione richiamata nella citata interrogazione (articolo 12, decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39) non trova applicazione nella fattispecie, per le seguenti ragioni:

a) *l'articolo 22, comma 3, dello stesso Decreto 39/2013 esclude che le disposizioni di cui al citato articolo 12 si applichino alla Rai;*

b) *la norma transitoria, di cui all'articolo 29-ter, comma 1, decreto-legge, 21 giugno 2013, n. 69, dispone comunque che « gli incarichi conferiti e i contratti stipulati prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo in conformità alla normativa vigente prima della stessa data, non hanno effetto come causa di incompatibilità fino alla scadenza già stabilita per i medesimi incarichi e contratti » ed il rapporto di lavoro della Dott.ssa Maggioni era in corso al momento di entrata in vigore dell'articolo 12, decreto legislativo n. 39 del 2013.*

Nell'attuale contesto normativo la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Rai è quindi compatibile con il preesistente rapporto di lavoro subordinato giornalistico con la medesima Società.

In particolare, la pacifica coesistenza dei due rapporti trova conferma – oltre che, sul piano generale, dal consolidato orientamento giurisprudenziale (da ultimo, Cass., 1 settembre 2014, n. 18476) e dalla disposizione di cui all'articolo 23-bis, comma 5-quater, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 – dalla specifica previsione riferita alla Rai enucleabile dall'articolo 49, comma 4, decreto legislativo, 31 luglio 2005, n. 177 che, nell'indicare i requisiti necessari per essere nominato nel Consiglio di Amministrazione della Rai, espressamente aggiunge che « ove siano lavoratori dipendenti vengono, a richiesta, collocati in aspettativa non retribuita per la durata del mandato »: norma speciale che, quindi, sancisce la cumulabilità della carica di Consigliere/Presidente con quella di dipendente anche della stessa Rai.

Si rappresenta altresì che le superiori conclusioni sono state condivise con l'azionista Ministero dell'economia e delle finanze.

Da ultimo, si segnala che la Presidente Maggioni ha rinunciato ad ogni emolumento correlato all'esercizio delle deleghe conferite dal Consiglio di Amministrazione.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Sui lavori del Comitato	223
Comunicazioni del Presidente	223

Mercoledì 16 dicembre 2015. — Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI.

La seduta comincia alle 12.10.

Sui lavori del Comitato.

Dopo un intervento iniziale del PRESIDENTE e del senatore CASSON (PD) che svolgono una relazione sulla missione effettuata a Washington dal 15 al 20 novembre 2015, intervengono i senatori CRIMI (M5S), ESPOSITO (Area Popolare

NCD-UDC) e MARTON (M5S) e i deputati FERRARA (SEL), TOFALO (M5S) e VILLECCO CALIPARI (PD).

Comunicazioni del Presidente.

Il presidente STUCCHI (LN-Aut) rende alcune comunicazioni concernenti l'organizzazione dei lavori e la documentazione pervenuta. Intervengono i senatori CASSON (PD), CRIMI (M5S), ESPOSITO (Area Popolare NCD-UDC) e MARTON (M5S) e i deputati FERRARA (SEL), TOFALO (M5S) e VILLECCO CALIPARI (PD).

La seduta termina alle 13.30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

S O M M A R I O

Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale.	224
Audizione del presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, Vincenzo Iacopino (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	224
AVVERTENZA	224

Mercoledì 16 dicembre 2015. — Presidenza del presidente Lello DI GIOIA.

La seduta comincia alle 8.45.

Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale.

Audizione del presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, Vincenzo Iacopino.

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Lello Di GIOIA, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Il deputato Lello Di GIOIA, *presidente*, avverte che per il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti sono presenti il presidente, Vincenzo Iacopino, e il direttore generale, Ennio Bartolotta.

Svolge una relazione Vincenzo IACOPINO, *presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti*, che consegna documentazione alla Commissione.

Interviene per formulare osservazioni il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*.

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, nel ringraziare il presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, per la partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione e dispone che l'elenco completo della documentazione consegnata alla Commissione sia pubblicato in allegato al resoconto stenografico. Avverte altresì che la documentazione è a disposizione dei componenti della Commissione.

La seduta termina alle 9.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sull'ordine dei lavori	225
Indagine conoscitiva sui flussi migratori in Europa attraverso l'Italia, nella prospettiva della riforma del sistema europeo comune d'asilo e della revisione dei modelli di accoglienza: esame del documento conclusivo (<i>Esame e approvazione</i>)	225
<i>ALLEGATO (Documento conclusivo)</i>	227
Indagine conoscitiva sull'impiego di lavoratori immigrati nelle attività industriali, produttive e agricole: comunicazioni del Presidente	226

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento alle politiche dei Paesi aderenti relative al controllo delle frontiere esterne e dei confini interni.	
Audizione del Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), ambasciatore Giampiero Massolo (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	226

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 16 dicembre 2015. — Presidenza della presidente Laura RAVETTO.

La seduta comincia alle 8.30.

Sull'ordine dei lavori.

Laura RAVETTO, *presidente*, propone di passare dapprima all'esame della proposta di documento conclusivo, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui flussi migratori in Europa attraverso l'Italia, nella prospettiva della riforma del sistema europeo comune d'asilo e della revisione dei modelli di accoglienza, successivamente alle comunicazioni nell'ambito dell'inda-

gine conoscitiva sull'impiego di lavoratori immigrati nelle attività industriali, produttive e agricole; indi al successivo punto all'ordine del giorno.

Il Comitato concorda.

Indagine conoscitiva sui flussi migratori in Europa attraverso l'Italia, nella prospettiva della riforma del sistema europeo comune d'asilo e della revisione dei modelli di accoglienza: esame del documento conclusivo.

(*Esame e approvazione*).

Laura RAVETTO, *presidente*, illustra una proposta di documento conclusivo

(vedi allegato), di cui raccomanda l'approvazione.

Il Comitato approva quindi la proposta di documento conclusivo predisposta dalla presidente Ravetto.

Indagine conoscitiva sull'impiego di lavoratori immigrati nelle attività industriali, produttive e agricole: comunicazioni del Presidente.

Laura RAVETTO, *presidente*, comunica che, a seguito delle audizioni svolte e già concluse, ha conferito al deputato Giorgio Brandolin l'incarico di predisporre una proposta di documento conclusivo relativa all'indagine conoscitiva sull'impiego di lavoratori immigrati nelle attività industriali, produttive e agricole.

Il Comitato prende atto.

La seduta termina alle 8.40.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 16 dicembre 2015. – Presidenza della presidente Laura RAVETTO.

La seduta comincia alle 8.40.

Indagine conoscitiva sulla gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento alle politiche dei Paesi aderenti relative al controllo delle frontiere esterne e dei confini interni.

Audizione del Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), ambasciatore Giampiero Massolo.

(Svolgimento e conclusione).

Laura RAVETTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, i temi dell'audizione.

Giampiero MASSOLO, *Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Laura RAVETTO, *presidente*, interviene per una precisazione.

Giampiero MASSOLO, *Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS)*, prosegue la relazione sui temi dell'audizione.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, il senatore Paolo ARRIGONI (LNA), il deputato Giorgio BRANDOLIN (PD), i senatori Riccardo MAZZONI (AL-A) e Riccardo CONTI (AL-A).

Risponde l'ambasciatore Giampiero MASSOLO, fornendo ulteriori elementi di valutazione e osservazione.

Laura RAVETTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dopo aver ringraziato l'ambasciatore Massolo, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO

Indagine conoscitiva sui flussi migratori in Europa attraverso l'Italia, nella prospettiva della riforma del sistema europeo comune d'asilo e della revisione dei modelli di accoglienza: esame del documento conclusivo.

DOCUMENTO CONCLUSIVO APPROVATO

1. Premesse.

Il Comitato ha deliberato, il 17 dicembre 2013, di avviare un'indagine conoscitiva sui «Flussi migratori in Europa attraverso l'Italia, nella prospettiva della riforma del sistema europeo comune d'asilo e della revisione dei modelli di accoglienza», con l'obiettivo di approfondire le problematiche connesse al massiccio afflusso di migranti sul territorio nazionale, nonché di studiare dinamiche e caratteristiche dei principali flussi migratori in transito verso l'Europa.

L'importanza e l'attualità degli elementi di conoscenza acquisiti nel corso dell'indagine hanno determinato il Comitato a prorogarne il termine una prima volta dal 31 dicembre 2014, al 28 febbraio 2015, e quindi ad integrarne successivamente il programma per l'esigenza di non trascurare nel monitoraggio del fenomeno migratorio in Europa le possibili occasioni di violazione delle frontiere da parte di soggetti che, anche successivamente al loro ingresso in Europa, possano trasformarsi in terroristi o loro fiancheggiatori. Il termine è stato conseguentemente prorogato al 31 ottobre 2015.

Nel corso dell'indagine, sono state volte, in particolare, le audizioni dei seguenti soggetti: Giovanni Pinto, Direttore centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere presso il Ministero dell'interno (4 marzo 2014); rappresentanti dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, UNHCR (25 marzo 2014); rappresentanti dell'Organizzazione interna-

zionale per le migrazioni-OIM (27 maggio 2014); Maria Maddalena Novelli, direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per il Lazio (11 giugno 2014); Alessandro Menichelli, Consigliere per la Giustizia e gli Affari interni nella Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione europea e membro supplente del Consiglio di amministrazione di Frontex (17 giugno 2014); Piero Fassino, presidente dell'ANCI e sindaco di Torino (18 giugno 2014); Giusi Nicolini, sindaco di Lampedusa (24 giugno 2014); Giuliano Pisapia, sindaco di Milano (15 luglio 2014); Linda Tomasinsig, sindaco di Gradisca d'Isonzo (22 luglio 2014); on. Franca Biondelli, Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali (7 agosto 2014); Naceur Mestiri, Ambasciatore della Repubblica Tunisina (15 settembre 2014); Amr Helmy, Ambasciatore della Repubblica Araba d'Egitto (30 settembre 2014); Hassan Abouyoub, Ambasciatore del Regno del Marocco (8 ottobre 2014); on. Angelino Alfano, Ministro dell'interno (22 ottobre e 19 novembre 2014); Furio Honsell, sindaco di Udine (30 ottobre 2014); on. Sandro Gozi, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con delega alle politiche europee (27 novembre 2014); Eugenio Orlandi, rappresentante di Europol (20 gennaio 2015); sen. Marco Minniti, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri (28 gennaio 2015); Francesco Paolo Tronca, Prefetto di Milano (28 gennaio 2015); Luigi Savina, Questore di Milano, (seduta segreta del 10 febbraio 2015); Alessandro Pansa, Capo della Polizia (25

febbraio 2015); Mario Papa, presidente del Comitato di analisi strategica antiterrorismo (11 e 18 marzo 2015); Mario Morcone, Capo dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno (25 marzo 2015); Mario Lucini, sindaco di Como (15 aprile 2015); Elisabetta Margiacchi, Prefetto di Bolzano (29 aprile 2015); ammiraglio Felicio Angrisano, Comandante generale delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera (7 maggio 2015); ammiraglio Giuseppe De Giorgi, Capo di Stato maggiore della Marina militare (12 maggio 2015); generale Saverio Capolupo, Comandante generale della Guardia di finanza (20 maggio 2015); Angelo Trovato, presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo (4 giugno 2015); Gian Luca Galletti, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (10 giugno 2015); Roberto Maroni, Presidente della Regione Lombardia (11 giugno 2015); Enrico Rossi, Presidente della Regione Toscana (16 giugno 2015); Luca Zaia, Presidente della Regione Veneto (17 giugno 2015); Giovanni Toti, Presidente della Regione Liguria (23 giugno 2015); Debora Serracchiani, Presidente della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (25 giugno 2015); Michele Emiliano, Presidente della Regione Puglia (7 luglio 2015); Cathérine Colonna, Ambasciatrice di Francia (8 luglio 2015); rappresentanti del Consiglio Intermedio di Rappresentanza delle Capitanerie di Porto – Co.I.R.CP (5 agosto 2015); Calogero Ferrara, Sostituto procuratore presso la Procura della Repubblica di Palermo (10 settembre 2015); rappresentanti del Consiglio Centrale di Rappresentanza – Co.Ce.R-Sezione Marina (16 settembre 2015); Susanne Marianne Wasum-Rainer, Ambasciatrice della Repubblica Federale di Germania in Italia (17 settembre 2015).

Il Comitato si è quindi riunito per l'indagine conoscitiva in 43 sedute per un tempo complessivo di circa 49 ore.

Sono state altresì acquisite dal Comitato utili informazioni sulle materie dell'indagine nel corso delle audizioni dei seguenti soggetti: Angela Pria, Capo dipartimento per le libertà civili e l'immigra-

zione del Ministero dell'interno (19 novembre 2013); Giovanni Pinto, Direttore centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere presso il Ministero dell'interno (10 dicembre 2013); on. Federica Mogherini, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (8 aprile 2014); on. Angelino Alfano, Ministro dell'interno (15 aprile e 28 maggio 2014); on. Sandro Gozi, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con delega alle politiche europee (23 aprile 2014); on. Beatrice Lorenzin, Ministra della salute (11 novembre 2014); Andrea Orlando, Ministro della giustizia (10 dicembre 2014); Antonello Soro, Garante per la protezione dei dati personali (3 marzo 2015); Paolo Gentiloni, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (5 marzo 2015); sen. Stefania Giannini, Ministra dell'istruzione, dell'università e della ricerca (25 marzo 2015).

La presidente del Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia d'immigrazione, on. Laura Ravetto, ha svolto poi una missione a Milano, l'8 luglio 2014, per incontrare la Commissaria europea agli Affari interni, Cecilia Malmström, a margine della riunione del Consiglio dei ministri dell'Unione europea competenti in materia di giustizia e affari interni, cosiddetto Consiglio GAI. Nel corso dell'incontro bilaterale avuto con la presidente Ravetto, la Commissaria Malmström ha ribadito l'importanza di un'ampia operazione europea di gestione e controllo dei flussi migratori – come aveva proposto in sede di Consiglio GAI del 7 ottobre 2013, confermando tale posizione durante la sessione plenaria del 7-10 ottobre 2013 del Parlamento europeo – comprendente il fronte marittimo da Cipro alla Spagna, superando in tal modo il carattere frammentario delle singole missioni. In quell'occasione, la presidente Ravetto ha rappresentato alla Commissaria Malmström l'opportunità emersa nel Comitato Schengen di prevedere un maggior coinvolgimento di altri Stati membri

dell'Unione europea nella gestione dei massicci flussi migratori sulle coste italiane. La presidente del Comitato Schengen ha d'altra parte evidenziato l'esigenza di un ripensamento del criterio fissato dal cosiddetto Regolamento di Dublino III, sull'individuazione del Paese di primo approdo ai fini dell'esame della richiesta di asilo, anche ai fini dell'accoglimento in Unione europea del principio del mutuo riconoscimento del diritto di asilo in Italia. La Commissaria europea agli affari interni, Cecilia Malmström, ha condiviso l'esigenza di un possibile coinvolgimento di altri Stati membri nella gestione degli sbarchi, con un affiancamento della missione italiana *Mare Nostrum* ad altre iniziative gestite da Frontex. Sulla riforma del regolamento c.d. Dublino III ha ricordato l'esigenza di un accordo degli Stati membri ad una sua eventuale modifica, alla quale si è detta peraltro sensibile.

2. *Le principali tematiche emerse nel corso dell'indagine.*

Dalle audizioni svolte dal Comitato, sopra indicate, sono emersi alcuni temi prevalenti: il dispiegarsi e l'evolversi dell'operazione italiana *Mare Nostrum* e la sua successiva sostituzione con l'operazione europea *Triton*; le problematiche concernenti l'applicazione e le deroghe relative al cosiddetto Regolamento Dublino III e le esigenze di una sua riforma; l'effettiva attualità dello Spazio Schengen, con specifico riferimento ai profili della sicurezza nazionale, del fenomeno dei cosiddetti *foreign fighters* e dei possibili collegamenti tra terrorismo e migrazione, anche in conseguenza degli attentati che hanno colpito alcune capitali europee all'inizio del 2015; il tema del mutuo riconoscimento del diritto di asilo, le problematiche connesse al *resettlement* e la riforma del cosiddetto codice visti; la necessità di percorrere una cooperazione con Paesi Terzi e la previsione di partenariati di mobilità e sicurezza, anche a partire dall'istituzione di campi profughi; la gestione dei minori stranieri non ac-

compagnati e dei flussi migratori anche dal punto di vista sanitario; le problematiche connesse ai profili finanziari nella gestione delle politiche sull'immigrazione.

Innanzitutto, quindi, le problematiche legate all'operazione *Mare Nostrum* e il suo successivo superamento per effetto dell'operazione europea *Triton*.

3. *Le operazioni di salvataggio, in particolare Mare Nostrum e Triton.*

Le condizioni di perdurante guerra civile in alcuni Paesi dell'Africa, nonché di grave instabilità politica seguita al crollo di precedenti regimi (per tutti, Siria e Libia), hanno comportato, tra l'altro, gravi violazioni dei diritti umani in danno alle popolazioni residenti, che hanno visto nella fuga l'unica opzione possibile per salvare la propria vita. Ciò ha generato un massiccio flusso di migranti verso l'Europa attraverso l'Italia, soprattutto via mare, ma anche via terra attraverso la rotta dei Balcani. Tale situazione ha posto il Paese nella condizione di sopportare enormi oneri gestionali, umanitari e di ordine pubblico per fronteggiare l'emergenza migrazione, tuttora in atto. Per fronteggiare questo massiccio esodo di popolazioni provenienti dal continente africano, affrontare i flussi migratori sempre più crescenti, intervenire in soccorso dei migranti e prevenire la tratta degli esseri umani attraverso il Mare Mediterraneo, il Governo italiano ha avviato il 18 ottobre 2013 l'operazione *Mare Nostrum*.

La principale problematica affrontata dal Comitato Schengen nella prima parte dell'indagine conoscitiva è stata proprio quella relativa a *Mare Nostrum*, verificando passo, passo il percorso seguito dal Governo nell'approntare una risposta alla situazione di emergenza determinatasi alla fine del 2013, con l'obiettivo di prevenire il ripetersi di nuove tragedie dopo quella di Lampedusa. Si è trattato di un'operazione militare ed umanitaria che ha previsto il rafforzamento del dispositivo di sorveglianza e soccorso in alto mare utilizzando mezzi navali ed aerei, anche delle Forze armate.

L'indagine ha evidenziato come, all'inizio, all'azione di sensibilizzazione e di condivisione della preoccupazione con altri *partner* europei rispetto alla dimensione umanitaria del fenomeno in corso, per molti mesi non è seguita, nei fatti, l'affermazione né il riconoscimento da parte degli altri Stati membri di una dimensione pienamente europea del problema, frustrando le attese del nostro Paese. Se, quindi, dopo la tragedia di Lampedusa, la creazione di una *task force* dell'Unione europea per la gestione dell'emergenza migratoria nel Mediterraneo e per una più efficace gestione del fenomeno migratorio nel medio periodo, ha costituito un passo in avanti nella presa di coscienza della valenza pienamente europea del problema – non soltanto della sponda sud dell'Europa – l'Italia si è trovata con l'operazione *Mare Nostrum* nella difficile situazione di dovere gestire da sola l'afflusso massiccio di migranti verso le proprie coste.

Nel corso dell'indagine, fin dall'inizio, è emerso che l'Italia si è trovata ad affrontare una pressione migratoria che, nel corso del 2014, ha superato i livelli record toccati nel 2011: solo nei primi tre mesi del 2014 l'indagine ha accertato che il numero di migranti arrivati via mare nel Paese è stato 13 volte superiore a quello fatto registrare nello stesso periodo del 2013. Più precisamente, nei primi cinque mesi dell'anno gli arrivi di migranti erano 39.538 e la regione maggiormente coinvolta dal fenomeno è stata la Sicilia, in cui si sono registrati il 98 per cento degli sbarchi; ai primi di luglio, le cifre riportate sfioravano le 50.000 persone arrivate sulle coste italiane via mare, giungendo alla fine dell'anno alla soglia di oltre 170.000 unità.

Nella fase conclusiva dell'operazione *Mare Nostrum*, il Comitato ha accertato che i migranti soccorsi, nell'ambito di 563 interventi, sono stati 101.000, di cui 12.000 minori non accompagnati; sono stati rinvenuti 499 corpi di persone decedute, mentre i dispersi, sulla base della testimonianza dei sopravvissuti, potrebbero essere più di 1.800; sono stati arrestati 728 scafisti e sequestrate otto imbarcazioni. A

conclusione dell'operazione, secondo le indicazioni della Marina militare, i migranti assistiti sono stati, nell'ambito di 421 eventi di ricerca e soccorso, 150.810. I presunti scafisti, fermati e consegnati all'Autorità Giudiziaria, grazie anche alla cooperazione con le Procure interessate, hanno raggiunto il numero di 330, mentre sono state sequestrate 5 «navi madre». Questi risultati sono stati raggiunti grazie all'impiego di 32 Unità navali e 2 sommergibili che si sono avvicinati dall'inizio dell'operazione per un totale di oltre 45.000 ore di impiego e l'impegno in media di circa 900 militari al giorno.

In particolare, secondo i dati del Ministero dell'Interno, forniti durante l'indagine, l'operazione *Mare Nostrum*, dal 18 ottobre 2013 al 31 ottobre 2014, ha prodotto:

Eventi di sbarco: 563;

Migranti soccorsi: 100.949, di cui 9.038 minori non accompagnati;

Arresti: 270 tra scafisti, organizzatori e basisti;

Sequestri: 8 imbarcazioni;

Costo dell'operazione: circa 115 milioni di euro.

Le operazioni contestuali a *Mare Nostrum*, operazioni di Frontex (Hermes, Hermes extension, Aeneas) e le altre operazioni di soccorso (mercantili privati, rintracci sulle coste) hanno portato:

Eventi di sbarco: 498;

Migranti soccorsi: 60.489, di cui 3.679 minori non accompagnati;

Arresti: 172 tra scafisti, organizzatori e basisti;

Sequestri: 39 imbarcazioni.

La cosiddetta operazione *Mare Nostrum phasing out*, dal 1° novembre 2014 al 31 dicembre 2014, ha prodotto invece:

Eventi di sbarco: 28;

Migranti soccorsi: 3.678, di cui 297 minori non accompagnati;

Arresti: 12 tra scafisti, organizzatori e basisti;

Sequestri: 0;

Costo dell'operazione: 5,6 milioni di euro.

Circa, infine, i dati complessivi relativi ai corpi di persone decedute recuperati durante tutte le operazioni indicate e ai presunti dispersi, acquisite anche sulla base delle dichiarazioni dei superstiti, risultano:

Corpi recuperati: 560 (721 secondo UNHCR),

Migranti dispersi: 1807 (2817 secondo UNHCR).

A seguito della conclusione di *Mare Nostrum*, e in previsione dell'avvio dell'operazione *Frontex plus*, ribattezzata *Triton* dal 1° novembre 2014, è emerso nel corso dell'indagine conoscitiva che la regia unitaria della nuova missione europea, che assorbe quelle già in atto, cioè *Aeneas* ed *Ermes*, è stata affidata all'Agenzia Frontex, la quale per l'espletamento di tale mandato, ha ricevuto dall'Unione europea uno stanziamento aggiuntivo di 20 milioni di euro per l'anno 2015, avvalendosi del Centro di coordinamento internazionale istituito a Pratica di Mare, presso il Comando aeronavale della Guardia di finanza, dove sono distaccati i rappresentanti della stessa Agenzia e di tutti i Paesi partecipanti.

In ragione del vasto raggio di azione, che comprende l'intero Mediterraneo centrale e lo Jonio, l'operazione di Frontex avrebbe richiesto la più ampia partecipazione di Stati membri; a partire dal suo avvio l'operazione *Triton* poteva comunque essere qualificata come la più grande e partecipata operazione di controllo delle frontiere messa mai in campo dall'Unione europea nello scenario del Mediterraneo. Secondo quanto emerso, il panel degli Stati partecipanti e dei dispositivi su cui

contare per l'operazione guidata da Frontex, è stato costituito, oltre all'Italia, da: Austria, Belgio, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda (solo per *Triton* 2015), Islanda, Lettonia (solo per *Triton* 2014), Lussemburgo (solo per *Triton* 2014), Malta, Olanda, Norvegia (solo per *Triton* 2015), Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovenia, Svezia, Svizzera, Spagna e Regno Unito. La nuova operazione *Triton* si dispiega essenzialmente nel Mediterraneo centrale e nello Jonio. La sua area operativa risulta piuttosto vasta e, oltre al canale di Sicilia, comprende nel quadrante est la parte ionica della Calabria, estendendosi parzialmente anche alla Puglia, mentre nel settore ovest abbraccia la Sardegna meridionale. La linea di pattugliamento si attesta per gli assetti marittimi a circa 30-40 miglia dalle isole di Lampedusa e Malta. Il dispositivo aereo, invece, si spinge sino al limite dell'intera area operativa.

Nel corso dell'indagine è emerso altresì che gli assetti aeronavali schierati e gli esperti impiegati nei *team* di supporto sono appartenuti a 24 Stati membri, inclusa l'Italia; otto Stati hanno messo a disposizione un numero complessivo di tre aerei, un elicottero, tre pattugliatori d'altura e tre pattugliatori costieri, mentre l'Italia ha messo a disposizione un aereo della Guardia di finanza, un pattugliatore d'altura della Marina militare con elicottero a bordo e due pattugliatori costieri, rispettivamente della Capitaneria di porto e della Guardia di finanza. Inoltre, nell'ambito delle disponibilità complessive offerte dagli Stati, la scelta degli assetti aeronavali da impiegare è stata demandata a *Frontex*, le cui determinazioni operative rimangono ovviamente vincolate al budget europeo a disposizione, che è stata inizialmente di 3 milioni di euro mensili. Nella fase d'avvio, il dispositivo di *Triton* ha visto schierati al largo delle coste italiane e maltesi due aerei, due elicotteri, due pattugliatori d'altura e quattro pattugliatori costieri. Gli assetti forniti da Malta in particolare hanno provveduto anche alla distruzione delle imbarcazioni lasciate alla deriva dopo il salvataggio dei migranti,

che, oltre a costituire un rischio per la navigazione, potevano essere recuperate dalle stesse organizzazioni criminali e riutilizzate per successivi viaggi. Infine, a supporto dell'attività di pattugliamento, è risultato al Comitato che sono stati impiegati cinque *joint debriefing team* per lo svolgimento delle interviste ai migranti sui luoghi di sbarco e due *screening team* per i primi accertamenti sulla nazionalità dei migranti. Per la costituzione di tali team, hanno dato la loro disponibilità a inviare propri esperti i seguenti Stati: Austria, Belgio, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Olanda, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Svezia, Svizzera, Spagna e Regno Unito. I team, guidati da un funzionario della polizia di Stato e integrati da due esperti per le interviste e da un mediatore culturale, sono dislocati a Mineo, Ragusa, Siracusa, Trapani e Crotona.

L'operazione *Triton* è stata decisa, portata avanti e finanziata dall'Unione europea con una *governance* complessiva assicurata dall'Agenzia Frontex, organismo della stessa Unione, mentre *Mare Nostrum* era nata da una decisione italiana, con finanziamenti dell'Italia, al fine di dare una risposta emergenziale al gravissimo problema umanitario manifestatosi tragicamente con la sciagura di Lampedusa. La nuova operazione, dunque, dovrebbe avere, nelle intenzioni, un compito del tutto differente rispetto a quello di *Mare Nostrum*, anche in ragione dei diversi obiettivi. Frontex nel Mediterraneo centrale ha l'obiettivo di contrastare l'immigrazione clandestina, la tratta e il traffico di esseri umani, secondo i limiti e le procedure imposte dal Regolamento n. 656/2014, che reca le norme a cui l'Agenzia si deve attenere per la sorveglianza delle frontiere marittime esterne dell'Unione europea. L'elemento di novità, in base a questo Regolamento, dovrebbe inoltre contemplare ogni intervento utile anche in chiave dissuasiva, inclusa l'ispezione del natante, del carico e delle persone che vi sono a bordo, nonché il sequestro del mezzo e il fermo delle persone.

Il Comitato ha appurato che la missione di Frontex svolgerà all'occorrenza anche attività di ricerca e soccorso di persone in pericolo, conformemente non tanto agli obiettivi della missione stessa, bensì al diritto internazionale e nel rispetto dei diritti fondamentali, indipendentemente dalla cittadinanza, dalla situazione giuridica o dalle circostanze in cui si trovino le persone da soccorrere. Su tale fronte, il Comitato ha espresso perplessità in ordine all'adeguatezza di *Triton* confrontata a *Mare Nostrum*, relativamente alle attività di soccorso in mare.

Per quanto riguarda interventi nelle acque territoriali libiche, è stato riferito al Comitato che il problema è la sovranità nazionale libica. Da un lato, la presenza di almeno due Governi libici rende estremamente complesso trovare l'interlocutore per un accordo. Dall'altro, entrare nelle acque territoriali costituisce comunque un'operazione molto sensibile sotto il profilo della sovranità nazionale libica. Per farlo, serve o l'adesione del Governo libico oppure una risoluzione dell'ONU che autorizzi questo tipo di operazione. In Somalia, per esempio, sono autorizzate le operazioni nelle acque somale per l'antipirateria; in quel caso, però, c'è un'autorizzazione del Governo somalo riconosciuto dall'Italia. La risoluzione ONU e l'adesione dello Stato interessato sono alternativi, perché la risoluzione dell'ONU riduce la sovranità di quel Paese, preso atto che questo non assicura come dovrebbe l'ordinato sviluppo dei controlli sulle sue coste e consente alle organizzazioni criminali di usare liberamente quella nazione come trampolino e come base per attività che risultano potenzialmente criminali.

Nel corso dell'indagine sono emerse altresì implicazioni di carattere ambientale, connesse al fenomeno dei migranti. L'area interessata dalle rotte dei barconi dei profughi costituisce uno degli esempi più importanti per la biodiversità, da un punto di vista internazionale: nel canale di Sicilia sono state individuate più aree EBSA (*Ecologically or Biologically Significant Marine Areas*), cioè aree speciali e significative per gli aspetti ecologici e bio-

logici, riconosciute dalla Convenzione mondiale per la biodiversità, adottata a Rio de Janeiro nel 1992 nel corso del summit mondiale delle Nazioni Unite su « Ambiente e sviluppo ». In questo quadro, si inserisce la problematica della particolare vulnerabilità, dal punto di vista ambientale, e della corrispondente esigenza di tutela, delle aree marine ricadenti nel Mediterraneo meridionale, interessate dal fenomeno della migrazione di clandestini provenienti dalle coste nordafricane, e quella dell'abbandono dei battelli utilizzati dai migranti e il rischio concreto del loro affondamento, sia in mare aperto, cioè in acque internazionali, che lungo le coste nazionali, cioè in acque territoriali. Per contrastare il fenomeno dello scafismo, una delle soluzioni ipotizzate a livello nazionale, che ha avuto peraltro ampio risalto sui mezzi di informazione, prevedeva che dopo aver soccorso e messo in salvo i migranti, il comandante dell'unità navale operante avrebbe potuto procedere, in luogo del sequestro, all'affondamento in mare del natante, qualora ricorressero determinate condizioni legate alla salvaguardia delle vite umane e alla sicurezza della navigazione e non fossero praticabili altri interventi. Benché fosse previsto che la facoltà di affondamento si sarebbe applicata ai soli natanti di stazza lorda inferiore a 500 tonnellate, poiché tale misura corrisponde a navi da carico di lunghezza anche superiore a 50 metri, sono apparse subito evidenti le implicazioni di natura ambientale che l'applicazione di tale regola, ancorché limitata ai soli casi eccezionali consentiti, avrebbe potuto provocare.

Eventuali iniziative miranti alla distruzione e all'affondamento in alto mare dei barconi utilizzati dai trafficanti per il trasporto dei clandestini, una volta concluse le operazioni di soccorso, debbono presentare in ogni caso oggettivi caratteri di eccezionalità ed essere comunque legate alla situazione contingente.

4. *Accoglienza e sistema di asilo.*

Un tema particolarmente dibattuto nel corso dell'indagine svolta è stato quello

relativo al criterio della competenza del Paese di primo ingresso per l'esame della domanda di protezione internazionale, il quale, non essendo stato sostanzialmente modificato dal nuovo Regolamento (Ue) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, cosiddetto Dublino III, conserva aspetti di indubbia criticità per l'Italia. Tale Regolamento, infatti, in larga parte sostenuto dalla maggioranza dei Paesi del centro e del nord Europa, risulta fortemente penalizzante per Paesi come l'Italia, che geograficamente rappresentano il primo punto d'approdo rispetto alle coste africane, quale successivo territorio di transito verso l'Europa continentale. È emerso tuttavia altrettanto chiaramente che la frontiera italiana rappresenta a tutti gli effetti il confine comune dell'Unione europea, con ciò sollevando una necessaria assunzione di responsabilità da parte di tutti i Paesi dell'Unione in tema migratorio.

L'indagine condotta dal Comitato ha infatti evidenziato come il cosiddetto sistema di Dublino III presenti il limite obiettivo di caricare pressoché tutto l'onere delle diverse fattispecie di immigrazione, anche massive, sui Paesi di primo ingresso. Il Paese di primo ingresso, tuttavia, può non coincidere con il Paese di destinazione finale del migrante, che nella maggior parte dei casi desidera andare da un'altra parte. Le regole di Dublino, quindi, gravano soprattutto l'Italia dell'intero peso di questi flussi migratori come Paese di primo ingresso, nel quale, per di più, si arriva via mare. In casi come questi, cioè di afflusso massiccio di migranti, occorrerebbe, invece, anche dal punto di vista dell'accoglienza, promuovere forme di equa suddivisione degli oneri, non solo perché più favorevoli al Paese, ma anche perché più corrispondenti al senso esistenziale della scelta del richiedente asilo e alla base solidaristica della costruzione europea. In questo senso, il Comitato ha accertato che, diversamente, sembra destinata a permanere una delle cause prime di squilibri macrosco-

pici, con diseconomie evidenti che scaturiscono da situazioni di sovraccarico, a fronte di disponibilità in altri Paesi forse non pienamente utilizzate.

Il Comitato ha accertato nel corso dell'indagine che, fino a quando non si permetterà al richiedente asilo o al rifugiato di spostarsi all'interno dell'Europa secondo la propria volontà e in adesione a un proprio progetto di vita, la condizione che l'Italia continuerà a subire sarà quella di un estremo svantaggio, visto che tale condizione alimenta flussi che diventano inevitabilmente incontrollati verso altri Stati membri, comportando onerosi ritrasferimenti nel Paese.

È stato riferito per esempio che i tempi medi di esame di una richiesta di asilo in Italia sono attualmente intorno ai 215 giorni. Questo significa che vi sono punte di eccellenza in cui si riescono a esaminare le richieste, soprattutto per i vulnerabili, anche in 60-80 giorni, e situazioni – soprattutto nelle aree in cui si concentra maggiormente il numero di richieste, come Roma, Milano e in parte la Sicilia – in cui i tempi si allungano. In particolare, nel giugno 2015, in relazione alla previsione da parte del Governo di nuove assegnazioni di persone richiedenti la protezione internazionale a varie regioni italiane, il Comitato si è attivato per assumere elementi di conoscenza sull'accoglienza dei profughi nelle diverse aree interessate e sulle relative problematiche. Per quanto riguarda la regione Lombardia, è stato riferito al Comitato, tra l'altro, che al 10 luglio 2014 la presenza straniera stimata in Lombardia era di 1.279.000 persone, il 13 per cento della popolazione regionale, mentre la presenza di cittadini stranieri nel 2015 in Lombardia sarebbe pari al 9 per cento della popolazione. Nel corso dell'indagine è stato accertato che dall'incontro in Conferenza Unificata con il Governo del 18 marzo 2015 tra Ministero dell'interno e regioni sarebbero emerse alcune criticità: la mancata attivazione degli *hub*, centri realizzati nelle regioni che dovrebbero accogliere gli immigrati inviati prima che siano distribuiti sul territorio; l'accoglienza in strutture tempora-

nee; l'attivazione di *hub* per i minori stranieri non accompagnati. In altre regioni, come la Toscana l'auspicio è che vi sia una distribuzione dei profughi in piccole comunità di dieci-venti persone, affidandone la gestione ad associazioni di volontariato. In questo senso, affidarsi solo alle prefetture sarebbe stato un errore, stante la necessità di coinvolgere di più regioni e enti locali.

Per quanto riguarda la regione Veneto è stato riferito, tra l'altro, al Comitato che i migranti presenti nella regione sono 517.000, ed è stato ricordato che il modello di integrazione del Veneto è il modello di riferimento nazionale per l'integrazione, per l'inclusione, per i progetti di vita. Attualmente di questi 517.000 migranti 42.000 sono senza lavoro. È stato osservato che il tema della disoccupazione pesa socialmente e anche in maniera importante in un territorio nel quale ci sono 170.000 disoccupati. È stato quindi sottolineato che il Veneto è una delle quattro regioni d'Italia con più migranti e che le altre regioni non hanno percentuali di incidenza sulla popolazione altrettanto importanti. È stato riferito che la Lombardia ha il 23 per cento di migranti sulla popolazione, il Veneto ne ha l'11 per cento e il Lazio il 13 per cento, ma le altre regioni – a parte Toscana e probabilmente Campania, che hanno l'8,9 per cento – sono tra l'1 e il 3,5 per cento. In sostanza, è stato osservato, c'è un grande distacco fra le prime quattro-cinque e tutte le altre, che hanno un'incidenza sulla popolazione molto bassa. In Regione Liguria, nel momento in cui cambiasse la politica dell'accoglienza e dell'immigrazione, in un piano integrato nazionale con diverse finalità, si auspicherebbe una politica nazionale, in primo luogo, di sicurezza e di blocco dei flussi, in secondo luogo uno stanziamento di risorse ed eventualmente una condivisione dei criteri di smistamento. In questo senso, è stato osservato che il problema non riguarda solo i 40.000-50.000 richiedenti asilo, ma il blocco dei 200.000 migranti. Si riterrebbe necessario realizzare campi per rifugiati facendo degli accordi con la Tunisia, con l'Algeria, con la Libia

e con gli Stati vicini, per gestire il flusso migratorio sulla costa del Nord Africa prima che i migranti attraversino il mare, anche per salvare centinaia di vite umane.

In relazione all'attività svolta dal Friuli-Venezia Giulia nell'ambito dell'accoglienza dei profughi, è stato riferito, tra l'altro, al Comitato che il Friuli è la prima regione in Italia che ha siglato un accordo sulla vigilanza sanitaria con tutte le aziende sanitarie della regione, interessata tra l'altro dall'aumento di arrivi lungo la rotta balcanica. In Friuli Venezia Giulia è stata fatta la scelta di individuare sei *hub* regionali piccoli, per effettuare solo la prima accoglienza e lo smistamento. La regione intende inoltre sottoscrivere, come già fatto per l'area di Udine, delle convenzioni con i prefetti di ogni provincia, per l'individuazione di *hub* regionali nei quali svolgere tutte le operazioni di accertamento e rilascio dei documenti. È stato quindi definito un piano di smistamento delle persone che arrivano in regione, in base al numero degli abitanti, alla percentuale di immigrati già presenti, ad alcune specificità territoriali, piano condiviso con l'ANCI, col Consiglio autonomie locali – CAL, con il Commissario di Governo di Trieste e con tutti i prefetti della regione. Per quanto attiene alla regione Puglia, è stata richiamata l'attenzione del Comitato, tra l'altro, sul fatto che la regione è organizzata in un modo completamente diverso dai Comuni poiché non ha forze di polizia, ma è un ente prevalentemente legislativo, che manca totalmente di tutti gli strumenti che ne consentano un'operatività. Assegnare alle regioni compiti ulteriori di tipo pragmatico è giudicato inutile, perché mancano le strutture. Pertanto, è stato riferito al Comitato che la struttura dei prefetti e dei Comuni attualmente esistente, rimane sicuramente la migliore. D'altra parte è emerso nel corso dell'indagine che le regioni dispongono di società *in-house* e nulla vieterebbe a una regione, se si vuole cambiare modello, di strutturare una propria agenzia per la gestione di altre attività, tra le quali anche la prima accoglienza o addirittura la se-

conda, la più importante tra l'altro per evitare che i fenomeni migratori si rivelino devastanti per la struttura sociale.

L'indagine ha quindi accertato che in Italia la spesa media per profugo è di circa 35 euro al giorno, un dato che moltiplicato per 365 giorni e per 19.000 posti messi a disposizione nell'ambito dello SPRAR porta ad un totale di 250 milioni circa all'anno. La legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2015, articolo 1, co. 181-182) ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2015, il Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nel quale confluiscono le risorse del precedente Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali che viene contestualmente soppresso. Il nuovo fondo è incrementato di 12,5 milioni di euro all'anno a decorrere dal 2015 (articolo 17, comma 14).

Il Comitato ritiene necessario che le amministrazioni centrali competenti lavorino insieme alle regioni e agli enti locali al fine di individuare in via ordinaria una procedura di coordinamento e cooperazione inter-istituzionale necessaria per gestire in maniera efficace e qualitativamente adeguata il sistema di protezione verso questi soggetti.

Ancora con riguardo al Regolamento Dublino III è emersa d'altra parte l'obiettivo difficoltà da parte italiana a proporre modifiche inerenti un testo approvato solo di recente, sottolineando al contempo la necessità di garantire la massima flessibilità nell'applicazione dello stesso nell'ambito dei margini previsti. La logica di Dublino è stata concepita in una fase storica – quasi trent'anni fa – completamente diversa da quella attuale, sia dal punto di vista della situazione geopolitica internazionale, sia da quello della quantità dei flussi a cui fare fronte. Il Comitato ha quindi richiesto chiarimenti sulla possibilità di utilizzare i margini esistenti nello stesso Regolamento di Dublino per una sua applicazione più coerente con la realtà dei fatti che si verificano in Italia.

Un primo punto riguarderebbe il principio del mutuo riconoscimento, considerato molto importante proprio perché, anche in assenza di una modifica formale del Regolamento di Dublino, permetterebbe di fare quello che risulta allo stato precluso. Oggi, infatti, chi ottiene la protezione internazionale in uno Stato membro non ha la possibilità di trasferirsi in un altro Stato membro per lavorare; il principio del mutuo riconoscimento, invece, assicurerebbe questa possibilità, permettendo di superare una prima criticità posta dal sistema Dublino. È emersa d'altro canto anche la rigidità con cui alcune norme del Regolamento Dublino III vengono applicate e la mancata applicazione di altre norme del medesimo Regolamento, che invece l'Italia avrebbe tutto l'interesse ad applicare. In particolare, l'articolo 17 del Regolamento di Dublino prevede due clausole molto importanti, in deroga ai criteri generali di determinazione dello Stato competente per l'esame della domanda di asilo: la clausola di sovranità e la clausola umanitaria. La clausola di sovranità stabilisce che uno Stato membro, a prescindere dal Regolamento di Dublino, possa sempre decidere di assumere la responsabilità di esaminare una richiesta di asilo presentata in frontiera o sul territorio, anche se, in base ai criteri ordinari, la competenza dovrebbe essere attribuita ad altro Stato membro. La clausola umanitaria dettata dall'articolo 17, comma 2, del Regolamento di Dublino III, prevede inoltre che qualsiasi Stato membro, pur non essendo competente per l'esame della domanda secondo i criteri ordinari, può diventarlo in considerazione di esigenze familiari o umanitarie del richiedente asilo. Il Comitato ha quindi potuto accertare nel corso dell'indagine svolta che anche solo applicando semplicemente le disposizioni indicate, si potrebbero facilitare di gran lunga i ricongiungimenti familiari dei rifugiati o degli immigrati che arrivano nel territorio nazionale, consentendo loro di raggiungere familiari che si trovano in un altro Stato membro. La Camera dei deputati ha fatto proprie le conclusioni del Comitato in tal

senso presentate nella prima Relazione al Parlamento (Doc. XVI-*bis* n. 3), approvando il 17 giugno 2015 la risoluzione n. 6-00139.

5. Fenomeno migratorio, criminalità e terrorismo.

Il Comitato ha approfondito nel corso dell'indagine gli aspetti relativi ai collegamenti tra flussi migratori e criminalità organizzata.

Le condizioni di povertà delle popolazioni dell'area settentrionale del continente africano, la debolezza delle strutture degli Stati, lo scarso rispetto della vita e dei diritti della persona, l'estrema facilità di transito di merci di ogni genere attraverso le zone desertiche e la permeabilità delle relative frontiere hanno verosimilmente contribuito in maniera significativa all'aumento dei traffici, oltre che di esseri umani, anche di droga e prodotti di contrabbando o comunque illegali, provenienti anche dai Paesi del Medio ed Estremo Oriente, che utilizzano alcune aree dell'Africa come base logistica di attività illecite che impattano anche sull'Occidente. Gruppi di malavitosi e veri e propri clan organizzati sfruttano i proventi di questi traffici illegali, per erigere roccaforti nelle zone più arretrate e dimenticate, sfruttando la miseria dilagante, il malcontento della popolazione verso le istituzioni e la progressiva disgregazione del tessuto sociale.

Lo stesso Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite, già nel 2009, aveva lanciato un serio allarme circa gli effetti di destabilizzazione che l'aumento esponenziale dei traffici illeciti, in particolare di stupefacenti, stava determinando per l'intera Africa occidentale e settentrionale, evidenziandone l'evoluzione in termini di affermazione di sodalizi criminali molto evoluti, in grado di occupare nuovi mercati illegali a livello globale. Il numero di attività criminali cresce di pari passo con quello dei migranti illegali. Preso atto che dopo il tragico naufragio di Lampedusa del 3 ottobre 2013, in cui perirono almeno

366 persone, la procura di Palermo avrebbe portato a termine due operazioni denominate « Glauco 1 e 2 » contro i trafficanti, il Comitato ha assunto elementi di informazione su tali operazioni e sull'indagine che la Direzione distrettuale antimafia di Palermo, ha da tempo avviato per il reato di associazione a delinquere finalizzata alla tratta e al traffico di esseri umani. In proposito è stato riferito al Comitato che con le operazioni Glauco 1 e Glauco 2, si ritiene di avere smantellato almeno due grossi gruppi criminali. Nella prima operazione sono state arrestate nove persone, di cui tre sono rimaste latitanti, perché molti di questi soggetti si trovano all'estero ed è anche difficile rintracciarli. Nella seconda operazione sono stati individuati 27 soggetti che operano in Italia, tra i quali un « collaboratore di giustizia » che era uno dei principali referenti e che lavorava a stretto contatto con i trafficanti in Africa per raccogliere queste persone e organizzarne l'ultima parte del viaggio verso il nord Europa.

L'indagine ha evidenziato una ricostruzione giudiziaria delle rotte del traffico: i migranti vengono concentrati in genere nei Paesi del centro Africa, principalmente Sudan, in partenza dall'Eritrea e dall'Etiopia; da lì iniziano una prima parte del loro viaggio attraverso il deserto, per cui pagano una prima somma di denaro; spesso durante questo viaggio attraverso il deserto vengono intercettati da altri gruppi paramilitari, che li rapiscono e ne chiedono un ulteriore riscatto. I migranti devono riuscire a superare il viaggio nel deserto e possibili rapimenti e sequestri. Raggiunto il confine tra il Sudan e la Libia, vengono materialmente consegnati ai referenti di quest'organizzazione — è stato descritto un passaggio anche tra sette o otto diversi mezzi di trasporto — che li portano sulla costa libica, dovendo pagare per la seconda parte del viaggio, cioè quella via mare. Il Comitato ha accertato che il pagamento avviene in contanti, se ne hanno ancora, e che spesso è stato detto essere il frutto di interi villaggi che raccolgono una somma di denaro per consentire anche a uno solo di lasciare l'Eri-

trea, l'Etiopia o il Sudan; ciò consentirà magari ad altri di raggiungerlo dopo qualche anno. Un altro modo è il pagamento diretto, da parte di parenti e familiari che vivono già in Europa, in Israele o in altre zone più ricche del mondo, attraverso il sistema *hawala*, un sistema di pagamento che risale a centinaia di anni fa, basato sulla fiducia, e che avveniva tra i commercianti arabi. Di fatto, in questo sistema, non c'è passaggio di denaro tra colui che paga e colui che riceve un servizio, perché è basato su una sorta di sistema di convenzione di compensazione attraverso i cosiddetti *hawaladars*, soggetti incaricati di svolgere questo sistema di compensazione, difficilissimo da tracciare, tanto che dopo l'11 settembre 2001 negli Stati Uniti viene vietato e indicato tra i possibili mezzi di finanziamento del terrorismo.

Il Comitato ha appurato che nella seconda operazione Glauco, per la prima volta in Italia si è contestato ai 25 indagati, tra le altre cose, anche la violazione della normativa in materia di riciclaggio e di raccolta del risparmio, perché la magistratura è riuscita a ricostruire dalle attività di intercettazione l'utilizzo del sistema *hawala* per il pagamento dei viaggi dei migranti.

L'indagine ha accertato che dalle coste della Libia, una volta avvenuto il pagamento, inizia la seconda parte del viaggio. In passato venivano raggiunti principalmente Lampedusa o Porto Empedocle. Da *Mare Nostrum* e *Triton* in poi ovviamente i luoghi di sbarco sono individuati in maniera diversa. Una rete criminale in genere composta da soggetti della stessa nazionalità, anche per ragioni di lingua, di comunicazione, si occupa della terza parte del viaggio, cioè di organizzare per esempio la fuga dei migranti dai centri di accoglienza per consentire loro di raggiungere il nord Europa.

Il Comitato ha anche appurato che alcune delle criticità nello svolgimento delle indagini nei confronti dei responsabili della tratta di persone migranti risiedono nell'assimilazione della posizione dei cosiddetti scafisti con quella delle vittime

di tratta. In particolare, stante la vigente disciplina, risulta che le vittime di tratta siano considerate responsabili di reato connesso a quello di tratta e non testimoni, come sarebbe forse più logico. A tale proposito è stato riferito che in Italia, a differenza che in altri Paesi, ci sono varie categorie di persone che possono essere interrogate da un magistrato nella fase delle indagini o nel processo: l'imputato, l'indagato, il testimone e il cosiddetto indagato di reato connesso o collegato, cioè una persona che è stata indagata per un altro reato, in questo caso l'immigrazione clandestina. Il migrante che arriva, infatti, commette un reato: sebbene reato minore, punito con una pena pecuniaria di qualche migliaio di euro, comunque è un reato. In questo caso, per il sistema processuale nazionale deve essere sentito non come testimone, ma come indagato di reato connesso o collegato. A questo proposito, il Comitato ha accertato che si pongono due problemi. Il primo riguarda il tipo di modalità dell'audizione, poiché l'indagato, innanzitutto, può avvalersi della facoltà di non rispondere, facoltà che il testimone non ha. In secondo luogo, l'indagato ha diritto all'assistenza dell'avvocato.

Un ulteriore problema rappresentato è il diverso sistema di valutazione delle dichiarazioni di questi soggetti. Secondo il sistema processuale italiano, le dichiarazioni del testimone non richiedono un cosiddetto riscontro esterno, poiché nel caso di un indagato di reato connesso o collegato, secondo la giurisprudenza della Cassazione e il sistema processuale nazionale occorre un'attività di corroborazione esterna, cioè un riscontro esterno a quello che è stato detto, che può essere dato dalle dichiarazioni di altri, ma che in genere dovrebbe essere qualcosa di diverso. Il reato di immigrazione clandestina d'altra parte, è stato rilevato nell'indagine, non ha un effetto deterrente per soggetti che hanno visto torture inenarrabili nel loro viaggio, che sono stati in viaggio per anni dal centro Africa attraverso il deserto, attraverso i barconi stivati di persone, pagando migliaia di euro o di dollari per

il viaggio; mentre il carico per gli uffici giudiziari, invece, è enorme. Altri problemi evidenziati nel corso delle audizioni sono: le traduzioni, visto che c'è spesso la difficoltà di reperire traduttori idonei; la velocità dei processi, in cui i testimoni, una volta reperiti, devono essere sentiti immediatamente, con la difficoltà di contemperare le due esigenze del diritto di libertà di movimento di queste persone di recarsi dove vogliono e quella pubblica della loro testimonianza.

Particolare attenzione è stata dedicata dal Comitato anche a verificare l'efficacia dell'attività di Europol, la sua adeguatezza in ordine al personale, ai mezzi di cui dispone, alle funzioni che le sono assegnate e per quanto riguarda gli strumenti normativi sulla base dei quali opera. In tal senso, secondo i dati acquisiti dal Comitato, risulterebbero attive in Europa 3.600 organizzazioni criminali interessate da episodi di *serious crime*, cioè di crimine grave. In particolare, tra queste, alcune avrebbero sede in Belgio e in Portogallo, con aderenti di 60 nazionalità diverse e operanti in 35 Paesi. In Schengen ci sono 46,6 milioni di *items* (a tutto il 13 marzo 2013): di questi, 38,9 milioni sono numeri di passaporti o documenti che sono stati smarriti o rubati; ci sono, inoltre, 880.000 nominativi di persone, la maggior parte delle quali non si vuole che entrino nell'Unione europea, ma anche 32.000 nominativi di persone con un mandato d'arresto. In tal senso, il Comitato ha appurato come Schengen si ponga più alla stregua di uno scudo per proteggersi da chi viene dall'esterno, che non come un sistema per tracciare le persone che circolano al suo interno, ciò evidenziando un primo aspetto di criticità per il quale i Paesi dovrebbero inserire più dati rispetto a quanto non facciano ora, al fine di migliorare la condivisione degli stessi tra tutti i Paesi membri; non solo, quindi, le persone con un mandato d'arresto, ma anche persone ricercate per altri motivi.

In riferimento al rapporto tra protezione dei dati e *cyber* sicurezza, e in vista dell'attuazione del regolamento istitutivo della banca dati nazionale del DNA pre-

vista dal Trattato di Prüm, il Comitato ha accertato che la protezione dei dati e l'attività di messa in sicurezza dei centri privati e pubblici di raccolta dei dati personali e delle stesse infrastrutture dirette su cui viaggiano i flussi informativi fra le amministrazioni, è in se stessa uno strumento utile a rafforzare la capacità difensiva dei nostri sistemi informatici e un valore aggiunto per l'azione antiterrorismo. Si è d'altra parte evidenziato che il sistema Schengen potrebbe essere facilmente intercettato, posto che opera ad un livello *basic*, mentre per fronteggiare la sfida posta dal terrorismo internazionale diventa fondamentale avere una rete di condivisione dei dati almeno a livello *confidential*. In tal senso, sembra condivisibile la proposta secondo cui Europol dovrebbe diventare un punto di riferimento per raccogliere tutti i dati in circolazione.

Il Comitato si è quindi attivato, nel limite delle proprie competenze, per monitorare le iniziative poste in essere dagli organi di polizia per circoscrivere e tenere sotto controllo il fenomeno dei *foreign fighters* italiani. Dagli elementi acquisiti dal Comitato, risulta che alla fine di febbraio 2015 siano stati censiti, individuati e identificati dalle autorità di polizia circa 60 *foreign fighters*. Di questi, 5 risultano avere cittadinanza italiana, 2 hanno doppia nazionalità, mentre gli altri sono di origine straniera e a vario titolo hanno un legame con il Paese. Tutti quelli che sono in Italia sono soggetti a varie forme di attenzione e di controllo da parte delle nostre organizzazioni investigative. Il Comitato ha appurato che, anche se i flussi migratori e i traffici di esseri umani che si sviluppano nel mondo e nelle aree vicine all'Europa coinvolgono una molteplicità di organizzazioni, di persone, di strutture che sfruttano i migranti, non può essere stabilito un parallelismo tra migrazione e terrorismo. È vero che in Libia vi è una particolare complessità politica e di tensione sociale: vi sono due Governi, uno legittimo eletto e un altro in carica; tre aree geografiche – Cirenaica, Tripolitania e Fezzan – in lotta tra loro, con decine di milizie armate, gruppi terroristici – Al

Qaeda, alcuni affiliati all'*Islamic State* – che si combattono tra loro. C'è quindi una pluralità di soggetti che operano, per cui non è possibile escludere che anche le organizzazioni terroristiche siano entrate in una parte della gestione delle rotte dei trafficanti di esseri umani, perché si tratta di un *business* molto lucroso e tutte queste organizzazioni hanno bisogno di finanziarsi. Non vi è però alcuna conferma di un collegamento tra queste attività e quelle terroristiche.

Particolare attenzione il Comitato ha rivolto anche alle misure adottate per la sicurezza di siti particolarmente sensibili, come il sito dell'Expo, e alla necessità di far fronte, con misure più attente, più articolate e con maggiore sinergia, anche alle realtà del confine orientale e dei flussi provenienti dai Balcani attraverso l'Austria. Il lavoro di analisi e approfondimento svolto negli scorsi mesi ha consentito di evidenziare numerose criticità potenziali, le più macroscopiche delle quali risultano riconducibili sostanzialmente al contesto territoriale, che è un contesto fortemente antropizzato e ad alta densità urbanistica, pieno di importanti infrastrutture legate alla mobilità. Alla luce dei più recenti scenari internazionali il Comitato ha accertato, nei limiti delle proprie competenze, che sono stati presi in considerazione non soltanto i rischi legati alla criminalità ma anche e soprattutto quelli connessi alle attività dell'antagonismo di matrice anarchica, o comunque di opposizione al sistema istituzionale, nonché i rischi connessi all'eventualità di attacchi terroristici, con o senza uso di sostanze non convenzionali, anche collegate ai fenomeni migratori.

È emerso inoltre che gli ingressi in carcere dalla libertà, nel 2014, hanno fatto registrare un'elevata diminuzione del numero dei detenuti entranti rispetto all'anno precedente: 46.074 sino alla fine di novembre 2014 rispetto ai 60.000 del 2013. Il Comitato ha accertato anche che per quanto concerne i detenuti stranieri, al 30 novembre 2014 erano presenti 17.635 persone in stato di detenzione, pari al 32 per cento del totale, delle quali poco più di

4.000 in attesa di giudizio di primo grado, circa 3.000 condannati a pena non definitiva e poco più di 10.000 condannati a pena definitiva.

Il Comitato ha accertato quindi l'avviamento dell'operazione, denominata « Mare sicuro », che impiega una media di quattro unità navali. I compiti fondamentali sono: la difesa delle piattaforme petrolifere che si trovano davanti alla Libia – è molto importante impedire che vengano attaccate, anche per motivi di tipo ecologico – la sicurezza della Capitaneria di porto e dei mezzi di soccorso, intervenendo come scorta, e il contrasto appunto delle operazioni criminali. Inoltre, si è sviluppata nell'ambito di questa presenza navale la protezione dei pescherecci italiani che operano davanti a Derna e a Misurata, in acque internazionali. Nel complesso scenario che caratterizza ormai da diversi mesi il fenomeno migratorio dal Nord Africa e, più di recente, anche dalla Turchia, emerge sempre più chiaramente la difficoltà di separare l'azione di polizia dalle attività di soccorso. Le imbarcazioni fatiscenti provenienti da Libia e Tunisia, così come le navi mercantili provenienti dalla Turchia, stracolme di migranti e dirette verso le coste italiane, non tentano mai di eludere i controlli delle unità aeronavali del Corpo, anzi ricercano e sollecitano l'intervento del dispositivo nazionale di ricerca e di soccorso. Le organizzazioni di trafficanti che gestiscono le partenze, infatti, hanno tutto l'interesse a organizzare i viaggi su mezzi che versano in condizioni precarie, in modo tale da rendere doverosa l'azione di soccorso, che non di rado viene sollecitata in tratti di mare prossimi alle coste di partenza.

Non va dimenticato, però, che esiste un'ulteriore modalità di manifestazione del fenomeno dell'immigrazione clandestina, forse meno nota in questo momento, che interessa le coste pugliesi e, in parte, quelle calabresi e lucane. In tali aree, infatti, vengono spesso utilizzate imbarcazioni veloci che, seppur dotate di una limitata capacità di trasporto, tentano di eludere i sistemi di vigilanza al fine di raggiungere le coste italiane, procedere

allo sbarco dei migranti e allontanarsi prima dell'intervento delle forze di polizia. Su un piano più generale, i dati sulla dichiarata nazionalità dei migranti arrivati via mare in Italia testimoniano come le rotte dei clandestini si sovrappongano, di fatto, a quelle dei profughi provenienti da aree di conflitto o in degradate condizioni di vita e sicurezza. Questa condivisione di itinerari e rotte dipende anche dall'attivismo e dalla versatilità tattica delle organizzazioni criminali che gestiscono il traffico di esseri umani e che operano sin dai territori d'origine dei migranti, facilitando il loro trasferimento verso i porti e le aree di partenza dai quali ha inizio il disperato viaggio via mare. Per la traversata vengono messe a disposizione imbarcazioni pericolanti, la cui condotta in genere è affidata a soggetti individuati tra gli stessi migranti, a fronte di una riduzione del prezzo da corrispondere per l'imbarco. Tale circostanza, connotata da carenza o addirittura assenza di conoscenze marinaresche, costituisce uno dei fattori di maggior rischio delle traversate. Quanto alle provenienze geografiche, i migranti originari del Corno d'Africa viaggiano per circa quattro mesi a bordo di camion fuoristrada attraverso il Sudan e il Ciad, per poi giungere in Libia. Da questo Paese, navigano a bordo di imbarcazioni di legno, generalmente di lunghezza compresa tra i 10 e i 25 metri, fino a raggiungere le coste della Sicilia. Secondo quanto affermano i migranti, il prezzo del viaggio oscilla tra i 600 e i 1.500 dollari statunitensi. La maggior parte dei migranti provenienti dal Medio Oriente, invece, facilitati da organizzazioni criminali egiziane, libiche e turche, usano i seguenti *modus operandi* per raggiungere l'Italia: via terra, mare e aria attraverso il Libano, la Giordania e l'Egitto, quindi raggiungono la Libia, ove si imbarcano nella zona di Zuwarah, impiegando soprattutto barche in legno, più sicure, o gommoni; via terra, mare e aria, attraverso il Libano o la Giordania, i migranti raggiungono l'Egitto e si imbarcano nella zona di Alessandria su natanti condotti da egiziani, che spesso trasportano anche altri egiziani migranti, per raggiungere pre-

valentemente le coste della Sicilia, della Calabria e, talvolta, della Puglia, via terra e mare, si imbarcano dalla Turchia per raggiungere le coste italiane, anche attraversando via terra la Grecia. Questa rotta è stata recentemente impiegata più di frequente, utilizzando anche imbarcazioni di dimensioni rilevanti.

Dall'indagine è emerso che, secondo quanto riportato dagli stessi migranti, per tali tratte vengono richieste a ciascuno cifre variabili, comprese tra 1.500 e 6.000 euro. I siriani, sempre maggiormente protagonisti di episodi migratori di massa a causa delle instabilità geopolitiche dei loro territori, scelgono il percorso turco piuttosto che la rotta libica. Il principale *hub* di partenza dei migranti, in questo caso, è la città portuale di Mersin, anche se molte traversate risultano aver avuto origine dalle località di Ayas e Iskendur. Generalmente, in questi ultimi casi, i facilitatori impiegano diversi tipi di imbarcazioni che raggiungono, per il successivo trasbordo, navi di più grandi dimensioni posizionate tra le coste della Turchia e quelle della Siria. L'intero viaggio in mare dura circa sei giorni, al prezzo di 6.000 dollari statunitensi per un adulto e di 3.000 per ogni bambino. Ai fenomeni dianzi descritti si aggiunge il flusso migratorio che attraversa i confini europei mediante l'ingresso nei porti nazionali. Gli scali italiani principalmente interessati sono quelli di Venezia, Ancona, Bari e Brindisi, in ragione dei collegamenti diretti con la Grecia, l'Albania e la Turchia. I migranti generalmente si occultano all'interno dei mezzi di trasporto (soprattutto autocarri e rimorchi) che giungono con i traghetti di linea. Nel 2014, nei citati scali portuali la Guardia di finanza ha individuato 308 soggetti introdotti sul territorio nazionale in questo modo e ha arrestato sedici persone per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

6. *Le nuove dinamiche dei flussi migratori nell'area Schengen.*

Sul piano quantitativo, l'Italia è esposta geograficamente al flusso di migranti pro-

venienti dal mediterraneo. Nel 2014, circa 170.000 migranti sono arrivati via mare sulle coste italiane; una cifra non solo di per sé imponente, ma che è il quadruplo rispetto al 2013 e che a sua volta moltiplica per 12 il dato del 2012. I numeri del 2015 mostrano un lieve incremento rispetto al 2014. In totale, nel 2014, ci sono stati 240.000 arrivi dal Mediterraneo, non solo in Italia, e 240.000 arrivi per la rotta terrestre dei Balcani. Si assiste a un cambiamento di natura del fenomeno migratorio, che riguarda non soltanto persone che lasciano i loro Paesi in cerca di un avvenire migliore o fuggono da zone di guerre, ma che riguarda, purtroppo, vittime di un traffico di esseri umani, di una attività criminale e di un *business*, che, fra l'altro, secondo alcune valutazioni internazionali e di alcune procure italiane, frutta alcuni miliardi, con stime di 1-3 miliardi di dollari all'anno. Occorre quindi acquisire una maggiore consapevolezza del fatto che il fenomeno migratorio è globale e che queste persone sono sfruttate e vittime di un racket in tutte le tappe del loro percorso, fin dal Paese di origine. Il Mediterraneo è solo una di queste tappe, durante le quali le vittime subiscono sfruttamento anche dopo il loro arrivo.

Nel corso dell'indagine conoscitiva è emerso quindi che non si tratta soltanto di assistere i bisognosi di accoglienza e di proteggere le frontiere quando è necessario o di aiutare i Paesi in cui arrivano questi flussi, ma bisogna anche cominciare a combattere i trafficanti, a smantellare le filiere, a risalire i canali attraverso i quali passano i flussi finanziari, responsabilizzando al contempo i Paesi di transito. Occorrerà, pertanto, negoziare bilateralmente o con l'aiuto dell'Unione europea accordi di riammissione per offrire migliori soluzioni, nonché accordi tecnici per offrire la possibilità di un ritorno nei Paesi di origine, potenziando nei Paesi di origine, le campagne informative sul rischio di sfruttamento, di racket, di furto e in certi casi anche di morte, conseguente alla scelta di partire.

Il Comitato ha accertato nel corso dell'indagine come nelle ultime settimane del

giugno 2015, dai controlli effettuati dalle autorità francesi, sarebbe emerso che gran parte delle persone che si presentavano alle frontiere di quel Paese provenissero dal Corno d'Africa. Nella stragrande maggioranza erano eritrei e sudanesi, quindi persone che avrebbero avuto, in linea di principio, diritto all'asilo, ma davano tutti i segni di non aver fatto nulla per avanzare la richiesta al loro ingresso nell'area Schengen, come avrebbero dovuto. Un tema specifico affrontato dal Comitato è stato quello del cosiddetto *resettlement*, cioè il ricollocamento presso un altro Stato del soggetto titolare di protezione internazionale. Si tratta di uno strumento che mira all'obiettivo di un'equa distribuzione tra i Paesi europei dei migranti che chiedono asilo e lo ottengono, direttamente nelle coste settentrionali dell'Africa. In realtà, come è emerso nel corso dell'attività svolta dal Comitato, sono solo alcuni i Paesi dell'Unione europea che si fanno carico dell'intera vicenda della migrazione: Italia, Grecia, Malta, Spagna e Portogallo. Un maggior utilizzo di questo istituto permetterebbe di affrontare all'origine l'essenza del problema che le recenti ondate migratorie pongono, cioè l'equità della distribuzione tra i Paesi europei. Un altro risultato che si otterrebbe, consisterebbe nella possibilità di sottrarre il flusso dei migranti aventi diritto alla protezione umanitaria, all'asilo, allo *status* di rifugiato, proprio al terribile mercato dei trafficanti di esseri umani.

Il nuovo assetto di forze messo in campo dall'Unione europea per controllare la comune frontiera marittima esterna, non risolve, infatti, il problema dell'accoglienza, con il peso dei relativi oneri di carattere finanziario e sociale che da ciò scaturiscono; un problema sul quale il Comitato ha più insistito. A queste problematiche, tuttavia, secondo un'opinione condivisa nell'ambito del Comitato da tutte le forze politiche rappresentate, non si può rispondere se non auspicando un maggiore coinvolgimento dell'Europa. Il Comitato ha avuto modo di accertare in questo senso che il controllo delle frontiere si basa anche su un efficace sistema

di ingressi legali nel territorio dell'Unione europea, che mira a fare dello spazio Schengen una area effettiva di libertà, a tutela dei diritti e sicurezza. Di fatto, l'azione europea in tema di gestione integrata della mobilità dai Paesi extra Schengen si articola in quattro filoni principali, che mirano a dare un'impostazione organica e funzionale al rilascio dei visti, ai controlli alle frontiere e alla tutela delle banche dati, per coniugare la libertà di movimento con le legittime esigenze di sicurezza. In tal senso, sono state illustrate al Comitato le linee essenziali della riforma del codice visti, con il progressivo dispiegamento del *Visual information system (VIS)*, l'avvio del pacchetto Smart Borders e il passaggio al sistema informativo Schengen di seconda generazione.

L'immigrazione legale costituirebbe lo strumento per contrastare quella illegale e clandestina, con una più incisiva politica di contenimento della pressione migratoria ispirata a meccanismi di «ingresso protetto», governato con una strategia europea, la cui definizione potrebbe avere importanti e positive ripercussioni, da un lato, scoraggiando i migranti ad affrontare viaggi pericolosissimi in cui rischiano la vita e, dall'altro, incidendo sul giro d'affari delle organizzazioni dei trafficanti di esseri umani. È emerso dall'indagine, per esempio, che i flussi per via terrestre richiedono, organizzativamente, una struttura molto più semplice rispetto a quelli via mare, seguendo anche rotte molto più flessibili, che possono cambiare all'interno della stessa giornata, in dipendenza di diversi fattori, tra i quali, principalmente, il dislocamento di autorità di polizia in una posizione piuttosto che in un'altra. La quasi totalità dei migranti che arrivano nei Balcani, per esempio, provengono dalla Turchia, anche se, l'intervento di Frontex e dell'Unione europea, con materiali, capacità umane e risorse finanziarie ha reso il confine terrestre greco-turco più controllato, riducendo sensibilmente i movimenti attraverso tale frontiera. Con particolare riferimento ai migranti economici, che più interessano l'Italia e i Paesi dell'area Schengen, emerge che si tratta di

persone che, tendenzialmente, non richiedono asilo nei Paesi di prima entrata, ovvero in Bulgaria o in Grecia; se ciò accadesse e fossero ritrovati in Italia, verrebbero rimandati nei Paesi di provenienza. Il Paese dove invece richiedono asilo è nei Paesi dei Balcani, principalmente in Serbia. A tale proposito, è stato segnalato al Comitato che coloro che non sono realmente dei richiedenti asilo o dei rifugiati, richiedono asilo per guadagnare tempo e per avere la possibilità di stare in un centro, di riposarsi, di riprendere i contatti e di proseguire il viaggio. Nei Paesi dei Balcani, dunque, dove il sistema dell'asilo deve essere rivisto o non è completamente in linea con gli *standard* europei, si ha uno sfruttamento della richiesta di asilo quale possibilità ulteriore per interrompere il proprio viaggio prima di continuare verso l'Europa.

Con specifico riferimento ai profughi siriani, a fronte di numeri molto alti e che continuano ad aumentare, uno dei problemi rilevati per l'area dei Balcani è che al momento non vi è un filtro sufficiente tra Siria ed Italia per impedire gli arrivi. Alcuni dei Paesi dei Balcani, infatti, concederebbero loro una *temporary protection* ma non lo stato di rifugiati; altri li rimanderebbero dalla Serbia in Bulgaria, argomentando che in tale Paese si sarebbe dovuto chiedere asilo. Tuttavia, secondo quanto riferito al Comitato, in mancanza di un filtro costituito da Paesi intermediari in grado di dare ai siriani asilo e rimandando costoro da un Paese all'altro, il numero di quelli che possono arrivare in Italia tende inevitabilmente ad aumentare. Il Comitato, quindi, ha preso atto della proposta secondo cui bisognerebbe intervenire su quei Paesi intermediari, o di transito, per assicurarsi che in essi venga garantito ai siriani, o ad altre comunità profughi, il diritto di chiedere asilo.

L'indagine svolta dal Comitato ha evidenziato quindi la necessità che l'Unione europea rilanci una visione globale di controllo dei flussi migratori, attraverso la conduzione di una politica estera di conclusione di accordi economici di aiuto allo sviluppo, riprendendo quella tradizione di

cooperazione con i Paesi terzi, a cominciare da quelli già oggetto delle Convenzioni di Lomé e di Yaoundé (allora definiti ACP – Africa-Caraibi-Pacifico). In un quadro di risorse scarse, viene lamentata la necessità che siano stabilite priorità di intervento in caso di emergenze umanitarie come quelle in atto, posto che per far fronte alle esigenze e alle continue richieste in tal senso, è necessario poter contare su risorse certe. Si potrebbe pensare a risorse messe a disposizione non nell'immediato, bensì gradualmente e con una maggiore certezza circa lo stanziamento di tali fondi, a garanzia di un flusso di risorse in mancanza del quale si rischia il collasso del sistema. Il Comitato ritiene che interventi finanziari di questo tipo dovrebbero essere messi in campo anche per favorire crescita e sviluppo in Paesi limitrofi all'Unione europea, come è accaduto in Marocco, dove lo sviluppo economico ed industriale è stato piuttosto significativo e dove si sono create le condizioni per trasformare quella realtà da Paese da cui si emigra, a destinazione di migranti, in particolare dall'Africa equatoriale.

Nell'ottica di affrontare il problema migratorio sin dalle sue radici, portando dunque l'azione dell'Unione europea direttamente nelle aree di origine del fenomeno, occorre intervenire anche sul potenziamento dei programmi di protezione regionale esistenti, condotti in collaborazione e d'intesa con l'UNHCR. È necessario che nei Paesi da cui nascono i maggiori movimenti migratori siano apprestati standard adeguati di assistenza, in linea con quelli europei, che riguardino le persone bisognose di protezione internazionale. Bisogna, quindi, accrescere i mezzi finanziari che alimentano tali programmi, sostenendo le proposte formulate dalla Commissione europea, che ha già indicato la necessità di estenderli a regioni finora non direttamente coperte, come il Sahel. Un maggiore intervento in questa direzione non può prescindere dalla disponibilità degli Stati membri a mettere a disposizione risorse finanziarie più consistenti. Le politiche di cooperazione dovranno

mirare non solo all'assistenza *in loco*, ma anche al rafforzamento delle capacity building dei Paesi terzi. Una visione di ampio respiro deve sapere collegare il governo del fenomeno migratorio a nuove opportunità di sviluppo che aiutino i Paesi destinatari delle forme di assistenza tecnica ad acquisire livelli crescenti di autosufficienza e autonomia.

Da ultimo, l'attenzione del Comitato si è concentrata sulla reintroduzione di controlli alle frontiere da parte di alcuni Stati membri dell'Unione europea. Il 13 settembre 2015 il Governo tedesco ha comunicato infatti di aver reintrodotta temporaneamente i controlli alle proprie frontiere, in particolare al confine con l'Austria e il giorno successivo, a loro volta, l'Austria e la Slovacchia hanno comunicato di aver ripristinato i controlli alle frontiere con l'Ungheria. Il Comitato ha quindi deciso di analizzare le problematiche che hanno visto acuirsi le tensioni sulla libera circolazione delle persone all'interno dell'area Schengen, a causa dei massicci flussi di migranti diretti verso il territorio tedesco, principalmente da quello austriaco, seguendo la cosiddetta «rotta dei Balcani occidentali». Il Comitato ha quindi voluto approfondire le ragioni che hanno spinto quei governi a ristabilire i controlli alle proprie frontiere, anche per avere una valutazione sull'importanza di garantire la corretta applicazione degli accordi di Schengen e l'attuazione del principio della libera circolazione delle persone sul territorio dell'UE.

L'indagine conoscitiva ha evidenziato per esempio che il Governo tedesco prevede che nel 2015 ci saranno 800.000 richieste di asilo in Germania; addirittura si parla di un milione di richieste e si pensa che nei prossimi anni ci saranno 500.000 richieste all'anno. Nonostante l'entità di questi dati, i numeri che sono stati citati sono soltanto una frazione dei dati reali rispetto al numero dei rifugiati che la Germania ritiene dovrà affrontare. Secondo dati diffusi dall'Alto Commissariato dell'ONU per i rifugiati, attualmente nel mondo ci sono 50 milioni di profughi. La maggior parte dei rifugiati provenienti

dall'Iraq e dalla Siria in realtà si ferma nei Paesi confinanti. La crisi vissuta nel settembre 2015 ha mostrato che nessun Paese europeo da solo è in grado di affrontarla e risolverla. Per questo motivo, sin dall'inizio la Germania si è impegnata nella ricerca di una soluzione europea, senza peraltro che negli ultimi mesi, si sia riusciti ad arrivare a un'intesa tra gli Stati membri in ordine a regole o a un coefficiente di distribuzione condiviso. Dall'indagine è emerso come l'Unione europea debba dotarsi di un'impostazione sostenibile e duratura per quanto riguarda i flussi migratori e i flussi di rifugiati, e di una politica che includa anche misure di sostegno ai Paesi di origine, ai Paesi di prima accoglienza e ai Paesi di transito.

La reintroduzione in via provvisoria e conformemente al codice delle frontiere di Schengen, di controlli su una parte delle frontiere nazionali di Stati membri dell'Unione europea è sempre ampiamente discussa in via preventiva con la Commissione europea, concordata con la Commissione europea e dalla stessa Commissione europea approvata, con l'unico scopo di consentire uno svolgimento ordinato delle procedure per l'esame delle richieste di asilo, che non sarebbe stato possibile in vista di un massiccio afflusso di rifugiati; il Trattato di Dublino e Eurodac, sono comunque vigenti e debbono essere rispettati da tutti i Paesi membri.

È emersa nel corso dell'indagine l'esigenza di risolvere e superare gli attuali squilibri relativi all'accoglienza dei rifugiati, con l'istituzione di un sistema che consenta la distribuzione dei rifugiati tra tutti i Paesi membri. Vi è già un coefficiente di distribuzione, che si basa sul numero di disoccupati, sul numero di rifugiati già accolti, sul PIL e sulla popolazione. L'applicazione di questo coefficiente garantirebbe che nessun Paese si trovi ad accogliere un numero di rifugiati sproporzionato rispetto al proprio potenziale economico. I Paesi che sopportano il maggior onere per quanto riguarda la prima accoglienza, come l'Italia, la Grecia

e altri, dovrebbero ricevere un sostegno a livello bilaterale, ma soprattutto a livello europeo.

Si è richiamata da ultimo anche la proposta di creare degli *hot spot* nei Paesi di origine, per spiegare chi ha diritto all'asilo. Nel futuro concetto complessivo della politica europea sulla migrazione, si deve anche garantire che ci sia un elenco affidabile di Paesi terzi sicuri e che le persone che provengono da questi Paesi possano esservi ricondotte e riammesse. È inoltre, necessaria una politica che garantisca la sicurezza delle frontiere esterne, ma nella tensione attuale tra il Regolamento di Dublino e il sistema Schengen, permane la convinzione che il sistema di Schengen sia una delle più grandi conquiste dell'Unione europea e la libertà di circolazione la sua maggiore espressione. Sono necessarie, pertanto, regole che permettano di evitare che l'enorme progresso consentito da Schengen, costituito dalla libertà di circolazione, venga compromesso dalla dura realtà dei fatti di questo afflusso di masse di rifugiati. Per il cittadino europeo la libertà di circolazione, che ci siamo donati, è una delle conquiste tangibili dell'Europa. È necessario quindi mettere appunto una politica di asilo e di immigrazione che consenta di salvaguardare Schengen.

7. Proposte comuni al Parlamento.

A fronte dei recenti massicci arrivi di migranti nell'area Schengen e alla prospettiva del perdurare di una crisi umanitaria di vaste proporzioni, come già evidenziato nella Relazione al Parlamento (Doc. XVI bis, n. 3), il Comitato ritiene necessario stabilire una tutela immediata e transitoria delle persone sfollate con distribuzione dei profughi tra i vari Stati membri in base alla disponibilità accordata da ciascuno Stato, anche applicando la direttiva 2001/55/CE. L'istituzione di un regime di questo tipo potrebbe essere accompagnata dalla creazione di corridoi umanitari, ossia da misure di evacuazione dei destinatari della protezione, senza che essi deb-

bano affidarsi a trafficanti e scafisti per raggiungere il territorio dell'Unione europea. Per applicare la direttiva 2001/55/CE, peraltro, è necessaria una decisione del Consiglio dell'Unione europea, che a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione europea o previa domanda di uno Stato membro in tal senso, accerti un afflusso massiccio di sfollati nell'Ue, specificando i gruppi di persone cui si applicherà la protezione temporanea. A tali persone sarebbero in quel caso accordati il diritto di esercitare un'attività di lavoro, di ricevere aiuto in termini di assistenza sociale, contributi al sostentamento qualora non dispongano delle risorse necessarie; cure mediche; il diritto dei minori di accedere al sistema educativo al pari dei cittadini dello Stato membro e il diritto al ricongiungimento familiare in un unico Stato membro. Le persone ammesse alla protezione temporanea potrebbero inoltre presentare domanda di protezione internazionale, salvo che gli Stati membri concordino che il beneficio della protezione temporanea non sia cumulabile con lo *status* di richiedente asilo.

È opinione del Comitato, d'altra parte, che a fronte di una situazione oggettiva che vede la mobilità internazionale in forte aumento, per affrontare la complessa realtà migratoria occorrono azioni adeguate alle esigenze e alle priorità di tutte le parti interessate, attraverso un uso migliore degli strumenti esistenti, come i partenariati per la mobilità e le norme comuni in materia di visti. Il Comitato ha acquisito elementi sufficienti per considerare necessaria l'introduzione del principio del mutuo riconoscimento delle decisioni di asilo all'interno dell'Unione europea, con ciò completando la normativa prevista dal Regolamento di Dublino. La necessità di riformare il sistema asilo ed in particolare il sistema d'accoglienza e le procedure per il riconoscimento della protezione internazionale impongono in ogni caso una riflessione sulla trasposizione delle nuove direttive europee in materia, il cui recepimento porterà a modificare i decreti legislativi n. 140 del 2005 e n. 25 del 2008 che disciplinano l'accoglienza dei

richiedenti asilo e le procedure per il riconoscimento della protezione internazionale. Le misure di cui si discute, dunque, che hanno un evidente impatto sul sistema italiano dell'asilo, devono essere integrate da un adeguato lavoro del Governo a livello europeo per sostenere, sulla base di proposte concrete, un impegno di tutti gli Stati europei nella costruzione di un sistema realmente europeo d'asilo, basato su impegni di condivisione e solidarietà tra Stati.

In questo senso, una delle proposte di cui l'Italia dovrebbe continuare a farsi portatrice è quella del mutuo riconoscimento della protezione internazionale. Sostenere un mutuo riconoscimento dello *status* di richiedente asilo, in modo da facilitare la circolazione di questi soggetti in tutto il territorio dell'Unione, nonché di lavorare per l'apertura di canali legali di immigrazione, appare la soluzione preferibile. Se si accettasse il principio per cui il riconoscimento della protezione internazionale ha un valore in tutti i Paesi europei, si permetterebbe altresì a coloro che hanno maggiori possibilità d'integrazione in altri Paesi, di spostarsi verso quelle mete, così come già accade per i cittadini europei. Una revisione del Trattato di Dublino attraverso un sistema di mutuo riconoscimento tra gli Stati membri della concessione del diritto di asilo permetterebbe infatti al beneficiario di stabilirsi in ogni Stato membro. Appare, inoltre, auspicabile anche un rafforzamento nell'impegno per la piena attuazione del Sistema europeo di asilo, attraverso la fissazione di *status*, procedure e livelli di accoglienza unici per tutti i Paesi dell'Unione. Su queste basi, il Comitato ritiene che dovrebbero essere avviati progetti per il trattamento delle domande di protezione anche al di fuori del territorio dell'Unione europea, principalmente in quei territori maggiormente interessati dal movimento di migranti, con l'istituzione di canali dedicati all'ingresso per i richiedenti asilo.

L'assenza di pianificazione, d'altra parte, ha portato in questi ultimi anni alla necessità di predisporre risposte di carat-

tere emergenziale sempre molto dispendiose. L'apertura di nuovi centri di accoglienza, come è accaduto nel 2014, ha determinato una serie di criticità che non hanno prodotto effetti negativi solo sui richiedenti asilo, ma, a cascata, anche sulle comunità ospitanti. La pianificazione, quindi, deve costituire il cuore dell'azione del Governo e dell'attività amministrativa, attraverso l'utilizzo di strumenti di programmazione idonei a definire le modalità secondo cui gestire i flussi di richiedenti asilo. Si sottolinea, inoltre, l'opportunità di una mappatura dei posti di accoglienza disponibili nei vari Stati membri.

Il Comitato è giunto, quindi, alla conclusione della necessità di un'applicazione più puntuale del Regolamento di Dublino, oltre che di una sua necessaria modifica che si ritiene comunque non più procrastinabile. Occorre in questo senso dare applicazione all'articolo 17 del Regolamento di Dublino: la clausola di sovranità, di cui al comma 1, stabilisce che uno Stato membro, a prescindere dal Regolamento di Dublino, può sempre decidere di assumere la responsabilità di esaminare una richiesta di asilo presentata in frontiera o sul territorio, anche se, in base ai criteri ordinari, la competenza dovrebbe essere attribuita ad altro Stato membro. La clausola c'è, ma è necessario creare la volontà politica per attuarla. La cosiddetta clausola umanitaria di cui al comma 2 del medesimo articolo prevede, poi, che qualsiasi Stato membro, pur non essendo competente per l'esame della domanda secondo i criteri ordinari, possa diventarla in considerazione di esigenze familiari o umanitarie del richiedente asilo. Se si applicasse oggi, il Regolamento di Dublino, anche senza modificarlo, è possibile chiedere l'attivazione di queste clausole. Ciò significherebbe facilitare i ricongiungimenti familiari dei rifugiati o degli immigrati che arrivano in Italia e, in base a questa clausola, consentire loro di raggiungere familiari che si trovano in un altro Stato membro.

Si intende ribadire l'esigenza di rendere quanto mai flessibile l'applicazione del criterio, confermato nell'ultima ver-

sione del Regolamento di Dublino (cosiddetto Dublino III), che conferma la responsabilità in capo al primo Stato di ingresso quale principale soggetto competente ad accogliere la richiesta di asilo, a conferma di un approccio al problema che sembra avere privilegiato l'orientamento dei Paesi nordeuropei. Si conferma così quanto approvato dalla Camera dei deputati con la risoluzione 6-00139, in occasione dell'esame della Relazione al Parlamento del Comitato (Doc. XVI *bis*, n. 3) che ha impegnato il Governo a valorizzare a pieno, per quanto di sua competenza, in sede europea e nazionale, quanto previsto dall'articolo 17 del Regolamento Dublino III, promuovendo un sistema di asilo europeo che consenta un'equa ripartizione degli oneri tra gli Stati membri di primo ingresso e gli altri.

L'efficace attuazione di norme comuni in materia di criteri e procedure relative al controllo e alla sorveglianza delle frontiere esterne, rende necessario d'altra parte un maggiore coordinamento della cooperazione operativa tra Stati membri, anche al fine di contribuire alla lotta contro l'immigrazione clandestina, il contrabbando di migranti e la tratta di esseri umani spesso, purtroppo, gestiti da organizzazioni criminali. Vi è senz'altro la necessità di proseguire sulla strada di una completa attuazione degli accordi di riammissione che sono stati finora siglati dall'Unione, al fine di assicurare un effettivo ritorno, coordinato e finanziato dei cittadini dei Paesi terzi che soggiornano illegalmente nel territorio degli Stati membri; naturalmente, dando la precedenza ai ritorni volontari e rispettando la dignità umana e i diritti fondamentali dell'individuo, così come disposto dalla direttiva 2008/115/CE sui rimpatri e dal relativo Codice di frontiera di cui al Regolamento (CE) n. 562/2006. Un dialogo integrato di tutti i soggetti competenti, nazionali e sovranazionali, interni ed esterni all'Unione europea, permetterebbe una gestione efficace delle frontiere esterne, prevenendo e contrastando i traffici di esseri umani, come accaduto negli ultimi mesi.

Analogamente sembra necessario ripercorrere la strada della conclusione di accordi di partenariato con alcuni Paesi del nord Africa, in cui sia possibile contare su una maggiore stabilità politica, ovvero, laddove questa difetti, istituire comunque una cabina di regia nazionale per il coordinamento delle azioni necessarie a fronteggiare l'emergenza migratoria in atto in Europa, attraverso l'Italia. In questo senso, il Comitato condivide la necessità ad esso rappresentata di individuare un soggetto in grado di fare sintesi sul tema dell'immigrazione, con compiti di vigilanza e controllo trasversali, che funga da raccordo utile tra le iniziative e le misure adottate da ciascun Ministero. Il Comitato ritiene che incentivare strategie di partenariato con i Paesi di origine e anche con quelli di transito dei flussi migratori possa tradursi in un efficace deterrente all'immigrazione illegale. Molto più efficace potrebbe rivelarsi anche un'interlocuzione che abbia effetti reali con i Paesi dell'Africa subsahariana, del Corno d'Africa; vi è la necessità di creare una *capacity building* nei Paesi di origine, con un investimento su standard e su attività di controllo che deve essere considerato produttivo per l'Europa. L'assunzione di responsabilità su questo tema da parte dell'Europa diventa un fattore determinante per il Comitato anche dal punto di vista finanziario.

Si rende necessario così superare la logica contingente dell'emergenza migratoria per iniziare una nuova fase di governo della politica strutturale migratoria. Per fare questo bisogna potenziare il controllo delle frontiere esterne all'Unione e i rimpatri europei, senza limitarsi ad una loro redistribuzione fra gli Stati membri. Occorre al contempo agire sul modello di integrazione e sulla velocizzazione delle procedure di rimpatrio per governare il fenomeno piuttosto che subirlo, e condurre l'Europa dalla logica dell'emergenza e a quella della *governance* del fenomeno migratorio.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di vigilanza sull'anagrafe tributaria

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	248
Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale.	
Audizione del Comandante generale della Guardia di finanza, Saverio Capolupo (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	248

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 16 dicembre 2015. — Presidenza del presidente Giacomo Antonio PORTAS. — Intervengono il Comandante generale della Guardia di finanza, Saverio Capolupo, il Capo del III Reparto-Operazioni, Stefano Screpanti e il Capo del VI Reparto-Affari Giuridici e Legislativi, Ivano Maccani.

La seduta comincia alle 8.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori sarà assicurata mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale.

Audizione del Comandante generale della Guardia di finanza, Saverio Capolupo.

(*Svolgimento e conclusione*).

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, introduce il tema oggetto dell'audizione e dà, quindi, la parola al generale Capolupo.

Saverio CAPOLUPO, *Comandante generale della Guardia di finanza*, svolge una relazione, al termine della quale intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, i deputati Alessandro PAGANO (AP) e Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*.

Saverio CAPOLUPO, *Comandante generale della Guardia di finanza*, risponde ai quesiti posti.

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, nel ringraziare tutti i presenti, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

S O M M A R I O

Audizione del presidente e amministratore delegato di Gestore Servizi Energetici Spa, Francesco Sperandini (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	249
---	-----

Mercoledì 16 dicembre 2015. — Presidenza del presidente Alessandro BRATTI.

La seduta comincia alle 8.35.

Audizione del presidente e amministratore delegato di Gestore Servizi Energetici Spa, Francesco Sperandini.
(*Svolgimento e conclusione*).

Il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del presidente e amministratore delegato di Gestore Servizi Energetici Spa, Francesco Sperandini, che ringrazia per la presenza.

Francesco SPERANDINI, *presidente e amministratore delegato di Gestore Servizi Energetici Spa*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori Paola NUGNES (M5S), Laura PUPPATO (PD), i deputati Piergiorgio CARRESCIA (PD), Alberto ZOLEZZI (M5S), Stefano VIGNAROLI (M5S) e Alessandro BRATTI, *presidente*.

Francesco SPERANDINI, *presidente e amministratore delegato di Gestore Servizi Energetici Spa*, risponde ai quesiti posti.

Il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*, ringrazia il dottor Sperandini per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema del IV Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, ai sensi dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1997, n. 451. Atto n. 247 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio</i>)	250
ALLEGATO (<i>Relazione</i>)	256

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 16 dicembre 2015. – Presidenza della vicepresidente Sandra ZAMPA.

La seduta comincia alle 13.45.

Schema del IV Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, ai sensi dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1997, n. 451.

Atto n. 247.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).

Sandra ZAMPA, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca, l'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, dello schema del IV Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva predisposto dall'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza per il biennio 2016-2017 ed approvato dal suddetto organismo nel corso della seduta del 28 luglio 2015, alla presenza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Da quindi la parola alla relatrice, Vanna Iori.

Vanna IORI (PD), *relatrice*, nel preannunciare sin d'ora una proposta di parere favorevole sullo schema del IV Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo di soggetti in età evolutiva, ritiene opportuno sintetizzare alcuni di quelli che ritiene gli aspetti fondamentali del provvedimento all'esame della Commissione, consegnando agli atti la relazione integrale sul Piano.

Rileva in particolare l'importanza di alcune aree tematiche trasversali trattate nel Piano, nonché di altre aree tematiche fondamentali in materia di politiche per l'infanzia e l'adolescenza. A tale ultimo riguardo segnala le quattro aree prioritarie individuate nello schema di Piano in oggetto concernenti il contrasto della povertà dei bambini e delle famiglie; i servizi socio educativi per la prima infanzia e la qualità del sistema scolastico; le strategie e gli interventi per l'integrazione scolastica e sociale ed infine il sostegno alla genitorialità e al sistema integrato dei servizi e dell'accoglienza.

Esprime grande apprezzamento per il lavoro svolto dai cinquanta componenti dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, nominati dal Ministro tra soggetti esperti della materia trattata.

Sottolinea quindi la necessità di una *governance* unitaria in materia di coordinamento delle varie strategie poste in atto ed, in particolare, per quanto attiene all'erogazione delle risorse, al fine di superare l'attuale contesto che appare piuttosto frammentato. Le politiche in favore dell'infanzia e dell'adolescenza coinvolgono infatti aree tematiche strettamente connesse quali la scuola, la salute, i servizi sociali, lo sport, che necessitano tutte di un coordinamento unitario.

Altro aspetto qualificante del Piano è l'importanza attribuita al monitoraggio, fondamentale per sviluppare servizi efficienti e di qualità che rispondano alle reali esigenze delle famiglie e dei ragazzi. Tale ultimo aspetto, a suo giudizio, trattandosi di una priorità, può essere ulteriormente implementato.

Si sofferma poi su altre due tematiche, quella della giustizia minorile – intesa sia sotto il profilo del sistema giudiziario che riguarda i soggetti coinvolti, sia quali autori sia quali vittime di reati, sia sotto il profilo fondamentale della prevenzione – e quella della salute fisica e mentale dei soggetti in età evolutiva, intesa sia quale corretta alimentazione, sia sotto il profilo del disagio educativo relazionale e sociale. Questi due aspetti andrebbero ulteriormente approfonditi e sviluppati dall'Osservatorio in sede di stesura definitiva del Piano in esame.

Infine si sofferma sulle azioni di sostegno alla genitorialità, rispetto alle quali ritiene utile un approfondimento alla luce delle trasformazioni in atto della famiglia c.d. tradizionale, che ne determinano una maggiore fragilità, ritenendo che l'azione genitoriale debba essere affiancata e corroborata dall'azione delle « altre » realtà educative. Occorre creare quindi occasioni di incontro più frequenti tra le famiglie e i centri per la genitorialità che rappresentano un fattore evolutivo fondamentale e che vanno a suo giudizio implementati al fine di valutare le ulteriori politiche da adottare.

Sandra ZAMPA, *presidente*, prima di dare la parola ai colleghi per gli eventuali

interventi sul merito del provvedimento, ricorda che nella giornata odierna si è riunito l'Osservatorio nazionale ed è stato segnalato il ritardo con cui la Commissione sta procedendo all'esame del Piano in oggetto.

Giorgio ZANIN (PD), rileva preliminarmente di aver fatto pervenire alla relatrice alcune osservazioni che auspica siano recepite nella proposta di parere. Evidenzia poi che il Piano del Governo si prefigge obiettivi strategici da perseguire in materia di infanzia e adolescenza. Ritiene necessario un ragionamento complessivo in merito alle politiche di sostegno alle famiglie e all'infanzia, sottolineando la scarsità di risorse economiche nonché il ritardo nell'adozione del Piano stesso.

Occorre un ripensamento delle politiche del *welfare*, in particolare per quanto riguarda l'infanzia, in quanto l'obiettivo del miglioramento dei servizi socioeducativi per la prima infanzia e la qualità del sistema scolastico, nonché le strategie e gli interventi per l'integrazione scolastica e sociale necessitano di essere supportati da politiche di sostegno alla genitorialità tendenti a contrastare la povertà educativa e culturale e a favorire l'inclusione sociale. Le famiglie devono diventare protagoniste degli interventi sussidiari posti in essere in tali settori, attraverso un maggiore coinvolgimento negli organi collegiali della scuola, sia loro sia delle realtà socioeducative presenti sul territorio. Invita quindi il Governo a valutare tali aspetti.

Si sofferma infine sull'opportunità di valutare l'ulteriore aspetto delle presenze demografiche straniere sul nostro territorio con particolare riguardo agli incidenti domestici che coinvolgono i bambini, valutando l'opportunità che il Ministero della salute predisponga nei pronti soccorsi pediatrici servizi di assistenza linguistica per gli stranieri, nonché azioni divulgative per aiutare le mamme a prevenire gli incidenti domestici, mettendo anche a disposizione una serie di numeri di emergenza.

Sandra ZAMPA, *presidente*, rileva l'assenza di rappresentanti di molti gruppi all'odierna seduta.

Rosetta Enza BLUNDO (M5S), chiede di conoscere quali siano i gruppi assenti.

Sandra ZAMPA, *presidente*, si riserva di rispondere al termine degli interventi sul merito.

Donella MATTESINI (PD), ringrazia la relatrice per aver focalizzato i punti fondamentali del Piano, che ritiene un lavoro importante per implementare le politiche in favore dei soggetti in età evolutiva. Sottolinea tuttavia, la necessità di superare l'attuale sistema di *governance*, rilevando come l'Osservatorio e la Commissione siano state istituite prima della riforma del titolo V della Costituzione. Pertanto, pur apprezzando la propositività del Piano in esame, ritiene necessario che il Governo attivi in sede di Conferenza unificata Stato, Regioni e autonomie locali un tavolo di confronto concernente le politiche in favore dell'infanzia e dell'adolescenza al fine di quantificare le risorse a disposizione delle regioni e dei comuni. Al riguardo sottolinea la scarsa conoscenza dell'insieme delle risorse disponibili, ripartite tra Stato Regioni ed enti locali, rilevando che le politiche in favore dei minori differiscono tra le varie regioni proprio in conseguenza della diversità delle risorse a disposizione.

Altra questione già emersa nel dibattito e che condivide è quella relativa alla salute dei minori alla quale va riservata la giusta attenzione, suggerendo al riguardo che la Commissione svolga un'indagine conoscitiva concernente la salute fisica e mentale dei minori e degli adolescenti, che rappresenta un aspetto fondamentale per la crescita dei giovani. In tal senso concorda con quanto evidenziato dalla relatrice Iori.

Simona Flavia MALPEZZI (PD), nel ringraziare i colleghi per l'accoglienza ricevuta e la relatrice per il lavoro svolto, si sofferma in particolare sull'aspetto della salute, che deve essere assolutamente ri-

marcato. Ricorda al riguardo una mozione, di cui la stessa Iori era firmataria, discussa alla Camera ad aprile sull'educazione alimentare nelle scuole che rivelava dei dati assolutamente allarmanti e da cui è emersa la necessità di educare i genitori ad alimentare i propri figli in maniera corretta.

Nell'ambito della mozione si valutava anche la garanzia del diritto alla salute attraverso il diritto allo sport, che non è garantito a tutti i bambini. Rileva al riguardo l'esistenza di vari fondi stanziati in favore dell'infanzia e dell'adolescenza sparsi in diversi capitoli di spesa. Per esempio, è stato firmato un accordo con il Coni per lo stanziamento di 100 mln per gli impianti sportivi nelle periferie. Sarebbe auspicabile che la Commissione potesse esprimersi al riguardo perché c'è una componente educativa che va monitorata per verificare quali siano realmente le periferie che vengono prese in considerazione.

Si riferisce poi al piano di 500 mln per il recupero delle periferie dal punto di vista dell'arredo urbano, che dovrebbe tutelare soprattutto gli adolescenti per procurare loro dei luoghi che garantiscano il cd. diritto al bello.

Un altro aspetto su cui ragionare è un emendamento al disegno di legge di stabilità che stabilizza gli stanziamenti per l'unione e la fusione dei comuni, per cui finalmente i comuni sapranno quali fondi hanno a disposizione. Ricorda poi con rammarico la mancata approvazione dell'emendamento che stanziava 100 mln per la legge delega sulla fascia d'età 0-6 anni. Si sofferma quindi sulle diversità esistenti per esempio in materia di asili nido nelle diverse regioni: in Calabria si registra una copertura del 2 per cento mentre in Emilia-Romagna del 27 per cento.

Altro aspetto da monitorare è rappresentato dagli interventi previsti per i minori con disabilità. Il disegno di legge di stabilità prevede un aumento del fondo di 20 milioni, per cui si passa da 50 a 70 mln, e l'assistenza agli alunni con disabilità fisico-sensoriali è in capo alle regioni. Per cui è difficile sapere in che modo verranno

spesi. Ci sono Regioni, come la Lombardia dove si registrano delle eccellenze nella gestione di tali fondi e altre, come la Calabria dove una serie di servizi non sono garantiti.

Al riguardo sarebbe auspicabile una vigilanza sulla gestione di tali fondi così come l'eventuale realizzazione di sinergie nell'utilizzo di tali risorse per sanare le problematiche esistenti solo in alcuni territori.

Venera PADUA (PD), ringrazia la relatrice per il lavoro svolto e si sofferma sui punti di forza del Piano, rappresentati innanzitutto dalla presenza di tutti i ministeri coinvolti nella materia. Ritieni però che tale lavoro complessivo non debba restare poi disgiunto dall'azione svolta in sede locale. Quindi condivide la proposta della senatrice Mattesini relativa all'istituzione di un tavolo di lavoro per svolgere un monitoraggio serio sull'utilizzo dei fondi. Per quanto riguarda gli asili nido, è noto l'impegno di questo Governo per aumentarne la diffusione sul territorio, tuttavia auspica che anziché pensare di costruirne di nuovi sarebbe meglio evitare la chiusura di quelli esistenti per problemi di dissesto della finanza locale. Rileva quindi che la disomogeneità purtroppo cresce nel Paese e se non si hanno pari opportunità di partenza, non sarà possibile risolvere i problemi. Invita la Commissione a valutare con attenzione tali aspetti e a farsene carico, esprimendo inoltre l'auspicio che si volga lo sguardo oltre i confini nazionali per far rinascere davvero e far crescere nuovi cittadini e cittadine europei, perché è con la cultura che si abbattono le frontiere.

Si sofferma infine su altri due aspetti da potenziare nel Piano quello dei consulenti familiari, che hanno una funzione di prevenzione e di sostegno alla genitorialità, e quello relativo alla salute dei minori.

Occorre da un lato una maggiore formazione ed accompagnamento alla genitorialità e, dall'altro, una maggiore tutela della salute dei minori. Il problema della mancata vaccinazione dei bambini deriva

in parte da una carenza di informazione dei genitori. Infine sulla neuropsichiatria infantile legata anche ai disturbi alimentari, auspica un'indagine conoscitiva per verificare la diffusione sul territorio di tali servizi.

Rosetta Enza BLUNDO (M5S), ritiene che quando si afferma che i rappresentanti di alcuni gruppi sono assenti all'odierna seduta bisognerebbe indicare di quali gruppi si tratta. Osserva poi che con l'odierna seduta si è rimediato a quanto non concluso nella seduta di ieri.

Fa presente che la sua parte politica ha esaminato con attenzione il Piano in esame, presentato con grande ritardo da parte del Governo e, preannunciando sin d'ora la presentazione di una proposta di parere alternativa a quella di maggioranza, ritiene che si potevano approfondire ulteriori questioni in materia di politiche per l'infanzia e adolescenza. Si riferisce in particolare all'aspetto fondamentale del finanziamento che appare carente pur essendo necessario per meglio coordinare le politiche in tale materia. Tali aspetti sono stati sottolineati anche dal gruppo CRC, al quale aderiscono molte associazioni attive in materia di infanzia e dalla stessa Autorità garante anche per limitare la dispersione scolastica e il disagio minorile che ne consegue.

Pur condividendo la proposta della senatrice Mattesini di creare una *governance* unitaria sul territorio, riterrebbe opportuno utilizzarla per monitorare i flussi finanziari in entrata e in uscita. Infine, nel sottolineare l'esigenza di attribuire alla Commissione funzioni e competenze più pregnanti, auspicherebbe una sola delega ministeriale in materia di infanzia e adolescenza, rispetto alla quale la Commissione potrebbe fungere da organo di raccordo e controllo.

Ritiene che l'attuale frammentazione delle competenze tra più organismi determini la mancanza di politiche unitarie. Il Piano infatti non tratta tematiche quali la disabilità, il contrasto alla pedofilia, nonché la presenza demografica straniera nei servizi socio educativi, che sono approfonditi

dite in altri contesti. Auspica che la relatrice tenga conto di tali considerazioni nella predisposizione della bozza di parere.

Giuseppe ROMANINI (PD) esprime apprezzamento per il proficuo lavoro svolto dall'Osservatorio caratterizzato dalla interdisciplinarietà e dal coinvolgimento di tutti i ministeri competenti in materia. Non considera preoccupante la mancanza di una *governance* unitaria nella materia in esame, ritenendo che non si possa ridurre ad unitarietà una materia così eterogenea. Osserva che i livelli di intervento in favore dei soggetti in età evolutiva siano molteplici e ritiene significative le conclusioni cui è giunta l'indagine conoscitiva sulla povertà ed il disagio minorile nonché le indicazioni contenute nel disegno di legge di delega sulla buona scuola, pur rilevando il mancato finanziamento degli interventi previsti in favore della fascia di età 0 – 6 anni.

Auspica il superamento delle sperequazioni territoriali esistenti in materia dei servizi educativi alla prima infanzia – che non riguardano solo il Sud – ritenendo necessario che il disegno di legge di stabilità riconsideri la questione del Piano Nidi. Rileva poi l'opportunità di approfondire ulteriormente nel Piano le azioni volte a contrastare la povertà, il disagio, la prostituzione minorile nonché il *cyberbullismo*, sottolineando altresì l'esigenza di implementare il ruolo dei servizi scolastici per contrastare le povertà educative, e le questioni attinenti la salute fisica e mentale dei ragazzi.

Maria ANTEZZA (PD) ringrazia la relatrice per il lavoro svolto, rilevando come gli interventi dei colleghi Padua e Romanini abbiano in parte anticipato il suo.

Ritiene necessaria una legge quadro in materia di infanzia e adolescenza al fine di determinare uno statuto dei minori d'età che stabilisca dei livelli essenziali delle prestazioni sociali per tutti, al fine di ridurre il divario attualmente esistente sul territorio. Condivide poi l'istituzione di una cabina di regia unitaria in sede di

Conferenza unificata per rendere più efficienti le politiche indicate nel Piano.

Considera altresì opportuna la definizione – con un'apposita proposta di legge – di servizi socio – educativi uniformi per la prima infanzia – non a domanda individuale – al fine di garantire il diritto all'istruzione di tutti i bambini. Condivide infine lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sulla salute dei soggetti in età evolutiva che approfondisca tematiche quali disturbi alimentari, mentali, dipendenze varie, e che fornisca un quadro dei servizi presenti sul territorio. Una maggiore attenzione deve essere quindi riservata anche al settore della neuro psichiatria infantile.

Vittoria D'INCECCO (PD) nel ringraziare la relatrice, dichiara di condividere quanto detto dai colleghi, con particolare riguardo alla tematica della salute dei minori. Sottolinea poi l'importanza della supervisione e del monitoraggio degli obiettivi e delle azioni espressi nel Piano in esame, al fine di superare le differenze socio economiche che influiscono negativamente sulla crescita psicofisica dei ragazzi. Il settore pubblico dovrebbe a suo giudizio supplire con la predisposizione di adeguati servizi a quanto le famiglie non possono offrire. Occorre quindi garantire a tutti i minori non soltanto i servizi socio educativi essenziali (cd. livelli essenziali di assistenza – Liveas), ma anche quelli aggiuntivi. Rileva poi il mancato finanziamento nel disegno di legge di stabilità del fondo per i servizi socio educativi. Auspica infine che la relatrice tenga conto di tali rilievi.

Sandra ZAMPA, *presidente*, replicando alla senatrice Blundo, rileva che oltre al suo gruppo parlamentare è presente la senatrice Bechis del gruppo Misto – Alternativa Libera-Possibile e lei come unica rappresentante del Movimento cinque stelle. In riferimento a quanto accaduto nella seduta di ieri, ritiene trattarsi di un fatto molto grave che sarà approfondito in Ufficio di Presidenza. Per quanto riguarda il ritardo nell'adozione del Piano, fa pre-

sente che esso non è attribuibile all'attività dell'Osservatorio bensì all'andamento dei lavori della Commissione.

Vanna IORI (PD), *relatrice*, assicura i colleghi di aver tenuto conto nella revisione della sua relazione delle tematiche suggerite con particolare riguardo alla salute dei minori, agli asili nido, alla disabilità, ai consultori familiari. Per quanto riguarda il finanziamento del fondo per i servizi socio educativi fa presente alla collega D'Incecco sono stati suddivisi in altri capitoli di spesa. Infine,

assicura che terrà conto di tutti gli spunti di riflessione anche nella predisposizione della bozza di parere che sottoporrà alla Commissione.

Sandra ZAMPA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, e dispone che la relazione integrale della relatrice, Vanna Iori, sia pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna.

La seduta termina alle 14.30.

ALLEGATO

Schema del IV Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, ai sensi dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1997, n. 451. Atto n. 247.

RELAZIONE

Lo schema del IV Piano nazionale di azione per il biennio 2016-2017 predisposto dall'Osservatorio nazionale per l'Infanzia e l'Adolescenza ed approvato preliminarmente dal suddetto organismo nella seduta del 28 luglio 2015 alla presenza del Ministro del lavoro e delle Politiche sociali è stato trasmesso ed assegnato alla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza il 19 novembre scorso, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103 e su di esso la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere entro il 18 gennaio 2016.

Si ricorda che l'ultimo Piano di azione (III) era relativo al biennio 2010-2011, ed è stato esaminato dalla Commissione nell'ottobre del 2010 (XVI legislatura). Pertanto, si registra un rilevante ritardo nell'adozione di tale strumento programmatico e di indirizzo, fondamentale per un efficace controllo dei progressi raggiunti e della verifica dell'impatto delle politiche adottate in favore dei minori. Tale ritardo è da attribuirsi anche alla tardiva ricostituzione dell'Osservatorio, organo preposto all'adozione del Piano stesso, avvenuta con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 14 giugno 2014.

Il piano è il risultato di un lavoro coordinato tra i 50 componenti tutti soggetti rappresentanti realtà che si occupano dell'infanzia e, punto qualificante, comprendente gli studiosi ma anche gli Enti che concretamente conoscono e gestiscono i servizi (Ministeri, di Regioni, Enti locali, esperti, garanti, studiosi). Questi esperti hanno elaborato la stesura che costituisce

la base istituzionale per fornire un contributo competente e articolato alla definizione dell'azione del Governo nell'ambito delle politiche per l'infanzia e l'adolescenza.

Il Piano è stato inoltre elaborato tenendo conto delle indicazioni derivanti dalle osservazioni conclusive all'Italia da parte del Comitato ONU sui diritti del fanciullo – oltre al monitoraggio del 7° e 8° *report* della *Convention on the Rights of Child* (CRC) – degli esiti della IV Conferenza nazionale sull'infanzia e l'adolescenza, tenutasi a Bari il 27 e il 28 marzo 2014, nonché delle raccomandazioni contenute nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla povertà e il disagio minorile, approvato dalla Commissione parlamentare per l'infanzia e adolescenza nel dicembre 2014 ed, infine, del Piano nazionale di prevenzione e contrasto dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori 2015-2017.

Alla stesura del Piano d'azione hanno contribuito quindi diverse autorevoli prospettive e punti di vista che, nel contesto del quadro socio-economico attuale del Paese, hanno individuato quattro aree tematiche prioritarie:

contrasto della povertà dei bambini e delle famiglie;

servizi socio educativi per la prima infanzia e qualità del sistema scolastico;

strategie e interventi per l'integrazione scolastica e sociale;

sostegno alla genitorialità, sistema integrato dei servizi e sistema dell'accoglienza.

Sul piano metodologico il principale aspetto innovativo e apprezzabile del IV Piano di azione è dato dai principi di coordinamento, consultazione, coprogettazione, corresponsabilità, e monitoraggio coniugati con l'integrazione tra Amministrazione centrale, Regioni ed enti locali sia a livello politico sia tecnico, attuata anche attraverso la costituzione di un coordinamento tecnico scientifico composto da membri dell'Osservatorio rappresentanti le Regioni, l'ANCI e le realtà del mondo associativo.

Per ottimizzare i lavori e le competenze, i componenti dell'Osservatorio si sono suddivisi in quattro gruppi di lavoro, ciascuno riferito alle priorità tematiche sopra indicate, sviluppate individuando interventi e azioni di tipo legislativo, amministrativo e/o programmatico, nonché di natura operativa (da parte di Amministrazioni centrali, Regioni e Province autonome, e, ove possibile, Enti locali e realtà del terzo settore).

Per ogni area tematica, ed anche per le aree trasversali, sono state elaborate schede sintetiche, puntuali e di grande chiarezza comunicativa. In ciascuna di esse sono individuati obiettivi generali che si articolano in obiettivi specifici, azioni e interventi necessari per raggiungerli, indicando anche i soggetti coinvolti (promotori, collaboratori e destinatari), la tipologia degli interventi e, quasi sempre, anche le risorse necessarie.

Parte integrante del processo attuativo del Piano d'Azione sono infine il suo monitoraggio e la verifica finale, azioni che vedono coinvolto nuovamente tutto l'Osservatorio nazionale nella valutazione dei risultati raggiunti e degli interventi effettuati a livello nazionale, regionale e locale, relativamente alle necessità segnalate nel Piano di azione. Ne piano sono pertanto riportate le rilevazioni quantitative e qualitativa dei dati che forniscano indicazioni utili per l'analisi delle condizioni dell'infanzia e dell'adolescenza, l'identificazione di esperienze significative e aree di maggiore criticità in relazione alla diversa tipologia delle azioni individuate nel Piano ed, infine, il supporto alle

attività decisionali, verificando anche il grado di partecipazione di soggetti terzi, quali associazioni di volontariato, terzo settore e società civile.

Contestualizzazione.

Le premesse metodologiche e l'individuazione dei contenuti sono strettamente collegati al contesto socio-economico di riferimento, poiché il IV Piano di azione si inserisce in un momento storico caratterizzato da eventi recessivi che, nel corso dell'ultimo quinquennio, hanno visto intensificarsi le fragilità e le vulnerabilità sociali, economiche, educative, relazionali, rendendo più difficile offrire servizi all'infanzia e alle famiglie, a fronte di un aumento della domanda. Per queste ragioni le due finalità predominanti individuate nella stesura del Piano sono state: la prevenzione e il contrasto del disagio.

Per accennare gli aspetti di maggior rilievo occorre innanzitutto segnalare che l'Italia si conferma un paese a demografia debole, per la bassa fecondità e per con un numero di nascite in forte diminuzione nell'ultimo biennio, sia per le donne italiane, sia per le donne straniere. A fronte di una popolazione minorile del 16,6 per cento, si registra una popolazione di ultra 65enni pari al 21,7 per cento del totale. Questi eclatanti squilibri tra generazioni e il veloce invecchiamento della popolazione determinano rischi non trascurabili sulla capacità di tenuta e di crescita del sistema Paese, sull'equità del sistema di *Welfare*, nonché sulle opportunità di crescita armoniosa di bambini e adolescenti in un contesto di vita marcatamente adulto, in cui si cresce e ci si confronta sempre meno con i propri coetanei, se non in spazi, orari e luoghi prestabiliti e gestiti dagli adulti.

Oltre ad essere sempre più piccole le famiglie sono sempre più eterogenee: nel passaggio dalla nuclearizzazione alla polverizzazione delle famiglie, i bambini e gli adolescenti italiani vivono allo stato attuale in famiglie che attraversano profonde trasformazioni nei legami familiari.

Il mutamento morfologico della famiglia italiana è caratterizzato dalla sempre più frequente rottura dei legami di coppia (le separazioni con figli minorenni affidati riguarda stabilmente nel tempo circa una separazione su due e interessa circa un terzo dei divorzi), dall'aumento delle step-families, dall'emergere di nuovi modelli familiari, tra cui si segnalano la scelta volontaria della maternità *single* e le c.d. famiglie omogenitoriali.

Nel nuovo modello di famiglia italiana un peso rilevante ha acquisito anche l'adozione nazionale e internazionale, che non rappresenta tuttavia come un tempo una forma sussidiaria e residuale di composizione familiare. L'Italia si conferma un paese in grado di offrire un'accoglienza « dedicata » alle esigenze di bambini stranieri in stato di adottabilità, pur rilevandosi un calo percentuale per entrambi i tipi di adozione, sia quella nazionale sia quella internazionale.

Questo aumento di relazioni e rapporti disfunzionali può implicare misure di allontanamento e di protezione del bambino dal nucleo familiare di origine. In tale quadro, un dato importante è quello che riguarda gli affidamenti familiari e gli inserimenti in comunità. Dal monitoraggio del fenomeno risulta che, al 31 dicembre 2012, i minori fuori dalla famiglia di origine di età compresa tra 0 e 17 anni accolti in famiglie affidatarie e in comunità sono pari a 28.449, ossia poco meno di 3 bambini ogni 1000 abitanti, di cui 14.194 sono in affidamento familiare (il 46,6 per cento intrafamiliare ed il 53,4 per cento eterofamiliare) e 14.255 sono ospitati in comunità di accoglienza. È tuttavia importante segnalare che, nel contesto europeo, l'Italia presenta in assoluto il più basso tasso di bambini e adolescenti fuori famiglia: 3 bambini e adolescenti ogni 1.000 residenti della stessa età.

Un peso rilevante nell'ambito del totale globale dei minori fuori famiglia assume l'incidenza dei minori stranieri, che rappresentano il 30 per cento del totale dei minori accolti in struttura e il 16 per cento del totale in affidamento familiare. Un peso ancora maggiore hanno, sul totale dei

minori fuori famiglia, i minori non accompagnati che rappresentano rispettivamente il 49 per cento degli stranieri accolti nelle strutture e il 16 per cento degli stranieri in affidamento familiare. Si tratta in larga parte di maschi e adolescenti, accolti per due terzi nelle strutture. Le più alte incidenze di ricorso all'accoglienza nei servizi residenziali (oltre il 60 per cento) si registrano nelle fasce estreme di 0-2 anni e di 15-17 anni. Ancor più polarizzata è l'accoglienza dei minorenni non accompagnati che risultano per l'86 per cento dei casi inseriti nei servizi residenziali. Per quanto riguarda l'accoglienza residenziale, pur nelle differenziazioni regionali derivanti anche dalle diverse normative vigenti, tra le Regioni e le Province autonome prevalgono in media le comunità socio educative (47 per cento), seguite dalle comunità familiari (17 per cento) e dai servizi di accoglienza per bambino/genitore (12 per cento).

La collocazione dei minori fuori famiglia in genere trae origine dalla necessità di sottrarli ad una situazione di grave maltrattamento ed abuso, fenomeno peraltro ancora in gran parte sommerso. Al riguardo si rileva come non si disponga allo stato attuale di un sistema di sorveglianza nazionale, pertanto, i dati cui il piano si riferisce sono tratti dalle statistiche giudiziarie e dalla recente indagine campionaria nazionale sul maltrattamento dei bambini e degli adolescenti in Italia promossa dall'Autorità Garante per l'Infanzia e realizzata da ISTAT-CISMAI-*Terre des hommes* (2015). I dati relativi alle denunce alle forze dell'ordine inerenti i minorenni fanno registrare incrementi significativi in questi ultimi anni per atti sessuali con minori, per pedopornografia e detenzione di materiale pedopornografico, collegato al commercio online.

In assenza di un sistema nazionale uniforme di registrazione, sulla base dell'indagine campionaria citata si stima che 457.453 bambini e ragazzi, cioè 47,7 minorenni su 1000 residenti, siano seguiti dai servizi sociali territoriali. Di questi, 91.272 sono stati presi in carico per maltrattamento, in particolare per trascuratezza

(materiale e/o affettiva) (47,1 per cento); per violenza assistita (19,4 per cento), per maltrattamento psicologico (13,7 per cento), per patologia delle cure (8,4 per cento), per maltrattamento fisico (6,9 per cento) e per violenza sessuale (4,2 per cento). Si registra altresì un aumento della percentuale dei bambini che hanno assistito ad episodi di violenza sulla propria madre (dal 60,3 per cento del 2006 al 65,2 per cento rilevato nel 2014).

Altro fenomeno cui il IV Piano nazionale dedica grande rilievo nell'ambito del contesto sociale di riferimento è quello relativo alla *povertà ed esclusione sociale*. I dati riportati sono riferiti al 2013 (ma gli ultimi due anni sono stati caratterizzati da un ulteriore aggravamento) quando in Italia 1 milione 434 mila minorenni risultano poveri assoluti, con un incremento percentuale del 35 per cento rispetto al 2012. Ciò significa che nel corso di un anno più di 370.000 nuovi bambini hanno dovuto sperimentare la condizione di indigenza. Anche la povertà relativa risulta in crescita nelle famiglie numerose con almeno quattro o più componenti. Tale peggioramento è particolarmente significativo nelle famiglie in cui sono presenti figli minorenni. (Per i concetti di povertà assoluta e relativa si rinvia alle pagg. 12 e 13, rispettivamente note nn. 3 e 4). Il nostro Paese è caratterizzato anche da forti disuguaglianze sul piano della distribuzione della ricchezza. Dagli ultimi dati ufficiali dell'Agenzia per le erogazioni alimentari (AGEA), relativi al 2013, si evince che tra le categorie più fragili da un punto di vista alimentare vi sono i bambini di età compresa tra 0-5 anni.

Su questo aspetto occorre segnalare che nella legge di stabilità 3444 del 2016 sono state previste voci specifiche di investimento sulla povertà, privilegiando proprio le famiglie con minori (in specifico 600 milioni per il 2016, un miliardo dal 2017), oltre ad un fondo di 100 milioni per la lotta alla povertà minorile. Altre misure di cui si è fatta carico la legge di stabilità riguardano le situazioni di degrado e marginalità minorile.

Anche sul fronte della *dispersione scolastica* i dati sono allarmanti. In Italia, la maggior parte delle Regioni sono molto lontane dall'obiettivo europeo di portare il tasso di *Early School Leavers* (giovani che hanno lasciato la scuola con la sola licenza media) sotto il 10 per cento entro il 2020. Riguardo all'integrazione scolastica occorre considerare anche gli alunni con disabilità, la cui percentuale più alta – pari al 3,7 per cento del totale – si riscontra nelle scuole secondarie di primo grado secondo i dati del MIUR 2012-2013.

In tale contesto educativo e scolastico si rileva, da un lato quanto contenuto nella Legge 107 per contrastare la dispersione scolastica e si riscontra la positiva crescita del sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, che passa dal 14,8 per cento al 21,0 per cento nel quinquennio 2008/2013, soprattutto per quanto riguarda gli asili nido, per cui si registra un incremento dal 12,5 per cento al 19,1 per cento negli anni indicati. Tali servizi sono di grande rilievo in quanto svolgono un ruolo fondamentale ai fini dell'integrazione, condivisione ed elaborazione di valori e saperi educativi. Al riguardo si rileva tuttavia una forte differenziazione nella distribuzione territoriale dell'offerta di tali servizi.

Infine un fenomeno su cui si sofferma il Piano di azione e di cui abbiamo già prima in parte riferito è quello relativo alla sempre più marcata presenza di *minori di origine straniera* sul nostro territorio. Infatti, la crescita della popolazione residente si deve quasi interamente alla popolazione immigrata, la cui incidenza è comunque relativamente bassa rispetto allo scenario europeo. I minorenni stranieri residenti in Italia a gennaio 2014 sono 982.651 (Istat), pari al 22,4 per cento degli stranieri residenti e al 9,8 per cento dei minorenni residenti. L'incidenza più alta di bambini e adolescenti sul totale della popolazione straniera si riscontra in Lombardia dove rappresentano il 25,2 per cento degli stranieri e il 15,6 per cento dei minorenni residenti.

I minori stranieri residenti e cresciuti nel nostro Paese mettono alla prova i

dispositivi di integrazione della società ospitante, con particolare riguardo alle politiche sociali, alle reti associative e soprattutto alla scuola. In tale contesto si registra un significativo aumento degli alunni con cittadinanza non italiana nell'anno scolastico 2013-2014 rispetto al 2005-2006. Gli alunni non italiani rappresentano il 9 per cento del totale degli studenti nell'ultimo anno di rilevazione. E la dispersione scolastica coinvolge maggiormente gli stranieri rispetto agli italiani, con un tasso percentuale vicino al 45 per cento.

Un discorso *ad hoc* merita la categoria dei rom, sinti e caminanti presenti nel nostro territorio da diverse generazioni e provenienti dalla ex Jugoslavia, dall'Albania e dalla Romania, relativamente ai quali la Commissione per le politiche di integrazione degli immigrati (2001) ha stimato che il 45 per cento della popolazione ha meno di 16 anni. Al riguardo si rileva che il tasso di scolarizzazione è piuttosto scarso.

Una categoria di adolescenti immigrati particolarmente vulnerabile è quella dei minorenni non accompagnati, arrivati in Italia a partire dagli anni '90, con l'aumento degli sbarchi dall'Albania e delle fughe dai Balcani e dall'Europa dell'Est e di nuovo in aumento a causa della ripresa delle guerre locali in Africa, Asia, Medio Oriente e dell'attuale crisi economica e alimentare. Compresi in una fascia di età che in genere va dai 13 ai 17 (ma talvolta scende anche sotto i 10), arrivano clandestinamente da soli, non accompagnati da un adulto.

Secondo gli ultimi dati forniti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i minorenni non accompagnati segnalati al 30 giugno 2015 sono 8.201, quasi totalmente maschi – oltre il 95 per cento del totale. La maggior parte dei minorenni non accompagnati segnalati, pari al 54,2 per cento, ha 17 anni, mentre irrisoria – 0,5 per cento – è la quota di bambini di età compresa tra 0 e 6 anni; nel 23,1 per cento dei casi hanno cittadinanza egiziana.

A questi vanno aggiunti i circa 5 mila minorenni non accompagnati che risul-

tano irreperibili e per i quali si rende necessaria una valutazione dell'efficacia dei sistemi di identificazione e presa in carico, anche attraverso lo studio dell'istituzione di una figura adulta di riferimento che si offra di esercitare questo *munus publicum* di accompagnamento all'inclusione in percorsi formativi e lavorativi idonei all'età e alle inclinazioni dei minorenni non accompagnati.

Le risorse.

Al fine della realizzazione degli obiettivi strategici nelle politiche per l'infanzia non si può prescindere dalle *risorse economico-finanziarie* disponibili. A tale proposito il IV Piano rileva che nel nostro Paese le risorse finanziarie destinate al sociale sono prevalentemente assorbite dalla spesa pensionistica. Anche se in questo ambito i dati di riferimento del Piano non sono aggiornati e si fermano al 2012, si rileva, rispetto al 2007, un aumento delle quote di spesa destinate alle funzioni « disoccupazione » (+ 1,9 punti percentuali) e « vecchiaia » (+ 1,0); mentre registrano una diminuzione le quote per « famiglia », « superstiti » e « invalidità » (-0,2), e in particolare per « malattia-salute » (-2,3). Stanti questi dati, la spesa sociale per l'area minorenni e famiglie si attesta, nel 2012, all'1.3 per cento del PIL. La quota di spesa sociale riservata a famiglie e minorenni è la più bassa fra i maggiori Paesi europei: infatti la Germania spende per minorenni e famiglie l'11.2 per cento della spesa sociale, la Francia il 7,9 per cento, il Regno Unito 6,6 per cento e la Spagna il 5,4 per cento.

La crisi finanziaria prima, e quella dei debiti sovrani dopo, hanno determinato l'affermarsi di politiche di bilancio restrittive in tutti i Paesi dell'Unione Europea. In tale quadro le risorse dedicate al sociale hanno subito una contrazione piuttosto rilevante tanto che, in Italia, la quota del fondo nazionale per le politiche sociali ripartito alle Regioni si è bruscamente ridotta, passando dai 518 milioni di euro del 2009 ai 216 del 2014. Stessa sorte ha

avuto il fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza (fondo *ex lege* 285/97) ripartito alle città riservatarie, passando dai 41,7 milioni di euro del 2007 ai 30,7 del 2014.

La riduzione delle risorse disponibili per l'azione dei governi locali, ha determinato una crescita pressoché nulla della spesa corrente dei Comuni, cui si è accompagnata una drastica contrazione degli investimenti, nonché una diminuzione percentuale della spesa sociale che, per i Comuni italiani, relativamente all'area famiglia e minorenni (ISTAT 2011) era di 2,818 miliardi di euro di cui 732 milioni di trasferimenti in denaro. Si invita in tal senso a diffondere l'unione dei Comuni per potenziare le risorse e le risposte ai bisogni educativi, anche nella prospettiva 0-6. La spesa per strutture residenziali ammonta a 239 milioni, mentre la spesa per strutture a ciclo diurno e semiresidenziali è di 1,364 miliardi di euro (di cui 1,174 miliardi per nidi e servizi integrativi al nido e 126 milioni di euro per i centri diurni e per le ludoteche).

Oggi i Comuni trovano oggettive difficoltà per la redazione dei bilanci e per garantire la qualità e la quantità dei servizi per l'infanzia a causa di un'evidente condizione d'incertezza derivante dalla riduzione dei finanziamenti statali e dalle modalità di erogazione annuale, con una tendenza al ribasso delle risorse, non proporzionali all'andamento del numero delle scuole e delle sezioni riconosciute come paritarie.

Gli asili nido comunali rivestono un grande interesse pubblico, sono servizi per l'infanzia accessibili e di qualità che non solo contribuiscono a conciliare in modo rilevante vita familiare e lavorativa favorendo una maggiore partecipazione femminile al mondo del lavoro, ma sono esperienze educative decisive nello sviluppo cognitivo e relazionale infantile. In base ai dati rilevati dall'ANCI, tra il 2010 e il 2013, vi è stato un aumento del 9 per cento di risorse impegnate da parte dei Comuni destinato ai nidi a gestione diretta ed un 16 per cento per quelli a gestione convenzionata, in particolare nei Comuni

metropolitani dal 2010 al 2013 si è registrato un incremento pari al 20 per cento di risorse per i nidi a gestione diretta ed un 22 per cento per quelli a gestione convenzionata.

La Governance.

Durante i lavori dei quattro gruppi dell'Osservatorio nazionale sono state discusse, oltre alle quattro aree tematiche indicate, alcune questioni trasversali attinenti la gestione del Piano, criteri di qualità e indicazioni di metodo per la programmazione e attuazione delle politiche finalizzate alla promozione dei diritti di bambine e bambini. In particolare, l'Osservatorio auspica che i criteri e gli obiettivi indicati dal Piano stesso possano innanzitutto orientare nelle scelte di allocazione delle risorse in materia di infanzia e adolescenza i Ministeri competenti, in previsione anche di funzioni di monitoraggio e di verifica da parte di istituzioni/enti (es. Garante, Istituto degli Innocenti).

Trasversalmente, nei vari gruppi tematici, sono state approfondite la questione della governance complessiva-nazionale delle risorse e livelli essenziali delle prestazioni (LEP). A fronte di una frammentarietà delle politiche per l'infanzia in una molteplicità di settori e servizi, viene indicata la necessità di una Governance unitaria che coordini e raccolga progetti, buone pratiche, esiti di monitoraggio, erogazione di risorse, garantendo in tutto il territorio nazionale condizioni per l'uguaglianza di accesso ai servizi e alle risorse, attraverso una pianificazione integrata fra il sistema sociale e sanitario, della giustizia minorile, della scuola e del sostegno al reddito, al fine di porre in essere interventi in grado di rispondere ai bisogni dei bambini e delle famiglie, anche attraverso l'adozione di modelli di *welfare* generativo.

Sul tema risorse è stata sottolineata l'importanza che le risorse trasferite per le politiche territoriali educative siano coordinate dagli Enti locali affinché risultino efficaci, trasversali e sostenibili con continuità. In un contesto di risorse scarse,

viene rilevata l'esigenza di rigore e tempestività nella programmazione degli interventi, prevedendo che le Regioni e gli Enti locali predispongano, ogni anno, una relazione sull'utilizzazione dei finanziamenti destinati all'infanzia e all'adolescenza provenienti da fondi statali o regionali. Nella relazione devono essere indicate le risorse impegnate, i risultati raggiunti, nonché l'ammontare delle risorse finanziarie non impegnate, specificando i motivi della loro eventuale mancata utilizzazione.

Per garantire unitarietà al sistema di governance nazionale e regionale delle politiche minorili e per le famiglie, superando l'attuale settorializzazione delle competenze e degli interventi, occorre contrastare la frammentazione legislativa e organizzativa. È questo un passaggio importantissimo su cui occorre che si ponga ordine ai vari livelli di governance.

Altre questioni affrontate da tutti i gruppi riguardano la necessità di individuare e avviare progetti sperimentali riferiti alle priorità definite a livello nazionale, regionale, locale e individuando contestualmente criteri di valutazione e di durata della sperimentazione stessa al fine di prevederne la « messa a sistema » laddove gli esiti della sperimentazione siano positivi.

Si è poi ribadita l'esigenza primaria di colmare il *deficit* informativo oggi esistente nel sistema dei servizi, tramite l'implementazione di un sistema informatico uniforme (S.I.N.B.A.), finalizzato alla realizzazione di un flusso informativo costantemente aggiornato. Tale sistema dovrebbe essere in grado di garantire una serie di informazioni quali: il numero dei minorenni in famiglia e in carico ai servizi; il numero dei minorenni fuori famiglia; le motivazioni della presa in carico e/o dell'allontanamento, i tempi e le caratteristiche del progetto individuale di presa in carico e la tipologia dell'accoglienza; il numero dei minorenni adottabili e delle coppie disponibili all'adozione; la documentazione su processi di intervento in atto nei diversi servizi e relativi esiti.

Per quanto attiene poi alle risorse e ai livelli essenziali delle prestazioni, si è rilevato come per dare concreta attuazione alle azioni individuate dal Piano nazionale d'azione per l'infanzia e l'adolescenza, sia necessario garantire risorse economiche e professionali stabilmente e strutturalmente adeguate, definendo i livelli essenziali delle prestazioni (LEP) centrate sui diritti. I livelli essenziali delle prestazioni devono essere garantiti attraverso un'adeguata allocazione di risorse strutturali e continuative, nella legge di stabilità e attraverso fondi dedicati. In particolare si ricorda che per il contrasto alla povertà è previsto un investimento di 380 milioni tramite il SIA e 220 milioni tramite Assegno di disoccupazione, oltre ad altre misure per famiglie con minori in difficoltà (disabili) con 150 milioni per il fondo per la non autosufficienza.

In materia di *governance regionale*, si è manifestata l'esigenza di attivare in ogni regione un tavolo di sistema e di coordinamento sulle politiche e sugli interventi a favore dei minorenni e delle famiglie che garantisca i raccordi inter-istituzionali e interprofessionali necessari a ricomporre le frammentazioni esistenti.

Per quanto attiene invece al sistema di *governance* locale, occorre garantire azioni di sistema e governance unitaria attraverso specifico incarico e valorizzazione dei Piani di Zona (PdZ), anche attivando il tavolo di sistema e di coordinamento costituito da soggetti istituzionali e partecipato dal partenariato sociale.

Infine, in materia di formazione ed integrazione dei servizi, si è rilevata l'opportunità di avviare una strategia di raccordo con la promozione di accordi e protocolli d'intesa con le Università e gli ordini professionali e le organizzazioni sindacali per promuovere, diffondere e sperimentare linguaggi e metodologie di intervento comuni. Al riguardo assume grande importanza l'integrazione formativa tra operatori sociali, sanitari ed educativi, anche nella prospettiva di percorsi di interazione e collaborazione tra servizi pubblici e Terzo settore, con particolare riferimento alla cooperazione sociale.

Obiettivi tematici e azioni.

In relazione alle quattro priorità tematiche individuate si declinano i seguenti obiettivi tematici e azioni: linee di azione a contrasto della povertà dei bambini e delle famiglie; servizi socio educativi per la prima infanzia e qualità del sistema scolastico; strategie e interventi per l'integrazione scolastica e sociale; sostegno alla genitorialità, sistema integrato dei servizi e sistema dell'accoglienza.

Per ciascuna di esse si argomentano qui le criticità e gli obiettivi di prevenzione e promozione che portano all'indicazione delle diverse azioni da intraprendere, indicate nelle schede dettagliate e allegate al termine di ogni sezione.

1. Linee di azione a contrasto della povertà dei bambini e delle famiglie.

Tra le priorità da perseguire il contrasto alla povertà delle persone di minore età è obiettivo strategico fondamentale del Piano. Si rileva infatti che il crescente fenomeno della povertà minorile e dell'esclusione sociale, relativamente al quale i bambini e gli adolescenti sono più vulnerabili, impone una riflessione e un'azione di Governo che ponga l'accento sulla multidimensionalità, anche sulla base della raccomandazione della Commissione UE *Investire nell'infanzia per spezzare il circolo vizioso dello svantaggio sociale* (2013/1 12/UE) e della strategia Europa 2020.

Il benessere e il futuro dei bambini è sempre più condizionato dallo *status* socio-economico della famiglia, dal luogo in cui vive, dall'appartenenza etnica, ecc. Il *gap* tra ciò che sta avvenendo nella vita dei bambini e gli strumenti di contrasto in campo va colmato con provvedimenti adeguati, mettendo la questione della povertà minorile al centro delle priorità. I governi possono incidere sull'impatto che la crisi ha sulla povertà dei minorenni, contrastando efficacemente anche la povertà assoluta se ne viene individuata la priorità, come questo Piano di azione si propone di

fare, rispondendo alle osservazioni conclusive del Comitato ONU e alle sollecitazioni dell'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza.

È necessario perciò sostenere l'azione di Governo volta a reperire risorse adeguate per l'implementazione delle azioni derivanti dal Piano, emersa chiaramente come una delle criticità del precedente Piano. Tenuto conto della crisi economica, diventa importante reindirizzare le risorse correnti ad invarianza di bilancio, razionalizzare i fondi messi in campo, e in alcuni casi reperire risorse aggiuntive.

Gli obiettivi generali, da perseguire attraverso singole azioni, prevedono: l'attuazione di azioni di sistema necessarie affinché i livelli essenziali delle prestazioni siano definiti e esigibili su tutto il territorio nazionale; il contrasto alla povertà assoluta delle persone di minore età (garantire condizioni di vita adeguate grazie ad una combinazione di prestazioni a partire dalle famiglie con figli di minore età); il rafforzamento dell'influenza del sistema educativo per il contrasto del disagio sociale; il miglioramento della reattività dei sistemi sanitari nel rispondere alle esigenze dei minori svantaggiati ed infine l'incoraggiamento alla partecipazione di tutti i minorenni ad attività ludiche, ricreative, sportive e culturali; ed, infine, ridurre le disuguaglianze sin dalla più tenera età, investendo nei servizi di educazione e accoglienza per la prima infanzia e sostegno alla genitorialità.

Benché l'aumento della povertà minorile sia stato mitigato da misure di sostegno al reddito, come la carta acquisti (*social card*, introdotta con DL 112/2008), occorrono nuove e specifiche misure in grado di migliorare effettivamente la qualità della vita dei minori. Il Ministero del lavoro ha avviato la sperimentazione della nuova *social card* (DL 5/2012) e sta sviluppando il Sostegno per l'inclusione attiva (SIA), attuato in forma sperimentale per un anno (da maggio 2014) nei 12 Comuni più popolosi d'Italia. Il SIA prevede un

importo mensile secondo la consistenza del nucleo familiare (DL «Semplifica Italia», articolo 60, DL. 5/2012).

Sul contrasto alla povertà, in accordo con Regioni e Anci, il Ministro del lavoro ha istituito un tavolo tecnico per la definizione delle modalità di estensione del SIA e l'elaborazione entro giugno 2016 di un Piano nazionale di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, in cui sarà ripresa l'analisi sviluppata per l'elaborazione del presente Piano, con una specifica attenzione dedicata ai minori d'età. Anche l'Osservatorio ha dato un contributo importante, individuando gli aspetti che ritiene vadano privilegiati. In particolare, si chiede l'adozione di una misura centrata sul contrasto alla povertà assoluta; a carattere universale che parta dalle famiglie con figli minorenni, quale criterio preferenziale; sottoposta alla prova dei mezzi e commisurata alla distanza dei redditi da una soglia minima, basata sul trasferimento alla famiglia e non all'individuo, concessa in forma condizionale, ovvero sia che preveda: accompagnamento all'inclusione attiva del nucleo familiare con presa in carico globale delle fragilità familiari in modo adeguato; benessere (educativo, sociale, sanitario, etc.) del bambino come interesse superiore.

Rafforzare il sistema educativo come contrasto al disagio sociale è indicato tra gli obiettivi prioritari per combattere le molteplici e diverse forme di povertà. La scuola può contrastare l'abbandono precoce degli studi, che colpisce l'Italia molto più di altri paesi UE; soprattutto nel primo ciclo dell'istruzione e nel ciclo dell'infanzia, svolge un ruolo molto importante, offrendo sostegno materiale attraverso le mense e la somministrazione di pasti adeguati, la permanenza per parte della giornata in ambienti più salubri di quelli in cui spesso i bambini vivono, la possibilità di socializzazione, la fruizione di eventuali servizi di assistenza e sostegno degli enti locali o delle ASL. Il Piano incoraggia quindi una scuola aperta al territorio, che sia luogo di riferimento per l'aggregazione sociale, luogo di scambio tra studenti, realtà associative e famiglie. La mensa

assume rilievo fondamentale in contesti territoriali fortemente deprivati economicamente e socialmente, contrastando la povertà alimentare degli alunni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*) della Costituzione e in attuazione della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo.

Il pieno accesso alle opportunità formative passa anche attraverso il prolungamento dell'orario delle strutture scolastiche per le attività socio-educative. Riconoscendo la necessità di ridurre la dispersione scolastica e il disagio giovanile, la scuola si deve aprire alle istanze della società, divenendo nodo di una rete sociale che deve essere considerata un capitale sociale, primario (familiare e comunitario) e secondario (associativo e generalizzato o civico). Il Terzo settore deve in tale prospettiva diventare un *partner* adeguato all'azione formativa, per lo sviluppo delle competenze, l'inclusione sociale e il dialogo interculturale.

Il Piano fornisce indicazioni per contribuire alle strategie per la prevenzione dell'abbandono scolastico tramite la focalizzazione dei soggetti a rischio, l'individuazione di carenze formative e motivazionali, il rafforzamento delle competenze di base e il recupero dei divari di apprendimento, individuando nelle povertà educative un'aggravante delle povertà economiche. La finalità è affrontare in maniera «sinergica» il problema della dispersione e dell'integrazione scolastiche, con una serie di iniziative: attività di orientamento e/o ri-orientamento, aggregative-socializzanti, ludico-ricreative, di rafforzamento della motivazione e delle competenze, nonché attività di sensibilizzazione sui temi legati al disagio rivolte alle famiglie, e di formazione dei docenti.

L'obiettivo è un sistema integrato di orientamento basato sulla persona, per prevenire e contrastare il disagio giovanile e favorire la massima occupabilità, l'inclusione sociale e il dialogo interculturale. La recente riforma scolastica prevede molte di queste azioni contro la dispersione scolastica, per garantire a tutti gli

studenti il successo formativo e pari opportunità, in sintonia con le proposte del Piano Infanzia.

Oltre all'alimentazione sono urgenti interventi precoci di promozione della salute e prevenzione dei principali rischi legati all'indigenza. La salute è diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività ed è il risultato di una serie di fattori. Il Piano assume la necessità di strategie che delineino nuove alleanze per promuovere lo sviluppo umano, la sostenibilità e l'equità, e migliorare la salute. Si richiedono quindi interventi e politiche per ridurre le disuguaglianze sociali ed economiche che influiscono sulla salute.

Ciò richiede una *leadership* condivisa tra tutti i settori e i livelli di governo, che affronti i fattori di rischio attraverso l'impegno e la partecipazione attiva anche di settori non sanitari, come istruzione, agricoltura, industria, commercio, economia, e l'intervento del settore privato e della società civile, per raggiungere le famiglie più in difficoltà attraverso l'integrazione tra i servizi. A fronte delle forti differenze regionali nell'integrazione di interventi sanitari e quelli più strettamente sociali, occorre privilegiare le azioni di sostegno alla genitorialità, preparazione al ruolo, assistenza *post partum*, orientamento delle neomamme.

La prevenzione deve sempre più tendere al superamento delle disuguaglianze nell'accesso, ed è fondamentale adottare strategie operative integrate e trasversali tra sistemi sanitario, sociale, educativo, ambientale, urbanistico, tenendo conto dei determinanti primari della salute (psicosociali, biologici, ambientali), nonché alla precocità degli interventi nella vita dei bambini.

Infine uno strumento per contrastare la povertà minorile è il potenziamento della possibilità di accesso alle attività di gioco, culturali, sportive. La Raccomandazione dell'Unione europea « Investire nell'infanzia per spezzare il circolo vizioso dello svantaggio sociale » dedica una particolare attenzione al diritto dei minorenni a partecipare alla vita sociale: la prima indicazione è incoraggiare la partecipazione dei

minorenni ad attività ludiche, ricreative, sportive e culturali. Siamo nell'ambito dell'apprendimento informale, e per garantire parità di accesso viene raccomandato di eliminare gli ostacoli legati al costo o alle differenze culturali, incoraggiando attività e servizi parascolastici per tutti, prescindere dalle possibilità economiche delle famiglie di appartenenza dei minorenni.

La dimensione economica da sola non basta a rendere ragione del fenomeno: sono molti i bambini e gli adolescenti che non hanno la possibilità di crescere attraverso lo sport, il contatto con la bellezza e la cultura; tutte cose su cui incidono le differenze di reddito dei genitori. Partecipare ad attività culturali quali visite a musei e siti archeologici, o frequentazione di concerti o spettacoli teatrali, rappresenta un indicatore importante del livello di opportunità/povertà educative.

Le opportunità educative al di fuori della scuola sono spesso negate a causa della mancanza di iniziative che favoriscano l'accesso anche a coloro che non ne hanno in famiglia i mezzi economici e/o gli strumenti culturali. È importante sensibilizzare le famiglie affinché sostengano i figli in tali attività. Per i bambini e gli adolescenti occorre valorizzare l'educazione motoria e l'attività sportiva, promuovere l'espressività artistica e musicale, prevedere facilitazioni per l'accesso a monumenti, musei, rappresentazioni coreutiche, musicali e teatrali, siti archeologici ed altre attività culturali; promuovere la lettura, garantire ai « nativi digitali » la fruizione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC).

2. Servizi socio-educativi per la prima infanzia e qualità del sistema scolastico.

I servizi socio-educativi vanno sempre più affermandosi come un investimento sulla possibilità del Paese di tornare a crescere e di pensare al futuro. L'Unione europea ha prodotto numerosi documenti, richiedendo, particolarmente per i più svantaggiati, l'accesso a servizi di buona qualità. Il Comitato Onu ha raccomandato

all'Italia di porre speciale attenzione per garantire il diritto di tutti i bambini ad un pieno sviluppo del proprio potenziale e per assicurare ad ognuno di essi il miglior inizio possibile.

È perciò necessaria una *governance* su queste politiche che veda un forte coordinamento a livello nazionale tra Ministeri e Dipartimenti, e a livello locale tra Regioni, Province e Comuni. Si auspica che la recente riforma scolastica realizzi un cambio di passo nella cultura dei servizi per l'infanzia con la definizione di elevati *standard* di qualità educativa e gestionale omogenei in tutto il Paese.

Tra gli obiettivi generali vengono indicati molteplici ambiti in cui proporre azioni: la promozione della qualità dei servizi educativi per l'infanzia attuata attraverso la condivisione di livelli essenziali, omogenei e di qualità a livello nazionale sulla fascia 0-3 anni, nel rispetto delle competenze regionali; l'omogeneizzazione del titolo di studio per l'accesso alla professione di educatrice/educatore, individuando adeguati percorsi di livello universitario, ed armonizzando i percorsi di studio per l'accesso alla professione di insegnante della scuola, all'interno del sistema 0-6; la garanzia della formazione e dell'aggiornamento continuo del personale educativo; l'attuazione delle funzioni di regolazione, promozione, misura e controllo della qualità nel sistema territoriale integrato dei servizi educativi 0-6; interventi per il mantenimento e lo sviluppo del sistema dei servizi; il contrasto alla dispersione scolastica fin dalla prima infanzia attraverso l'estensione dell'anagrafe degli studenti alla scuola dell'infanzia; l'avviamento del successo educativo contro la dispersione scolastica, attraverso il sostegno alla ricerca didattica; l'ottimizzazione dell'impatto delle risorse sul sistema educativo e scolastico; il potenziamento dei servizi di ascolto e di consulenza educativa, sociale psicologica per aumentare il benessere psicofisico a scuola.

Interessante è poi l'obiettivo di qualificare l'offerta educativa 0-18 per la valorizzazione delle differenze e delle diverse culture, poiché sviluppare la cultura

del valore delle differenze, contrastare stereotipi e discriminazioni basate sulle diversità di genere, cultura, abilità e orientamento sessuale si coniuga con l'obiettivo specifico di promuovere un adeguato equilibrio tra sapere scientifico e sapere umanistico.

Infine si segnala la necessità di investire sulla qualità degli spazi destinati alla relazione educativa e all'apprendimento/insegnamento, in condizioni di sicurezza, funzionalità e bellezza.

3. Strategie e interventi per l'integrazione scolastica e sociale.

Al fine di costruire una società « integrata » ed « inclusiva » si pone attenzione alla necessità di una visione positiva della diversità nella quale differenti competenze culturali o linguistiche, siano vissute come un arricchimento o un'opportunità nella scuola e nella società.

Il Piano è elaborato in sintonia con i principi della « Via italiana alla scuola interculturale » e con le indicazioni dell'Osservatorio nazionale per l'integrazione degli alunni stranieri e per l'educazione interculturale istituito dal MIUR, caratterizzandosi per universalismo (istruzione come diritto di ogni bambino, anche senza cittadinanza italiana); scuola comune (evitando la costruzione di luoghi di apprendimento separati); centralità della persona (secondo quanto affermato dalle Nuove Indicazioni nazionali per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo dell'istruzione); intercultura (promozione di dialogo, confronto e scambio tra tutti gli alunni, evitando di separare gli individui in mondi culturali impermeabili).

Per l'integrazione sociale dei bambini RSC, il Piano rilancia i contenuti della Strategia nazionale di inclusione del febbraio 2012, con « un approccio globale, che non separi artificialmente i temi della scolarizzazione, delle soluzioni abitative in ambienti decorosi, della valorizzazione delle specificità culturali, della salute, del tempo libero e dell'integrazione degli adulti di riferimento ».

Il tema dell'integrazione sociale di bambini e ragazzi è stato suddiviso in sei macro-temi generali:

integrazione scolastica di bambini e ragazzi provenienti da contesti migratori e Rom, Sinti e Caminanti (RSC), per una scuola « inclusiva » in grado di accogliere tutti;

integrazione sociale di minorenni e famiglie Rom Sinti e Caminanti, con azioni che abbiano un impatto positivo sulla salute e sulle condizioni di vita;

riforma della legge sulla cittadinanza (L. 91/1992) poiché la possibilità di acquisire la cittadinanza può rappresentare per i minorenni di origine straniera un ulteriore strumento di integrazione;

accoglienza dei minorenni non accompagnati uniformando il sistema dell'accoglienza, migliorando le condizioni di permanenza e contribuendo all'inclusione nel tessuto sociale;

miglioramento delle strategie e degli interventi da attuare per favorire una migliore inclusione sociale dei minorenni italiani e provenienti da un contesto migratorio con disabilità;

rafforzamento delle strategie di inclusione sociale per minorenni e giovani adulti italiani, provenienti da un contesto migratorio e Rom, Sinti e Caminanti sottoposti a procedimento penale.

Riguardo all'acquisizione della cittadinanza per minorenni provenienti da contesti migratori, si ritiene opportuna una scelta di equilibrio tra nascita, anni di residenza e percorsi scolastici. Così come del resto nella proposta attualmente approvata alla Camera.

Il Piano di Azione pone al centro dell'azione politica e programmatoria anche l'accoglienza dei Minorenni non accompagnati (MNA), da affrontare con un approccio che non sia puramente emergenziale, ma preveda percorsi finalizzati all'inclusione nel tessuto sociale attraverso istruzione e formazione. Partendo dal divieto di espulsione del minorenne

straniero, sancito dall'articolo 19 del Testo Unico Immigrazione, il sistema italiano ha previsto che agli stessi si applicassero le procedure previste dalla normativa italiana sulla protezione dell'infanzia. In applicazione di quanto previsto dall'articolo 403 del Codice civile la pubblica autorità provvede alla collocazione in luogo sicuro.

A tal fine devono essere promosse azioni congiunte con la magistratura minorile, per l'applicazione degli istituti giuridici a favore dei minorenni (affidamento e tutela), assicurando loro procedure e prassi uniformi sul territorio nazionale.

Altro tema affrontato dal piano riguarda il miglioramento delle strategie e degli interventi per favorire una migliore inclusione dei minorenni italiani e stranieri con disabilità e bisogni educativi speciali (BES), tema che porta in primo piano la necessità di riuscire ad ottenere delle risposte omogenee in tutto il territorio nazionale. Si sottolinea l'importanza di investire *in primis* nella scuola, coinvolgendo tutta la « comunità educante ». Importanti quindi lo sblocco di 100 milioni di euro dal Patto di Stabilità interno per Province e Città Metropolitane, per opere di edilizia scolastica nel biennio 2015-2016.

Per migliorare le strategie e gli interventi da attuare per favorire una migliore inclusione dei minorenni italiani e stranieri con disabilità e altri Bisogni educativi speciali (BES), è necessario assicurare il diritto allo studio e all'istruzione ai minorenni con disabilità, attraverso gli « accomodamenti ragionevoli » necessari, l'uso di strategie di comunicazione aumentativa/alternativa in certezza e in continuità dell'assistenza materiale e specialistica fornita da personale debitamente formato; sviluppare politiche inclusive nei confronti di soggetti con disturbi dello spettro autistico e/o altra disabilità attraverso l'integrazione degli interventi di natura scolastica, sanitaria e sociale, ai fini del conseguimento di crescenti comportamenti autonomi; favorire una migliore attua-

zione della legge n. 170/2010 per l'individuazione precoce dei possibili disturbi specifici dell'apprendimento.

Il Piano di Azione prende in esame anche il tema della devianza minorile e dei minorenni che si trovano nel circuito penale minorile, ponendo la necessità di migliorare le strategie di integrazione, rendendo migliore il funzionamento dei servizi sociali degli Enti territoriali.

Di particolare interesse è il tema delle difficoltà di attuare le misure in area penale esterna per i minorenni stranieri senza un contesto familiare che lo agevoli, e che ha come risultato, come succede anche per i minorenni Rom, Sinti e Camminanti, che rimangono più a lungo negli istituti per minorenni rispetto ai coetanei italiani. Inoltre, per rafforzare strategie di inclusione sociale a favore dei minorenni e giovani adulti italiani, stranieri e Rom, Sinti, Camminanti (RSC) nel circuito penale, occorre implementare i percorsi di prevenzione e di inclusione sociale, educativi e d'inserimento lavorativo.

Il Piano propone inoltre l'integrazione sociale dei minorenni e delle famiglie RSC nelle comunità locali; la necessità di favorire l'acquisizione della cittadinanza italiana per minorenni provenienti da contesti migratori; accoglienza dei minori non accompagnati (MNA), favorendone l'inclusione, migliorando e uniformando il sistema di accoglienza rivolto ai minori non accompagnati.

Infine, particolare attenzione si dedica all'integrazione scolastica dei ragazzi provenienti da contesti migratori e Rom, Sinti e Camminanti (RSC), prevedendo percorsi di integrazione nel contesto scolastico dei bambini, degli adolescenti e delle loro famiglie con storie di migrazione e RSC; la frequenza della scuola dell'infanzia; lo sviluppo di una maggiore competenza interculturale e metodologica degli insegnanti, dei dirigenti scolastici e del personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario (ATA) per favorire l'integrazione e prevenire la segregazione dei bambini e dei ragazzi provenienti da contesti migratori e RSC.

4. *Sostegno alla genitorialità, sistema integrato dei servizi e sistema dell'accoglienza.*

Sostenere la genitorialità è necessario urgente a causa delle rilevanti trasformazioni della famiglia e della società e dell'aumento delle conoscenze sull'impatto della genitorialità (in senso positivo o negativo) sullo sviluppo dei bambini, e dei loro comportamenti a livello sociale. L'indicazione del Piano è di dare vita ad un *continuum* di servizi e interventi che assuma come elemento base la nozione di «bisogni di sviluppo dei bambini», sia per coloro che non si trovano in situazione di bisogno aggiuntivo, sia per quelli in condizione di protezione, fino ai bambini adottabili/adottati.

All'interno delle macroaree tematiche di sostegno alla genitorialità e sistema dell'accoglienza dei minorenni allontanati dalla famiglia di origine sono molti gli obiettivi generali e specifici che il Piano intende valorizzare.

Sostenere la genitorialità attraverso azioni atte a rinforzare il sistema di promozione, prevenzione e protezione dei bambini in situazione di vulnerabilità attraverso l'azione di promozione della genitorialità nei diversi contesti di vita, che concretamente comporta una serie di azioni sinergiche.

L'obiettivo generale è quello di sostenere la genitorialità attraverso azioni atte a rinforzare il sistema di promozione, prevenzione e protezione dei bambini in situazione di vulnerabilità attraverso l'azione di promozione della genitorialità nei diversi contesti di vita.

Da questo obiettivo generale discendono gli obiettivi specifici che delineano già le linee di azione prioritarie:

riorganizzare/implementare il sistema locale dei servizi di prossimità e degli interventi di sostegno per garantire risorse uniformi, stabili e complementari a tutte le famiglie secondo il principio delle pari opportunità;

diffondere e mettere a sistema pratiche innovative di intervento basate sulla

valutazione multidimensionale delle relazioni familiari e sulla valutazione di processo ed esito dei percorsi di accompagnamento e di presa in carico delle famiglie vulnerabili;

garantire il diritto alla cura delle vittime di abuso e maltrattamento tramite «esperienze riparative» e interventi di psicoterapia da assicurare anche oltre la fase d'emergenza;

favorire il recupero delle relazioni familiari disfunzionali tramite la valutazione e cura dei genitori maltrattanti;

organizzare l'accompagnamento giudiziario delle vittime, sia in ambito civile che penale garantendo un ascolto empatico e attento ai bisogni soggettivi;

promuovere la piena attuazione dei diritti del minore in stato potenziale di abbandono, in tema di adozione nazionale ed internazionale (su cui la legge di stabilità 3444 ha disposto un contributo di 15 milioni destinati al funzionamento della CAI);

rafforzare percorsi di accompagnamento e di sostegno appropriati e integrati nell'ambito dell'iter adottivo;

superare la frammentazione dell'iter adottivo e della differenziazione dei percorsi di adozione nazionale ed internazionale;

sostenere la diffusione e la valorizzazione delle linee di indirizzo per l'affidamento familiare.

Occorre inoltre riordinare e qualificare il sistema di accoglienza dei minorenni allontanati dalla famiglia di origine, creando un sistema stabile di monitoraggio dei minorenni collocati in comunità di accoglienza e riordinando le tipologie delle comunità di accoglienza che accolgono minorenni e individuando requisiti uniformi a livello nazionale. Da ciò discende l'opportunità di rendere strutturali e continuative sull'intero territorio nazionale le azioni e i programmi già sperimentati con esito positivo in alcuni ambiti al fine di

prevenire gli allontanamenti impropri e garantire condizioni di benessere familiare-relazionale, a partire da esperienze, quali, ad esempio, quelle portate avanti tramite il programma P.I.P.P.I, e contestualmente valorizzando altre forme di intervento orientate al raggiungimento dello stesso obiettivo e basate su un approccio metodologico sperimentato e validato da esiti documentabili.

Per quanto riguarda il sostegno alla genitorialità si prevede una *governance* che promuova la corresponsabilità tra operatori pubblici, cooperazione sociale e volontariato ed una maggiore uniformità nelle prestazioni tra le varie aree del Paese, e comporti l'attivazione in tutto il territorio nazionale di azioni di sistema strutturali, monitorate e verificate dagli Uffici di Piano quali ambiti di presidio delle politiche socio-sanitarie del Paese. Sono inoltre importantissimi interventi e servizi di cura e sostegno alla quotidianità e di promozione delle competenze genitoriali, per riconoscere e implementare le risorse, accogliere e prevenire le fragilità. L'attivazione e cura degli interventi di prevenzione e promozione della salute dovrà inoltre accompagnarsi all'attivazione di livelli integrati e complementari tra Ente pubblico (Servizio sociale, Consultori familiari, istituzioni scolastiche, servizi socio-educativi, Centri per le famiglie, strutture sanitarie, servizi e sportelli informativi, cooperazione sociale ed altri) e soggetti della società civile presenti nelle diverse comunità territoriali.

Tali obiettivi possono essere garantiti grazie al potenziamento ed alla riqualificazione della rete dei consultori familiari e promuovendo funzioni ed esperienze dei Centri per le famiglie; sono indispensabili azioni di sistema nei contesti territoriali tra soggetti istituzionali e non (Enti locali, ASL, Istituzione scolastica, Medicina e pediatria di base, Cooperazione sociale, volontariato, reti e aggregazioni di cittadini) per costruire un sistema di corresponsabilità che promuova le competenze genitoriali anche in situazioni di vulnerabilità.

Sia la legislazione internazionale sia quella nazionale hanno affermato la fon-

damentale importanza di strategie ed interventi centrati su riconoscimento e sostegno della genitorialità, per garantire un contesto familiare adeguato ai bisogno di crescita e di relazione dei bambini. Il Piano di Azione tende a creare intorno alla famiglia un sistema di sostegno che chiami in causa forze e attori diversificati, nell'assunzione di una responsabilità condivisa.

Particolarmente gravi sono le situazioni legate alle violenze ed agli abusi. Sul versante della Protezione e della cura dei bambini e adolescenti vittime di maltrattamento, si evidenzia come la contestuale attivazione di percorsi di recupero rivolti ai genitori pregiudizievoli non solo risponde al dovere della società di prendersi carico della parte più fragile dell'infanzia, ma è un'imprescindibile necessità preventiva: interrompere i cicli di trasmissione intergenerazionale dei danni evolutivi garantisce, infatti, funzionamenti genitoriali futuri maggiormente adeguati con un fondamentale risparmio nei costi relativi alla cura sanitaria, sociale ed educativa nonché delle spese legate ai procedimenti giudiziari.

« Per abuso all'infanzia e maltrattamento si intendono tutte le forme di cattiva salute fisica e/o emozionale, abuso sessuale, trascuratezza o negligenza o sfruttamento commerciale o altro che comportano un pregiudizio reale o potenziale per la salute del bambino, per la sua sopravvivenza, per il suo sviluppo o per la sua dignità nell'ambito di una relazione caratterizzata da responsabilità, fiducia o potere » (OMS, *Consultation on Child Abuse and Prevention*, 1999); esiste dunque un largo spettro di situazioni che richiedono per i minorenni interventi di protezione e cura, e percorsi di recupero rivolti ai genitori sono una necessità preventiva.

Le forme di maltrattamento legate ai nuovi media (cyberbullismo, pedopornografia e pedofilia online ecc.) impongono una presa in carico integrata che coinvolga figli e genitori su più livelli (psicologico, educativo, sociale), e consenta un recupero della famiglia, limitando la necessità di interventi come adozione o affidamento.

Il Piano affronta alcuni aspetti del sistema di accompagnamento della genitorialità adottiva, in quanto sovente i minorenni adottati hanno vissuto esperienze traumatiche che hanno portato la magistratura a dichiararne l'adottabilità. In campo legislativo occorre la promozione dei diritti del minorenne in stato di potenziale adottabilità, attraverso il confronto con le associazioni familiari, con gli enti autorizzati e gli ordini professionali interessati, anche alla luce di riordino e armonizzazione della legge 184/83 con la legge 219/12 in materia di riconoscimento dei figli naturali e la legge 101/15 di ratifica della Convenzione dell'Aja del 1996 in materia di responsabilità genitoriale.

In armonia con principi e priorità della L. 184/83, i bambini e ragazzi che necessitano di accoglienza eterofamiliare devono contare su percorsi in grado di garantire interventi appropriati e coerenti alle loro necessità in quel particolare momento. Circa le realtà residenziali, è prioritaria una puntuale distinzione e caratterizzazione di tre macro-tipologie: casa famiglia o comunità familiare (con presenza stabile di adulti o famiglie); comunità educativa o socio-educativa (con presenza di operatori professionali); comunità socio-sanitaria (con funzioni socio-educative e terapeutiche assicurate da operatori professionali).

La programmazione e la realizzazione di politiche ed interventi per bambini e ragazzi allontanati temporaneamente dalla famiglia passa attraverso un sistema strutturato di conoscenze dei fenomeni e di banche dati organizzate, integrate e confrontabili. Altra questione trasversale è la capacità di affiancare ad ogni processo di accoglienza eterofamiliare azioni di monitoraggio: un percorso non è infatti statico, ma deve costruire, alla luce di sviluppi intervenuti, modifiche documentate e sostenibili. L'azione di vigilanza sulle comunità di accoglienza deve assumere forme e contenuti innovativi e conformarsi alla logica di evoluzione del percorso di aiuto e tutela.

5. Strategie e tematiche prioritarie della cooperazione italiana.

Dopo aver preso in esame le quattro aree prioritarie di intervento, è infine opportuno ricordare l'impegno dell'Italia nell'ambito delle politiche di cooperazione allo sviluppo che – nel quadro più complessivo della lotta alla povertà – continuerà ad essere parte integrante della politica estera del nostro paese, al fine di promuovere i diritti fondamentali di bambine, bambini, adolescenti e giovani donne minorenni e realizzare iniziative e progetti di cooperazione che vedono nelle nuove generazioni le risorse fondamentali per lo sviluppo sostenibile, per il consolidamento dei processi di democratizzazione e di pacificazione nelle diverse aree del mondo.

Le strategie e le tematiche prioritarie della cooperazione italiana individuate sin dalle prime Linee Guida della cooperazione nei contesti minorili, adottate dalla Direzione Generale della Cooperazione allo Sviluppo (DGCS) del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale risalgono al 26 novembre 1998 e sono state aggiornate nel 2004 e successivamente nel 2012. Esse rappresentano uno strumento strategico e metodologico di intervento attraverso il quale negli anni più recenti sono state realizzate azioni di elevato impatto istituzionale e sociale a favore delle persone minori di età nei Paesi in via di sviluppo e in quelli a economia in fase di transizione, in linea con le norme e gli strumenti internazionali e nazionali in materia di minorenni e con i relativi impegni assunti dal Governo italiano in questi ultimi anni.

Nel nuovo quadro concettuale dello sviluppo, che verrà adottato dalla comunità internazionale al vertice sull'Agenda Post-2015 il prossimo settembre a New York, i diritti ed il benessere di bambini/e e adolescenti hanno assunto una rilevanza sempre più centrale. Con il nuovo paradigma dello sviluppo sostenibile post-2015 l'imperativo sarà innanzitutto completare il raggiungimento degli Obiettivi del Millennio (MDGS), per poi dirigersi verso mete più ambiziose.

La Cooperazione allo Sviluppo italiana, grazie anche alla legge n. 125 dell'11 agosto 2014 di riforma del comparto, potrà continuare a dare un significativo contributo in questo importante ambito, avendo sempre riconosciuto nell'investimento sui giovani uno strumento fondamentale per sradicare la povertà, incrementare la prosperità comune e assicurare uno sviluppo equo e sostenibile. Anche il più recente Documento di Programmazione Triennale (2015-2017) dal titolo « *Un mondo in comune: solidarietà, partnership, sviluppo* » pone ampia enfasi sull'impegno italiano in questo ambito, evidenziandone l'importanza trasversale, come, ad esempio, nel caso di iniziative nel settore dell'aiuto umanitario.

Le iniziative della Cooperazione italiana da realizzare nei Paesi beneficiari dell'APS (Aiuto Pubblico allo Sviluppo), consistono in una serie di programmi e progetti bilaterali e multi laterali specifici a favore dei minori di età, realizzati attraverso le Agenzie delle Nazioni Unite, le Organizzazioni internazionali e le Organizzazioni non governative (ONG) specializzate, le Università, le Regioni e gli enti locali e l'impegno partecipato della società civile organizzata di ogni Paese. La finalità di ciascun programma è quella di contribuire alla promozione dei diritti umani e civili delle e dei minorenni, per sostenere e rafforzare un'azione di cambiamento culturale che contrasti ogni forma di disparità e di discriminazione degli esseri umani fin dalla nascita, rimuovendo le cause che determinano fenomeni gravi e complessi a danno delle persone minori di età.

Per quanto concerne le azioni in Italia, come prima accennato, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, attraverso la DGCS, coerentemente al proprio mandato è impegnato, in collaborazione con le Regioni, gli enti locali e le organizzazioni non governative a promuovere e sostenere le iniziative di educazione allo sviluppo ed interculturali quali mezzi per accrescere la conoscenza e la consapevolezza riguardo alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza nei

Paesi di Cooperazione e di quella immigrata in Italia, con l'applicazione di norme e iniziative in loro favore.

A partire dall'anno scolastico 2014/2015, a seguito di una Dichiarazione di Intenti tra il MIUR e la DGCS, saranno realizzate iniziative presso gli istituti scolastici in Italia e all'estero sui temi della mondializzazione, dell'intercultura e della cooperazione allo sviluppo.

Nell'ambito delle strategie e delle tematiche prioritarie della cooperazione italiana rientrano le iniziative concernenti la lotta alla tratta e allo sfruttamento sessuale dei minorenni. In tale contesto l'Italia finanzia e realizza, direttamente o attraverso le Organizzazioni internazionali e le organizzazioni non governative, interventi mirati alla prevenzione e alla lotta al traffico di bambini, bambine e adolescenti a rischio di abuso e sfruttamento, anche attraverso il turismo sessuale, volti a contrastare il loro utilizzo nei conflitti armati e a combattere tutte le forme peggiori di sfruttamento del lavoro minorile (in particolare quelle definite dalla Convenzione ILO n. 182 e dalla relativa Raccomandazione n. 190 quali nuove forme di schiavitù).

Da alcuni anni la DGCS si è fortemente impegnata per l'applicazione e l'adesione di Paesi Terzi alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione di minorenni dallo sfruttamento sessuale e dall'abuso (nota come Convenzione di Lanzarote) che, tra l'altro, enfatizza proprio il ruolo e l'importanza della Cooperazione allo sviluppo nella lotta a tali fenomeni.

Si ricorda poi il forte impegno della Cooperazione italiana nella tutela e nella promozione dei diritti dei minorenni « in conflitto con la legge », spesso in rapporto a situazioni di estrema povertà e disagio, prolungati periodi di guerra e alla conseguente disgregazione di famiglie e comunità.

Altra questione sulla quale l'Italia è fortemente impegnata è la tutela e la promozione dei diritti delle bambine e delle adolescenti affinché, alla pari con i loro coetanei maschi, possano partecipare a tutti i livelli della vita sociale, economica,

politica e culturale del loro Paese attraverso l'eliminazione di fenomeni di abuso e violenza sessuale come quelli di matrimoni e gravidanze precoci e di mutilazioni genitali femminili, pratiche tradizionali sessuali altamente pericolose per la salute fisica e psichica delle bambine e delle adolescenti (*Female Genital mutilation*, FGM).

In tale quadro particolare rilievo assume il contrasto alla pratica diffusa della mancata registrazione alla nascita delle bambine e alla relativa mancanza di documenti di identità, fenomeni che nei PVS interessano le famiglie e le comunità più povere, marginali e vulnerabili e come conseguenza riducono in maniera drastica i diritti di cittadinanza e di partecipazione.

L'impegno, in tale settore, include iniziative anche nell'ambito statistico di *capacity building* e di rafforzamento degli istituti statistici locali di diversi Paesi *partner* della Cooperazione italiana.

Per quanto riguarda poi la tutela dei minorenni nelle migrazioni, si ricorda come la Cooperazione italiana attribuisca particolare rilievo a tale questione che ha assunto negli ultimi anni una maggiore consistenza a causa dei recenti conflitti.

Le azioni indicate dal piano sono principalmente rivolte al sostegno delle politiche di sviluppo e di inclusione sociale a favore di minorenni, nonché alla promozione di iniziative di educazione e di inserimento nel mondo del lavoro. Specifiche iniziative sono promosse in favore di cosiddetti orfani sociali (*left behind*: lasciati indietro dalla migrazione degli adulti di riferimento), realizzate sempre mediante il coinvolgimento delle istituzioni locali e della società civile e favorendo un impatto a livello comunitario.

Alla luce dell'attuale quadro dei flussi migratori la DGCS sostiene iniziative nel settore con particolare riferimento ai Paesi del Maghreb e del Corno d'Africa, in stretta sinergia e coordinamento con l'azione degli altri Paesi europei.

Altra questione di particolare attenzione per la cooperazione allo sviluppo è quella relativa alla tutela di bambini e adolescenti direttamente coinvolti in con-

flitti armati e in contesti post-conflitto. Al riguardo le iniziative intraprese mirano a favorire la smobilizzazione ed il reinserimento di tali minori. In tale quadro appare di grande interesse l'attenzione rivolta ad iniziative di formazione mirata del personale impegnato nelle missioni di pace, operatori umanitari e delle forze armate.

Nel settore dell'istruzione, l'azione della Cooperazione italiana è fortemente impegnata a garantire il diritto all'istruzione di base di qualità, senza discriminazioni di genere, in linea con gli obiettivi del meccanismo di coordinamento globale « Educazione per Tutti » (*Education for All*). La DGCS sostiene la « *Global Partnership for Education* » (GPE), il principale partenariato orientato al rafforzamento dei programmi nazionali per l'istruzione nei Paesi partecipanti.

Altro tema prioritario nella cooperazione allo sviluppo è quello della disabilità dei minorenni che è tenuto presente in tutte le attività di cooperazione realizzate dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, ivi incluse quelle di aiuto d'emergenza e umanitario. L'Italia è riconosciuta, a livello internazionale, come punto di riferimento per le politiche di cooperazione allo sviluppo in tale settore ed è stato il primo paese ad aver approvato, nel novembre 2010, le Linee guida per la disabilità, redatte sulla base degli enunciati della Convenzione sulle persone disabili, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2006 e firmata e ratificata dal nostro Paese.

Altro tema fondamentale della CPS è la lotta contro lo sfruttamento del lavoro minorile nelle sue forme peggiori. Ancora oggi, almeno 85 milioni di minorenni lavorano in condizioni inaccettabili di sfruttamento, venduti e asserviti in forme di lavoro che si configurano quali pratiche analoghe alla schiavitù; bambini soldato reclutati per il lavoro forzato o obbligatorio anche ai fini di un loro impiego nei conflitti armati; bambini offerti ai fini di sfruttamento sessuale, per la produzione di materiale pornografico e di spettacoli pornografici; utilizzati nella produzione e

nel traffico di stupefacenti da parte di organizzazioni criminali anche come corrieri di droga.

La lotta alle peggiori forme di sfruttamento del lavoro minorile rappresenta quindi per la Cooperazione italiana l'opportunità di rilanciare una strategia globale di trasformazione, privilegiando, in primo luogo, il fattore legato alla « sostenibilità sociale » delle iniziative. Assumendo la lotta alla povertà al centro della sua azione, l'Italia intende fare della creazione di opportunità per le giovani generazioni, uno dei suoi principali assi strategici.

Infine, la Cooperazione italiana attribuisce particolare attenzione alla comunicazione quale strumento efficace per la tutela e la promozione dei diritti inalienabili dei minorenni. In linea con questa convinzione, la DGCS promuove e sostiene iniziative di comunicazione sociale in coerenza con le raccomandazioni del *Rome Consensus* (2007). Nell'ambito di tali iniziative si pone particolare attenzione all'utilizzo dei nuovi strumenti forniti dalla tecnologia dell'informazione e alla creazione di sinergie tra gli attori delle varie iniziative cercando di favorire un approccio *peer to peer*, che mira a favorire la comunicazione e gli scambi di esperienze dirette tra adolescenti di differenti contesti.

Da ultimo, pur trattandosi di un tema di primario rilievo, mi soffermo sull'indicazione delle modalità di finanziamento degli interventi previsti dal presente Piano, come richiesto dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1997, n. 451. Al riguardo si precisa che le azioni richiamate e da attuarsi nell'ambito della legislazione vigente risultano finanziabili nei limiti degli stanziamenti previsti, mentre gli impegni assunti alla presentazione alle Camere di nuovi provvedimenti legislativi saranno condizionati al rispetto della disciplina ordinaria in tema di programmazione finanziaria. È quindi necessario rilevare come tali impegni abbiano carattere meramente programmatico, in quanto la sede nella quale sono ponderate le diverse esigenze di settore è la Decisione di finanza

pubblica (DFP), sulla base della quale viene poi definito il contenuto del disegno di legge di stabilità.

In conclusione il Piano risulta pienamente condivisibile. Si giudicano molto positivamente gli obiettivi e le strategie proposte dal Piano in ordine alle quattro aree tematiche privilegiate. In particolare si ritiene utile proseguire il lavoro sulla genitorialità e sul sostegno alle diverse situazioni di criticità genitoriale (dall'insicurezza educativa, alle nuove forme di genitori separati, single, omogenitorialità ecc), sul rapporto con la scuola e sulla collaborazione educativa con altre famiglie, stante la crescente solitudine educativa, cercando di ridisegnare il crocevia educativo tra famiglie e comunità.

Si ritiene particolarmente apprezzabile l'indicazione di attivare un'azione di monitoraggio per qualificare l'evolversi dei progetti per cui sono stati indicati obiettivi specifici e per i quali la Legge di stabilità 34444 ha investito risorse per il 2016. Particolarmente apprezzabile e, auspicabilmente, implementabile, è quindi il monitoraggio indispensabile poiché ha anche la funzione di stabilire cambiamenti in itinere, laddove le strategie adottate risultino inadeguate o inefficaci, anche a causa dei repentini cambiamenti sociali ed economici della società, delle famiglie e della popolazione minorile. Ciò che occorre rafforzare è la vigilanza sulla concreta traduzione operativa delle azioni indicate.

Il secondo aspetto che si ritiene particolarmente apprezzabile è il riferimento alla necessità di una governance unitaria per superare la frammentazione nei servizi all'infanzia, oggi facenti capo a diversi ambiti: salute, economia, sociale, scuola, sport ed altri, ciascuno operante in modo autonomo e generalmente senza coordinarsi con gli altri settori.

Alla luce di questo positivo lavoro svolto, e in considerazione delle criticità che negli ultimi tempi vengono riportate da chi opera nei servizi, si suggerisce che la prosecuzione dei lavori dell'Osservatorio Nazionale per l'Infanzia e l'Adolescenza tenga particolarmente conto anche di due ulteriori versanti che riguardano le condizioni della vita minorile. Il primo è quello della giustizia e dei minori coinvolti nei circuiti processuali o penitenziari, sia come vittime sia come autori di reati. Il secondo è quello della salute, intesa in senso vasto: dalla corretta alimentazione (ivi compresa la necessità delle mense, la lotta all'obesità, i disturbi del comportamento alimentare), allo sport, ai consultori, alla prevenzione degli incidenti domestici, soprattutto nei contesti familiari stranieri, alla salute mentale, alle dipendenze (alcol e sostanze), alla prevenzione delle diverse forme di disagio sociale, educativo, relazionale e all'educazione alla sessualità e alle malattie sessualmente trasmissibili, oltre che all'educazione alla vita emotiva e affettiva.

INDICE GENERALE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

AUTORIZZAZIONI AD ACTA:

Domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni nei confronti di Marco Pugliese, deputato all'epoca dei fatti, e del senatore Antonio Milo (doc. IV, n. 15) <i>(Seguito dell'esame e rinvio)</i>	3
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	4

COMMISSIONI RIUNITE (I e II)

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali. Modifiche alla disciplina in materia di astensione e riconsiliazione dei giudici. Testo base C. 2188, approvata dal Senato, C. 1442 Dambruoso e C. 2770 Colletti <i>(Seguito dell'esame e rinvio)</i>	5
<i>ALLEGATO (Emendamenti)</i>	7

COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)

RISOLUZIONI:

7-00844 Arlotti: Misure di sostegno del turismo nautico <i>(Discussione e rinvio)</i>	26
<i>ALLEGATO 1 (Testo riformulato della risoluzione)</i>	33
7-00851 Taranto: Iniziative per il mantenimento dello strumento del fattore di supporto delle piccole e medie imprese <i>(SME Supporting factor)</i> in materia di requisiti patrimoniali degli enti creditizi <i>(Discussione e rinvio)</i>	28
7-00391 Alberti: Revisione della disciplina concernente l'obbligo di accettare pagamenti mediante carte di debito e misure a sostegno del commercio elettronico.	
7-00433 Causi: Revisione della disciplina concernente l'obbligo di accettare pagamenti mediante carte di debito e misure a sostegno del commercio elettronico.	
7-00465 Capezzone: Revisione della disciplina concernente l'obbligo di accettare pagamenti mediante carte di debito e misure a sostegno del commercio elettronico <i>(Discussione congiunta e rinvio)</i>	30
<i>ALLEGATO 2 (Testo riformulato della risoluzione)</i>	35

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

SEDE REFERENTE:

D.L. 191/2015: Disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA (esame C. 3481 Governo). C. 3481 Governo <i>(Seguito esame e rinvio)</i>	38
--	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. Testo unificato C. 259 Fucci ed abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione e un'osservazione</i>)	41
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	46

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. Testo unificato C. 259 Fucci ed abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	48
ALLEGATO 1 (<i>Ulteriore nuova proposta di parere</i>)	51
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	57

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante norme di attuazione della decisione quadro 2002/465/GAI relativa alle squadre investigative comuni. Atto n. 228 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	49
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	63
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2008/947/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive. Atto n. 231 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole</i>)	50
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/829/GAI sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare. Atto n. 233 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole</i>)	50
AVVERTENZA	50

III Affari esteri e comunitari

COMITATO PERMANENTE SULLA RIFORMA DELLE STRUTTURE ISTITUZIONALI DELLA POLITICA ESTERA DELL'ITALIA:

Comunicazioni del Presidente	65
------------------------------------	----

SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione	71
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012. C. 3261 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	71
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo, fatto a Roma il 26 agosto 2014. C. 3302 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	74

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla tutela dei diritti delle minoranze per il mantenimento della pace e della sicurezza a livello internazionale (<i>Deliberazione di una proroga del termine</i>)	74
Sulle priorità strategiche regionali e di sicurezza della politica estera dell'Italia, anche in vista della nuova strategia di sicurezza dell'Unione europea (<i>Deliberazione di una proroga del termine</i>)	75

Sulle problematiche emergenti, le sfide e le nuove prospettive di sviluppo dell'Africa sub-sahariana (<i>Deliberazione di una proroga del termine</i>)	75
COMITATO PERMANENTE SULL'ATTUAZIONE DELL'AGENDA 2030 E GLI OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE	
COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE:	
Sul programma dei lavori del Comitato	75
Sulla missione svolta a Bruxelles in occasione della Riunione interparlamentare presso il Parlamento europeo sul tema « <i>Unfulfilled Millennium Development Goals and the implementation of the newly-agreed Sustainable Development Goals</i> » (13 ottobre 2015) .	78
<i>ALLEGATO 1 (Comunicazioni della Presidente)</i>	79
Sulla missione svolta a Lussemburgo in occasione della Riunione dei presidenti delle Commissioni competenti in materia di cooperazione allo sviluppo (11 dicembre 2015) .	78
<i>ALLEGATO 2 (Comunicazioni della Presidente)</i>	82
IV Difesa	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione del Generale Ispettore Francesco Noto, Direttore della Struttura di progetto Energia costituita presso il Ministero della difesa, nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00652 Bolognesi, in materia di riqualificazione energetica degli impianti e delle strutture in uso alla difesa	84
SEDE CONSULTIVA:	
Norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica ed esecuzione: a) della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; b) della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005; c) del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; d) della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005. Nuovo testo C. 3303 Governo (Parere alle Commissioni riunite II e III) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ...	84
<i>ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)</i>	88
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni in materia di rappresentanza militare. C. 1963 Scanu, C. 1993 Duranti, C. 2097 D'Arienzo, C. 2591 Corda, C. 2609 Cirielli, C. 2679-novies Governo, C. 2748 Petrenga e C. 2776 Palmizio	87
VI Finanze	
ELEZIONE DI UN VICEPRESIDENTE	89
SEDE CONSULTIVA:	
Norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica ed esecuzione: a) della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo; b) della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare; c) del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo; d) della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato. C. 3303 Governo (Parere alle Commissioni riunite II e III) (<i>Esame e rinvio</i>)	90
Disposizioni per la concessione di una promozione a titolo onorifico agli ufficiali provenienti dai corsi allievi ufficiali di complemento. C. 679 Palmizio (Parere alla IV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	101
<i>ALLEGATO (Proposta di parere del Relatore)</i>	105
Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. Testo unificato C. 259 e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, e rinvio</i>)	103
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	104
AVVERTENZA	104

VII Cultura, scienza e istruzione

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario rilasciati nella Repubblica italiana e nella Repubblica popolare cinese, con Allegati, firmato a Pechino il 4 luglio 2005. C. 3300 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	106
Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. Testo unificato C. 259 Fucci e abbinato (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	109

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 1261 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2015, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 250 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	112
--	-----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE CONSULTIVA:

Norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica ed esecuzione: <i>a)</i> della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; <i>b)</i> della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005; <i>c)</i> del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; <i>d)</i> della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005. Nuovo testo C. 3303 Governo (Alle Commissioni II e III) (<i>Esame e rinvio</i>)	115
Sui lavori della Commissione	117

RISOLUZIONI:

7-00700 De Rosa, 7-00711 Stella Bianchi, 7-00712 Zaratti e 7-00716 Segoni: Sui criteri di assegnazione dei proventi delle aste per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>)	118
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	118

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, Dario Franceschini, nell'ambito dell'esame in sede referente, della proposta di legge C. 1178 Iacono ed altri, recante « Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico » (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	119
--	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/100/UE che modifica la direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione. Atto n. 227 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	120
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	125
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/53/UE relativa alle unità da diporto ed alle moto d'acqua che abroga la direttiva 94/25/CE. Atto n. 237 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	120
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	127

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/61/UE recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. Atto n. 243 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	121
ALLEGATO 3 (<i>Proposta di parere del Relatore</i>)	128
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante definizione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di dismissione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Ferrovie dello Stato italiane SpA. Atto n. 251 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	121

X Attività produttive, commercio e turismo

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell'amministratore delegato di Enel Green Power, Francesco Venturini, in merito al progetto di fusione tra Enel Green Power ed Enel Spa	132
--	-----

RISOLUZIONI:

7-00840 Martella: Prospettive della filiera chimica italiana.	
7-00869 Da Villa: Prospettive della filiera chimica italiana (<i>Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 7-00840 e approvazione della risoluzione n. 8-00162</i>)	132
ALLEGATO 1 (<i>Risoluzione approvata dalla Commissione</i>)	139
ALLEGATO 2 (<i>Risoluzione approvata dalla Commissione</i>)	144
ALLEGATO 3 (<i>Risoluzione approvata dalla Commissione</i>)	151

SEDE CONSULTIVA:

Norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica ed esecuzione: a) della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; b) della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005; c) del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; d) della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005. C. 3303 Governo (Parere alle Commissioni riunite II e III) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	138
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	152
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	138

XI Lavoro pubblico e privato

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina di Maurizio Ferruccio Del Conte a Presidente dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro – ANPAL. (Nomina n. 59) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	153
--	-----

RISOLUZIONI:

7-00590 Ciprini, 7-00631 Gribaudo, 7-00634 Prataviera e 7-00641 Rizzetto: Iniziative concernenti i prestatori di lavoro autonomo e professionale (<i>Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione delle risoluzioni 8-00160 e 8-00161</i>)	154
ALLEGATO 1 (<i>Ulteriore nuova formulazione della risoluzione Ciprini 7-00590</i>)	159
ALLEGATO 2 (<i>Ulteriore nuova formulazione della risoluzione Ciprini 7-00590 approvata dalla Commissione</i>)	165
ALLEGATO 3 (<i>Testo unificato delle risoluzioni 7-00631 Gribaudo, 7-00634 Prataviera e 7-00641 Rizzetto approvato dalla Commissione</i>)	170

XII Affari sociali

COMITATO RISTRETTO:

Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale. C. 3057 Gadda, C. 3167 Mongiello, C. 3191 Causin, C. 3196 Faenzi, C. 3237 Sberna, C. 3248 Mantero e C. 3274 Nicchi	175
---	-----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. Nuovo testo unificato C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu, C. 1902 Monchiero, C. 1769 Miotto e C. 2155 Formisano (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	175
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica ed esecuzione: a) della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; b) della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005; c) del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; d) della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005. Nuovo testo C. 3303 Governo (Parere alle Commissioni riunite II e III) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	176
---	-----

XIII Agricoltura

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul settore della zootecnia nazionale (<i>Deliberazione di una proroga del termine</i>)	177
--	-----

Indagine conoscitiva sulle ricadute sul sistema agroalimentare italiano dell'Accordo di partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP) (<i>Deliberazione di una proroga del termine</i>).	178
---	-----

Indagine conoscitiva sul finanziamento delle imprese agricole (<i>Deliberazione di una proroga del termine</i>)	178
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	178
---	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti dell'Associazione degli industriali della birra e del malto (Assobirra), dell'Associazione culturale Unionbirrai, della Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (CNA) alimentare e di Confartigianato, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3119 Governo, approvato dal Senato, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura	178
---	-----

XIV Politiche dell'Unione europea

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della decisione quadro 2003/577/GAI relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio. Atto n. 229 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	179
---	-----

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2005/214/GAI sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie. Atto n. 230 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	180
---	-----

Schema di decreto legislativo recante attuazione della decisione quadro 2009/299/GAI che modifica le decisioni quadro 2002/584/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI e 2008/947/GAI, rafforzando i diritti processuali delle persone e promuovendo l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni pronunciate in assenza dell'interessato al processo. Atto n. 232 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	182
---	-----

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/948/GAI sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali. Atto n. 234 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	183
---	-----

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/51/Euratom che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano. Atto n. 236 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	186
Schema di decreto legislativo recante disposizioni sanzionatorie per la violazione del regolamento (UE) n. 29/2012 relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva e del regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti. Atto n. 248 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	188
SEDE CONSULTIVA:	
DL 191/2015: Disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA. C. 3481 Governo (Parere alle Commissioni VIII e X) (<i>Esame e rinvio</i>)	191
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	197
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulle semplificazioni possibili nel superamento delle emergenze.	
Audizione dei dirigenti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo Fabio Carapezza Guttuso, Paolo Iannelli e Carla Di Francesco (<i>Svolgimento e conclusione</i>) ...	198
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante modifica e abrogazione di disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti non legislativi di attuazione, a norma dell'articolo 21 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Atto n. 249 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	199
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	200
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	
Sulla pubblicità dei lavori	203
Audizione dell'amministratore delegato di Discovery Italia, Marinella Soldi (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	203
Comunicazioni del presidente	204
ALLEGATO (<i>Quesiti per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione dal n. 365/1844 al n. 376/1873</i>)	205
AVVERTENZA	204
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA	
Sui lavori del Comitato	223
Comunicazioni del Presidente	223
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	
Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale.	
Audizione del presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, Vincenzo Iacopino (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	224
AVVERTENZA	224

COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sull'ordine dei lavori	225
Indagine conoscitiva sui flussi migratori in Europa attraverso l'Italia, nella prospettiva della riforma del sistema europeo comune d'asilo e della revisione dei modelli di accoglienza: esame del documento conclusivo (<i>Esame e approvazione</i>)	225
<i>ALLEGATO (Documento conclusivo)</i>	227
Indagine conoscitiva sull'impiego di lavoratori immigrati nelle attività industriali, produttive e agricole: comunicazioni del Presidente	226
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulla gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento alle politiche dei Paesi aderenti relative al controllo delle frontiere esterne e dei confini interni.	
Audizione del Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), ambasciatore Giampiero Massolo (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	226

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	248
Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale.	
Audizione del Comandante generale della Guardia di finanza, Saverio Capolupo (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	248

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI

Audizione del presidente e amministratore delegato di Gestore Servizi Energetici Spa, Francesco Sperandini (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	249
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

ATTI DEL GOVERNO:

Schema del IV Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, ai sensi dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1997, n. 451. Atto n. 247 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio</i>)	250
<i>ALLEGATO (Relazione)</i>	256

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.

